

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 682 del 19 maggio 2026

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a Senato)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	73
GIUSTIZIA (II)	»	91
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	104
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	108
FINANZE (VI)	»	119
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	122
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	124
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	133
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	141

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	165
AFFARI SOCIALI (XII)	»	169
AGRICOLTURA (XIII)	»	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	206
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	213
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	214

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. C. 2826 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	6
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	9
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	11

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 13 maggio 2026. – Presidenza
del vicepresidente Alfonso COLUCCI.*

La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Parere alla Commissione XI).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2911 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 19 articoli per un totale di 91 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a cinque distinte finalità, riconducibili alle tutele dei lavoratori e delle imprese: 1) attivare misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, contrastando fenomeni di crescente precarizzazione; 2) incentivare la promozione della contrattazione collettiva e specificare il monitoraggio dell'adeguatezza retributiva e la raccolta e trasmissione dei dati; 3) indivi-

duare l'ente che provvede all'inoltro delle informazioni e delle relazioni periodiche alla Commissione europea; 4) rafforzare gli strumenti di trasparenza, monitoraggio e verifica delle retribuzioni effettivamente corrisposte; 5) assicurare un quadro normativo uniforme di contrasto a fenomeni di *dumping* contrattuale e di garanzia della concorrenza leale fra le imprese;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 91 commi, 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1 introduce un esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 in favore di donne in situazioni di svantaggio (cosiddetto "*bonus donne*"); il comma 1, in particolare, prevede, che l'esonero in esame abbia una durata massima di ventiquattro mesi se, fra gli altri casi previsti, le lavoratrici risultino prive di un impiego da almeno dodici mesi e ricorra almeno una delle condizioni di svantaggio previste dalle lettere da *b*) a *g*) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014; tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce una durata massima dell'esonero pari a dodici mesi per la medesima platea di destinatarie individuata dal comma 1, richiamando anch'esso, tra le altre, le lettere da *b*) a *g*) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014; la formulazione delle disposizioni in esame potrebbe dunque essere approfondita al fine di assicurare il coordinamento tra le due disposizioni con riguardo alla durata massima dell'esonero nelle ipotesi in cui ricorra una delle condizioni di svantaggio previste dalle predette lettere da *b*) a

g); considerazioni analoghe trovano applicazione con riguardo al successivo articolo 2, commi 1, 2 e 4, in tema di esonero contributivo per incrementare l'occupazione giovanile (cosiddetto "*bonus giovani*"); il comma 1 e 2, infatti, prevedono che la durata massima di tale agevolazione sia pari a ventiquattro mesi, fra le altre, per le categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 2 del predetto Regolamento UE; il successivo comma 4, invece, riduce tale periodo ad un massimo di dodici mesi, fra le altre, per le medesime categorie di lavoratori svantaggiati sopra richiamati;

l'articolo 10 concerne i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato; il comma 2, in particolare, prevede che, laddove essi non siano rinnovati entro i primi dodici mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni siano adeguate alla variazione dell'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato), a titolo di anticipazione forfettaria dell'incremento retributivo, nella misura pari al 30 per cento della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita indicando il periodo di riferimento per rilevare la variazione dell'IPCA nonché chiarendo se tale anticipazione sia riconosciuta soltanto una volta ovvero si rinnovi periodicamente;

l'articolo 13, comma 1, capoverso comma 2-sexies, integra la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati con specifico riguardo al caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale; la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita indicando il soggetto incaricato di comunicare all'Autorità europea del lavoro le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro, trattandosi di informazioni condivise dall'INAIL, dall'INL e dall'INPS con il Ministero del lavoro;

l'articolo 14, comma 3, prevede che le informazioni delle piattaforme digitali nei

confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro siano rese disponibili anche "alle autorità competenti", espressione ampia che potrebbe essere meglio approfondita individuando le singole autorità cui intende farsi riferimento;

l'articolo 15, in tema di rafforzamento della tutela per i *rider* delle piattaforme digitali, prevede, al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, che il mancato completamento del corso di formazione base obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro sia "segnalato al committente" entro i termini previsti; al riguardo, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita individuando il soggetto incaricato di effettuare la menzionata segnalazione nonché le relative modalità;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 12, comma 3, prevede, per il caso di lavoratori intermediati da piattaforme digitali, una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato, laddove emergano indici di controllo o di eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica; potrebbe tuttavia essere disposto un più efficace coordinamento della norma in esame con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che già dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in caso di prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate anche mediante piattaforme digitali;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, commi 1 e 3, e dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4, assicurando un più efficace coordinamento tra le disposizioni in esame con riguardo alla durata massima dell'esonero contributivo bonus donne e bonus giovani per le categorie di lavoratori svantaggiati interessati;

dell'articolo 10, comma 2, indicando il periodo di riferimento per rilevare la variazione dell'IPCA e chiarendo se tale anticipazione sia riconosciuta soltanto una volta ovvero si rinnovi periodicamente;

dell'articolo 13, comma 1, capoverso comma 2-sexies, indicando il soggetto incaricato di comunicare all'Autorità europea del lavoro le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro;

dell'articolo 14, comma 3, individuando le autorità competenti a cui le informazioni disciplinate dal menzionato articolo devono essere rese disponibili;

dell'articolo 15, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, individuando, in caso di mancato completamento del corso di formazione base obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro, il soggetto incaricato di effettuare la segnalazione al committente, nonché le relative modalità;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità

nità di approfondire l'articolo 12, comma 3, realizzando un più efficace coordinamento con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in tema di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in caso di prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e organizzate mediante piattaforme digitali ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.05.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

*Mercoledì 13 maggio 2026. – Presidenza
del vicepresidente Alfonso COLUCCI.*

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni.

C. 2826 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2826 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 1, prevede, alla lettera *a*), quale principio e criterio direttivo generale di delega, la razionalizzazione, la semplificazione e il riordino, all'interno di un testo normativo omogeneo, di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di edilizia; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

alcuni principi di delega sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, relativamente al comma 2 dell'articolo 3, le lettere *l*) (in tema di individuazione dei requisiti tecnici inderogabili di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico), *m*) (relativo ai criteri inderogabili relativi alle forme di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia) e *n*) (in materia di individuazione delle tipologie uniformi di violazioni edilizie e degli scostamenti consentiti) e, relativamente all'articolo 4, comma 1, la lettera *m*) (in tema di previsione di un regime giuridico differenziato relativo all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni);

l'articolo 3, al comma 3, stabilisce che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1 – relativa alla riforma organica in materia edilizia e sicurezza delle costruzioni – il Governo individui, nell'ambito dei relativi decreti legislativi e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 4, le disposizioni che costituiscono i principi fon-

damentali nella materia del governo e del territorio di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; sul punto, l'Analisi tecnico-normativa (ATN) segnala come sussistano "indirizzi interpretativi non sempre univoci in relazione a istituti fondamentali della disciplina edilizia", che "l'intervento di riforma mira, pertanto, a codificare criteri oggettivi che garantiscano maggiore uniformità applicativa, riducendo le incertezze per gli operatori e le amministrazioni" e che, perciò, il disegno di legge in esame "intende recepire e codificare i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale"; ciò premesso, tenuto che i richiamati articoli 2 e 4 recano l'insieme dei principi e criteri che il legislatore delegato deve osservare per disciplinare l'intera materia, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di meglio precisare, in linea con le indicazioni testé espresse nell'ATN, gli specifici criteri e i principi direttivi che devono orientare il legislatore delegato nell'individuazione dei predetti principi fondamentali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 2, comma 1, prevede, alla lettera c), che, al fine di ottenere un aggiornamento più agile e tempestivo delle disposizioni tecniche e attuative, come precisato dalla relazione illustrativa, gli allegati ai decreti legislativi recanti la normativa attuativa possano "essere successivamente abrogati o sostituiti con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 o 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" – commi che disciplinano, rispettivamente, i regolamenti governativi di esecuzione e attuazione e i regolamenti ministeriali – ossia ad opera di atti aventi valore secondario; a tal proposito, occorre tener conto che, in virtù del principio della gerarchia delle fonti del diritto, non è possibile disporre la sostituzione o l'abrogazione di atti normativi di rango primario da parte di atti di rango secondario, quali sono i regolamenti ai sensi dei richiamati commi 1 o 3 del menzionato articolo 17; la lettera

in esame potrebbe perciò essere approfondita precisando che l'effetto abrogativo degli allegati discende direttamente dal decreto legislativo attuativo, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti sostitutivi; sul punto, appare utile ricordare anche la sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo "intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti";

alcuni principi e criteri direttivi di delega recati nell'articolo 4 fanno riferimento alla necessità di intervenire sul regime sanzionatorio applicabile in specifici casi, senza peraltro precisare la natura – se solamente amministrativa o anche penale – delle sanzioni; si fa riferimento, in particolare, ai capoversi 5), 6) e 11) della lettera f) del comma 1 di cui al citato articolo 4; in proposito, con specifico riguardo alla possibile natura penale delle sanzioni da introdursi, si ricorda che, come precisato dalla Corte costituzionale, nella materia penale, i criteri direttivi e i principi devono essere configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); con precipuo riferimento alle sanzioni di carattere amministrativo, invece, si ricorda che la medesima Corte costituzionale, nella sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che "anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati";

l'articolo 5, comma 1, al quinto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale "secondo" parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al "primo" parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle "osservazioni del Governo"; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda la condizione contenuta nel parere espresso nella seduta del 10 marzo 2026 sull'A.C. 2669), l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo;

il medesimo comma 1 dell'articolo 5, prevede, all'ultimo periodo, che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di tre mesi (cosiddetta "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una tipologia di norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 con il seguente: "I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato";

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di riordino e semplificazione normativa;

dell'articolo 3, comma 2, lettere *l*), *m*) e *n*) e dell'articolo 4, comma 1, lettera *m*), alla luce del paragrafo 1, lettera *d*), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;

dell'articolo 3, comma 3, al fine di meglio precisare, in linea con le indicazioni espresse nell'ATN, gli specifici criteri e i principi direttivi che devono orientare il legislatore delegato nell'individuazione dei principi fondamentali nella materia del governo e del territorio;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 2, comma 1, lettera c), precisando che l'effetto abrogativo degli allegati di rango primario discende direttamente dal decreto legislativo attuativo, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti sostitutivi;

l'articolo 4, comma 1, lettera f), capoversi 5), 6) e 11), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in materia sanzionatoria;

l'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

C. 2577 Governo.

(Parere alla Commissione X).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2577 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 2, delega il Governo a stabilire le disposizioni di natura penale "in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 270 del 1999", senza tuttavia indicare puntualmente le singole disposizioni a cui la norma fa riferimento; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita precisando le norme dalle quali il legislatore delegato possa ricavare i principi e i criteri direttivi utili all'esercizio della delega; inoltre, con specifico riguardo ai profili sanzionatori oggetti di delega, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che "se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua *ratio* e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018)"; per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014);

alcuni principi di delega sembrano piuttosto indicare degli oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal para-

grafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; si richiamano, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *c*) (relativo alle "modalità con le quali l'esperto nominato tiene informato il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sull'andamento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa") e *d*) (in tema di individuazione delle "modalità di accesso delle imprese a interventi pubblici di sostegno ai processi di risanamento aziendale"); l'articolo 3, comma 1, lettere *f*) (in materia di "effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza, con gli adattamenti adeguati alle particolarità del procedimento"), *l*) (in tema di "requisiti necessari per procedere all'estensione della procedura di amministrazione straordinaria ad altre imprese direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura principale"), *o*) (relativo all'individuazione dei "requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza necessari per l'assunzione degli incarichi"), *p*) (in tema di determinazione dei "limiti al numero degli incarichi commissariali e professionali conferibili"), *t*) (in materia di determinazione dei "criteri e modalità per la remunerazione dei componenti del comitato di sorveglianza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"), *u*) (in tema di disciplina dell'"accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato straordinario nonché le relative modalità procedurali"), *v*) (relativa alla disciplina della "conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale"), *z*) (relativa alla disciplina delle "azioni revocatorie e le azioni di responsabilità nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria"), *cc*) (in tema di individuazione di "forme di migliore raccordo tra l'amministrazione straordinaria e le misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento aziendale") e *dd*) (in tema di revisione e semplificazione delle "modalità di accesso a strumenti di sostegno del reddito di carattere straordinario per le imprese am-

messe all'amministrazione straordinaria"); l'articolo 4, comma 2, lettera *f*), numero 4) (in tema di individuazione dei "casi nei quali l'associazione nazionale di rappresentanza decade o è sospesa dalla prerogativa di individuare la terna di professionisti per il conferimento dell'incarico di commissario liquidatore");

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 1, al comma 3, in relazione al parere che le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimere sugli schemi di decreti legislativi da adottarsi in virtù della delega di cui al comma 1, prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare su tali schemi scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cosiddetta "tecnica dello scorrimento"); analoga previsione – con proroga del termine pari a novanta giorni – è contenuta all'articolo 4, comma 3, in relazione ai pareri da rendersi sugli schemi di decreto adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo; in entrambi i casi si tratta di norme procedurali presenti in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

L'articolo 1, al comma 4, e l'articolo 4, al comma 4, prevedono che il Governo, rispettivamente entro due anni e entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste dai rispettivi articoli, possa adottare disposizioni integrative e correttive; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 10 dicembre 2025 sul disegno di legge C. 2629); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni ovvero diciotto mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 4, comma 4, le parole: "dell'ultimo dei" con le seguenti "di ciascuno dei";

il Comitato osserva, altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito penale;

dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e d), dell'articolo 3, comma 1, lettere f), l), o), p), u), v), z), cc) e dd), e dell'articolo 4, comma 2), lettera f), numero 4, alla luce del paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4, comma 3, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 2825 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2825 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, prevede, alla lettera *l*), quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega recata, la ricognizione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani mediante l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), in tema di definizione dei termini, dell'istruttoria e degli esiti del procedimento amministrativo di iscrizione all'albo del servizio civile universale, sembra piuttosto costituire un oggetto di delega, circostanza che appare suscettibile di approfondimento alla luce del paragrafo 1, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 2, comma 3, secondo

periodo, prevedono che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cosiddetta "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 1, lettera *l*), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di riordino e semplificazione normativa;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), alla luce del paragrafo 1, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere

oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3,

secondo periodo, e l'articolo 2, comma 3, secondo periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	14
ESAME DI UNA RICHIESTA PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 9.20.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, comunica che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dall'on. Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento penale promosso nei suoi confronti e attualmente pendente presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) per il quale in data 07.01.2025 è stato emesso il decreto di citazione di-

retta a giudizio *ex artt.* 550-555 c.p.p. e art. 159 co. 1 disp. Att. c.p.p. Ricorda che tale richiesta, pervenuta alla Camera il 9 dicembre 2025, è stata inviata dal deputato interessato ai sensi dell'articolo 3, co. 7, della legge n. 140 del 2003.

Nella seduta del 6 maggio scorso il relatore, deputato Laura Cavandoli, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Avvisa i colleghi che l'11 maggio l'on. Tosi, per il tramite del suo legale, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, note scritte con le quali ha fornito chiarimenti in merito alla vicenda in questione.

Chiede, pertanto, al relatore se può sintetizzarle brevemente.

Laura CAVANDOLI, *relatore*, fa presente che, con *e-mail* ordinaria dell'11 maggio scorso, la difesa dell'on. Tosi ha inviato note scritte, integrando la richiesta di applicazione dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, già inviata a questa Giunta il 9 dicembre 2025.

Alle predette note, sono stati allegati i seguenti documenti: 1) richiesta applicazione immunità parlamentare, già a dispo-

sizione della Giunta; 2) atto di costituzione di parte civile del 2 marzo 2026 presentato dalla querelante, dottoressa Livia Magri; 3) il verbale di udienza tenutosi il 22 aprile 2026; 3) stralci di alcuni articoli della stampa locale relativi al procedimento penale n. 3569/22 RGNR-Procura di Verona a carico di alcuni agenti/ufficiali in servizio presso la Questura di Verona nell'ambito del quale si inseriscono le dichiarazioni rese dell'on. Tosi oggetto della denuncia-querela per diffamazione; 4) uno *screenshot* di un *post* pubblicato dall'on. Tosi sul suo profilo *Facebook* il 14 gennaio 2026; 5) un comunicato stampa del Sindacato unitario lavoratori Polizia Verona del 23 aprile 2026.

Dalla predetta nota, il legale dell'On. Tosi ha rappresentato che il 2 marzo e il 22 aprile ultimi scorsi si sono tenute due udienze predibattimentali. Nell'udienza del 2 marzo, la dottoressa Magri si è costituita parte civile, chiedendo la condanna dell'on. Tosi per il delitto di diffamazione e al risarcimento per euro 50.000 oltreché alla pubblicazione integrale della sentenza sui quotidiani *Corriere del veneto* e *L'Arena*.

Nell'udienza del 22 aprile 2026, il giudice ha integrato il capo d'imputazione dell'on. Tosi, cui è stato contestato « *di aver offeso "la reputazione della G.I.P. del Tribunale di Verona, dott.ssa Livia Magri, mediante [...] un comunicato stampa del 6.02.2024 poi pubblicato su due profili Facebook a lui riconducibili e ripreso dalla testata giornalistica 'il Corriere di Verona' in data 7.02.2024 e 8.02.2024" in quanto "con successivi post pubblicati in seguito al deposito dell'ordinanza cautelare del 31.01.2024 pronunciata ad integrazione della precedente ordinanza del 24.10.2023, TOSI insisteva nell'accusare la Giudice di una grave condotta ovvero di aver piegato la funzione giurisdizionale ad un (fantomatico) pregiudizio ideologico nei confronti del personale di polizia affermando espressamente che: 'In merito all'ultima ordinanza del Gip della Procura di Verona, Livia Magri, che ha sospeso un altro poliziotto per la vicenda delle presunte violenze alla Questura di Verona, non sussiste alcun motivo di fondo che giustifichi tale sospensione. Scorrendo*

l'ordinanza viene da pensare ad un pregiudizio che anima la Gip, la quale – nonostante il processo debba ancora iniziare – sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati [...] quindi, sembra di capire, per il Gip se aggredisci una persona per bene e incensurata, è meno grave che picchiare un pregiudicato clandestino. Un approccio giurisprudenziale del genere è evidentemente ideologico [...] Il Gip giustifica la sospensione scrivendo che l'agente ha preso in giro l'autorità giudiziaria affermando il falso. Ma questo lo afferma appunto il Gip, con quali prove accertate? Ripeto, il processo deve ancora iniziare, come può un giudice delle indagini preliminari sostituirsi al giudice finale e dare per certi e assodati fatti e comportamenti tutti da dimostrare'... ».

Nell'integrazione alla richiesta di applicazione dell'immunità parlamentare, la difesa del Tosi, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 38 del 2019, n. 170 del 2023 e n. 157 del 2023, rappresenta che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, esprima l'esigenza di garantire la libertà della funzione rappresentativa e l'autonomia delle Camere nell'ottica di un equilibrio tra i poteri dello Stato, piuttosto che essere a tutela della posizione individuale del singolo membro del Parlamento.

A suffragio della suddetta tesi, viene richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 133 del 2018) per la quale la Costituzione, nel delineare l'ambito di applicazione della prerogativa parlamentare, non ha adottato un criterio spaziale – tale per cui sarebbero insindacabili le sole opinioni che un componente delle Camere esprime all'interno dell'Assemblea – bensì un criterio funzionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Secondo tale parametro di valutazione, l'insindacabilità parlamentare può essere applicata non solo in relazione alle opinioni espresse nello svolgimento delle attività parlamentari tipiche, ma anche con riferimento alle dichiarazioni rese *extra moenia*, laddove queste ultime proiettino strettamente l'attività politica e rappresentativa del parlamentare.

La difesa del Tosi, inoltre, ritiene che la suddetta impostazione costituzionale sia coerente con la circostanza che, nella società contemporanea, le moderne forme di comunicazione politica si siano trasformate (sentenze della Corte costituzionale n. 10 e 11 del 2020). Tutto ciò implicherebbe che l'attività posta in essere nell'esercizio del mandato parlamentare è destinata a ripercuotersi anche al di fuori delle sedi politicamente rappresentative, incanalandosi nel circuito della libera dialettica politica, come condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative (sentenze Corte costituzionale n. 320 del 2000, n. 321 del 2000, n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026).

La memoria difensiva, oltre a richiamare gli indici rivelatori della sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni rese dal parlamentare e le dichiarazioni rese *extra moenia* – quali la sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari, nonché la prossimità temporale rispetto all'attività *intra moenia* –, ha specificato che i suddetti parametri costituiscano indici sintomatici del nesso medesimo, senza avere un carattere rigido o necessario. Da ciò deriva, sostiene il legale dell'ex deputato, che l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'ambito di accertamento della Camere nel valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione della garanzia costituzionale in argomento, la quale può essere resa operativa anche rispetto a dichiarazioni rese *extra moenia* qualora sia comunque ravvisabile « un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare ».

Viene altresì, richiamata la sentenza n. 104 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha statuito che le opinioni rese dal parlamentare debbano convogliare nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'articolo 67 della Costituzione una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'articolo 67 della Costituzione, costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite

dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare.

Delineato il contesto giurisprudenziale, nella memoria difensiva viene specificato che, sebbene nel caso di specie non risultino atti parlamentari riconducibili all'on. Tosi relativi al procedimento penale cui si riferiscono le dichiarazioni per le quali è stata presentata la denuncia-querela, si deve rilevare che la mancanza di atti parlamentari specifici non sia sufficiente a denegare l'applicazione dell'insindacabilità parlamentare, in quanto occorre appurare la sussistenza di un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare rispetto a dichiarazioni rese *extra moenia*.

Secondo le prospettazioni difensive, al fine di verificare se ci siano i presupposti per dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese dal Tosi, occorre verificare se le opinioni siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare, in quanto espressione della rappresentanza politica della Nazione.

Nel caso di specie, prosegue la memoria difensiva, le dichiarazioni oggetto della denuncia-querela sono state rese nell'esercizio del mandato rappresentativo con riguardo ad una vicenda giudiziaria che ha suscitato un significativo rilievo istituzionale, politico e mediatico (a sostegno di queste tesi, vengono richiamati titoli di agenzia di stampa e di quotidiani che riportano la notizia degli arresti degli agenti di Polizia e delle ipotesi di reato, un'intervista del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia, una lettera aperta rivolta al Ministero della Giustizia nonché una recente nota del suddetto Sindacato su un provvedimento giudiziale, anch'esso criticato, adottato dalla dottoressa Magri in un procedimento penale in cui sono imputati alcune appartenenti alle Forze dell'ordine).

La tesi difensiva ruota intorno alla circostanza che il dibattito pubblico che si è creato sulle vicende in argomento attenga a temi che tradizionalmente connotano il programma politico e comunicativo del partito

di appartenenza dell'on. Tosi, Forza Italia, che è da sempre impegnato sulle questioni relative alla sicurezza pubblica e al rafforzamento operativo e finanziario degli operatori di Polizia, respingendo ogni tentativo di delegittimazione e discredito. Tali temi richiamano quelli della giustizia e della cronaca giudiziaria. Nella memoria vengono, altresì, richiamate le iniziative parlamentari e politiche di Forza Italia (il punto n. 6 del programma politico che individuava come obiettivo « *l'adeguamento dell'organico e delle dotazioni delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, l'implementazione della sicurezza nelle città con il rafforzamento dell'operazione strade sicure, poliziotto di quartiere e videosorveglianza, [...] piano carceri, maggiore attenzione alla Polizia Penitenziaria e accordi con gli Stati esteri per la detenzione in patria di detenuti stranieri [...]*; la Proposta di legge n. 225 presentata il 13 ottobre 2022 « *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia* », il Disegno di legge costituzionale n. 1917 « *Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare* », il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, recante « *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale* ».

Informa la Giunta che, a seguito di una verifica effettuata dagli Uffici, l'on. Tosi risulta cofirmatario della proposta di legge A.C. n. 225 « *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia* », presentata nell'attuale legislatura, richiamata nella memoria difensiva.

Nel proseguire con l'illustrazione delle memorie inviate dal legale dell'on. Tosi, rappresenta altresì che, secondo la difesa dell'allora deputato, le dichiarazioni rese sono connesse con l'esercizio della funzione parlamentare e con il ruolo politico nazionale ricoperto dal deputato come si evincerebbe dalle allegazioni alle querele

che riproducono il logo del partito, dall'indicazione delle cariche ricoperte « *Deputato di Forza Italia* » e « *Sindaco di Verona dal 2007 al 2018* », dall'esplicitazione dell'appartenenza della pagina Facebook a « *personaggio politico* » e dal « *Profilo ufficiale* » dell'on. Tosi con indicazione, quale posizione lavorativa, quella di « *Segretario nazionale presso FARE con TOSI* ».

Inoltre, prosegue la memoria, il Tosi ha reso le dichiarazioni pubbliche nella sua veste di parlamentare entro i limiti consentiti dall'esercizio del diritto di libertà di espressione costituzionalmente garantito. Ciò è dimostrato dalle circostanze che le critiche sono state rivolte ai provvedimenti giudiziari della magistrata querelante (come si evince dal fatto che l'ordinanza cautelare venne definita « *provvedimento immotivato, ideologico e che calpesta il diritto* » ovvero « *provvedimento tardivo* », come testimoniano alcuni titoli di giornali), nell'uso di espressioni plurali quali « *a nostro avviso* » e « *secondo noi* », dalla manifestata adesione del comunicato stampa di Forza Italia dal titolo « *Poliziotto Sospeso. Tosi (FI); "ultima ordinanza del gip a nostro avviso conferma il pregiudizio ideologico di una parte della magistratura contro forze dell'ordine"* », e dalla qualifica con cui quelle stesse dichiarazioni gli vennero attribuite negli articoli di stampa, laddove risulta appellato quale « *deputato di Forza Italia* », « *deputato veronese di Forza Italia* » ovvero « *l'onorevole* ». Parte difensiva argomenta, inoltre, che la stessa magistrata ha querelato l'on. Tosi « *già Sindaco di Verona, attualmente deputato di Forza Italia presso la Camera dei Deputati* », e che l'Associazione Nazionale Magistrati, nella nota con cui è intervenuta a seguito delle sue dichiarazioni ha ritenuto « *doveroso intervenire, ancora una volta, in merito alle esternazioni – non già di un comune cittadino, bensì proprio – del deputato di Forza Italia, Flavio Tosi* ».

A sostegno di quanto espresso, viene richiamato un passaggio di un ultimo *post* pubblicato dall'on. Tosi sul suo profilo Facebook il 14 gennaio scorso che riporta:

« *sono contrariato per la richiesta della Procura di Verona di condannare comples-*

sivamente a dieci anni due poliziotti di Verona nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte violenze in Questura. È clamorosa la sproporzione di una richiesta del genere. Non vorrei che fossimo di fronte al solito pregiudizio contro le Forze dell'Ordine di qualche Pm: è risaputo che in Italia una parte della magistratura inquirente ha simpatie di sinistra, sono le cosiddette "toghe rosse" ».

Pertanto, secondo la difesa, l'on. Tosi ha reso le proprie dichiarazioni nell'ambito di una dialettica politica che è parte integrante della funzione connessa alla titolarità di un mandato elettivo e alla responsabilità politica, esprimendo istanze e orientamenti su questioni di interesse generale conoscibili al di fuori delle sedi rappresentative e che si innestano in un pubblico dibattito. Il Tosi, sostiene la difesa, ha espresso una critica politica nei confronti di un soggetto titolare di una pubblica funzione giudiziaria su un argomento di costante dibattito politico. Infatti, prosegue la memoria, la vicenda giudiziaria che è venuta in rilievo costituisce l'emblema di un più generale problema sull'esercizio del potere giudiziario rispetto al quale la critica ai magistrati giudicanti è espressione di un giudizio politico-istituzionale reso dal parlamentare sul complessivo e anche complesso rapporto tra giustizia e forze dell'ordine e, in generale, sull'equilibrio fra poteri dello Stato, sulla correttezza dell'azione pubblica e sulla percezione di imparzialità delle istituzioni.

Da ultimo, la memoria difensiva ha chiarito come la giurisprudenza costituzionale non limita la portata dell'insindacabilità parlamentare all'impiego di espressioni misurate o tecnicamente formulate poiché la dialettica politica può svolgersi anche con toni accesi, formule di denuncia, giudizi *tranchant* e argomentazioni iperboliche purché rimangano confinate all'interno di una posizione politica su temi di interesse pubblico.

In conclusione, la difesa dell'on. Tosi ribadisce che le dichiarazioni pubbliche rese dall'allora deputato possano essere ricondotte all'esercizio del mandato parlamentare come espressione di una critica

politica sull'esercizio di pubbliche funzioni e sul loro impatto sul sistema istituzionale che coinvolge il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato e il buon andamento delle istituzioni, ritenendo sussistente il nesso funzionale che giustifica l'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Per le suddette motivazioni, viene chiesto alla Giunta di considerare le dichiarazioni rese dall'on. Tosi insindacabili ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003.

Dopo aver fornito dunque una sintesi dei chiarimenti resi dall'on. Tosi per il tramite del suo legale, si riserva, pertanto, di avanzare una proposta in una prossima seduta all'esito del dibattito che seguirà in Giunta.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi interventi rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta nel corso della quale la collega Cavandoli potrà formulare una proposta alla Giunta.

ESAME DI UNA RICHIESTA PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

(Esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che il secondo punto all'ordine del giorno reca l'esame di un'istanza trasmessa alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 30 aprile scorso e successivamente deferita alla Giunta dal Presidente della Camera per le valutazioni di competenza.

Come anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 6 maggio scorso, si tratta di un'istanza con la quale il predetto Ufficio giudiziario milanese chiede di poter « accedere e prendere visione » di comunicazioni, presumibilmente intercorse tra deputati e un soggetto terzo non parlamentare, contenute nel telefono cellulare di quest'ultimo che è stato sequestrato nell'ambito di un'indagine relativa all'acquisizione di Mediobanca da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, perfezionatasi

nel corso del 2025. La stessa Procura precisa, peraltro, che la richiesta non è tecnicamente finalizzata a ottenere l'autorizzazione al sequestro e all'utilizzazione di comunicazioni il cui contenuto sia già noto.

Informa, inoltre, di aver nominato il collega Iaia relatore sulla questione. Prima di cedergli la parola, ricorda che, al termine della seduta, si terrà una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza nella quale, come concordato nella richiamata riunione del 6 maggio scorso, si procederà a una più puntuale definizione dell'organizzazione del prosieguo dei lavori della Giunta, anche alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito odierno.

Dario IAIA, *relatore*, fa presente, come già anticipato dal presidente, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha trasmesso alla Camera una nota recante una richiesta di autorizzazione ad « *accedere e prendere visione* » della corrispondenza contenuta nei dispositivi informatici – *smartphone* e *personal computer* – appartenenti a un soggetto terzo non parlamentare; corrispondenza che sarebbe asseritamente intercorsa tra quest'ultimo e taluni membri della Camera indicati nella medesima nota. Si tratta, in particolare, dei deputati Giulio Centemero, Federico Freni, Giancarlo Giorgetti, Maurizio Leo ed Edoardo Rixi.

Per quanto riguarda il contenuto della richiesta occorre preliminarmente evidenziare che né il soggetto non parlamentare, proprietario dei dispositivi, né i parlamentari che avrebbero preso parte alle comunicazioni risultano sottoposti a indagine.

Da quanto si evince dalla nota della Procura, il procedimento penale nell'ambito del quale si inserisce la richiesta di autorizzazione è stato promosso nei confronti di persone fisiche in relazione alle ipotesi di reato di manipolazione del mercato (articolo 185 del Testo unico della finanza, di cui al D.lgs. n. 58 del 1998); di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte dalla Banca centrale europea, dall'IVASS e dalla CONSOB (articolo 2638 c.c.); nonché di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'articolo 184 del medesimo Testo unico. Il procedimento riguarda

altresì persone giuridiche, in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

In termini generali, la manipolazione del mercato consiste nella diffusione di notizie false, ovvero nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, con conseguente lesione della trasparenza, dell'integrità e del corretto funzionamento dei mercati. L'abuso di informazioni privilegiate ricorre, invece, quando un soggetto, essendo in possesso di informazioni precise, non pubbliche e potenzialmente idonee a incidere in modo significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, le utilizza per compiere operazioni di mercato, le comunica indebitamente a terzi oppure raccomanda o induce altri a operare sulla base delle medesime informazioni. L'ostacolo alle funzioni di vigilanza attiene, infine, alle condotte volte a impedire, sviare o rendere più difficoltoso l'esercizio dei poteri di controllo delle Autorità competenti, anche mediante comunicazioni non veritiere, omissioni informative o altri comportamenti idonei a pregiudicare la piena conoscibilità della situazione economica, patrimoniale, finanziaria o operativa dei soggetti vigilati.

In particolare, l'indagine da cui scaturisce la richiesta ha ad oggetto l'operazione finanziaria, formalmente comunicata al mercato il 24 gennaio 2025 e perfezionatasi il 22 settembre 2025, attraverso la quale la Banca Monte Paschi Siena (BMPS) ha acquisito il controllo pressoché totalitario di MEDIOBANCA.

Come evidenziato in premessa dalla Procura, la richiesta ha ad oggetto la sola autorizzazione ad accedere e prendere visione di comunicazioni già intercorse e archiviate sui dispositivi elettronici di un terzo non parlamentare, alle quali potrebbero aver preso parte membri del Parlamento non sottoposti a indagine, al solo fine di valutarne l'eventuale rilevanza processuale. Secondo quanto riportato, quindi, la richiesta in esame « *non è tecnicamente volta ad ottenere l'autorizzazione al seque-*

stro ed all'utilizzazione di comunicazioni di cui si conosce il contenuto ».

La Procura precisa, in particolare, che soltanto qualora venisse accertata l'effettiva esistenza di tali comunicazioni e la loro rilevanza ai fini della prova dei reati oggetto di indagine, sarebbe necessaria, per la loro acquisizione agli atti del procedimento, un'ulteriore autorizzazione della Camera di appartenenza dei parlamentari coinvolti. Ciò avverrebbe *« nel rispetto dell'articolo 68 Cost. ed avendo riguardo questa volta ai contenuti delle comunicazioni »*.

La Procura afferma, inoltre, di avere interpretato nella sua massima estensione la prerogativa costituzionale posta a presidio della riservatezza dell'attività parlamentare di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che essa comprenda non solo il contenuto delle comunicazioni, ma anche il mero dato storico dell'avvenuto contatto, in un determinato momento temporale, con una persona determinata. Ne consegue che lo stesso Ufficio giudiziario dichiara di essersi astenuto persino dal verificare se le comunicazioni che il terzo non parlamentare (proprietario dei dispositivi informatici ai quali si chiede di accedere) ha dichiarato di avere scambiato con i parlamentari, indicati nell'elenco allegato alla nota, fossero effettivamente riferibili a questi ultimi.

Dalla medesima nota sembra inoltre emergere – anche a causa di un errore materiale nel testo trasmesso alla Camera, ove compaiono i nominativi di alcuni membri del Senato – che la Procura abbia presentato un'analogha istanza all'altro ramo del Parlamento e abbia chiesto l'accesso alla corrispondenza tra alcuni senatori e il medesimo soggetto non parlamentare.

La Procura rappresenta altresì che, in data 27 novembre 2025, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione e sequestro di dispositivi informatici emessi nei confronti delle persone fisiche sottoposte a indagine, nonché di ulteriori soggetti non indagati ma risultati, sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, coinvolti nelle operazioni oggetto di accertamento in modo tale da far ritenere fondatamente che presso di

essi potessero essere reperiti ulteriori elementi di prova.

La nota precisa inoltre che tutti i provvedimenti di perquisizione e sequestro sono ormai definitivi, non essendone stata contestata la legittimità, salvo che in un caso, da parte di un soggetto diverso dai destinatari dei provvedimenti stessi. Tale ricorso è stato tuttavia respinto dal Tribunale del riesame di Milano.

Quanto al procedimento tecnico di estrazione dei dati rilevanti, la Procura spiega che, dopo la creazione della copia integrale – la cosiddetta copia mezzo – dei dispositivi originali sequestrati, immediatamente restituiti ai rispettivi proprietari, i consulenti informatici incaricati stanno procedendo alla realizzazione della cosiddetta copia fine, destinata a contenere esclusivamente i dati selezionati sulla base delle parole chiave, ossia dei criteri di ricerca selettivi, già individuati nel provvedimento di perquisizione e sequestro del 25 novembre 2025. La fase di estrazione, prosegue la Procura, è stata effettuata in contraddittorio con la parte proprietaria di ciascun dispositivo sequestrato.

La Procura riferisce tuttavia che, prima ancora che si procedesse all'estrazione, uno dei proprietari dei dispositivi sequestrati ha rappresentato che nel proprio telefono cellulare erano presenti comunicazioni con membri del Parlamento, dei quali ha fornito un elenco. Di conseguenza, i consulenti informatici hanno ulteriormente raffinato i risultati della prima selezione ottenuta mediante le parole chiave originariamente indicate nel predetto provvedimento di perquisizione e sequestro, utilizzando anche i nominativi e i numeri di telefono dei parlamentari forniti dal proprietario del dispositivo. Tali dati sono stati trasformati in ulteriori parole chiave, consentendo così di isolare, all'interno del primo insieme di risultati, *« un certo numero di corrispondenze astrattamente riferibili ai parlamentari da lui menzionati »*.

La nota precisa quindi che, preso atto di tali ricorrenze, l'attività di estrazione delle corrispondenze in questione sarebbe stata sospesa prima del loro inserimento nella copia fine. Ne deriva che tali contenuti non

sarebbero stati depositati, visionati né analizzati da alcuno. Tuttavia, come cercherà di evidenziare a breve nel prosieguo della relazione, il verbale delle operazioni tecniche del 28 gennaio 2026, trasmesso alla Camera assieme alla richiesta della Procura, pone alcuni interrogativi circa il fatto che tale cautela sia stata concretamente adottata.

Ad ogni modo la Procura ritiene che, considerato che « *i dati di cui si tratta fanno parte a pieno titolo dell'ambito di rilevanza astrattamente definito con le parole chiave* », sia necessario verificarne il contenuto mediante visione, al fine di accertare, in primo luogo, se i dati estratti attraverso dette parole chiave riguardino effettivamente comunicazioni alle quali abbia preso parte un parlamentare; e, in secondo luogo, se, una volta accertata l'appartenenza della comunicazione al parlamentare, il dato assuma rilevanza probatoria nell'ambito dell'indagine in corso, tale da rendere necessaria una nuova richiesta di autorizzazione ai fini della sua utilizzazione processuale ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

In virtù di tali considerazioni, la Procura chiede alla Camera l'autorizzazione ad accedere alla corrispondenza contenuta nei dispositivi sequestrati al terzo non parlamentare, asseritamente intercorsa tra quest'ultimo e i deputati sopra indicati, limitatamente – almeno in questa fase – alla sola consultazione della stessa.

Informa, inoltre, che in calce alla nota vi è un indice degli allegati alla richiesta della Procura, trasmessi anch'essi alla Giunta in un CD-ROM. Si tratta, in particolare, di:

1) tre annotazioni della Guardia di Finanza Nucleo speciale Polizia Valutaria che costituiscono la base informativa su cui si fonda l'inchiesta della Procura (rispettivamente del 25 febbraio 2025, 11 giugno 2025 e 3 novembre 2025);

2) un verbale di operazioni tecniche compiute dai consulenti informatici della Procura sui dispositivi sequestrati e sulle relative copie-clone (28 gennaio 2026);

3) il decreto di perquisizione personale e locale con contestuale sequestro presso terzi del 25 novembre 2025;

4) un verbale relativo al riascolto di uno stralcio di intercettazione telefonica (25 novembre 2025).

Alla luce del contenuto della richiesta trasmessa dalla Procura, pare opportuno soffermarsi già da oggi sui profili giuridico-costituzionali che essa pone in rapporto al « modulo procedurale » delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, in particolare nel punto 5.1 del *Considerato in diritto*, con riferimento al sequestro di corrispondenza di parlamentari (articolo 68, terzo comma, della Costituzione).

Occorre anzitutto rilevare che la richiesta dell'autorità giudiziaria si colloca in un ambito certamente sensibile: quello dell'accesso a comunicazioni già intercorse e conservate in dispositivi informatici appartenenti a un soggetto terzo, non parlamentare, ma potenzialmente riguardanti membri della Camera. Si tratta, dunque, di una fattispecie che presenta evidenti punti di contatto con quella esaminata dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza n. 170 del 2023, nella quale erano in questione dispositivi informatici di terzi contenenti messaggi inviati a un parlamentare o da lui provenienti.

Sotto un primo profilo, va dato atto che la Procura sembra avere manifestato un significativo grado di cautela istituzionale. Dalla nota emerge, infatti, che l'autorità giudiziaria, non avrebbe proceduto alla visione delle comunicazioni con i parlamentari, né al loro deposito, né alla loro analisi, ma avrebbe sospeso l'attività di estrazione prima che tali contenuti fossero inseriti nella cosiddetta copia fine. Questo dato – ove fosse confermato – sarebbe coerente, almeno nelle sue linee generali, con l'esigenza affermata dalla Corte costituzionale di interrompere l'attività acquisitiva nel momento in cui emerge la possibile presenza di messaggi intercorsi con un membro del Parlamento.

Sul punto, infatti, la Consulta afferma espressamente che « *gli organi inquirenti*

debbono ritenersi abilitati a disporre – in confronto al terzo non parlamentare – il sequestro del “contenitore” (nella specie, del dispositivo di telefonia mobile). Nel momento, però, in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro » (così la sentenza n. 170 del 2023).

Nondimeno, proprio la peculiare formulazione della richiesta – diretta ad « accedere e prendere visione » delle comunicazioni al fine di verificarne l'effettiva riferibilità ai parlamentari e l'eventuale rilevanza probatoria – solleva alcuni interrogativi di non trascurabile rilievo.

La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 170 del 2023, ha infatti chiarito che, nel sequestro probatorio informatico, il vero oggetto dell'attività investigativa non è tanto il dispositivo elettronico in sé, quanto i dati in esso contenuti. In questa prospettiva, l'accesso e quindi la semplice visione del contenuto delle comunicazioni potrebbero non apparire come un'attività meramente neutra o preliminare, ma come un momento già incidente sulla sfera di riservatezza costituzionalmente protetta dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

È proprio su questo passaggio che la richiesta pare presentare il suo profilo più delicato. La Procura distingue tra una prima fase, volta alla mera visione di tutte comunicazioni, e una eventuale fase successiva, destinata all'acquisizione processuale delle sole comunicazioni ritenute rilevanti. Tale distinzione è comprensibile sul piano investigativo, poiché mira a evitare che vengano introdotti nel procedimento dati non pertinenti o non effettivamente riferibili a parlamentari. Tuttavia, sul piano costituzionale, occorre valutare se la preventiva presa di conoscenza del contenuto delle comunicazioni possa essere effettivamente separata in modo netto – sul piano del rispetto delle prerogative parlamentari – dalla loro successiva acquisizione ai fini dell'indagine.

Ciò, soprattutto ove si tenga conto che la Consulta, nella decisione in commento, ha esplicitamente affermato che, dopo il sequestro del dispositivo, resta fermo « l'onere [da parte dell'autorità giudiziaria, n.d.r.] della richiesta di autorizzazione al fine di estrapolare dal dispositivo e di acquisire agli atti del procedimento i messaggi che riguardano il parlamentare stesso. L'autorizzazione resta pur sempre preventiva rispetto al sequestro di corrispondenza, senza trasformarsi – come opina la resistente – in una autorizzazione *ex post* ai fini dell'utilizzazione processuale delle risultanze di un atto investigativo già eseguito: autorizzazione che l'art. 6 della legge n. 140 del 2003 prevede solo in rapporto alle intercettazioni e all'acquisizione di tabulati telefonici, e non pure al sequestro di corrispondenza ».

Sembra dunque che, secondo la Corte costituzionale, la garanzia prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione non tuteli soltanto il momento finale dell'utilizzazione processuale della corrispondenza, ma presidi più ampiamente la libertà e la riservatezza delle comunicazioni dei membri del Parlamento. In questa prospettiva, potrebbe ritenersi che anche la semplice visione del contenuto, pur non seguita da immediato deposito o utilizzo processuale, determini comunque un'illegittima interferenza con la sfera protetta dalla prerogativa parlamentare.

In definitiva, la domanda che la Giunta deve porsi è se la richiesta della Procura di « prendere visione » non finisca per configurare una sorta di accesso esplorativo alla corrispondenza dei parlamentari che la giurisprudenza costituzionale sembrerebbe escludere per proteggere la libertà del mandato, e dunque se essa introduca una fase intermedia – quella della previa consultazione – non espressamente contemplata dal « modulo procedurale » descritto dalla sentenza n. 170 del 2023 con riferimento al sequestro di corrispondenza dei parlamentari.

Un ulteriore profilo problematico riguarda il grado di determinatezza dell'oggetto della richiesta. La Procura riferisce che le comunicazioni individuate sono, allo stato, soltanto « astrattamente riferibili » ai

parlamentari indicati, essendo state isolate mediante parole chiave costituite anche dai nominativi e dai numeri di telefono forniti dal proprietario del dispositivo. Anche questo aspetto è frutto, verosimilmente, della scelta prudentiale di non verificare direttamente il contenuto dei messaggi. Tuttavia, esso può rendere più complesso l'esercizio della valutazione parlamentare, poiché la Camera è chiamata a pronunciarsi su un insieme di dati non ancora compiutamente qualificati quanto alla loro effettiva natura, alla loro riferibilità soggettiva e alla loro pertinenza rispetto all'indagine.

Da qui deriva l'esigenza che la richiesta sia scrutinata con particolare attenzione sotto il profilo della delimitazione dell'attività autorizzanda. La Camera, infatti, non è chiamata a conoscere il contenuto delle comunicazioni, né a sostituirsi all'autorità giudiziaria nella valutazione della loro rilevanza penale. Essa deve però essere posta in condizione di verificare che l'accesso richiesto sia ben delimitato, in modo da non concedere autorizzazioni in bianco, peraltro attraverso tempistiche e modalità – rispetto all'*iter* investigativo – che non hanno precedenti e di cui la stessa Autorità giudiziaria riconosce il carattere del tutto innovativo. In mancanza di una sufficiente delimitazione soggettiva, temporale e oggettiva, potrebbe profilarsi il rischio di un accesso eccessivamente ampio a comunicazioni potenzialmente coperte dalla garanzia costituzionale.

Merita inoltre attenzione il riferimento, contenuto nella nota della Procura, al cosiddetto dato storico dell'avvenuto contatto. L'autorità giudiziaria afferma di avere interpretato la prerogativa parlamentare nella sua massima estensione, sino a comprendere non solo il contenuto delle comunicazioni, ma anche il mero fatto che un determinato soggetto abbia comunicato, in un certo momento, con un parlamentare. Tale impostazione denota certamente cautela. Al tempo stesso, essa conferma che l'attività richiesta non riguarda soltanto eventuali contenuti testuali, ma anche dati esteriori della comunicazione, i quali possono essere a loro volta significativi sul piano della riservatezza costituzionalmente

tutelata, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 in materia di acquisizione dei tabulati telefonici relativi a utenze intestate a parlamentari.

In definitiva, la richiesta della Procura appare ispirata a un'apprezzabile prudenza nella misura in cui riconosce la possibile operatività della prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione e dichiara di aver sospeso ogni attività di visione, estrazione e analisi delle comunicazioni. Proprio tale prudenza, tuttavia, rende evidente la delicatezza del passaggio successivo. La questione non è tanto se l'autorità giudiziaria possa proseguire l'indagine, quanto a quali condizioni possa accedere a comunicazioni che, anche solo potenzialmente, ricadono nell'ambito di protezione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Il punto da valutare, pertanto, è se la richiesta di « accesso e visione » sia sufficientemente delimitata e soprattutto se la fase prospettata dalla Procura possa essere configurata come un momento puramente ricognitivo, oppure se, per la natura stessa dei dati coinvolti, essa determini già di per sé una significativa interferenza con la riservatezza della corrispondenza parlamentare.

Prendendo spunto dal menzionato verbale delle operazioni tecniche del 28 gennaio 2026 allegato alla richiesta, ritiene opportuno sintetizzare il contenuto delle operazioni informatiche eseguite dai consulenti della Procura, che assumono, a suo avviso, particolare rilievo nell'esame della questione sottoposta alla Giunta.

In breve, evidenza innanzitutto che le operazioni si sono svolte presso la sede di una società privata, dove un delegato del consulente tecnico ha operato esclusivamente su copie forensi precedentemente acquisite anziché sui dispositivi originali. Attraverso un'attività di indicizzazione volta a rendere i dati interrogabili come in un motore di ricerca, i tecnici hanno cercato di isolare il materiale rilevante per l'indagine mediante un sistema di filtraggio progressivo volto a generare la cosiddetta copia fine.

Per l'*iPhone 13* e per l'*account e-mail*, è stato generato un *report* dati costituente la copia fine, salvato in apposita cartella e poi memorizzato su *hard disk*. Tale copia fine risulta filtrata dapprima mediante una lista di parole chiave (corrispondente alla lista già contenuta nel decreto di sequestro del 25 novembre 2025) e, successivamente, integrata da una successiva lista (contenente il nominativo, nonché il numero di alcune utenze, dei parlamentari fornito dal proprietario dei dispositivi). Per l'applicativo *Signal*, invece, la copia fine sembrerebbe avere ad oggetto tutti i dati rinvenuti, senza applicazione dei filtri per parole chiave.

Alla luce di questa sintetica ricostruzione, si limita ora a evidenziare alcuni profili problematici che sembrano emergere dalla lettura del predetto verbale delle operazioni tecniche del 28 gennaio 2026.

In primo luogo, nella nota inviata alla Camera la Procura afferma che, dopo aver preso atto che alcune comunicazioni rinvenute erano riferibili a parlamentari, sarebbe stata sospesa l'attività di estrazione di tali corrispondenze prima del loro inserimento nella copia fine, con la conseguenza che tali dati non sarebbero stati depositati. In effetti, rileva a tal proposito che, nel citato decreto di perquisizione e sequestro della Procura del 25 novembre 2025, era espressamente disposto, nelle istruzioni di delega alla Guardia di Finanza, che «*nell'ipotesi in cui venisse riscontrata la presenza di comunicazioni, messaggi o flussi di dati con i soggetti di cui all'art. 68 Cost. o per i quali comunque si applichino le immunità secondo la normativa vigente, l'attività di acquisizione di tale materiale all'interno della copia fine dovrà essere sospesa in attesa dell'eventuale autorizzazione a norma dell'art. 4 L. n. 140/2003*» (p. 31). Tuttavia, dalla lettura del verbale delle operazioni eseguite dai tecnici sembra emergere una circostanza diversa: i dati astrattamente riferibili ai parlamentari parrebbero essere stati anch'essi riversati su *hard disk* e consegnati: 1) agli inquirenti; 2) alla Polizia Giudiziaria; 3) all'Archivio Riservato.

In secondo luogo, dalla lettura del verbale sembra emergere che i dati contenuti

nell'applicativo *Signal* installato sul dispositivo del terzo non parlamentare siano confluiti integralmente nella copia fine senza che siano stati applicati i filtri con parole chiave.

In terzo luogo, occorre evidenziare che nella seconda lista di parole chiave, applicata all'*iPhone 13* del terzo non parlamentare, erano inseriti, oltre a tre numeri di telefono, anche i nominativi di undici parlamentari. Questa modalità di ricerca pone però, a suo avviso, un duplice problema. Da un lato, potrebbero essere stati estratti messaggi nei quali il parlamentare è soltanto menzionato nel testo, senza essere né mittente né destinatario della comunicazione (c.d. *over inclusion*). Sotto questo profilo, sarebbe evidente la carenza di potere della Camera che è legittimata ad autorizzare il sequestro della corrispondenza di e con un deputato e non quella in cui il deputato viene semplicemente citato. Dall'altro lato, potrebbero non essere stati individuati messaggi nei quali il parlamentare era effettivamente interlocutore, ma non risultava registrato nel dispositivo con il nominativo esatto utilizzato come parola chiave: si pensi, ad esempio, a un nome abbreviato, a un soprannome o a un *nickname*.

Queste sono le prime riflessioni che ha ritenuto opportuno sottoporre alla valutazione della Giunta, anche in vista del dibattito che seguirà. Si riserva, come da prassi, di formulare una proposta in una successiva seduta, all'esito del confronto con i colleghi che invita a esprimersi sulle questioni evidenziate o su altre che riterranno rilevanti.

Conclude esprimendo il proprio ringraziamento agli Uffici per il prezioso supporto offerto sul piano sia giuridico che tecnico, ricordando che i deputati componenti la Giunta potranno approfondire gli aspetti da lui sinteticamente illustrati consultando la documentazione trasmessa dalla Procura secondo le ordinarie modalità di riservatezza costantemente seguite dalla Giunta medesima.

Enrica ALIFANO (M5S), ringrazia il relatore per l'approfondita relazione, che ha dato atto compiutamente della innovatività e della complessità della questione, eviden-

ziando che proprio tali profili suggeriscono di procedere ad audizioni di esperti di diritto costituzionale e di esperti tecnici informatici, come ha fatto presente già nella precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza del 6 maggio 2026.

Evidenzia, a tal proposito, due aspetti. In primo luogo che un approfondimento con esperti di diritto costituzionale è consigliabile perché la Giunta si confronta per la prima volta con il modulo procedimentale affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, che, peraltro, è stato affermato rispetto ad un caso differente da quello in discussione. In secondo luogo, fatto presente di condividere quanto affermato dal relatore sulla problematicità di alcuni profili delle operazioni eseguite dai tecnici della Procura, sottolinea, in particolar modo, la contraddizione che sembrerebbe emergere fra la nota della Procura, nella quale si afferma che sarebbe stata sospesa l'attività di estrazione delle corrispondenze dei parlamentari prima del loro inserimento nella copia fine, e il verbale delle operazioni eseguite dai tecnici, da cui, invece, sembrerebbe emergere che i dati astrattamente riferibili ai parlamentari potrebbero, anch'essi, essere stati riversati nella copia fine. Sottolinea, infine, che proprio rispetto a tale problematicità è opportuno che la Giunta audisca dei tecnici informatici.

Dario IAIA, *relatore*, sottolinea, facendo seguito a quanto appena affermato dalla collega ed al fine di chiarire ulteriormente le problematiche delle operazioni eseguite dai tecnici della Procura che emergono dalla sua relazione, che dalla lettura del verbale sembra trarsi proprio che i dati contenuti nell'applicativo *Signal* potrebbero essere confluiti nella copia fine senza che siano stati applicati i due filtri per parole chiave.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), si associa alla richiesta di audizioni della collega Alifano per la novità della questione, essendo questo il primo caso in cui la Giunta è chiamata a dare seguito alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale

nella sentenza n. 170 del 2023. Sottolinea che la necessità di un confronto con esperti di diritto costituzionale emerge anche dalla stessa relazione nelle sue parti dubitative quanto alla conformità fra il modulo procedurale indicato dalla Corte Costituzionale e la richiesta avanzata dalla Procura.

Devis DORI, *presidente*, ritiene opportuno sottolineare che, come emerge anche dalla relazione, nella richiesta formulata dalla Procura vi sono alcuni profili problematici e taluni aspetti che risultano, a suo avviso, «nebulosi». Si tratta, in particolare, della sussistenza di una discrepanza tra la richiesta della Procura in cui si afferma di aver sospeso l'estrazione dei messaggi che sarebbero intercorsi tra il terzo e i parlamentari e il verbale delle operazioni compiute dai consulenti tecnici dal quale sembra invece emergere che i dati astrattamente riferibili ai deputati sarebbero stati riversati sull'*hard disk*. Considera, inoltre, necessario un ulteriore approfondimento in merito all'accertamento circa il fatto che i parlamentari fossero effettivamente interlocutori del terzo.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), pur valutando pertinenti e condivisibili le osservazioni formulate dal Presidente, ritiene che esse attengano più specificamente al merito della vicenda che dovrà essere approfondito dalla Giunta, la quale, a suo avviso, considerata la documentazione trasmessa dalla Procura di Milano, già dispone di tutti gli elementi per una compiuta valutazione sulla richiesta e, dunque, un'eventuale audizione di esperti risulterebbe non utile né necessaria. Precisa, a tal riguardo, che la documentazione agli atti della Giunta permette di comprendere, anche grazie al lavoro degli Uffici, quale sia stato il procedimento seguito dalla Procura nell'estrazione dei messaggi dal dispositivo del terzo che, peraltro, non risulta comunque indagato.

Osserva, pertanto, che il collega Iaia nella sua puntuale relazione ha evidenziato gli aspetti problematici del caso, fornendo alla Giunta tutti gli elementi affinché la stessa sia posta in condizioni di svolgere –

senza ricorrere ad eventuali audizioni – un proficuo approfondimento e giungere quindi ad una consapevole deliberazione.

Auspica, infine, che, per il tramite del Presidente della Giunta, si avvii un'interlocuzione con l'omologa Giunta del Senato in quanto la questione in esame è identica nel suo contenuto in entrambe le Camere, investendo sia deputati che senatori. Pur riconoscendo, dunque, la necessità di salvaguardare il principio dell'autonomia dei due rami del Parlamento, la vicenda, a suo avviso, dovrebbe necessariamente concludersi in modo convergente. A tal fine, ritiene possa essere opportuno convocare una riunione congiunta – eventualmente formale o anche informale – dell'ufficio di presidenza delle due Giunte.

Devis DORI, *presidente*, in merito alle ultime considerazioni svolte dall'on. Pittalis, fa presente che, pur essendo già in atto un'interlocuzione con la Giunta del Senato, il cui ufficio di presidenza ha svolto la prima riunione sul caso nella giornata di ieri, sarebbe opportuno che anche i due relatori delle rispettive Giunte si confrontassero ai fini di un comune approfondimento delle questioni connesse all'esame della richiesta.

Laura CAVANDOLI (LEGA), ringrazia preliminarmente gli Uffici e il relatore per aver esaminato la rilevante mole di documentazione trasmessa dalla Procura. Svolge quindi alcune considerazioni anche nel merito, avendo a sua volta approfondito la documentazione. Anzitutto, segnala la prudenza con cui ha agito la Procura di Milano nel presentare l'istanza all'esame della Giunta. In tale prudenza ravvisa alcuni dubbi che la Procura stessa esplicita e che, a suo avviso, costituiscono un dato da non trascurare.

Secondo la sua valutazione, le richieste tecniche illustrate dal relatore ed evidenziate dai colleghi intervenuti in precedenza, come osservato dal collega Pittalis, attengono alle modalità di conduzione delle indagini. Per tale ragione, non ritiene che si possa ipotizzare di chiedere ai tecnici della Procura di riferire alla Giunta che cosa sia

stato estratto e per quale ragione siano stati estratti determinati dati. Né, tantomeno, ritiene percorribile l'ipotesi di chiamare un consulente tecnico indipendente affinché spieghi alla Giunta come lavori la Procura di Milano: a suo avviso, infatti, tale consulente non potrebbe saperlo e, qualora lo sapesse, ciò costituirebbe un problema. Le modalità con cui la Procura di Milano ha operato risultano infatti dai verbali della Guardia di finanza. Rileva che un'eventuale richiesta di tale natura si tradurrebbe in una testimonianza, da assumere nell'ambito di un procedimento interno alla Giunta, nei confronti di chi ha effettuato l'estrazione e sulle modalità con cui l'ha eseguita. Ritiene che una simile richiesta esuli dalla portata della Giunta.

Evidenzia quindi alcune contraddizioni relative al modo in cui la Procura ha agito: dapprima sospendendo le operazioni di estrazione dei dati, successivamente estraendo i medesimi e producendo la cosiddetta copia-mezzo, quindi sospendendo la copia-fine e, infine, procedendo all'estrazione dei dati mediante parole chiave. Rileva che si tratta di aspetti attinenti all'ambito delle indagini rispetto alle quali è pervenuta la richiesta alla Camera, e che tale attività è stata svolta nell'ambito delle indagini condotte.

Per quanto concerne le richieste di audizione di costituzionalisti avanzate dalle opposizioni – già a partire dalla seduta tenutasi la settimana precedente – al fine di acquisire possibili chiarimenti, chiede agli Uffici se vi siano precedenti o prassi analoghe nell'ambito dei procedimenti su questioni di competenza della Giunta, a prescindere dal ciclo di audizioni svoltosi in materia di insindacabilità durante la Presidenza Costa. A suo avviso, inaugurare una simile prassi non sarebbe opportuno, poiché rischierebbe di sminuire l'attività e le competenze dei parlamentari e degli Uffici, nonché l'indipendenza della Giunta, la quale svolge uno specifico ruolo costituzionale che non consiste nel sostituirsi ai costituzionalisti. Si domanda, inoltre, se la Procura di Milano, in considerazione del modo prudentiale con cui ha agito e applicato la sentenza n. 170 del 2023 della

Corte costituzionale, si sia avvalsa del supporto di costituzionalisti per presentare alla Camera la richiesta in esame e suffragarne i contenuti. Ritiene che, ove ciò fosse avvenuto, la Procura lo avrebbe rappresentato.

Nell'auspicare un coordinamento con il Senato nel prosieguo dell'esame dell'istanza presentata dalla Procura di Milano, evidenzia di non comprendere la diversa posizione delle opposizioni, le quali, nell'altro ramo del Parlamento, non hanno presentato un'analoga richiesta di audizioni, quasi che la Giunta della Camera debba essere considerata meno competente. Rileva, tuttavia, che la Camera dei deputati non è una Camera «bassa» e che le due Camere del Parlamento hanno ruoli e competenze costituzionalmente paritarie. Infine, propone di attendere le valutazioni del Senato, al fine di procedere in modo sinergico, posto che, come emerge anche dagli atti della Procura, sembrerebbe essere stato instaurato un medesimo procedimento in entrambe le Camere.

Francesco Saverio ROMANO (FI), desidera ringraziare il collega Iaia per avere permesso ai membri della Giunta, tramite la sua relazione, di prendere pienamente cognizione di una vicenda che investe, a suo avviso, questioni di estrema delicatezza. Valuta, inoltre, favorevolmente la prudenza dimostrata dalla Procura di Milano nell'attività svolta e la correttezza for-

male della richiesta sottoposta alla Giunta, ferma restando la necessità di approfondire alcuni aspetti.

Considera che gli elementi a disposizione della Giunta siano esaustivi e che i componenti della stessa siano in possesso delle competenze giuridiche idonee a svolgere le funzioni spettanti a tale organo e ad esprimere una valutazione del caso senza la necessità di ricorrere ad audizioni di esperti come proposto, invece, dalla collega Alifano.

Infine, nel ribadire la delicatezza della vicenda in esame, stigmatizza le condotte di coloro i quali hanno diffuso sulla stampa il contenuto delle posizioni assunte nell'ambito della Giunta e auspica che i membri della stessa si attengano ai vincoli di riservatezza cui sono tenuti in ragione del loro ruolo.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	28
Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, e conclusione</i>) .	28

AUDIZIONI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Antonino MINARDO. – Intervengono il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro della difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, e conclusione).

Antonino MINARDO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il senatore Maurizio GASPARRI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*, svolge a sua volta un breve intervento introduttivo.

Il Ministro Antonio TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il Ministro Guido CROSETTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Emanuele LOPERFIDO (FDI), Giuseppe PROVENZANO

(PD-IDP), Giorgio MULÈ (FI-PPE), Arnaldo LOMUTI (M5S), Nicola FRATOIANNI (AVS), Paolo FORMENTINI (LEGA), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), Maria Rosaria CARFAGNA (NM(N-C-U-I)M-CP) e Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA).

Il Ministro Antonio TAJANI e il Ministro Guido CROSETTO rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia i Ministri per gli interventi resi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19- <i>bis</i> della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 384.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 25 marzo 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 9 maggio 2026; invita quindi la rappresentante del Governo ad intervenire in merito al prosieguo dei lavori sul provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO riterrebbe opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di completare gli approfondimenti in corso. Resta ferma conseguentemente la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare oltre il termine previsto.

Daniela DONDI (FdI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, onorevole Centemero, concorda con la richiesta di rinvio avanzata dalla rappresentante del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto della richiesta di rinvio formulata, e nes-

suno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

Atto n. 385.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, onorevole Dondi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), evidenziando come nella sua stesura sia cercato di tenere in debita considerazione le risultanze emerse nel corso dell'attività istruttoria svolta dalle Commissioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. Atto n. 385.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 385);

ricordato che la direttiva (UE) 2024/1640 è parte di un pacchetto legislativo più ampio, che include anche i regolamenti (UE) 2024/1620 e (UE) 2024/1624 ed è finalizzato alla costruzione di un quadro normativo comune e più robusto per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

rilevato inoltre che le norme di cui ai richiamati articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 sono essenzialmente riferite alla disciplina dell'accesso e della consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici;

considerato che il provvedimento dà complessiva attuazione ad uno specifico principio di delega contenuto nell'articolo 14, comma 2, lettera *d*), della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024), in forza del quale il Governo è delegato a predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza

della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;

preso atto del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 26 marzo 2026,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, riguardante i dati sui titolari effettivi contenuti nel Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di implementare misure finalizzate a garantire che i dati ivi conservati siano corretti, aggiornati, verificabili e accessibili nei tempi necessari, affinché le relative informazioni possano essere effettivamente utilizzabili, affidabili e sicure;

b) valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alle disposizioni di cui all'arti-

colo 1, comma 2, lettera c), capoversi Art. 21-*bis*, lettera c), Art. 21-*ter*, Art. 21-*quater* e Art. 21-*quinqüies*, del provvedimento in esame – relative all’accesso ai dati sulla titolarità effettiva da parte delle Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, da parte dei soggetti obbligati e da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo, nonché relative alla procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all’accesso – di delimitare ulteriormente l’ambito soggettivo e oggettivo delle predette disposizioni, con particolare riguardo:

1) all’individuazione espressa dei soggetti istituzionali preposti all’attività di contrasto all’evasione fiscale;

2) alla distinzione tra accreditamento e accesso ai dati sulla titolarità effettiva;

3) alla verifica delle segnalazioni su eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva, ottenute dalla consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese, e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela;

4) alla determinazione dei criteri per la limitazione parziale o totale dell’accesso ai dati sulla titolarità effettiva;

5) alla facoltà per il gestore del registro di valutare e, se del caso, non riconoscere l’accredimento estero;

6) alla valutazione casistica e al tracciamento degli accessi ai dati sulla titolarità effettiva;

7) alla correlazione tra la procedura di accreditamento, per ciascun accesso, e la dichiarazione della sussistenza di un rapporto contrattuale o precontrattuale con il cliente di cui si intende verificare la titolarità effettiva, mediante autodichiarazione, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, soggetta ai controlli a campione da parte della Camera di commercio;

8) alla individuazione dei delegati all’accesso, indicati dal soggetto obbligato, tra una delle seguenti figure: responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, ovvero, nel caso di professionisti, soggetto obbligato personalmente, escludendo espressamente la possibilità di delega a personale con funzioni meramente esecutive;

9) alla qualificazione dell’accesso al Registro in assenza dei presupposti di cui all’articolo 21, comma 1, del TUF, come illecito trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni penali previste dall’ordinamento, nonché la responsabilità disciplinare del professionista, e inutilizzabilità dei dati illegittimamente acquisiti;

10) alla introduzione di uno specifico obbligo dichiarativo del titolare effettivo delle imprese che partecipano alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione, definendo a livello legislativo in che misura sia ammessa la possibilità di richiedere tali dati da parte delle stazioni appaltanti che gestiscano procedure di affidamento e sostituendo, pertanto, il riferimento all’« amministratore di fatto » di cui all’articolo 94, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con quello relativo al « titolare effettivo »;

c) con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-*quater*, del provvedimento in esame, relative all’accesso dei soggetti aventi un legittimo interesse, valuti il Governo l’opportunità di:

1) prevedere l’esclusione dal perimetro dell’accesso dei *trust* e dei mandati fiduciari aventi ad oggetto beni già tracciati da soggetti obbligati (Banche, SIM, altri intermediari finanziari), nonché già oggetto di comunicazione da parte del *trustee* o della società fiduciaria (in particolare, all’Anagrafe dei rapporti finanziari), quali, ad esempio, conto/liquidità o conto/titoli,

già esclusi dal perimetro normativo della VI direttiva comunitaria per gli azionisti fiduciari « *nominee shareholder* » (di cui all'articolo 2 del Regolamento UE 2024/1624), la cui identificazione avviene esclusivamente a fini di *disclosure* di partecipazioni societarie;

2) consentire l'accesso solo nei casi in cui il richiedente documenti l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso con il soggetto titolare della posizione presente nei registri ovvero, in subordine, solo se l'esistenza della contrattazione commerciale o finanziaria sia stata confermata dal titolare effettivo, al fine di qualificare con maggiore specificità la dimostrazione dell'« intenzione concreta di effettuare una operazione commerciale o finanziaria con un'impresa »;

3) permettere l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva non solo alle stazioni appaltanti, ma anche all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), quale soggetto titolare per legge di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

d) valuti il Governo l'opportunità, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-*quinquies*, del provvedimento in esame, relative alla procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse, di prevedere, per tutti i casi di accesso, che la Camera di commercio trasmetta al titolare effettivo, nella qualità di controinteressato, la richiesta di accesso, comprensiva della documentazione allegata, concedendo allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per presentare motivata opposizione;

e) valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-*sexies*, che disciplina le circostanze eccezionali di esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, di con-

ferire apposita delega al Ministero della Giustizia al fine di individuare le situazioni « normali » di esclusione dell'accesso, già previste da disposizioni nazionali e internazionali cogenti che introducono una tutela preventiva dell'identità di soggetti e di predisporre una adeguata normativa di riferimento e procedurale che garantisca la maggior tutela riconosciuta dalle norme di legge applicabili alle situazioni specifiche;

f) valuti il Governo l'opportunità, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-*sexies*, comma 7, del provvedimento in esame, che disciplina i mezzi di tutela avverso le determinazioni della Camera di commercio territorialmente competente, di conferire apposita delega al Ministero di Giustizia affinché provveda ad adeguare per il caso specifico l'attuale procedura già esistente *ex art.* 79 GDPR, rendendo tale sistema realmente efficace nella sequenza temporale imposta dall'articolo 21-*sexies*; si valuti, a tal fine, l'introduzione di una procedura *ad hoc*, che preveda: il rito camerale semplificato introdotto con ricorso; la sospensione automatica della comunicazione per effetto del solo deposito del ricorso; la possibilità di decreto *inaudita altera parte* immediato, con conferma o revoca all'esito dell'audizione entro termini stringenti; la riservatezza reciproca tra richiedente e titolare effettivo per l'intera durata del giudizio, attraverso pseudonimizzazione degli atti, fascicoli separati ad accesso riservato e modalità di notifica che non comportino la conoscenza incrociata delle identità;

g) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-*septies*, del provvedimento in esame, relative ai diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati, valuti il Governo l'opportunità di:

1) superare l'equiparazione normativa dei mandati fiduciari ai *trust* e agli istituti affini al *trust*, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 53, comma, 4, 64 e 66 del regolamento (UE) 2024/1624, che prevedono una distinzione tra l'istituto del *trust* e i mandati fiduciari, stabilendo che i

dati di questi ultimi debbano confluire nel registro delle società e non in quello dei *trust*;

2) dettagliare maggiormente il perimetro oggettivo delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, anche valutando l'estensione dell'esclusione a tutti i titolari effettivi collegati, al fine di ridurre il margine di discrezionalità amministrativa e garantire un'applicazione uniforme sul territorio nazionale;

3) prevedere, nella fase di accesso ai dati sulla titolarità effettiva, forme di tutela preventiva della *privacy* e dell'identità di soggetti considerati « vulnerabili » dalla normativa nazionale e internazionale;

4) prevedere la possibilità di inviare la documentazione, a supporto della dichiarazione di controinteressato, alla Camera di commercio solo in caso di apertura della procedura di accesso e non all'atto della dichiarazione di controinteresse, in ragione del fatto che tale documentazione può contenere dati sensibili specificamente riferibili al soggetto controinteressato, che non possono essere disvelati se non in caso di stretta necessità; al momento della dichiarazione di controinteresse dovrebbe essere prevista la sola indicazione del titolo del rischio sproporzionato che giustifica il controinteresse;

5) introdurre, fatta salva l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi per interesse legittimo, prevista dalla legge n. 241 del 1990, specifiche procedure di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi coinvolti nell'accesso ai dati sulla titolarità effettiva;

6) definire una procedura volta a regolare le successive modifiche e integrazioni della dichiarazione di controinteresse, nei casi in cui le ragioni della posizione del controinteressato possono modificarsi nel tempo;

h) valuti, infine, il Governo l'opportunità, in coerenza con la direttiva (UE) 2024/1640, nonché con i criteri di delega previsti dall'articolo 14 della legge 13 giugno 2025,

n. 91, e in particolare al comma 2, lettera *a)*, al fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, di prevedere:

1) l'istituzione, presso il Consiglio nazionale del notariato, di un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attività notarile, che operi anche attraverso una banca dati a tal fine costituita, collegata al Sistema di conservazione del notariato; l'organismo opera con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato;

2) la nomina da parte del Consiglio nazionale del notariato, su designazione del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, del direttore dell'organismo, scelto tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali;

3) l'accesso alla banca dati dell'organismo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della UIF, della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia e la trasmissione al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con le modalità stabilite con apposito protocollo di intesa, delle informazioni utili per la valutazione del profilo di rischio dei notai;

4) che i notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 231 del 2007:

aa) siano tenuti a inserire nella banca dati: *i)* le copie autentiche, i dati e le informazioni a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di Conservazione del Notariato; *ii)* i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui al punto *i)*; *iii)* i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;

bb) possano avvalersi dell'intermediazione dell'organismo per la trasmissione

delle segnalazioni di operazioni sospette di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007;

cc) restino in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

5) che il Consiglio nazionale del notariato:

aa) definisca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: *i)* le modalità tecniche con le quali i notai alimentano la banca dati dell'organismo, rettificano e aggiornano i dati e le informazioni in essa contenuti, le modalità tecniche con cui l'organismo provvede al trattamento dei dati trasmessi e alla loro analisi, nonché quelle relative all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi effettuate ai notai; *ii)* l'organizzazione e il funzionamento della banca dati; *iii)* le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a garantire la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di salvaguardia, efficienza e interoperabilità della banca dati e del Sistema di Conservazione del Notariato, l'affidabilità oggettiva, l'aggiornamento del flusso di riscontro, i requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati, nonché le modalità di analisi di sistema e di restituzione dei flussi di riscontro ai notai;

bb) promuova e controlli l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai ai sensi della presente disciplina, ferme restando le funzioni attribuite alle autorità di cui all'articolo 21-*bis* comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, e adotti, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, linee guida in materia di: *i)* comunicazione di dati e informazioni all'organismo; *ii)* criteri di indirizzo per l'adempimento degli obblighi di segnalazione

da parte dei soggetti obbligati e, in ogni caso, in linea con le istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della UIF; *iii)* formazione e aggiornamento continui; *iv)* procedure e metodologie di analisi nonché di valutazione del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio nazionale del notariato;

cc) stabilisca, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la UIF, i termini e le modalità per: *i)* la trasmissione all'organismo, da parte dei notai, delle informazioni pertinenti alla verifica e al controllo del Consiglio nazionale del notariato; *ii)* il controllo dell'osservanza delle prescrizioni sulla base di un approccio basato sul rischio e sul principio di proporzionalità; *iii)* la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza da parte del notaio, di una informativa ai soggetti e alle autorità competenti;

6) che, fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente, ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della responsabilità per la violazione delle disposizioni di cui al capo III del titolo II, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale è stata contestata la violazione;

7) che le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo sono assicurate dal Consiglio nazionale del notariato nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio, anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni caso l'autonomia funzionale dell'organismo.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi
(Seguito dell'esame e rinvio) 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi
(Seguito dell'esame e rinvio) 44

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi
(Seguito dell'esame e rinvio) 53

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 71

ALLEGATO 2 (Proposta di riformulazione) 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, prima della seduta, sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Comba 1.36, Davide Bergamini 2.31, 2.53 e 2.62, Casasco 2.187 e 2.218, Barabotti 3.4 e 3.6, Casasco 3.7, Gusmeroli 3.41, Andreuzza 3.48, Gusmeroli 3.70, Davide Bergamini 3.92, Pierro 3.125, Davide Bergamini 3.146 e Gusmeroli 3.200.

Dà conto delle sostituzioni e avverte che i lavori delle Commissioni riunite riprendono con l'esame dell'emendamento Ilaria Fontana 1.2 sul quale, ricorda, è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama quanto accaduto nella seduta di ieri quando, in occasione del suo intervento sull'emenda-

mento Bonelli 1.1, si è accesa una polemica con l'on. Marattin per essere stato da lei utilizzato un termine di uso comune quale il verbo « studiare ». Intende avere rassicurazioni dalla Presidenza circa la correttezza dell'utilizzo di locuzioni simili nel corso del dibattito, anche al fine di avere certezze sul tipo di registro che dovrà rispettare nei suoi interventi.

Chiede poi l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata Pavanelli, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi, rispetto a quanto richiamato, che ha già avuto modo di invitare tutti ad assumere un contegno maggiormente rispettoso nei riguardi dei deputati nel corso dei lavori parlamentari.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.2, di cui è cofirmatario, evidenzia che con esso si intende intervenire sui tempi concernenti il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Ricorda che per raggiungere il pieno abbandono delle energie inquinanti sono a disposizione solo pochi decenni. Ritene quindi che le sole fonti di energia che renderebbero possibile tale obiettivo sono quelle rinnovabili quali, ad esempio, il fotovoltaico. Evidenzia, infatti, come il ricorso al nucleare comporterebbe tempi troppo dilatati e incompatibili rispetto alle attuali esigenze, considerato che per realizzare un nuovo impianto nucleare, dall'inizio della progettazione all'entrata in esercizio – stando ai dati disponibili dei diversi impianti costruiti nel mondo –, sono necessari circa ventuno anni. Sottolinea poi che a questo lasso di tempo deve essere aggiunto quello necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti prima che l'impianto possa essere considerato economicamente conveniente.

Quanto all'effettiva realizzazione di impianti SMR, che al momento non esistono ancora e sono lontani dall'essere commercializzati nonostante da oltre quarant'anni

si parli di essi, segnala che uno studio del Politecnico di Milano afferma che questi impianti difficilmente potrebbero dare un contributo utile prima di tre o quattro decenni.

Ritiene quindi che la narrazione del Governo sulla questione nucleare non sia altro che un'arma di distrazione di massa per distogliere l'attenzione dei cittadini dal suo obiettivo atteggiamento favorevole nei riguardi della produzione da energia di origine fossile. Osserva che tale narrazione si basa anche sul falso assunto che l'inserimento dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia » europea la renda di per sé « sostenibile ». Evidenzia, invece, che sono le stesse regole unionali a condizionare l'utilizzo dell'energia nucleare come mezzo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, ad esempio prevedendo che gli Stati membri devono dotarsi di siti idonei per i depositi delle scorie, cosa che l'Italia non è stata ancora in grado di fare: crede quindi di poter affermare che per il nostro Paese sia assente un requisito giuridico necessario per definire il nucleare come energia sostenibile. Aggiunge che il disegno di legge all'esame presenta profili di illegittimità costituzionale come ricordato più volte anche in altre occasioni.

Osserva poi che si commette un errore di prospettiva quando si valuta necessario il ricorso all'energia nucleare solo sulla base delle condizioni energetiche del Paese, riferite ad un recente passato. Infatti in tal modo non si tiene conto di due elementi convergenti: il momento in cui si concretizzeranno effettivamente i risultati utili, rinviati nel tempo di parecchi decenni; la capacità energetica da fonti rinnovabili del Paese nell'orizzonte del prossimo trentennio. Sottolinea, infatti, che la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili è in rapidissima crescita, con un andamento praticamente esponenziale, perché investire nelle rinnovabili conviene, tanto ai produttori che ai consumatori, instaurandosi così un processo virtuoso. Ricorda che tale impetuosa accelerazione non è solamente un fenomeno italiano – che anzi è stato più timido che in altri Paesi – ma mondiale.

Fa presente come investire nelle rinnovabili costituisce un enorme passo avanti che si inserisce all'interno di una grande rivoluzione energetica che l'Italia non può mancare per dare ai propri cittadini e alle sue imprese la possibilità di avere ampia disponibilità di energia a basso costo.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.2, di cui è cofirmataria, fa presente come esso sia di fondamentale importanza in quanto volto a richiamare espressamente nel testo gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per il 2030. Osserva, infatti, che il disegno di legge del Governo sembra proiettarsi direttamente verso l'orizzonte del 2050, omettendo tuttavia una tappa intermedia fondamentale, rispetto alla quale il Paese ha assunto precisi impegni di decarbonizzazione.

Evidenzia che l'emendamento in esame non modifica l'impianto complessivo del provvedimento, ma introduce un riferimento essenziale a obiettivi che riguardano non solo la transizione energetica, ma anche l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente, il contrasto all'inquinamento e la salvaguardia delle risorse idriche. Sottolinea, inoltre, che entro il 2030 non sarà realisticamente operativo alcun impianto nucleare nel Paese e che, pertanto, ignorare tale scadenza significa eludere il tema degli strumenti concretamente disponibili nei prossimi anni.

Rileva criticamente che, invece di accelerare sulle fonti rinnovabili, il Governo e la maggioranza ne hanno frenato lo sviluppo, anche attraverso la riduzione di risorse destinate alle comunità energetiche nell'ambito del PNRR. Rammentando l'esistenza di una specifica *mission* sull'implementazione delle rinnovabili all'interno del PNRR, osserva che tali strumenti rappresentano un'opportunità concreta per cittadini, piccole e medie imprese ed enti territoriali, consentendo di ridurre i costi dell'energia e di rafforzare l'autonomia energetica del Paese.

Ribadisce, quindi, la richiesta al Governo di chiarire le ragioni per cui intenda ignorare la scadenza del 2030, che costituisce un passaggio imprescindibile nel per-

corso di decarbonizzazione. Conclude sottolineando che il tema delle rinnovabili non riguarda soltanto la politica energetica e ambientale, ma investe anche questioni sociali rilevanti, come il contrasto alla povertà energetica, la tutela delle fasce più vulnerabili e l'uguaglianza di genere, e dichiara pertanto di non comprendere le ragioni del mancato accoglimento dell'emendamento in esame.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.2, di cui è cofirmataria, si associa alle valutazioni precedentemente espresse dai colleghi Cappelletti e Pavanelli. Richiama l'attenzione sull'emendamento in esame, volto a valorizzare la scadenza intermedia del 2030, osservando che tale data non rappresenta un mero riferimento temporale, ma rinvia a un complesso di obiettivi e obblighi connessi al percorso europeo di transizione energetica. Ricorda, in particolare, la direttiva europea sulle energie rinnovabili, inserita nel pacchetto *Fit for 55*, che ha innalzato l'obiettivo europeo in materia di rinnovabili e che l'Italia ha recepito, assumendo un impegno significativo da conseguire entro pochi anni.

Rileva tuttavia che, a fronte di tale obiettivo, il Paese si trova ancora su livelli insufficienti di produzione da fonti rinnovabili e che, pertanto, sarebbe necessario accelerare con decisione. Osserva criticamente che tale accelerazione non sembra invece emergere dall'azione del Governo, che, se da un lato riconosce formalmente la rilevanza degli obiettivi europei, dall'altro concentra il dibattito sul nucleare, presentato come soluzione di lungo periodo e comunque non idonea a rispondere alle esigenze immediate del sistema produttivo e dei cittadini. Rileva altresì che l'accostamento della parola « sostenibile » all'energia nucleare risulti alquanto ossimorica alla luce delle tecnologie al momento disponibili.

Fa presente di non essere contraria alla ricerca in materia nucleare, ritenendo necessario che l'Italia non resti indietro sul piano tecnologico, ma sottolinea che la neutralità tecnologica non può tradursi nella rimozione delle fonti rinnovabili, né nel-

l'abbandono di altre soluzioni già disponibili e coerenti con le caratteristiche del Paese. Evidenzia, al contrario, che proprio le rinnovabili possono contribuire in modo concreto all'indipendenza energetica nazionale, in un contesto geopolitico che impone all'Europa e all'Italia una maggiore capacità di autodifesa economica e industriale.

Richiama quindi il ruolo delle comunità energetiche e dei cittadini-produttori, sottolineando come lo Stato debba rendere effettivamente accessibili e comprensibili gli strumenti che esso stesso ha introdotto. Osserva che, laddove cittadini, imprese ed enti locali non riescano a utilizzare tali strumenti per eccessiva complessità o per insufficiente chiarezza, non è il cittadino a essere sconfitto, ma lo Stato, incapace di rendere operative misure potenzialmente utili.

Evidenzia infine che il tema energetico incide direttamente sulla competitività delle imprese, sulla tenuta dell'occupazione e sulla capacità produttiva del Paese. Sottolinea che molte realtà industriali sono oggi in difficoltà per l'elevato costo dell'energia e che non possono attendere soluzioni prospettate in un orizzonte temporale troppo lontano. Conclude pertanto ribadendo la necessità di assumere decisioni responsabili nell'interesse dell'Italia, sostenendo da subito lo sviluppo delle rinnovabili e strumenti in grado di garantire energia sostenibile, accessibile e competitiva.

Chiara APPENDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.2, di cui è cofirmataria, evidenzia la difficoltà di comprendere le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento in esame. Osserva, infatti, come esso non introduca un diverso indirizzo politico né incida sull'impianto del provvedimento, ma si limiti a richiamare un impegno già assunto in materia di decarbonizzazione.

Rileva, in particolare, che il testo del disegno di legge fa riferimento esclusivamente all'obiettivo della neutralità climatica al 2050, omettendo tuttavia gli obiettivi intermedi già previsti dagli impegni internazionali ed europei, a partire dall'Accordo di Parigi del 2015. Richiama, al riguardo, la riduzione delle emissioni rispetto ai livelli

del 1990 e l'incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030.

Osserva che, a fronte di tali impegni, il Governo dovrebbe chiarire se intenda disconoscerli, se ritenga che essi siano già stati raggiunti o se, al contrario, riconosca che il Paese sia ancora distante dal loro conseguimento. In quest'ultimo caso, sottolinea come sarebbe ancora più necessario inserirne un esplicito richiamo nel provvedimento, al fine di orientare coerentemente le future politiche energetiche nazionali.

Fa presente che l'emendamento non modifica la posizione del Governo sul nucleare, rispetto alla quale il suo Gruppo mantiene una posizione critica che potrà essere ulteriormente discussa nel prosieguo dell'esame. Chiede pertanto al Governo di spiegare le ragioni del parere contrario su una proposta emendativa che si limita a specificare un obbligo già esistente e conclude osservando criticamente che, mentre altri impegni vengono considerati vincolanti e inderogabili, quelli assunti in sede europea e internazionale in materia climatica sembrano non ricevere la medesima attenzione. Evidenzia, infine, che probabilmente l'unica motivazione plausibile, sottesa mancata spiegazione da parte del Governo delle ragioni del parere contrario, consiste nel mancato interesse di questo Esecutivo nei confronti delle tematiche ambientali.

Antonino IARIA (M5S) rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca una delega all'Esecutivo formulata in termini particolarmente ampi, senza definirne adeguatamente i profili centrali, a partire dalla sostenibilità finanziaria degli interventi previsti. Osserva che si configura così una situazione di dubbia opportunità, nella quale il Governo finisce, di fatto, per delegare sé stesso alla disciplina in materia di energia nucleare.

Evidenzia, in particolare, la criticità del rapporto con i territori, giudicando grave l'assenza di un'effettiva interlocuzione con regioni, comuni e province, destinati a essere direttamente interessati dall'eventuale localizzazione di nuove infrastrutture nu-

cleari e depositi di rifiuti radioattivi, dei quali non risultano noti – allo stato – né la collocazione né i dettagli progettuali e tecnico-scientifici. Richiamando il caso di Trino Vercellese, dove la questione del deposito delle scorie resta irrisolta da anni, rileva che tale incertezza incide non solo sul piano ambientale, ma anche sulle prospettive di investimento e di sviluppo dei territori interessati.

Osserva, inoltre, che l'energia nucleare di nuova generazione viene spesso rappresentata come soluzione immediata e risolutiva, pur trattandosi di tecnologie non ancora mature per un impiego operativo su scala utile per la politica energetica nazionale. Reputa pertanto improprio presentarle come una risposta certa ai problemi energetici del Paese, in assenza di dati consolidati e di una strategia fondata su elementi verificabili.

Richiama, quindi, il tema degli scambi internazionali di energia elettrica, ritenendo fuorviante l'affermazione secondo cui l'Italia acquisterebbe semplicemente energia nucleare dalla Francia. Evidenzia che il mercato elettrico si fonda su scambi continui, determinati da convenienze economiche e fluttuazioni dei prezzi, con fasi in cui risulta conveniente importare e altre in cui l'Italia esporta energia prodotta sul territorio nazionale, anche da fonti di energia rinnovabile. Reputa altresì non condivisibile l'argomento secondo cui l'installazione di impianti nucleari in Italia sarebbe giustificata dal fatto che, un eventuale incidente in un Paese confinante, produrrebbe comunque effetti nocivi anche sul territorio nazionale.

Ritiene, inoltre, opportuno un chiarimento di natura tecnica sulla proposta di impiego dei micro-reattori, osservando che il richiamo ai reattori impiegati nei sottomarini nucleari non appare pertinente, trattandosi di tecnologie concepite per finalità militari, nelle quali l'efficienza economica non costituisce il criterio prevalente. Fa presente che – qualora tali impianti producessero meno energia rispetto ai grandi reattori, mantenendo tuttavia elevati costi di gestione – le ricadute finirebbero per

gravare su famiglie e imprese attraverso bollette ancora più onerose.

Precisa, pertanto, che la questione non può essere ridotta a una contrapposizione ideologica tra favorevoli e contrari all'energia nucleare, dovendo invece essere valutata in termini di costi, benefici e ricadute sociali. Ribadisce, in conclusione, che la ricerca – inclusa quella sulla fusione nucleare – debba essere sostenuta, ma non prospettata come soluzione immediata in assenza di prove di fattibilità e piani chiari. Ritiene, infine, che la scelta del Governo risponda a un'impostazione politica volta a presentare l'energia nucleare come strumento di presunta sovranità energetica, senza tuttavia considerare l'assenza delle infrastrutture necessarie e gli errori di programmazione energetica compiuti in passato.

Luigi MARATTIN (MISTO) svolge alcune considerazioni di carattere tecnico e di mercato, osservando che il funzionamento del mercato elettrico determina – nelle ore di massima produzione da fonti di energia rinnovabile – una significativa riduzione del prezzo dell'energia, che può giungere fino a valori nulli o negativi quando l'offerta supera la domanda. Rileva che tale dinamica pone anzitutto il tema degli incentivi, dal momento che, anche in presenza di prezzi di mercato molto bassi, i produttori da fonti di energia rinnovabile continuano a percepire ricavi attraverso i meccanismi di sussidio, con il rischio di alimentare una componente finanziaria che trae beneficio dalla struttura stessa del sistema di incentivazione.

Richiama, inoltre, il tema dell'intermittenza della produzione da fonti di energia rinnovabile, evidenziando che – nelle fasi di assenza di sole o vento – il sistema deve ricorrere a fonti alternative, spesso gas o importazioni energetiche, con costi più elevati. Ritiene pertanto decisivo lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo, in assenza della quale il sistema resta esposto alle fluttuazioni della produzione e alla dipendenza dall'estero, con evidenti ricadute di natura geopolitica.

Osserva, infine, che proprio per tali ragioni viene richiamata l'esigenza di una

quota stabile di produzione energetica da fonte nucleare, idonea ad attenuare le variazioni del sistema e a contenere la dipendenza energetica dall'estero. Precisa, in conclusione, che tale obiettivo può essere perseguito attraverso diverse tecnologie, ciascuna delle quali richiede un'attenta valutazione in termini di costi, benefici e impatto ambientale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.2 e gli identici emendamenti Bonelli 1.3 e Cappelletti 1.4.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che le fonti di energia rinnovabile possono svilupparsi anche senza contributi pubblici, richiamando l'esistenza di progetti per circa 150 gigawatt di nuova capacità installata in Italia. Rileva, al contrario, che l'energia nucleare richiede garanzie pubbliche, contratti di riacquisto di lungo periodo e meccanismi di sostegno idonei a trasferire il rischio economico sui cittadini, poiché, in assenza di garanzie statali o di prezzi di riacquisto predeterminati, difficilmente vi sarebbero operatori privati disponibili a investire nella realizzazione di nuove centrali.

Con riferimento all'emendamento L'Abbate 1.5, di cui è cofirmatario, fa presente che lo stesso è volto a rimuovere dal testo presupposti non dimostrati, con particolare riferimento all'idea che l'energia nucleare possa garantire la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese. Ricorda, infatti, che l'Italia non dispone né di giacimenti di uranio né delle infrastrutture necessarie per il suo arricchimento e che il mercato del combustibile nucleare risulta concentrato e in larga parte influenzato da un unico operatore, direttamente controllato dal governo russo. Rileva, inoltre, che anche Paesi come la Francia e gli Stati Uniti continuano a importare combustibile da fornitori esterni per ragioni di mercato e di logistica, rendendo irrealistico sostenere che l'energia nucleare possa assicurare – nelle condizioni attuali – una reale autonomia energetica per il Paese.

Richiama, quindi, la presentazione di un atto di sindacato ispettivo a sua prima

firma con cui ha chiesto al Governo se intenda farsi parte attiva presso l'Unione europea affinché sia valutata anche l'ipotesi di un embargo sul combustibile nucleare russo, oltre che sul gas. Evidenzia altresì di aver chiesto chiarimenti sulle iniziative che il Governo intenda assumere per favorire una condivisione europea degli oneri derivanti dalle predette misure sanzionatorie rilevando, tuttavia, di non aver ricevuto alcuna risposta adeguata.

Ritiene, in conclusione, che – se l'obiettivo dichiarato è quello dell'autonomia energetica – occorra muovere da un approccio realistico. Osserva che tale obiettivo non può essere conseguito in tempi brevi attraverso la realizzazione di infrastrutture per l'arricchimento dell'uranio, mentre può essere perseguito in modo più credibile investendo sulle fonti solare ed eolica, rispetto alle quali esiste un potenziale concreto per ridurre da subito la dipendenza energetica dall'estero.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a sopprimere al comma 1 del provvedimento in esame il richiamo al conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica nazionale quali obiettivi della legge di delega. Evidenzia che tale locuzione risulti sostanzialmente inesatta perché il ricorso alla fonte di energia nucleare, lungi dal garantire l'autonomia energetica nazionale, costringerebbe l'Italia a rivolgersi a paesi come il Kazakistan e la Russia per le importazioni di uranio e del materiale fissile.

Lamenta come il Governo e la maggioranza abbiano affrontato la questione energetica attraverso un provvedimento dal respiro limitato, focalizzato in modo esclusivo sulla sola fonte nucleare. Rileva la necessità di una visione d'insieme che affronti il problema nella sua complessità, valorizzando aspetti trascurati dal provvedimento in esame, come, ad esempio, il problema del contrasto agli sprechi energetici. Osserva, infine, che l'iniziativa Governo appare dettata più dall'urgenza politica di concludere l'iter legislativo prima del termine della legislatura che da una reale strategia di lungo periodo.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 1.5, di cui è cofirmatario, rileva come il tema dell'indipendenza energetica non possa essere risolto attraverso il solo ricorso alla fonte nucleare, richiedendo invece una politica energetica in grado di affrontare la tematica nella sua complessità, ponendo l'accento, ad esempio, sulla riduzione del fabbisogno complessivo, sulla promozione di nuovi modelli comportamentali volti a eliminare drasticamente gli sprechi energetici, nonché sulla valorizzazione delle fonti di energia rinnovabili (FER).

Evidenza, a tale riguardo, come gli obiettivi di efficientamento energetico nel settore edilizio perseguiti dal Movimento 5 Stelle, segnatamente attraverso la misura del cosiddetto Superbonus, concorrano direttamente al raggiungimento dei medesimi fini di sicurezza energetica. Sottolinea, inoltre, che l'Italia potrebbe, sin da subito, dotarsi di sistemi di stoccaggio energetico volti a compensare l'intermittenza delle FER, da implementare in modo capillare sul territorio attraverso i nodi di rete delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Ribadisce, infine, che il suo gruppo ha dimostrato, mediante le richiamate proposte, di voler affrontare le criticità del settore energetico non attraverso gli interventi *una tantum* proposti dal Governo e dalla maggioranza, bensì mediante riforme di tipo strutturale.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 1.5, di cui è cofirmataria, intervenendo sull'emendamento L'Abbate 1.5, di cui è cofirmataria, evidenzia come le proposte emendative del proprio gruppo, inclusa la soppressione del richiamo alla sicurezza e all'indipendenza energetica, siano state formulate recependo le sollecitazioni emerse in sede di audizione, rimaste tuttavia inascoltate dalla maggioranza e dal Governo.

Associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Iaria, ribadisce che il potenziamento delle FER, supportato da sistemi di accumulo, consentirebbe al Paese di mitigare significativamente la dipendenza dall'estero, rilevando, a tal proposito, che le batterie di accumulo industriale sono già

una realtà operativa per le imprese energivore.

Lamenta che, anziché implementare tali tecnologie già disponibili, il Governo preferisca focalizzarsi sull'obiettivo remoto del nucleare, il quale paradossalmente accrescerebbe la dipendenza dalla Russia, mentre altri partner europei, in particolare la Spagna, rafforzano la produzione da FER. Ribadisce, pertanto, la necessità di focalizzarsi su iniziative concrete in tema di energia, citando, a tal proposito, la proposta di legge C. 618, depositata a sua prima firma nel corso di questa legislatura, volta a favorire la copertura di parcheggi all'aperto, pubblici e privati, con pannelli fotovoltaici.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.5.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 14.20, rammentando che la ripresa dell'esame in sede referente sarà anticipata dalla riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana è stato da ultimo respinto l'emendamento L'Abbate 1.5.

Avverte che nella riunione appena svoltasi degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite si è stabilito che, nell'esame delle proposte emendative presentate, le presidenze si atterranno, d'ora in poi, al disposto dell'articolo 85, comma 4, del regolamento, che fissa in 5 minuti per gruppo la durata delle dichiarazioni di voto su ciascuna proposta emendativa, consentendo lo svolgimento di eventuali interventi a titolo personale, in numero comunque inferiore alla metà dei componenti di un gruppo, nella misura che la prassi dell'Assemblea individua, di regola, in un minuto. Resta fermo che le presidenze si riservano, alla luce del successivo andamento dei lavori, di valutare la revisione della predetta tempistica.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede in via preliminare la verifica del numero legale. Chiede altresì l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata Pavanelli, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, per le deliberazioni in sede referente il numero legale è pari ad un quarto dei componenti la Commissione, constata, apprezzate le circostanze, che le Commissioni risultano essere in numero legale.

Avverte che le Commissioni riprendono l'esame delle proposte emendative dall'emendamento L'Abbate 1.8 sul quale è stato

espresso parere contrario da parte del relatore e del Governo.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 1.8, di cui è cofirmatario, fa presente che esso è volto a sopprimere dal testo il richiamo al contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali. Osserva, infatti, che il ricorso al nucleare non appare idoneo a produrre una riduzione delle bollette per utenti domestici e non domestici.

Rileva che il settore nucleare attraversa da decenni una fase di difficoltà, come dimostra la riduzione della sua incidenza sul fabbisogno energetico globale rispetto agli anni Novanta, a fronte di una domanda energetica complessivamente cresciuta in misura significativa. Sottolinea che tale andamento è riconducibile, in particolare, agli elevati costi connessi alla realizzazione e alla gestione degli impianti.

Contesta quindi l'affermazione, contenuta nel provvedimento in esame, secondo cui il nucleare contribuirebbe al contenimento dei costi energetici, chiedendo al Governo su quali basi tale assunto sia stato formulato. Richiama, a sostegno della propria posizione, diversi studi e rapporti, tra cui quelli di Banca d'Italia, dell'Agenzia internazionale dell'energia, del *World Nuclear Industry Report*, di *Bloomberg* e del *Financial Times*, che indicherebbero costi dell'energia nucleare superiori rispetto a quelli delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo.

Invita pertanto il Governo e la maggioranza a indicare documenti autorevoli, di carattere scientifico, accademico o internazionale, idonei a sostenere la tesi opposta. Fa presente, inoltre, che anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni sarebbero emersi elementi coerenti con la valutazione secondo cui il nucleare non determina una riduzione dei costi in bolletta.

Si sofferma infine sull'esperienza francese, osservando che il confronto con tale modello non può essere effettuato senza considerare alcune specificità: la nazionalizzazione della società che gestisce il parco nucleare francese, la diversa composizione degli oneri di sistema e l'età media avan-

zati degli impianti, ormai in larga parte ammortizzati. Conclude rilevando che, per l'Italia, la costruzione di nuovi reattori richiederebbe tempi lunghi e ulteriori decenni di ammortamento, rendendo non credibile l'argomento del contenimento dei costi nel breve e medio periodo.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento a sua prima firma 1.8, richiama alcuni esempi internazionali relativi ai costi di realizzazione degli impianti nucleari, osservando come essi dimostrino la forte incertezza economica connessa a tali investimenti. Cita, in particolare, il caso della centrale statunitense di Vogtle, il cui costo finale sarebbe aumentato in misura significativa rispetto alle stime iniziali, nonché quello dell'impianto francese di Flamanville, anch'esso caratterizzato da un rilevante incremento dei costi.

Richiama quindi le valutazioni della Banca d'Italia, secondo cui il rischio economico del nucleare dipende in larga parte dal modello di finanziamento, mentre gli SMR non costituiscono ancora una tecnologia effettivamente disponibile su scala commerciale e presentano tempi lunghi e incertezze rilevanti sui costi. Conclude osservando che tali elementi confermano come il nucleare non sia idoneo a determinare una riduzione delle bollette per i cittadini e come, al contrario, il Paese rischierebbe di esporsi a un significativo indebitamento qualora proseguisse in questa direzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Iaia 1.9, Barabotti 1.10 e Battistoni 1.11 restano accantonati.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 1.12, di cui è cofirmatario, ne evidenzia la particolare rilevanza, osservando che esso non sopprime parti essenziali del provvedimento, ma si limita a introdurre nel testo un principio più volte richiamato anche da esponenti della maggioranza e del Governo:

quello secondo cui l'eventuale investimento sul nucleare non dovrebbe avvenire a scapito delle fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di sviluppo.

Rileva tuttavia che il suo Gruppo nutre un ragionevole dubbio sulla reale coerenza tra tale affermazione e l'impianto del provvedimento. Osserva, infatti, che l'apertura al nucleare rischia di essere utilizzata come argomento comunicativo per sostenere che il Governo stia affrontando il problema degli elevati costi dell'energia, senza però offrire risposte concrete e immediate a cittadini e imprese. Sottolinea che, se davvero il nucleare è destinato ad affiancare e non a sostituire le rinnovabili, non vi sarebbe ragione di esprimere parere contrario su un emendamento volto a sancire il ricorso prioritario alle fonti più economiche e più rapidamente disponibili. Fa presente che tali fonti – quelle rinnovabili – sono maggiormente idonee a rafforzare la competitività delle imprese, a ridurre le bollette e a proseguire il percorso di transizione energetica.

Evidenzia, quindi, come l'emendamento intenda subordinare l'esercizio della delega alla priorità delle rinnovabili, configurando l'energia nucleare come fonte eventuale e residuale. Chiede pertanto al Governo per quale ragione non intenda tradurre nel testo del provvedimento quanto più volte dichiarato, ossia che il nucleare non deve frenare la transizione energetica.

Conclude osservando criticamente che il mancato accoglimento dell'emendamento alimenta il sospetto che l'obiettivo effettivo sia quello di rallentare lo sviluppo delle rinnovabili e mantenere spazio alle fonti fossili, anche a vantaggio delle relative imprese, che negli ultimi anni – coincidenti con quelli della legislatura in corso – hanno conseguito profitti particolarmente elevati.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento a sua prima firma 1.12, invita il rappresentante del Governo a intervenire sulle ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento in esame, ritenuto particolarmente rilevante non solo per le politiche energetiche nazionali, ma anche per la visione complessiva del futuro del Paese. Osserva

che il tema in discussione non riguarda l'immediato futuro, ma scelte destinate a incidere nel lungo e lunghissimo periodo, tanto più considerando che il nucleare non appare oggi una soluzione concretamente praticabile in tempi brevi. Rileva quindi che il parere negativo sull'emendamento sembra confermare le criticità già evidenziate nel corso del dibattito, ossia la mancata valorizzazione degli obiettivi al 2030 e il rischio di marginalizzare il ruolo delle energie rinnovabili nel percorso di transizione energetica.

Francesca GHIRRA (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Pavanelli 1.12, chiede al rappresentante del Governo di rivedere il parere contrario sull'emendamento in esame, osservando che, qualora l'obiettivo dichiarato sia realmente quello di perseguire la neutralità tecnologica e un equilibrato *mix* energetico, appare ragionevole riconoscere adeguato spazio anche alle fonti rinnovabili e ai sistemi di accumulo, come del resto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto.

Rileva che tale impostazione risulta coerente anche con le finalità indicate dall'articolo 1 del provvedimento in oggetto, relative alla sicurezza e all'indipendenza energetica del Paese. Osserva infatti che tali obiettivi non possono essere conseguiti esclusivamente attraverso il nucleare, anche in considerazione del fatto che l'uranio non è disponibile né in Italia né, in misura significativa, in Europa, con il rischio di sostituire le attuali dipendenze energetiche con nuove forme di dipendenza. Richiama inoltre le criticità già evidenziate in ordine al contenimento dei costi, sottolineando che gli impianti nucleari richiederebbero tempi molto lunghi di realizzazione e investimenti elevati, senza produrre effetti immediati sulla riduzione dei prezzi dell'energia. Al contrario, un maggiore investimento nelle rinnovabili e nei sistemi di accumulo potrebbe contribuire in tempi più rapidi all'abbattimento dei costi energetici.

Conclude dichiarando di non comprendere l'atteggiamento di chiusura del Governo rispetto a un emendamento ritenuto ragionevole di cui chiede, quantomeno, l'ac-

cantonamento al fine di consentire un ulteriore approfondimento istruttorio.

Patty L'ABBATE (M5S) intervenendo a titolo personale sull'emendamento Pavanelli 1.12, evidenzia che la combinazione energia fotovoltaica e utilizzo di accumuli come le batterie risulta competitiva anche per coprire i picchi di energia richiesta. Ciò risulta conveniente, quindi, rispetto all'energia nucleare che vede dei costi assai elevati. Fa presente, peraltro, che anche la società di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale Lazard ritiene che tale combinazione sia più competitiva rispetto al nucleare.

Chiara APPENDINO (M5S), intervenendo a titolo personale, è dell'opinione che la maggioranza stia affrontando la materia con un approccio ideologico che si traduce nel respingere tutti emendamenti, anche il più ragionevole, ed evitare ogni tipo di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ritiene che il parere espresso sull'emendamento all'esame sia incoerente con i principi che sembrerebbero essere professati dal Governo. Chiede quindi che questo venga quantomeno accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pavanelli 1.12.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.13 che introduce l'obbligo di una preventiva analisi economica comparativa tra energia nucleare e fonti alternative, al fine di garantire che le scelte normative siano fondate su evidenze oggettive, assicurando trasparenza, sostenibilità finanziaria e tutela degli utenti finali. Ricorda che la stessa documentazione sul provvedimento curata dagli uffici della Camera evidenzia difficoltà di valutazione finanziaria *ex ante*. La proposta obbliga il Governo a valutare oggettivamente i dati disponibili e, introducendo un confronto oggettivo con FER + accumuli, evita scelte tecnologiche non fondate su evidenze economiche, rafforzando la qualità della delega, che invece al momento è

« in bianco », senza sostituirsi al legislatore delegato.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pandolfo 1.13 e, intervenendo a titolo personale, considera del tutto logico fare una comparazione economica nonché di sostenibilità ambientale tra diverse scelte disponibili. Ricorda peraltro che i dati sono noti e che sono stati anche mostrati in apposite schede nel corso del ciclo di audizioni svoltosi.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pandolfo 1.13 e, intervenendo a titolo personale, ricorda al Governo che quando si afferma di essere favorevoli alla neutralità tecnologica, come questo continua a fare, non può poi dirsi contrario ad un emendamento che prevede di comparare la resa delle diverse fonti energetiche.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pandolfo 1.13 osservando di non riuscire a capire il perché del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo su un emendamento che è di buon senso.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, ritiene che l'emendamento all'esame sia ragionevole e consenta al legislatore di avere una panoramica solida e aggiornata. Chiede quindi il suo accantonamento.

Emma PAVANELLI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pandolfo 1.13 a nome di tutti i componenti del gruppo M5S delle due Commissioni riunite. Intervenendo a titolo personale, ritiene che con il suo comportamento il Governo confermi che, di fatto, ha già deciso quale sarà la tecnologia da utilizzare senza quindi compararla con altre, magari più convenienti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pandolfo 1.13.

Francesca GHIRRA (AVS) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.14

osserva che con esso si cerca di fornire più tempo all'Esecutivo per la definizione e l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega. Crede che ciò potrebbe essere assai utile considerato che per l'approvazione dei suoi decreti legge presso le Camere i tempi sono molto rallentati proprio dal Governo, e quindi ogni strumento che gli dia tempo dovrebbe essere ben accetto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghirra 1.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cappelletti 1.15, Ferrara 1.16 e 1.17, Benzoni 1.18, Ferrara 1.19, nonché gli identici emendamenti Ferrara 1.20 e Benzoni 1.21.

Francesca GHIRRA (AVS) intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.22, esprime il convincimento che i tempi non sono maturi per costruire impianti nucleari convenienti, sicuri ed efficaci. Ritiene invece che il Governo dovrebbe concentrare le sue forze su altre attività sulle quali finora si è molto poco impegnato. In tal senso la sua attenzione dovrebbe essere posta sullo smantellamento degli impianti nucleari, sulla individuazione dei siti idonei per la costruzione del deposito nazionale per le scorie, nonché approfondendo maggiore impegno sugli accumuli.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.22.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.23 che interviene sul testo del disegno di legge riorientandone l'impianto complessivo al fine di privilegiare le attività di ricerca e sviluppo e di rafforzare la disciplina relativa alla gestione del pregresso nucleare. Evidenzia che nel complesso, l'emendamento ridefinisce la delega in chiave prudentziale e progressiva, subordinando ogni eventuale sviluppo futuro del settore al consolidamento delle attività di ricerca, alla gestione in sicurezza del ciclo dei rifiuti e allo smantellamento degli impianti esistenti, in coerenza con il quadro normativo

nazionale ed europeo. Ricorda peraltro che il percorso seguito per l'individuazione dei siti idonei per la costruzione del deposito nazionale delle scorie radioattive è stato assai discontinuo e non ha dato i necessari risultati.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Simiani 1.23 che sottolinea l'importanza della sostenibilità. Richiama quindi le valutazioni espresse nel corso dei suoi precedenti interventi in riferimento all'inclusione dell'energia nucleare come energia sostenibile nella cosiddetta « tassonomia europea ». Ribadisce che questa può essere considerata sostenibile, secondo la stessa normativa europea, solo qualora si rispettino determinate condizioni e non a prescindere da esse. Una di queste riguarda la gestione delle scorie, tematica che il nostro Paese non ha saputo gestire adeguatamente. Evidenzia, peraltro, che gli impianti SMR in realtà produrranno, comparativamente agli impianti attuali, molte più scorie. Quanto al fatto che l'energia nucleare non produce emissioni di anidride carbonica, ritiene che bisogna considerare l'intero processo di un impianto nucleare e non solo la sua fase di produzione energetica. In tal senso non si può non tener conto che durante una fase ventennale di costruzione si producono migliaia di tonnellate di anidride carbonica nonché che questa viene emessa anche nelle fasi del processo di estrazione e trattamento dell'uranio che serve ad alimentare gli impianti. Ricorda infine che le scorie prodotte dovranno essere gestite per centinaia di migliaia di anni. Si chiede se tutto questo può essere ragionevolmente definito come « sostenibile ». Conclude, sottolineando che quindi l'Italia si troverebbe a produrre energia nucleare senza rispondere ai requisiti previsti dalla normativa europea sia in senso formale che in senso sostanziale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 1.23.

Patty L'ABBATE (M5S) ritiene che sia semplicemente assurdo l'utilizzo che il te-

sto di legge fa delle parole « da fonte nucleare sostenibile ». Evidenzia quindi che l'emendamento a sua prima firma 1.24 si incarica di eliminarle dal testo. Ciò in quanto non è sufficiente utilizzare una parola piegandone il significato ed è come se fosse un caso di *greenwashing*. Il nucleare previsto nel disegno di legge non è sostenibile né dal punto di vista economico, come dimostrato da molti studi posti all'evidenza delle Commissioni riunite nel corso delle audizioni, né dal punto di vista sociale, considerato che il processo che riguarda questa scelta e poi la sua eventuale esecuzione non è nelle mani dei cittadini ma in quella di pochi grandi gruppi, né, infine, ambientale. Osserva che le scorie radioattive ci sono ora e ci sarebbero ancora di più se fossero costruiti impianti nucleari, scorie che già ora non sappiamo dove mettere, perché nessun territorio le vuole, e come trattare. Evidenzia poi che se nessuno accetta vicino a casa sua un deposito di scorie radioattive tanto meno accetterà l'installazione dei nuovi impianti che, asseritamente di modeste dimensioni, potrebbero essere molto numerosi e quindi interessare molte parti del Paese. È dell'avviso che essendo assodato il fatto che tale nucleare non sarebbe niente affatto sostenibile, sarebbe opportuno approvare quindi l'emendamento in esame.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo a titolo personale, osserva che il Governo e la maggioranza sembrano molto confusi e stigmatizza che il loro comportamento si risolva semplicemente nel respingere proposte emendative che pure rafforzerebbe il testo e lo renderebbero più ragionevole.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.24.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.25 che considera molto importante e che, a suo avviso, farebbe rientrare il disegno di legge all'esame nell'alveo della legittimità costituzionale. Ciò in quanto con l'introduzione del contenuto emendativo il disegno di legge postulerebbe l'effettiva esistenza di condizioni e tecnologie aventi carattere di novità

rispetto a quanto esistente alla data dell'ultimo *referendum*, cosa che renderebbe legittimo cambiare la volontà espressa in grandissima maggioranza in quell'occasione dai cittadini italiani. Ricorda, infatti, che queste sono le condizioni imposte dalla Corte costituzionale per superare l'esito referendario. In tal senso l'emendamento elimina il riferimento ad un presunto « nucleare sostenibile » che altro non è che la tecnologia esistente da molti anni, e quindi al momento dello svolgimento del *referendum*, sostituendolo con il riferimento al nucleare di IV generazione. Che il cosiddetto nucleare sostenibile degli SMR o degli AMR non costituisca un effettivo mutamento delle circostanze di fatto lo dice una buona parte della dottrina, e anche nel corso delle audizioni ciò è stato sottolineato dalla professoressa Cabiddu. Ritene quindi che approvare il provvedimento all'esame così com'è rappresenterebbe il tradimento della volontà popolare nonché una violazione dell'articolo 75 della Costituzione, tale che dovrebbe essere necessario sottoporre al voto referendario una siffatta legge.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Cappelletti 1.25, sollecita il Governo e la maggioranza a una sua attenta valutazione, ritenendolo necessario per garantire la tenuta costituzionale del provvedimento. Richiama, a tale riguardo, la volontà espressa in modo inequivocabile dal corpo elettorale, che si è già pronunciato contro l'impiego dell'energia nucleare in occasione dei referendum del 1987 e del 2011.

Ricorda che l'emendamento mira a precisare che l'iniziativa governativa debba riferirsi esclusivamente al nucleare di IV generazione. Osserva infatti che, in assenza di tale specifica, mancherebbe qualsiasi elemento di novità rispetto al passato, ponendo il provvedimento in aperto contrasto con gli esiti referendari. Ciò esporrebbe la norma a una declaratoria di incostituzionalità, in linea con l'orientamento della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 199 del 2012, ha chiarito come sia preclusa la reintroduzione di disposizioni espunte dall'ordinamento tramite consul-

tazione referendario, a meno che non intervenga un mutamento sostanziale del quadro politico o delle circostanze di fatto.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo a titolo personale associandosi alle considerazioni della deputata Ghirra, chiede l'accantonamento dell'emendamento Cappelletti 1.25, di cui è cofirmataria. Specifica che la precisazione introdotta dal predetto emendamento, relativa al nucleare di quarta generazione, quale tecnologia più evoluta, anche sul fronte della produzione e gestione delle scorie, consentirebbe di mettere il provvedimento al riparo anche da possibili censure da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 1.25.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.29, a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a raccordare il contenuto del provvedimento in esame con il quadro normativo vigente e le iniziative già intraprese dai precedenti esecutivi. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di un coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con specifico riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico.

Evidenzia come la proposta emendativa in esame, di cui chiede l'accantonamento, miri a scongiurare il rischio che il Governo possa trascurare l'iter procedurale avviato nel 2021, che ha portato alla definizione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), in vista della definizione successiva della Carta nazionale delle aree idonee (CNAI). Ribadisce, a tal proposito, che il fallimento della fase delle autocandidature nel 2023, conclusasi senza alcuna manifestazione d'interesse da parte degli enti locali, non debba costituire per l'Esecutivo un pretesto per rimettere in discussione l'intero percorso già tracciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 1.29.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.31, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, volte a specificare che l'energia nucleare debba essere impiegata per scopi esclusivamente civili. Evidenzia la necessità di tale precisazione alla luce della potenziale ambivalenza d'uso che caratterizza la tecnologia nucleare, la quale si presta anche a scopi bellici.

Sottolinea, inoltre, come l'emendamento sia volto a rafforzare la tenuta costituzionale del provvedimento, scongiurando possibili profili di incompatibilità con l'articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, nonché con la normativa vigente in materia di divieto di esportazione di armi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.31.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.32 a sua prima firma, ne richiama le finalità, volte a trasformare in un obbligo la mera facoltà, attualmente prevista dal provvedimento, per il Governo di istituire un'autorità amministrativa indipendente nazionale competente per la sicurezza nucleare.

Evidenzia che tale proposta persegue una duplice finalità: da un lato, mira a circoscrivere una delega che reputa eccessivamente ampia, riducendo la discrezionalità dell'Esecutivo; dall'altro, intende rendere il testo pienamente compatibile con la normativa EURATOM, che non rimette l'istituzione di tale organismo alla discrezionalità dei governi nazionali.

Specifica, infine, che l'emendamento è necessario per scongiurare il rischio che il Governo opti in futuro per un organo di natura diversa, potenzialmente privo dei necessari requisiti di autonomia rispetto al potere politico, pregiudicando così l'effettiva indipendenza delle funzioni di controllo sulla sicurezza nucleare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Sanzo 1.32.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.35, di cui è cofirmatario, evidenzia l'analogia di finalità tra la proposta in esame e il precedente emendamento Di Sanzo 1.32. Osserva come entrambe le iniziative mirino a garantire che l'Esecutivo, nel perseguire il ritorno all'energia nucleare, operi in continuità con gli orientamenti già tracciati dai precedenti governi.

Rileva, a titolo di esempio, come lo stesso governo Berlusconi avesse accompagnato le proposte di ritorno al nucleare con la previsione espressa e obbligatoria di un'autorità indipendente per la sicurezza nucleare, a differenza dell'attuale maggioranza che ha optato per una mera facoltà. Analogamente, precisa che l'emendamento Simiani 1.35 è volto ad assicurare che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, garantisca in ogni caso il coordinamento con la disciplina vigente relativa al procedimento per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.35, sottolinea che la proposta, oltre a garantire il coordinamento con la disciplina vigente sulla localizzazione e messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, prevede l'obbligo per l'Esecutivo di adottare prioritariamente i decreti legislativi relativi alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

Evidenzia come tale priorità sia fondamentale, dal momento che le centrali nucleari producono volumi ingenti di scorie (pari a circa 90.000 metri cubi per gli impianti meno recenti). Rileva, inoltre, che in Italia mancano attualmente depositi per i rifiuti ad alta radioattività e i rifiuti prodotti sono al momento esportati in Regno Unito e Francia, con costi significativi che gravano sulla collettività.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale, ricorda che l'emendamento 1.35 a sua prima firma è volto a stabilire che i decreti legislativi concernenti la produzione di energia da fonte nucleare

sostenibile non possano essere adottati, né acquistare efficacia, prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi volti a garantire il coordinamento con la disciplina vigente sul Deposito nazionale e il Parco tecnologico, nonché di quelli relativi alla gestione dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti nucleari esistenti.

Sottolinea che tale modalità di intervento consentirebbe di definire preventivamente le modalità necessarie a garantire che il Paese sia nelle condizioni strutturali e di sicurezza indispensabili per avviare una nuova strategia nucleare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 1.35.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.42 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a subordinare l'adozione dei decreti legislativi previsti dal provvedimento alla previa trasmissione alle Camere di una relazione tecnica che dimostri la sostenibilità economica complessiva del programma nucleare perseguito dalla maggioranza e dal Governo.

Sottolinea come la proposta emendativa risponda al principio di equità intergenerazionale, rilevando che gli ingenti costi legati alla costruzione e alla gestione delle centrali nucleari rischiano di essere traslati interamente sulle generazioni future.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento L'Abbate 1.42, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, volte a subordinare l'esercizio della delega alla trasmissione alle Camere di una relazione tecnica sulla sostenibilità economica complessiva del programma nucleare, con riferimento ai costi di investimento, esercizio, gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché di smantellamento degli impianti. Nel rilevare che – allo stato attuale – si chiede al Parlamento di conferire al Governo una delega in bianco, in assenza di un'analisi credibile dei relativi costi, osserva che la proposta emendativa richiede una verifica economica preliminare, tanto più necessaria alla luce delle criticità emerse

nel corso delle audizioni circa la sostenibilità economica del progetto.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.42.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede la verifica del numero legale, ritenendo opportuno accertare l'effettiva consistenza delle presenze in aula, con particolare riferimento ai deputati dei gruppi di maggioranza.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata, apprezzate le circostanze, che le Commissioni risultano essere in numero legale.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 1.43 a sua prima firma, volte a garantire che l'attuazione della delega avvenga nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, senza pregiudicare né ridurre gli investimenti destinati all'efficienza energetica, alle fonti di energia rinnovabile, ai sistemi di accumulo, alla flessibilità della domanda e allo sviluppo delle reti elettriche. Osserva che l'obiettivo di abbattere i costi dell'energia, ridurre le bollette e rafforzare la sicurezza energetica nazionale – rendendola meno esposta agli *shock* geopolitici – richiede di portare avanti in modo coerente e parallelo tutte le misure disponibili.

Ritiene, pertanto, che non possa essere invocata la neutralità tecnologica per poi destinare risorse all'energia nucleare a scapito degli investimenti nelle fonti di energia rinnovabile, negli accumuli e nelle reti. Ricorda, infine, che l'Italia dispone di competenze e progetti di ricerca anche nel settore delle batterie e dei sistemi di accumulo, che occorre valorizzare attraverso lo sviluppo di filiere nazionali capaci di generare occupazione.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento L'Abbate 1.43, di cui è cofirmatario, rammenta al Governo e ai gruppi di maggioranza che la proposta emendativa non contraddice le posizioni da essi pubblicamente espresse, poiché investire sull'energia nu-

cleare non dovrebbe comportare un disinvestimento nell'efficienza energetica, nelle fonti di energia rinnovabile o nei sistemi di accumulo. Osserva, pertanto, che un parere contrario su un emendamento di tale tenore evidenzia una distanza tra gli obiettivi dichiarati e l'indirizzo concretamente perseguito dall'Esecutivo. Ritiene, infatti, che la spinta verso l'energia nucleare impressa dal Governo è orientata a rallentare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, non tanto per una contrarietà esplicita verso queste ultime, quanto per la difficoltà di conciliarne l'affermazione con il mantenimento della centralità del gas e degli interessi legati al settore delle fonti fossili.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.43.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede un aggiornamento sull'organizzazione dei lavori e sulle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rammenta che, come convenuto nella riunione anti-meridiana dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame del provvedimento proseguirà fino alle ore 16.10, compatibilmente con l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24. Con riguardo alla giornata di domani, segnala che la seduta avrà inizio al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. Precisa, infine, che le ulteriori modalità di prosecuzione dei lavori saranno definite nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine delle votazioni della giornata odierna.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.45 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a integrare il procedimento di adozione dei decreti legislativi mediante un previo confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, con particolare riguardo agli impatti occupazionali

e formativi, nonché ai protocolli di salute e sicurezza dei siti.

Rileva che l'installazione di impianti nucleari potrebbe produrre effetti rilevanti sul piano occupazionale e sulla salute dei lavoratori, rendendo pertanto necessario acquisire anche il contributo delle parti sociali. A tal riguardo, nell'osservare che il testo prevede il coinvolgimento della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato – peraltro entro termini ristretti – reputa opportuno ampliare la platea dei soggetti consultati, così da consentire un esame più approfondito degli schemi di decreto legislativo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ghirra 1.45, nonché gli identici emendamenti Ferrara 1.46 e Bonelli 1.47.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) richiama le finalità dell'emendamento 1.48 a sua prima firma, che prevede che la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo avvenga solo dopo l'acquisizione dell'intesa e del parere del Consiglio di Stato, nonché ampliando i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Osserva che la proposta emendativa intende ricondurre il procedimento entro un percorso più lineare, a fronte di una delega formulata in termini particolarmente ampi, che investe la fissione, la fusione, la gestione dei rifiuti radioattivi e ulteriori ambiti connessi. Rileva che tale ampiezza rischia di consentire l'adozione di decisioni rilevanti senza un adeguato controllo parlamentare.

Sottolinea, pertanto, l'esigenza che il parere delle Camere sia acquisito prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi, evitando che il Parlamento sia chiamato a svolgere un ruolo meramente formale. In tale prospettiva, reputa quindi opportuno estendere da trenta a novanta giorni il relativo termine, considerata la complessità degli schemi di decreto e la necessità di assicurarne un esame approfondito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Sanzo 1.48

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 1.49 a sua prima firma, volte a rafforzare il ruolo delle Camere nell'esercizio della delega, prevedendo il carattere vincolante dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, l'ampliamento del termine per la loro espressione e l'esclusione della possibilità di procedere in assenza del prescritto parere parlamentare. Osserva che la proposta emendativa intende assicurare alle Commissioni parlamentari un ruolo effettivo e non meramente formale, tanto più a fronte di una delega formulata in termini particolarmente ampi. Sottolinea, infatti, che la potestà legislativa appartiene al Parlamento e che essa non può essere svuotata mediante il conferimento di una delega in bianco al Governo.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Cappelletti 1.49, dichiara di condividerne le finalità, che reputa pienamente coerenti con quelle del precedente emendamento 1.48 a sua prima firma. Sottolinea, in particolare, l'importanza di eliminare i meccanismi di silenzio-assenso, ritenendo tale intervento essenziale per salvaguardare il controllo parlamentare sugli effetti della legge delega. Osserva che, allo stato, le Camere dispongono di soli trenta giorni per esprimersi e che i relativi pareri non hanno carattere vincolante, con il rischio di ridurre il ruolo del Parlamento a un passaggio meramente formale.

Richiama, pertanto, l'esigenza di una maggiore attenzione sul punto, ribadendo che il controllo parlamentare costituisce un presidio fondamentale della dialettica democratica.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo a titolo personale, nel ribadire l'importanza delle finalità perseguite dall'emendamento Cappelletti 1.49, di cui è cofirmataria, sottolinea che la salvaguardia del controllo parlamentare costituisce un interesse comune a tutte le forze politiche, indipendentemente dalla collocazione contingente di ciascun gruppo tra maggioranza e opposizione. Osserva, infatti, che il rafforza-

mento del ruolo delle Camere nell'esercizio della delega rappresenta una garanzia istituzionale destinata a valere per tutti, anche in considerazione della possibile alternanza dei ruoli politici nel corso delle legislature.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cappelletti 1.49 e Ferrara 1.50.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 20.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 20.05.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che è stato da ultimo respinto l'emendamento Ferrara 1.50. Avverte, pertanto, che i lavori delle Commissioni riunite riprendono con l'esame degli identici emendamenti Ferrara 1.51 e Bonelli 1.52, sui quali, ricorda, è stato espresso parere contrario da parte dei relatori e del Governo.

Emma PAVANELLI (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata Pavanelli, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.52, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, volte ad ampliare da trenta a sessanta giorni il termine riconosciuto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo. Rileva che il termine attualmente previsto appare eccessivamente compresso, tanto più considerando che, decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato. Ritiene che tale previsione incida ulteriormente sulle prerogative del Parlamento, accentuando lo spostamento delle decisioni in capo al Governo nell'ambito di una delega formulata in termini particolarmente ampi.

Invita, pertanto, i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario sulla proposta emendativa, al fine di assicurare alle Commissioni il tempo necessario per esaminare compiutamente gli schemi di decreto e, se del caso, formulare proposte di modifica, anche alla luce dell'assenza, nel provvedimento, di puntuali modalità attuative.

Chiara APPENDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ferrara 1.51, di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni testé espresse dalla deputata Ghirra. Ritene che l'estensione del termine rappresenti il tempo minimo necessario per consentire alle Commissioni parlamentari competenti un esame di merito serio e costruttivo – senza finalità dilatorie – anche in considerazione della complessità del provvedimento e delle preoccupazioni emerse sul tema dell'energia nucleare. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di assicurare un adeguato coinvolgimento non solo delle Commissioni parlamentari, ma anche dei territori e della filiera interessata.

Invita, pertanto, i relatori ed il Governo ad un ripensamento con riguardo al parere contrario espresso, osservando che un ter-

mine più congruo costituirebbe una garanzia per tutti i soggetti coinvolti e permetterebbe di valutare eventuali integrazioni o correzioni al testo. Rileva, infine, che la semplice accelerazione dell'*iter* non può rappresentare, di per sé, una risposta efficace al tema del costo dell'energia.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Ferrara 1.51, ribadisce l'importanza di estendere a sessanta giorni il termine per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di consentire al Parlamento di svolgere un esame più approfondito e una funzione legislativa effettiva. Osserva che, quando il Parlamento dispone di tempi adeguati, possono maturare proposte condivise e soluzioni idonee ad affrontare problemi concreti del Paese e delle amministrazioni locali, che – nel caso di specie – si troveranno a dover fronteggiare le criticità derivanti da un'eventuale localizzazione sul proprio territorio di impianti nucleari e depositi di rifiuti radioattivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ferrara 1.51 e Bonelli 1.52, nonché gli emendamenti Ferrara 1.53 e 1.54.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) richiama le finalità dell'emendamento 1.56 a sua prima firma, volte a escludere che i decreti legislativi possano essere adottati in assenza del parere delle Commissioni parlamentari competenti, rafforzando così le garanzie del controllo parlamentare nell'esercizio della delega. Osserva che la previsione secondo cui il decreto legislativo può essere comunque adottato, anche in mancanza del parere parlamentare, rischia di ridurre l'intervento delle Camere a un passaggio meramente formale. Rileva, inoltre, che il termine di trenta giorni appare insufficiente per l'esame di schemi di decreto complessi, tanto più in presenza di documentazione di accompagnamento non sempre adeguata e di un'agenda parlamentare

spesso gravata dall'esame di provvedimenti urgenti.

Sottolinea, pertanto, che il Governo non dovrebbe poter procedere prescindendo dalla volontà del Parlamento, soprattutto su materie di particolare rilievo come l'energia nucleare, la gestione dei rifiuti radioattivi e la sicurezza degli impianti. Evidenza, infine, che su tali temi la partecipazione e il controllo parlamentare rappresentano condizioni essenziali anche ai fini dell'accettabilità pubblica delle scelte assunte.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.55, di cui è cofirmataria, di contenuto identico all'emendamento Di Sanzo 1.56, ne ribadisce le finalità. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a valutarne l'accantonamento, al fine di salvaguardare un adeguato spazio di intervento delle Camere nell'esercizio della delega, tanto più in un contesto nel quale le prerogative parlamentari risultano frequentemente comprese dal ricorso alla decretazione d'urgenza.

Antonino IARIA (M5S) svolge alcune considerazioni sugli identici emendamenti Bonelli 1.55 e Di Sanzo 1.56. Ritene che la previsione secondo cui i decreti legislativi non possano essere adottati in assenza del parere delle Commissioni parlamentari competenti rappresenti un presidio essenziale per garantire un effettivo controllo parlamentare sull'esercizio della delega da parte del Governo. Rileva che tale garanzia appare tanto più necessaria in ragione delle rilevanti ricadute del provvedimento sui territori e sugli enti locali, chiamati a confrontarsi con questioni complesse, a partire dalla localizzazione degli impianti e dalla gestione dei rifiuti radioattivi.

Osserva, inoltre, che un'eventuale accelerazione dell'*iter*, ove non accompagnata da un adeguato coinvolgimento parlamentare, rischierebbe di apparire più rispondente a sollecitazioni esterne che a un'effettiva esigenza di ordinata definizione della disciplina, accrescendo i poteri del Governo a scapito delle prerogative delle Camere e delle garanzie per i cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bonelli 1.55 e Di Sanzo 1.56.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) precisa le finalità dell'emendamento 1.57 a sua prima firma, volto a sopprimere la previsione che consente al Governo, qualora non intenda conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari su disposizioni ritenute non coerenti con i principi e criteri direttivi, di ritrasmettere i testi alle Camere e procedere comunque all'adozione del decreto legislativo decorso il termine di dieci giorni. Osserva che tale meccanismo rischia di comprimere ulteriormente le prerogative parlamentari, consentendo al Governo di superare il parere delle Commissioni anche su profili di particolare rilievo critico.

Ritiene, pertanto, che la proposta emendativa sia volta a tutelare il ruolo del Parlamento, evitando un'eccessiva espansione dell'Esecutivo nell'esercizio della delega.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento 1.57, di cui è cofirmataria, in aggiunta a quanto già osservato dal deputato Cappelletti, rileva che l'attuale formulazione del testo del provvedimento assegna al Parlamento tempi estremamente ristretti per svolgere una valutazione effettiva. Fa presente, infatti, che – anche qualora le Commissioni parlamentari rilevino la non conformità di talune disposizioni ai principi e criteri direttivi – il Governo può ritrasmettere i testi alle Camere, prevedendo un termine di soli dieci giorni per una nuova pronuncia.

Evidenzia che un termine così contenuto non consente, nella sostanza, un approfondimento adeguato e rischia di comprimere ulteriormente il ruolo del Parlamento nell'esercizio della delega. Auspica, pertanto, che tale criticità sia tenuta in debita considerazione nel prosieguo dell'esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 1.57.

Francesca GHIRRA (AVS) rileva come l'atteggiamento di chiusura dimostrato dalla

maggioranza e dal Governo con riguardo all'emendamento Bonelli 1.58, di cui è cofirmataria, sia sintomatico di una più generale diffidenza verso il ruolo del Parlamento.

A tal proposito, rileva come l'emendamento in esame, di cui chiede l'accantonamento, sia finalizzato a vincolare il Governo a conformare il contenuto degli schemi di decreto legislativo al parere delle competenti Commissioni parlamentari, qualora queste indichino specificamente disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega. Sottolinea come tale proposta miri a rafforzare la funzione di controllo delle Camere, evitando che queste ultime siano chiamate a esprimere un parere che l'Esecutivo possa poi decidere di non seguire, svilendo così il significato del passaggio parlamentare.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.58, si associa alle considerazioni testé svolte dalla deputata Ghirra, rilevando come il disegno di legge in esame preveda un coinvolgimento del Parlamento meramente fittizio.

Evidenzia come anche la scelta di optare per lo strumento della delega legislativa, in luogo di un ordinario disegno di legge, rappresenti un modo per conferire una parvenza di partecipazione parlamentare, puntualmente smentita nei fatti, laddove il Governo e la maggioranza costringono le Commissioni ad esaminare i provvedimenti in tempi indebitamente ristretti.

Rammenta, infine, che la sistematica compressione dei tempi e delle prerogative parlamentari costituisce un precedente pericoloso, che potrebbe finire per nuocere alla stessa maggioranza nel momento in cui, per effetto dell'alternanza democratica, dovesse verificarsi un avvicinamento con le attuali opposizioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.58.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.60, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità. In

particolare, fa presente che la proposta mira a stabilire che, qualora le Commissioni parlamentari rilevino un contrasto tra i principi e criteri direttivi della legge di delega e gli schemi di decreto legislativo, il Governo sia tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere. Tale nuovo invio dovrebbe essere corredato dalle modifiche o integrazioni necessarie a ripristinare la piena compatibilità dei testi con la delega ricevuta. Specifica altresì che tale emendamento prevede che le Commissioni parlamentari competenti, valutata la rispondenza del nuovo testo al parere espresso, debbano esprimersi definitivamente entro venti giorni dall'assegnazione e, decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo non potrà essere adottato.

Evidenzia che l'emendamento concorre a ripristinare la centralità del Parlamento nel procedimento legislativo, evitando che il lavoro delle Commissioni risulti vano. Sottolinea, infine, che il timore della maggioranza e del Governo verso il confronto nelle sedi parlamentari comprova, a suo giudizio, l'assenza di una visione comune all'interno della stessa maggioranza su tematiche di rilievo, incluso il tema del nucleare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.60.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.61 a sua prima firma, ne illustra le finalità volte a rafforzare il ruolo delle Camere nel procedimento legislativo. La proposta mira, in primo luogo, a rendere obbligatoria, e non meramente facoltativa, come attualmente previsto dal testo in esame, l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo e, in secondo luogo, ad estendere a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni sono tenute ad esprimersi definitivamente sugli schermi predisposti dal Governo.

Evidenzia come l'emendamento intenda scongiurare l'introduzione surrettizia di un meccanismo di « silenzio-assenso ». Rileva, infatti, che termini eccessivamente compressi per l'esame degli schemi di decreto

rischierebbero di impedire materialmente alle Commissioni di esprimersi, consentendo al Governo di procedere all'adozione dei provvedimenti senza un effettivo vaglio parlamentare.

Sottolinea, infine, che una politica energetica nazionale di tale portata non possa essere definita prescindendo dal coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni rappresentative, *in primis* il Parlamento.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Di Sanzo 1.61, di cui è cofirmatario, evidenzia come la proposta emendativa miri a difendere il ruolo del Parlamento nella definizione delle scelte pubbliche di maggior rilievo. Sottolinea, in particolare, che l'emendamento rappresenta un correttivo necessario a quella che appare come una « delega in bianco », la quale finisce per svilire la funzione delle Camere e accentuare impropriamente la discrezionalità dell'Esecutivo.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Di Sanzo 1.61, di cui è cofirmatario, osserva come il tema della tutela delle garanzie parlamentari non sembri incontrare l'interesse della maggioranza e del Governo. Evidenzia che un Esecutivo autorevole nelle proprie scelte non dovrebbe temere il confronto con le opposizioni nelle sedi parlamentari e chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Chiara APPENDINO (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Di Sanzo 1.61, richiama la propria precedente esperienza in una maggioranza di governo, e pur comprendendo la diversità di priorità tra gli schieramenti, sottolinea che il Governo e l'attuale maggioranza dovrebbero prestare attenzione alle ricadute della compressione dei tempi procedurali, inclusi il ricorso ai voti di fiducia e l'abuso della decretazione d'urgenza. Tali prassi non solo rappresentano un precedente rischioso in vista di futuri avvicendamenti, ma pregiudicano la stessa qualità dei testi, impedendo al Parlamento di concorrere effica-

cemente alla definizione dei provvedimenti. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento.

Francesca GHIRRA (AVS), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Di Sanzo 1.61, evidenzia come sia fondamentale recuperare il ruolo del Parlamento nella definizione dei testi legislativi, soprattutto a fronte della genericità della delega e della scelta della maggioranza di comprimere i tempi di esame del provvedimento.

Rileva, inoltre, come già emerso nel corso dell'esame del disegno di legge che conferisce una delega per il riordino della polizia locale, che il Governo, rifiutando di accogliere il contributo delle opposizioni nella definizione dei contenuti delle leggi delega, continui ad autoconferirsi deleghe « in bianco », esautorando completamente il ruolo delle Camere.

Antonio FERRARA (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Di Sanzo 1.61, evidenzia come la proposta emendativa sia finalizzata a garantire che il Parlamento non venga coinvolto in procedimenti meramente formali. Sottolinea la necessità che il ruolo delle Camere sia concretamente incisivo, specialmente nell'esame di provvedimenti di tale rilevanza, affinché la funzione legislativa non ne risulti svuotata.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Di Sanzo 1.61, di cui è cofirmataria, rileva come la natura meramente facoltativa del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo tradisca la fragilità del Governo. Sottolinea che il timore del confronto con le Camere denota una debolezza dell'Esecutivo che finisce per penalizzare la rappresentanza politica e territoriale di cui il Parlamento costituisce l'interprete principale.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Di Sanzo 1.61, evidenzia come ribadire la necessità di tutelare le garanzie parlamentari possa contribuire a suscitare un dibattito neces-

sario in seno alla stessa maggioranza. Osserva come anche il ruolo dei parlamentari di maggioranza risulti svilito, poiché si trovano a esaminare un provvedimento sostanzialmente blindato dall'Esecutivo. Sottolinea, pertanto, che in tali condizioni neppure loro, al pari delle opposizioni, possono di fatto concorrere a una reale discussione nel merito del provvedimento.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Di Sanzo 1.61, di cui è cofirmatario, evidenzia l'importanza di scongiurare il rischio che il testo del provvedimento possa dare luogo a un meccanismo di silenzio-assenso. Sottolinea, pertanto, la necessità di rivalutare e garantire l'effettiva funzione di controllo parlamentare che le Camere sono chiamate a esercitare nell'ambito del procedimento legislativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Sanzo 1.61.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento Ilaria Fontana 1.62, di cui è cofirmatario, sottolineando che si tratta di un intervento emendativo molto importante che prevede che gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano sottoposti a valutazione di impatto generazionale in considerazione degli effetti significativi di tipo ambientale sociale a carico di giovani generazioni derivanti dalla disciplina in oggetto. Evidenzia che l'energia nucleare da fissione ha indubbe conseguenze sulle generazioni a venire. Osserva peraltro che il Governo continua ad insistere sulla tematica nucleare nonostante in questo momento essa sia in declino nel mondo tanto che, in termini di saldi energetici, il 2025 ha visto ridurre la produzione di energia nucleare nel mondo di 1 GW mentre, parallelamente, la produzione di energia solare ed eolica è cresciuta, nel medesimo periodo, di 800 GW. Ricorda altresì che i reattori statunitensi e francesi sono ormai basati su tecnologie di vecchia generazione, mentre quelli recenti si stanno dimostrando fallimentari. Nel ricordare che i Paesi costruttori di nuovi

reattori sono Cina e Russia, ribadisce che i reattori modulari SMR sono di fatto ancora inesistenti in Occidente e che la quota di energia nucleare prevista dal PNIEC richiederebbe, per essere raggiunta, l'installazione di decine di piccoli reattori, con oneri per le future generazioni.

Antonio FERRARA (M5S) intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.62, di cui è cofirmatario, osserva che, nelle questioni riguardanti scorie, smaltimento e debiti, il Governo e la maggioranza intendono addossare le conseguenze alle future generazioni.

Antonino IARIA (M5S) intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.62, ritiene che l'argomento scorie sia trattato con troppa superficialità, senza dare troppo rilievo al fatto che lo stesso peserà maggiormente sulle future generazioni. Si duole peraltro del fatto che, probabilmente, le nuove generazioni guardano con favore alla tematica dell'energia nucleare, vedendo in essa solo quegli aspetti che potrebbero sembrare più favorevoli, legati ad una dimensione di potenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.62.

Francesca GHIRRA (AVS) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.63, evidenzia che tra gli aspetti più contestabili del disegno di legge vi sono quelli relativi alle tempistiche previste nei diversi articoli. Così, ad esempio, tutti i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 dovrebbero essere adottati entro dodici mesi mentre le eventuali modifiche entro ventiquattro mesi. Ritiene che tale ultimo termine sia eccessivamente ridotto e la sua proposta emendativa intende elevarlo a quattro anni, termine più credibile che renderebbe possibili interventi più ponderati. Chiede quindi che la sua proposta emendativa venga quantomeno accantonata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ghirra 1.63 nonché Ferrara 1.64 e 1.65.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'emendamento Morfino 1.67, di cui è cofirmataria, osserva come esso dovrebbe essere gradito alla maggioranza visto che una delle sue componenti ha presentato un emendamento identico, anche se poi ritirato. Crede che sarebbe opportuno che maggioranza e Governo rendessero spiegazione di tale fatto.

Chiara APPENDINO (M5S) intervenendo a titolo personale sull'emendamento Morfino 1.67, di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni della collega Pavanelli reiterando la richiesta di spiegazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Morfino 1.67.

Antonio FERRARA (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.68, specifica che esso è volto ad accelerare i termini entro i quali il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1. Osserva che la contrarietà della maggioranza e del Governo alla proposta emendativa conferma che quando si tratta di fatti concreti l'Esecutivo rallenta. Considerato che il disegno di legge reca una delega gigantesca su molti delicati aspetti concernenti la produzione di energia nucleare teme che il futuro immobilismo possa creare ulteriori problemi al Paese. Il suo sospetto deriva anche da ciò che è stato ascoltato in audizione dove a volte si parlava di impianti da realizzarsi velocissimamente e altre volte con una certa intermitenza. Se poi fosse vero che decine di imprese non vedono l'ora di realizzare celermente tali impianti, la riduzione dei termini recata dall'emendamento dovrebbe essere vista favorevolmente. Crede tuttavia che la fretta attuale sia solamente a livello di dichiarazione e che poi, come al solito, l'attuazione avverrà al rallentatore.

Antonino IARIA (M5S) intervenendo a titolo personale sull'emendamento Ferrara 1.68, osserva che c'è la diffusa difficoltà a capire che la tecnologia nucleare è una

cosa molto complicata. Per capirlo sarebbe bene, a suo avviso, fare un viaggio a Fukushima per vedere quali sono le possibili conseguenze per le persone.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferrara 1.68.

Mauro ROTELLI, *presidente*, chiede ai relatori se sono nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative accantonate relative all'articolo 1.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la X Commissione, deputato Squeri, nonché dei relatori per l'VIII Commissione, deputati Zucconi e Zinzi, esprime parere favorevole sugli emendamenti Alessandro Colucci 1.26, Mazzetti 1.37 nonché sugli identici emendamenti Gusmeroli 1.38 e Magi 1.39, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferrara 1.27, Ilaria Fontana 1.33 e Ferrara 1.34, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Pierro 1.30 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Alessandro Colucci 1.26, Mazzetti 1.37 e Gusmeroli 1.38 hanno accettato la riformulazione proposta.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 1.39: si considera vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Alessandro Colucci 1.26, Mazzetti 1.37 e Gusmeroli 1.38 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Ferrara 1.27 non hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferrara 1.27.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Pierro 1.30 hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pierro 1.30 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Ilaria Fontana 1.33 e Ferrara 1.34 non hanno accettato la riformulazione proposta.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.33 specifica che la proposta di riformulazione dei relatori non è stata accettata per il motivo che il testo dell'emendamento fa riferimento al rispetto di uno specifico principio stabilito nella normativa dell'Unione europea, quello di « non arrecare un danno significativo » (DNSH) di cui al regolamento (UE) n. 2020/852 e non già ad uno generico come quello proposto nella riformulazione. Osserva che sarebbe bene che la nostra legislazione fosse sempre rispettosa della normativa sovranazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ilaria Fontana 1.33 e Ferrara 1.34.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative relative all'articolo 2.

Riccardo ZUCCONI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per l'VIII Commissione, deputato Zinzi, nonché dei relatori per la X

Commissione, deputati Cavo e Squeri, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 2.1, Appendino 2.2, Marattin 2.3, Ghirra 2.4; propone l'accantonamento dell'emendamento Ilaria Fontana 2.5, degli identici emendamenti Gusmeroli 2.6 e Colombo 2.7, dell'emendamento Gusmeroli 2.10, nonché degli identici emendamenti Battistoni 2.11, Iaia 2.12 e Barabotti 2.13; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 2.14; propone l'accantonamento dell'emendamento Gusmeroli 2.15; esprime parere contrario sugli emendamenti Ferrara 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21, Appendino 2.22, L'Abbate 2.23 e 2.24; propone l'accantonamento dell'emendamento Pierro 2.25; esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 2.26, Evi 2.27, Marattin 2.28, L'Abbate 2.29, Appendino 2.30, Pavanelli 2.32, Appendino 2.33, Di Sanzo 2.34, Appendino 2.35, Ferrara 2.36 e 2.37, Appendino 2.38, Ghirra 2.39, Bonelli 2.40, Morfino 2.41, Appendino 2.42, Pandolfo 2.43 e Marattin 2.44, sugli identici emendamenti Morfino 2.45 e Bonelli 2.46, sugli emendamenti Fontana Ilaria 2.49, Cappelletti 2.50, Fontana Ilaria 2.52, Bonelli 2.55, Appendino 2.56; propone l'accantonamento degli emendamenti Davide Bergamini 2.57, Iaia 2.58, degli identici emendamenti Pierro 2.59 e Barabotti 2.60, dell'emendamento Ilaria Fontana 2.61; esprime parere contrario sugli emendamenti Ferrara 2.63, 2.64, 2.65 e 2.66, Benzoni 2.68, Mazzetti 2.70, Marattin 2.72, L'Abbate 2.73, Ilaria Fontana 2.74, Appendino 2.75, L'Abbate 2.76, Appendino 2.77, L'Abbate 2.78 e 2.79, Santillo 2.80, Ilaria Fontana 2.81, Morfino 2.82, Ilaria Fontana 2.83 e 2.84, Cappelletti 2.85, Morfino 2.86, Appendino 2.87, Appendino 2.88, Appendino 2.89, Ilaria Fontana 2.90, L'Abbate 2.91, Morfino 2.92, Appendino 2.93, Morfino 2.94, Appendino 2.95, Morfino 2.96, Ilaria Fontana 2.97, Appendino 2.98, Morfino 2.99, L'Abbate 2.100, Appendino 2.101, Santillo 2.102, Ilaria Fontana 2.103, Santillo 2.104, Appendino 2.105, Ilaria Fontana 2.106, Morfino 2.107, Appendino 2.108, Cappelletti 2.109, Appendino 2.110, Morfino 2.111, Appendino 2.112, Santillo 2.113 e 2.114, L'Abbate 2.115, Appendino 2.116, Morfino 2.117, Appendino 2.118,

Morfinò 2.119 e 2.120, Pavanelli 2.121, Morfinò 2.122, e 2.123, Cappelletti 2.124, Ilaria Fontana 2.125, L'Abbate 2.126 e 2.127, Appendino 2.128, Santillo 2.129, Cappelletti 2.130, Ilaria Fontana 2.131, Appendino 2.132, Cappelletti 2.133, Santillo 2.134 e 2.135, Cappelletti 2.136, L'Abbate 2.137, Appendino 2.138, Cappelletti 2.139, Santillo 2.140, Appendino 2.141, Morfinò 2.142, Cappelletti 2.143, Appendino 2.144, Ilaria Fontana 2.145 e 2.146, Morfinò 2.147, Cappelletti 2.148, Morfinò 2.149, L'Abbate 2.150, Santillo 2.151, L'Abbate 2.152, Santillo 2.153, Cappelletti 2.154, Appendino 2.155, Santillo 2.156, Cappelletti 2.157, Santillo 2.158, Appendino 2.159, Morfinò 2.160, L'Abbate 2.161, Cappelletti 2.162, Ilaria Fontana 2.163, 2.164 e 2.165, Santillo 2.166, L'Abbate 2.167, Santillo 2.168, Appendino 2.169, Pavanelli 2.170, Cappelletti 2.171, Ilaria Fontana 2.172, Santillo 2.173, Morfinò 2.174, Santillo 2.175, L'Abbate 2.176, Morfinò 2.177, Appendino 2.178, L'Abbate 2.179, Ilaria Fontana 2.180, Appendino 2.181, Santillo 2.182; propone l'accantonamento degli emendamenti Marattin 2.183 e Rotelli 2.184; esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 2.186, Santillo 2.188, Pierro 2.191, Bonelli 2.192, Santillo 2.193, Bonelli 2.194, L'Abbate 2.195, Ghirra 2.196, Santillo 2.197, Marattin 2.198, Fontana Ilaria 2.199, Ghirra 2.200, Appendino 2.201, Ferrara 2.202, 2.203 e 2.204, Appendino 2.205; propone l'accantonamento degli emendamenti Curti 2.206, Gusmeroli 2.207, Pavanelli 2.208, nonché degli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.209 e Montemagni 2.210; esprime parere contrario sugli emendamenti Ferrara 2.211 e Fontana Ilaria 2.212; propone l'accantonamento dell'emendamento Casasco 2.213; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferrara 2.214 e Bonelli 2.215, sull'emendamenti Ferrara 2.216; sugli emendamenti Maiorano 2.217, Marattin 2.219, Appendino 2.220, Di Sanzo 2.221, Appendino 2.222, sugli identici emendamenti Pierro 2.223 e Maerna 2.224; propone l'accantonamento degli emendamenti Alessandro Colucci 2.226 e Comba 2.227; esprime parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 2.228, Davide Bergamini 2.230, Benzoni 2.231, Bonelli 2.232, Cappelletti 2.233, Appendino

2.234, Cappelletti 2.235, L'Abbate 2.236; propone l'accantonamento dell'emendamento Santillo 2.237; esprime parere contrario sugli emendamenti Morfinò 2.238, Pandolfo 2.239 e 2.240, L'Abbate 2.241, Pandolfo 2.242; propone l'accantonamento degli emendamenti Santillo 2.243, Casasco 2.244, Alessandro Colucci 2.245 e Gusmeroli 2.246; esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 2.247, Pandolfo 2.248 e 2.250; Alessandro Colucci 2.251, Mazzetti 2.252 e Pandolfo 2.253.

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ilaria Fontana 2.5, degli identici emendamenti Gusmeroli 2.6 e Colombo 2.7, dell'emendamento Gusmeroli 2.10, degli identici emendamenti Battistoni 2.11, Iaia 2.12 e Barabotti 2.13, degli emendamenti Gusmeroli 2.15, Pierro 2.25, Davide Bergamini 2.57, Iaia 2.58, degli identici emendamenti Pierro 2.59 e Barabotti 2.60, degli emendamenti Ilaria Fontana 2.61, Marattin 2.183, Rotelli 2.184, Curti 2.206, Gusmeroli 2.207, Pavanelli 2.208, degli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.209 e Montemagni 2.210, degli emendamenti Casasco 2.213, Alessandro Colucci 2.226, Comba 2.227, Santillo 2.237 e 2.243, Casasco 2.244, Alessandro Colucci 2.245, Gusmeroli 2.246.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula una richiesta di breve sospensione della seduta.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime rammarico per il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, fatti salvi alcuni accantonamenti. Osserva che tale atteggiamento risulta difficilmente conciliabile con l'apertura al confronto e con l'esigenza, più volte affermata, di favorire una discussione ampia su un tema strategico per il futuro del Paese. Rileva che gli emendamenti sono stati presentati da tempo e che, ciononostante, non

risulta al momento alcun accoglimento. Fa presente che eventuali riformulazioni tardive, ove tali da modificare radicalmente il contenuto delle proposte, rischierebbero di svuotare il senso stesso del lavoro emendativo svolto dalle opposizioni. Richiama quindi le dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin, che in occasione della presentazione del provvedimento aveva evocato la massima apertura al Parlamento e la più ampia condivisione possibile, proprio in ragione della rilevanza strategica della materia. Conclude osservando criticamente che l'andamento dell'esame sembra invece restituire un atteggiamento di chiusura nei confronti delle opposizioni, non coerente con quelle premesse.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, accedendo alla richiesta formulata dell'on. Ghirra, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.40, è ripresa alle 21.50.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazzetti 2.70, Pierro 2.191 e 2.223, Davide Bergamini 2.230, Mazzetti 2.252 sono stati ritirati.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento 2.1, di cui è cofirmataria, rileva che esso è volto a sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge, osservando che tale disposizione costituisce il cuore del provvedimento, in quanto definisce l'oggetto della delega legislativa e i contenuti dei futuri decreti legislativi. Evidenzia, in particolare, che la disposizione demanda al Governo la definizione del programma nazionale per lo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare, nonché la disciplina delle competenze, delle procedure di approvazione, attuazione e monitoraggio del programma medesimo. Richiama altresì la previsione di strumenti informativi e comunicativi sulle tecnologie nucleari, osservando criticamente che essi sembrano orientati a incidere sull'opinione pubblica, anche alla luce degli esiti dei referendum del 1987 e del 2011. Sottolinea inoltre che

l'articolo 2 interviene su profili di particolare delicatezza, quali la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti nucleari, la sicurezza e la radioprotezione, la fabbricazione e il processamento del combustibile, lo stoccaggio temporaneo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché il loro smaltimento definitivo. Osserva che tali questioni incidono direttamente sui territori e sulle comunità interessate, richiamando le difficoltà già emerse nell'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Fa presente che il testo contempla anche la promozione della ricerca sulla fusione nucleare, la previsione di incentivi agli investimenti, misure di valorizzazione dei territori coinvolti e percorsi di formazione per tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali. Rileva tuttavia che l'ampiezza e la delicatezza delle materie affidate alla delega confermano le ragioni dell'emendamento soppressivo, poiché scelte di tale portata dovrebbero essere affrontate direttamente dal Parlamento e non rimesse in modo così esteso alla futura decretazione legislativa del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 2.1.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Appendino 2.2, di cui è cofirmataria, fa presente come lo stesso intenda sopprimere la lettera a) del comma 1 avente ad oggetto lo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile quale strumento per concorrere alla neutralità carbonica, garantire la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese, prevenire rischi di interruzione delle forniture e contenere i costi dell'energia. Rileva che tale formulazione non appare adeguata rispetto alle reali esigenze del Paese, poiché orienta la delega in una direzione che il suo Gruppo ritiene non corretta. Osserva, in particolare, che il riferimento alla prevenzione dei rischi di interruzione della fornitura energetica risulta problematico, non potendosi assumere il nucleare come garanzia assoluta di continuità e sicurezza dell'approvvigionamento.

Richiama, al riguardo, le criticità emerse in altri Paesi, evidenziando come anche il sistema nucleare francese abbia incontrato difficoltà legate alle alte temperature e agli effetti dei cambiamenti climatici, con ricadute sulla gestione degli impianti. Segnala inoltre i rischi connessi agli impianti situati in prossimità del mare, anche in relazione all'innalzamento del livello delle acque. Conclude pertanto ritenendo necessario sopprimere il comma in esame, poiché fondato su presupposti che non tengono adeguatamente conto dei limiti, dei costi e delle vulnerabilità del nucleare rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica, continuità delle forniture e sostenibilità complessiva.

Francesca GHIRRA (AVS), nel chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento Appendino 2.2, fa presente che se con l'emendamento precedentemente illustrato, si intendeva sopprimere l'intero articolo 2, con questo emendamento si vuole sopprimere la lettera *a*) del comma 1 del medesimo articolo 2. Si sofferma, in particolare, sulla portata normativa della menzionata lettera *a*), che fa riferimento alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, ribadendo le perplessità già espresse sul concetto stesso di sostenibilità applicato al nucleare. Evidenzia, inoltre, la criticità del richiamo alla sicurezza e all'indipendenza energetica del Paese. Osserva, infatti, che in Italia non risultano giacimenti di uranio e chiede pertanto di chiarire cosa il Governo intenda per indipendenza energetica. Sottolinea che il ricorso al nucleare rischierebbe semplicemente di sostituire le attuali dipendenze energetiche con nuove dipendenze da altri Stati fornitori di uranio, dopo quelle già sperimentate rispetto al gas russo, qatariota o statunitense. Conclude rilevando che tale profilo conferma l'adeguatazza della formulazione dell'articolo e le ragioni della proposta emendativa soppressiva.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Appendino 2.2, richiama una sensazione di proustiana memoria, osservando criticamente che il riferimento all'energia nucleare so-

stenibile suscita l'impressione di un ritorno a impostazioni già emerse in passato e poi rivelatesi prive di concreta prospettiva. Richiama, in termini esemplificativi, il caso della cosiddetta fusione fredda del 1989, evocandolo come precedente di una promessa tecnologica presentata con grande enfasi ma rimasta sostanzialmente irrealizzata. Rileva che l'utilizzo dell'espressione « nucleare sostenibile » rischia, pertanto, di fondarsi su un'impostazione più suggestiva che effettivamente dimostrata sul piano scientifico, tecnologico ed economico. Sottolinea inoltre che l'approvazione del provvedimento potrebbe produrre conseguenze problematiche sul piano normativo, generando un quadro legislativo complesso e gravoso, i cui effetti ricadrebbero successivamente sul sistema e sui cittadini. Conclude quindi esprimendo una valutazione fortemente critica sull'impianto del decreto, ritenendo che esso rischi di creare più problemi che soluzioni effettive in materia di politica energetica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Appendino 2.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marattin 2.3; s'intende vi abbia rinunciato.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.4 e contestando l'impianto del disegno di legge in esame, ritiene che le tecnologie a fissione nucleare ad oggi disponibili siano caratterizzate da una serie di problemi significativi.

Nel far presente di non essere contraria a priori all'energia nucleare, nutre dubbi sul fatto che i tempi siano maturi per il ricorso alla stessa ed evidenzia quindi la necessità di sostenere la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare da fusione, esclusivamente per scopi civili, attraverso il coinvolgimento delle università e di altri enti pubblici. Suggestisce, nel frattempo, di utilizzare le risorse finanziarie stanziare dal provvedimento per altri interventi, com-

prensivi di investimenti nelle fonti energetiche sostenibili.

Infine, si dichiara delusa per i tanti pareri contrari espressi dai relatori e dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative presentate dall'opposizione,

Enrico CAPPELLETTI (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ghirra 2.4, volto a evitare che si ricorra alle tecnologie basate sulla fissione nucleare prese in considerazione dal Governo con il disegno di legge in esame. Anticipa, sul punto, come il suo gruppo, attraverso altre proposte emendative, intenda valorizzare, eventualmente, il ricorso all'energia nucleare di IV generazione e da fusione, ben più idonea a garantire quel *mix* energetico che il Governo dichiara di voler perseguire. Osserva infatti come gli attuali impianti nucleari, da un lato, non possano essere accesi e spenti a piacimento e, dall'altro, verrebbero utilizzati al massimo della relativa funzionalità, per tentare – invano – di rientrare degli investimenti fatti.

Di conseguenza, ritiene che se davvero l'obiettivo fosse quello di abbassare il costo dell'energia, il Governo dovrebbe prendere spunto dall'efficiente modello californiano, che combina positivamente le diverse fonti di energia rinnovabile utilizzate.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo a titolo personale, richiama le considerazioni dell'onorevole Cappelletti circa l'esigenza di rendere più efficiente il *mix* energetico e di ridurre il fabbisogno primario di energia. Al riguardo, osserva con rammarico come non siano stati adeguatamente valorizzati alcuni fondi del PNRR per lo sviluppo dell'idrogeno verde.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo a titolo personale, ricorda come nel corso delle audizioni svolte sia stata evidenziata la necessità di investire nella ricerca scientifica, coinvolgendo le università, anche al fine di formare forza lavoro specializzata nelle materie oggetto del provvedimento.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento Ghirra 2.4.

Francesca GHIRRA (AVS) interviene in qualità di cofirmataria sull'emendamento Bonelli 2.14, che mira ad introdurre nel testo del provvedimento un piccolo correttivo, prevedendo che il programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione di energia nucleare sostenibile sia sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). Rileva infatti come il Governo tenda a eludere le previsioni normative che impongono il ricorso a tale procedura, volta alla tutela dell'ambiente e delle comunità locali interessate dall'eventuale realizzazione degli impianti connessi alla produzione di energia nucleare.

Antonino IARIA (M5S) reputa curioso – e indicativo delle intenzioni dell'Esecutivo – che il Governo non abbia previsto di sottoporre alla VAS il programma nazionale per l'energia nucleare, quando la stessa procedura deve essere espletata anche solo per la realizzazione dei centri commerciali.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonelli 2.14, Ferrara 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

Antonino IARIA (M5S) interviene sull'emendamento Appendino 2.22, che intende assicurare particolare tutela alle fasce di popolazione più vulnerabile, di cui il Governo sembra dimenticarsi. Sottolinea infatti come la povertà energetica sia una piaga sociale in aumento nel Paese e porta l'esempio delle case popolari, in cui sono calmierati i costi dell'affitto, ma non anche quelli delle bollette.

Richiama quindi la strategia promossa dal Movimento Cinque Stelle – ma successivamente vanificata – per migliorare l'efficienza delle abitazioni da un punto di vista energetico, così da ridurre in modo drastico sia fabbisogni che costi e assicurare alle persone in difficoltà economica uno stile di vita dignitoso.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Appendino 2.22 e, rivolgendosi al presidente Gusmeroli, ne

chiede l'accantonamento, auspicando un ripensamento da parte di relatori e Governo. Sostenendo infatti come i costi esorbitanti delle bollette non diminuiranno con l'approvazione del disegno di legge in esame, ritiene che si aggraverà la condizione di tanti cittadini che già vivono – o rischiano di vivere – in stato di povertà.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo a titolo personale, sottolinea l'opportunità di un approfondimento sulla realtà della povertà energetica nel Paese, che riguarda in modo significativo le donne e richiede interventi significativi, anche per garantire il rispetto della parità di genere.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento Appendino 2.22.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.23 in qualità di cofirmatario, constata la contraddittorietà dell'azione del Governo, che da un lato dichiara di voler essere neutrale nella valutazione delle tecnologie cui ricorrere per la produzione di energia, ma dall'altro esprime parere contrario su una proposta emendativa che rappresenta una diretta declinazione del principio di neutralità tecnologica, prescrivendo una comparazione pubblica e trasparente tra scenari alternativi di sviluppo del sistema energetico nazionale.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento L'Abbate 2.23.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.24, ricordato l'obiettivo della maggioranza di raggiungere l'indipendenza energetica del Paese, si domanda le motivazioni alla base del parere contrario dei relatori e del Governo sull'emendamento in esame, che prevede la subordinazione del programma nazionale alla previa valutazione della dipendenza da approvvigionamenti esteri di combustibile nucleare e dei relativi servizi di arricchimento e fabbricazione, nonché dei rischi geopolitici connessi alla sicurezza delle forniture.

Ricorda infine che molte nazioni, tra cui Stati Uniti e Francia, nonostante dispongano della tecnologia nucleare, continuano ad acquistare l'uranio arricchito dalla Russia.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento L'Abbate 2.24, ricordato che il tema della neutralità e della dipendenza energetica è già stato affrontato in materia di biocarburanti, fa presente che finché l'Italia non inizierà a produrre l'uranio, la dipendenza energetica rispetto ad altri Stati sarà una condizione necessaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 2.24.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.26, che è stato segnalato nel corso delle audizioni dall'Associazione nazionale comuni italiani, chiarisce che esso, riprendendo il tema già affrontato della valutazione ambientale strategica come condizione obbligatoria di efficacia del Programma nazionale, si concentra sull'importanza dell'individuazione dei territori su cui localizzare le tecnologie nucleari. Sottolinea infatti che, esattamente come per il deposito delle scorie, è imprescindibile il dialogo con il territorio e, quindi, con i livelli di governo più prossimi ai cittadini.

Rammenta infine che la valutazione di impatto ambientale risulta ancor più essenziale alla luce dell'articolo 9 della Costituzione, così come modificato all'unanimità nella XVIII legislatura, il quale ora tutela, anche nell'interesse delle future generazioni, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 2.26.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Evi 2.27, sottolinea come esso, concentrandosi su canoni di ragionevolezza e partecipazione democratica, sia finalizzato a rendere il provvedimento sostenibile nel lungo periodo grazie alla pre-

visione, direttamente nella legge delega, della valutazione ambientale strategica come obbligo non derogabile a cui è sottoposto il Programma nazionale.

Ricorda che non solo la valutazione ambientale e strategica è richiesta dalla normativa europea e nazionale, ma che essa è stata altresì sollecitata dall'Associazione nazionale comuni italiani durante il ciclo di audizioni, e che si differenzia dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in quanto esso, essendo uno strumento macroeconomico di programmazione, non può sostituire una valutazione diretta dei territori interessati dalle infrastrutture nucleari.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Evi 2.27, chiarisce come esso intervenga sull'importante tematica della valutazione ambientale strategica in fase di individuazione dei territori idonei ad ospitare le infrastrutture nucleari.

Lamenta l'ipocrisia di quei governi — come quello attuale — che non pensano alle conseguenze delle proprie azioni, ricordando che circa il 98 per cento del territorio italiano ha problemi di dissesto idrogeologico.

Ipotizza che tale mancanza di attenzione da parte della maggioranza sia da ricondurre alla fievole intenzione di applicare realmente tali previsioni normative, tanto più alla luce degli innumerevoli problemi tecnico-scientifici che inevitabilmente emergeranno nel periodo intercorrente tra l'approvazione della legge delega e l'adozione del decreto attuativo.

Ricorda infine che le richieste relative alla previsione di una valutazione ambientale strategica provengono dall'Associazione nazionale comuni italiani.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Evi 2.27, fa presente che esso, ottemperando a quanto previsto dalla normativa europea, prevede una valutazione ambientale strategica, che ha scopi preventivi ben distinti da quelli programmatici del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Le Commissioni respingono l'emendamento Evi 2.27.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.29, chiarisce che esso è stato suggerito direttamente dall'Istituto italiano per lo sviluppo delle politiche ambientali (IISPA), e si domanda su che basi debbano essere scelti i siti in cui allocare le infrastrutture nucleari se non tenendo conto dei criteri tecnico-scientifici che emergono dalle valutazioni di impatto ambientale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti L'Abbate 2.29 e Appendino 2.30.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.32 a sua prima firma, rileva come esso sia finalizzato a promuovere il coordinamento e il coinvolgimento di tutti i livelli di governo e di ogni altro portatore di interessi nelle valutazioni relative alle tecnologie nucleari.

Sostiene che la reiezione degli emendamenti che tentano di ricondurre le decisioni relative al nucleare a criteri tecnico-scientifici evidenzia l'intendimento del Governo di decidere in piena autonomia, senza tenere conto dell'impatto sul territorio.

Rileva che, nonostante il Governo promuova una narrazione propagandistica di immediato contrasto al cosiddetto « caro energia », il provvedimento in esame deve necessariamente essere proiettato su scenari politici futuri, e, quindi, potenzialmente molto diversi dallo scenario attuale.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 2.32, dichiara l'intendimento di sottoscriverlo, evidenziando come nell'attuazione della legge delega in esame, il Governo potrà contare su una discrezionalità che molto probabilmente non terrà in debito conto la situazione territoriale, le istanze dei portatori di interessi e il futuro del Paese.

Esprime stupore per l'atteggiamento delle forze di maggioranza che non si dimostrano attente al consenso popolare, in quanto l'Italia in passato si è già espressa negativamente sul nucleare in occasione di due distinti referendum, e la situazione di malcontento non sarà dissimile con l'instal-

lazione di infrastrutture nucleari nei territori.

Lamenta l'impossibilità di intraprendere un dialogo costruttivo con la maggioranza, che con la sua chiusura totale – sia verso l'opposizione, sia nei confronti della società civile – ha reso il provvedimento sostanzialmente inemendabile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pavanelli 2.32.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Appendino 2.33, di cui è cofirmataria, volte a integrare la disciplina delle competenze per l'attuazione del programma nazionale attraverso un Piano nazionale per le competenze nucleari, finalizzato ad assicurare elevati *standard* occupazionali, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'intera filiera nonché programmi di formazione specialistica.

A tal riguardo, reputa preoccupante che, in una legge delega su una materia così delicata, non sia previsto un riferimento esplicito alla salute e alla sicurezza degli operatori lungo l'intera filiera, tanto più alla luce dei dati sugli incidenti sul lavoro. Osserva che il mancato accoglimento di proposte volte a rafforzare l'alta formazione e la tutela dei lavoratori conferma, a suo avviso, il carattere eccessivamente generico della delega, anche rispetto agli elementi emersi nel ciclo di audizioni sul provvedimento e nel corso dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nel processo di decarbonizzazione svolta dalle Commissioni riunite VIII e X.

Ritiene, pertanto, che si stia perdendo un'occasione per qualificare il provvedimento sotto profili essenziali, a partire dalla protezione dei lavoratori e dalla formazione specialistica necessaria per l'intero comparto nucleare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Appendino 2.33.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) richiama le finalità dell'emendamento 2.34 a sua prima firma, volte a rafforzare il ruolo

del Parlamento nella definizione del programma nazionale per lo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, prevedendo che il relativo schema – corredato dalla disciplina per il monitoraggio – sia sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti.

Osserva che la proposta emendativa si inserisce nel quadro più ampio del ruolo del Parlamento nell'esercizio della delega, mirando a colmare una lacuna del testo e a rafforzare le garanzie di controllo democratico. Ritiene infatti necessario che il programma nazionale nucleare, inclusi i profili relativi alla formazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla sostenibilità finanziaria, sia trasmesso alle Camere, affinché le Commissioni possano esprimersi su scelte destinate a incidere in modo rilevante sul Paese.

Sottolinea che, in una materia così ampia e delicata, che investe la fissione, la fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi, il controllo parlamentare sugli atti di programmazione costituisce un passaggio essenziale. Reputa pertanto la propria proposta emendativa una misura di buon senso, volta ad assicurare la partecipazione del Parlamento e, in ultima analisi, dei cittadini alla definizione del programma nazionale nucleare.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Di Sanzo 2.34, osserva che la proposta emendativa è volta ad assicurare un corretto esercizio della delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, evitando che siano rimesse al Governo, in termini eccessivamente ampi, scelte destinate a incidere sul programma nazionale nucleare anche nel lungo periodo. Ribadisce, pertanto, che una materia di tale complessità richiede un effettivo controllo parlamentare sugli atti di programmazione, che non possono essere integralmente affidati alle sole determinazioni dell'Esecutivo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Sanzo 2.34, Appendino 2.35, Ferrara 2.36 e 2.37, Appendino 2.38.

Francesca GHIRRA (AVS), nell'intervenire sull'emendamento 2.39 a sua prima firma, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Simiani, rilevando preliminarmente che il provvedimento presenta profili critici rispetto all'articolo 76 della Costituzione, nella misura in cui conferisce al Governo un'ampia delega legislativa senza definire in modo sufficientemente puntuale principi, criteri direttivi e oggetti dell'intervento.

Con riferimento al contenuto dell'emendamento, ne illustra le finalità, volte a riorientare gli strumenti informativi e formativi previsti dalla delega, sostituendo il riferimento al ruolo delle tecnologie nucleari con quello alle fonti di energia rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione. Osserva, infatti, che sono le fonti di energia rinnovabile, insieme ai sistemi di accumulo, a poter contribuire in modo concreto alla decarbonizzazione, al rafforzamento dell'indipendenza energetica del Paese e alla riduzione dei costi per le utenze domestiche e non domestiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ghirra 2.39, Bonelli 2.40, Morfino 2.41 e Appendino 2.42.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Pandolfo 2.43, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, volte a circoscrivere la delega legislativa in materia di accordi internazionali sull'energia nucleare.

Ricorda che il testo del provvedimento, tra gli oggetti di delega, prevede l'adeguamento della normativa nazionale agli accordi internazionali in vigore per l'Italia. Evidenzia come tale formulazione consentirebbe al Governo di recepire i contenuti di accordi bilaterali potenzialmente sottoscritti anche con Stati quali la Russia o la Cina, con il rischio di integrare nell'ordinamento nazionale standard di sicurezza non conformi a quelli occidentali.

Specifica che l'emendamento mira a vincolare l'adeguamento normativo esclusivamente agli accordi con organizzazioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per

l'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di tutelare la sicurezza nazionale e garantire l'allineamento ai più elevati parametri internazionali. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo a titolo personale sull'emendamento 2.43, di cui è cofirmatario, ne chiede l'accantonamento per consentire al Governo e alla maggioranza un supplemento di riflessione. Sottolinea come la proposta emendativa in esame sia volta esclusivamente a rafforzare la sicurezza nazionale e a garantire la coerenza etica del Paese nelle scelte in materia energetica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pandolfo 2.43.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marattin 2.44; si intende vi abbia rinunciato.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 2.45, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità volte a sopprimere, tra gli oggetti della delega, il riferimento alla disciplina sulla disattivazione e lo smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale.

Ricorda come tale previsione non tenga conto della normativa vigente, la quale già disciplina compiutamente le attività di *de-commissioning*. Sottolinea, inoltre, che l'attuale quadro normativo risulta decisamente più avanzato rispetto alla disposizione proposta dal Governo poiché, a differenza di quest'ultima, garantisce una necessaria interlocuzione con i territori interessati, assicurando il coinvolgimento delle comunità locali.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'identico emendamento Bonelli 2.46, di cui è cofirmataria, si associa alle osservazioni svolte dalla deputata Pavanelli, esprimendo stupore per l'indifferenza mostrata

dal Governo nei confronti delle istanze delle comunità locali. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Morfino 2.45 e Bonelli 2.46, nonché l'emendamento Ilaria Fontana 2.49.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.50 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a specificare, nell'ambito dell'oggetto di delega, che la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sia subordinata al completamento dell'attività di *decommissioning* gestita dalla Sogin S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di radiazioni ionizzanti.

Evidenzia come la prosecuzione di tale attività sia fondamentale per scongiurare l'aumento dell'attività radiologica nei siti esistenti, che comporterebbe un grave pregiudizio per la salute delle popolazioni locali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 2.50.

Emma PAVANELLI (M5S), fa presente che l'emendamento Ilaria Fontana 2.52, di cui è cofirmataria, mira a specificare, nell'ambito dell'oggetto di delega, che la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sia subordinata al completamento delle operazioni di bonifica dei siti interessati.

Evidenzia che uno smantellamento eseguito senza una previa bonifica delle aree coinvolte rischierebbe di produrre un ulteriore inquinamento dei suoli, precludendo la possibilità che le stesse aree possano essere, in futuro, recuperate per ospitare nuovi impianti di produzione di energia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ilaria Fontana 2.52, Bonelli 2.55, Appendino 2.56 nonché Ferrara 2.63 e 2.64.

Antonino IARIA (M5S) intervenendo sull'emendamento Ferrara 2.65 osserva che quella concernente l'idrogeno, che l'emendamento specifica deve derivare da fonte rinnovabile, è un'occasione sprecata anche considerato che sono state di fatto vanificate le risorse ad esso dedicate dal PNRR che erano state ottenute grazie all'impegno della sua forza politica. Lamenta che tale tema energetico sia stato scartato subito da questo Governo che non ha saputo affrontare le indubitabili difficoltà tecniche relative allo stoccaggio e alla gestione. Tuttavia ritiene che sarebbe stato opportuno un maggiore sforzo perché questa materia riguarda il futuro e come tale va vista nella giusta prospettiva. Evidenzia che l'idrogeno rappresenta un formidabile vettore capace di immagazzinare energia e quindi essere eccellente per lo stoccaggio energetico. Sottolinea che si riferisce al cosiddetto idrogeno verde e non a quello prodotto con l'ausilio di energia di fonte fossile. Ritiene inoltre che tale fonte energetica avrebbe tempi di sviluppo minori rispetto a quelli del nucleare, senza contare che non comporterebbe il problema della gestione di scorie radioattive.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferrara 2.65 e 2.66.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Benzoni 2.68 e Marattin 2.72; si intende che abbiano rinunciato.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.73, di cui è cofirmatario, segnala che con esso si intende impedire l'adozione di programmi o misure attuative basati su tecnologie nucleari non disponibili su scala industriale ovvero non ancora mature o in fase sperimentale, che potrebbero quindi comportare problemi di affidabilità o di sicurezza. Ricorda nuovamente che gli SMR, di fatto, non esistono su scala commerciale e ritiene sbagliato continuare ad insistere su qualcosa che non è di imminente realizzazione.

Conclude invitando a ricordarsi del reattore francese Super-Phénix, sul cui progetto furono sperperati anche denari italiani, come esempio di disastro e fallimento quando l'innovazione è spinta oltre la ragionevolezza.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 2.73.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta già convocata per domani 14 maggio

2026, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea della Camera dei deputati.

La seduta termina alle 23.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 23.40 alle 24.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669
Governo e C. 1742 Lupi.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: sostenibile aggiungere le seguenti: , secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,.

*** 1.26** *(Nuova formulazione)* Alessandro Colucci, Semenzato.

*** 1.37** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Davide Bergamini, Cortelazzo, Battistoni, Pierro.

*** 1.38** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo le parole: produzione di idrogeno, aggiungere le seguenti: la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare,.

*** 1.30** *(Nuova formulazione)* Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669
Governo e C. 1742 Lupi.**

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto
aggiungere le seguenti: dei principi e.*

* **1.27** *(Nuova formulazione)* Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **1.33** *(Nuova formulazione)* Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

* **1.34** *(Nuova formulazione)* Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05323 Penza: Sulle iniziative di competenza di natura preventiva per la bonifica e la riqualificazione del quartiere Esquilino di Roma e delle aree limitrofe	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	78
5-05324 Boschi: Sui tempi di rilascio della Carta di identità elettronica per i cittadini iscritti all'AIRE	74
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	80
5-05325 Bonafè: Sulle iniziative di competenza per il rispetto della procedura di dissesto finanziario del comune di Castel Morrone (CE)	74
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	81
5-05326 Urzi: Sulle esigenze di sicurezza nei territori delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, con particolare riferimento al rafforzamento degli organici delle forze di polizia .	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82
5-05375 Gentile: Sul rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nei pressi degli istituti scolastici nella città di Cosenza	75
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	84
5-05376 Magi: Sulle pratiche amministrative di competenza degli Uffici immigrazione delle Questure	76
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	86
5-05377 Iezzi: Sulle iniziative di competenza per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico nell'area occupata da un campo nomadi in via Monte Bisbino a Milano	76
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	88
5-05378 Zaratti: Sulle iniziative di competenza per garantire l'ordine pubblico nella città di Roma in occasione della partita del campionato di calcio di Serie A Roma-Lazio e della finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis	76
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, di Enrico Grosso, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, e, in videoconferenza, di Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	77
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 13.40.

Nazario PAGANO *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'interno.

Avverte che è consentita la partecipazione in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5-05323 Penza: Sulle iniziative di competenza di natura preventiva per la bonifica e la riqualificazione del quartiere Esquilino di Roma e delle aree limitrofe.

Pasqualino PENZA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pasqualino PENZA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatto, in quanto, nonostante l'intensificazione delle operazioni di prevenzione e di sicurezza, nella replica della sottosegretaria viene omesso il dato relativo a quelle strutture ricettive che, trovandosi in zone conside-

rate pericolose, subiscono un pregiudizio patrimoniale, dal momento che i turisti tendono a prediligere il soggiorno in altre aree.

A questo riguardo, pur cogliendo la buona fede del Governo, sottolinea la mancanza di risposte rispetto alla proposta formulata nell'interrogazione circa la previsione di incentivi di natura fiscale da destinare agli esercizi commerciali ingiustamente svantaggiati.

5-05324 Boschi: Sui tempi di rilascio della Carta di identità elettronica per i cittadini iscritti all'AIRE.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), replicando, rileva come il rilascio della carta d'identità elettronica vada certamente nella direzione della digitalizzazione e del miglioramento dei servizi della pubblica amministrazione. Tuttavia, si dichiara non soddisfatta della risposta, in quanto i tempi di rilascio riferiti dalla rappresentante del Governo sono incompatibili con le fattispecie descritte nell'interrogazione in titolo.

Sottolinea come, in considerazione dell'imminente cessazione del rilascio della carta d'identità cartacea, in casi di urgenza, quali quelli di furto o smarrimento a ridosso di un viaggio all'estero, il cittadino residente all'estero che abbia smarrito il proprio documento o ne abbia subito il furto si troverà impossibilitato a viaggiare e a fare rientro alla propria residenza fino al rilascio della carta d'identità elettronica.

Invita pertanto il Governo a porre attenzione a tali situazioni, venendo incontro alle difficoltà sia dei cittadini residenti all'estero sia dei comuni.

5-05325 Bonafè: Sulle iniziative di competenza per il rispetto della procedura di dissesto finanziario del comune di Castel Morrone (CE).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), replicando, fa presente che si sarebbe aspettato che la sottosegretaria dichiarasse quantomeno l'intenzione di sciogliere il comune di Castel Morrone, in quanto la Corte costituzionale ha chiaramente qualificato come perentorio il termine di tre mesi, di cui all'articolo 259, comma 1, del TUEL, per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al Ministero dell'interno.

Rileva che, in caso di mancato scioglimento del comune di Castel Morrone, vi è il rischio di creare un pericoloso precedente per cui, anche in caso di inosservanza del predetto termine, i comuni in dissesto – in contrasto con quanto affermato dalla Consulta – potranno continuare a svolgere indisturbati le proprie attività.

5-05326 Urzi: Sulle esigenze di sicurezza nei territori delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, con particolare riferimento al rafforzamento degli organi delle forze di polizia.

Giovanni MAIORANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni MAIORANO (FDI), replicando, esprime la propria stima per la sottosegretaria Ferro ed elogia il lavoro svolto dagli operatori delle forze di polizia.

Auspica che giunga anche al Ministro un messaggio chiaro, vale a dire che il territorio delle province di Taranto, Brindisi e Lecce ha bisogno di sviluppo, che non c'è sviluppo senza sicurezza e che non c'è sicurezza senza un adeguato personale delle forze di polizia. Rileva come, nonostante gli annunci, in occasione dei più recenti trasferimenti che hanno interessato il predetto personale, ai territori citati non sono stati assegnati ulteriori operatori di polizia.

Auspica, quindi, che l'interrogazione in titolo raggiunga lo scopo di richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione in essa descritta.

5-05375 Gentile: Sul rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nei pressi degli istituti scolastici nella città di Cosenza.

Andrea GENTILE (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea GENTILE (FI-PPE), nel ringraziare la sottosegretaria Ferro per la puntuale ed esauritiva risposta, che ha affrontato tutti gli aspetti evidenziati dall'interrogazione, sottolinea che l'episodio richiamato non rappresenta un fatto isolato, ma si inserisce in un contesto generale allarmante, che dà luogo a una crescente sensazione di insicurezza da parte dei cittadini. Fa presente che Forza Italia considera essenziale svolgere una riflessione seria sulla necessità di rafforzare i presidi di sicurezza, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici. Richiama, quindi, la presa di posizione del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, che, proprio a seguito dell'aggressione, ha parlato di una vera e propria «vulnerabilità sistemica», sollecitando un ampliamento del perimetro della riflessione nel senso di intendere la sicurezza non soltanto come una questione di ordine pubblico, ma come un elemento che incide sulla vita scolastica e sulla serenità dei giovani e delle loro famiglie.

Pur apprezzando gli sforzi del Governo, in termini di incremento dei controlli e di rafforzamento dei presidi sul territorio, ritiene si debba mantenere alta la guardia per proseguire con determinazione nel percorso intrapreso, per evitare il ripetersi di episodi che generano allarme sociale e per garantire sicurezza alla terra calabrese, da cui proviene la stessa sottosegretaria Ferro, la cui azione è sostenuta da Forza Italia oltre che dall'intera coalizione.

5-05376 Magi: Sulle pratiche amministrative di competenza degli Uffici immigrazione delle Questure.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel ringraziare la sottosegretaria Ferro per le informazioni fornite, si rallegra, in particolare, per la notizia positiva relativa al recente incremento delle risorse destinate all'attività in questione. Temendo, tuttavia, che tali risorse siano comunque insufficienti, considerato l'elevato carico di lavoro cui sono chiamati gli uffici, pone anche la questione relativa alla irregolarità di procedure connesse peraltro all'esercizio di un diritto da parte di richiedenti e titolari di permesso di soggiorno e di richiedenti asilo, rilevando come – al di là dell'esempio virtuoso rappresentato da Vicenza – nella maggior parte dei casi la formalizzazione delle domande avvenga ben oltre il termine di legge.

Richiamando, in particolare, la situazione di Tor Sapienza, trasformata in una vera e propria tendopoli dove le persone attendono per giorni il proprio turno, reputa inconcepibile che non si sia introdotto, in tema di richiesta del permesso di soggiorno o della protezione internazionale, un sistema di prenotazione analogo a quello messo a punto per altre pratiche amministrative. Assumendosi la responsabilità delle proprie affermazioni, denuncia le azioni ostruzionistiche di taluni operatori che ostacolano la presentazione delle domande di protezione con la richiesta di documentazione non prevista dalla legge.

In conclusione, manifesta l'intenzione di continuare a monitorare la situazione, con l'auspicio che si giunga a un miglioramento del funzionamento di tale sistema, a tutela della legalità dei procedimenti amministrativi in materia e della dignità delle persone coinvolte.

5-05377 Iezzi: Sulle iniziative di competenza per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico nell'area occupata da un campo nomadi in via Monte Bisbino a Milano.

Igor IEZZI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Igor IEZZI (LEGA), replicando, ringrazia la sottosegretaria per il quadro generale fornito rispetto alla situazione dei campi nomadi presenti nel territorio della città di Milano e, nello specifico, dell'insediamento sito in via Monte Bisbino.

Ritiene, infatti, che si tratti di un tema importante, dal momento che i cittadini milanesi residenti nella zona sono costretti a vivere in una bolla di persistente illegalità, sul piano tanto della sicurezza personale – dati i fatti di cronaca, anche molto recenti, registrati nell'area a causa della presenza del campo – quanto dell'igiene pubblica, a causa dei rifiuti ivi abbandonati.

Auspica, pertanto, che vengano al più presto adottate le misure necessarie per la pulizia e lo sgombero dell'area occupata abusivamente dal citato campo nomadi.

5-05378 Zaratti: Sulle iniziative di competenza per garantire l'ordine pubblico nella città di Roma in occasione della partita del campionato di calcio di Serie A Roma-Lazio e della finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Filiberto ZARATTI (AVS), replicando, afferma che la sottosegretaria sta di fatto ammettendo come il Governo sia incapace di garantire lo svolgimento ravvicinato, in sicurezza, di due significativi eventi sportivi

nella Capitale, malgrado i quattro decreti-legge in materia di sicurezza emanati e tutte le ulteriori misure adottate nel corso di questa legislatura in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Per altro verso, reputa inaccettabile la leggerezza con cui il Governo si pone rispetto a tale questione, dal momento che l'ordinanza del prefetto che ha differito il derby Roma-Lazio alla serata del prossimo lunedì 18 maggio non tiene adeguato conto né degli interessi di tanti tifosi e appassionati di calcio, né degli interessi, anche economici – viste le ripercussioni attese sul piano dei diritti televisivi – delle società calcistiche interessate, direttamente e indirettamente, dal citato provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, di Enrico Grosso, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, e, in videoconferenza, di Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-05323 Penza: Sulle iniziative di competenza di natura preventiva per la bonifica e la riqualificazione del quartiere Esquilino di Roma e delle aree limitrofe.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema della sicurezza e le condizioni di degrado presenti nel quartiere Esquilino e nelle vicinanze della stazione di Termini sono oggetto di costante attenzione da parte del Ministero dell'interno, la cui risposta in termini di prevenzione e controllo del territorio è riassunta nella generalizzata, e sensibile, contrazione dei delitti in misura pari al 26 per cento, come emerge dall'esame comparativo tra i dati riferiti alle annualità 2024-2025 e relativi al quadrante urbano in questione.

Tali risultati sono anche frutto dell'intensificazione dei servizi straordinari interforze di controllo «ad alto impatto», svolti in maniera coordinata da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, con la collaborazione della polizia locale, dell'Azienda municipalizzata ambiente e del Dipartimento politiche sociali e salute di Roma Capitale per il supporto alle persone senza fissa dimora.

Dall'inizio del 2024 al 29 aprile scorso, nella città di Roma sono stati effettuati 440 servizi, con l'impiego di oltre 16 mila unità di personale tra forze di polizia, polizia municipale e altri enti.

Nel corso delle attività svolte sono state controllate 103 mila persone. Le persone arrestate sono state 574, quelle denunciate 1.404 mentre 71 cittadini stranieri sono stati espulsi e sono state applicate 658 misure di prevenzione personale.

Queste iniziative sono parte di una più ampia strategia del Governo finalizzata ad affinare il quadro degli strumenti di prevenzione e contrasto in materia di sicurezza urbana e a incrementare la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi pubblici ad elevata concentrazione di persone.

In tal senso, un ulteriore importante contributo non mancherà di derivare dalla legge n. 54 del 2026 di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 in materia di sicurezza pubblica, entrata in vigore lo scorso 25 aprile che, tra l'altro, ha previsto una specifica base legislativa alle zone a tutela rafforzata, cosiddette «zone rosse», che hanno trovato utile applicazione proprio nella zona limitrofa a Roma Termini fino al quartiere Esquilino.

Circa la riqualificazione urbana, posto che il Governo condivide l'esigenza, richiamata dagli Onorevoli interroganti, di accompagnare le azioni di polizia con misure di recupero delle aree degradate delle nostre città e di lotta alla desertificazione urbana, ricordo che, con i fondi del 2023 destinati a iniziative in materia di sicurezza urbana – messi a disposizione dalla Prefettura all'Amministrazione capitolina –, è stato finanziato un progetto volto a realizzare una recinzione per la riqualificazione e la chiusura notturna di piazza Guglielmo Pepe in cui insiste un'area verde che diviene sovente luogo di bivacco per persone senza fissa dimora.

Sempre sotto il profilo della riqualificazione urbanistica della zona, sono state messe in campo azioni che porteranno al restauro dei portici di piazza Vittorio Emanuele II e, più in generale, a un complessivo risanamento dell'intero rione Esquilino. Rammento anche che l'intera area antistante la stazione Termini è interessata da lavori di riqualificazione nell'ambito delle risorse messe a disposizione per il Giubileo 2025.

Oltre a ciò, Roma Capitale ha evidenziato che, a partire dal 2022, è stata istituita una cabina di regia permanente per l'analisi delle problematiche del quar-

tiere Esquilino, con il precipuo obiettivo di realizzare una progressiva riqualificazione urbana.

In conclusione, assicuro che le criticità evidenziate dagli Onorevoli interroganti restano alla costante attenzione dell'Ammi-

nistrazione dell'interno e della Prefettura di Roma che continuerà a riservare ad esse specifici approfondimenti in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in piena collaborazione con le istituzioni cittadine.

ALLEGATO 2

5-05324 Boschi: Sui tempi di rilascio della Carta di identità elettronica per i cittadini iscritti all'AIRE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie alla legge n. 11 del 2026, di recente entrata in vigore, anche i cittadini italiani residenti all'estero potranno richiedere la carta d'identità elettronica in qualsiasi comune italiano e non più soltanto presso i consolati di competenza.

Finora, infatti, i comuni potevano rilasciare ai cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero soltanto il documento cartaceo che – è bene ricordarlo – non sarà più valido dal prossimo 3 agosto.

La nuova funzionalità sarà operativa dal 1° giugno, dopo l'ultimazione degli adeguamenti tecnologici necessari per consentire ai comuni di rilasciare la carta ai cittadini iscritti all'AIRE, sulla base di mo-

dalità organizzative e tecniche che sono già state condivise con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La carta d'identità elettronica sarà spedita all'indirizzo, in Italia o all'estero indicato dal cittadino, ovvero potrà essere ritirata presso il comune di rilascio, secondo la preferenza espressa dal richiedente.

Le carte d'identità elettroniche sono consegnate in Italia al massimo entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta sottoscritta presso il comune. Tale tempistica costituisce il tempo tecnico occorrente alla produzione del documento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e alla spedizione da parte di Poste.

ALLEGATO 3

5-05325 Bonafè: Sulle iniziative di competenza per il rispetto della procedura di dissesto finanziario del comune di Castel Morrone (CE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, il consiglio comunale di Castel Morrone, con delibera del 20 maggio 2024, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 Testo Unico degli enti locali.

Per far fronte alla gravosa condizione finanziaria nella quale versava il comune, nel settembre 2024 è stato nominato un organo straordinario di liquidazione.

Ciò posto, il consiglio comunale di Castel Morrone, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, del TUEL avrebbe dovuto approvare, entro tre mesi dalla nomina del predetto organo, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il periodo 2024-2026. Tuttavia, il civico consesso ha provveduto in tal senso soltanto con delibera del 18 gennaio 2025.

In seguito, alcuni componenti di minoranza del consiglio comunale di Castel Morrone hanno proposto ricorso al TAR Campania al fine di contestare la legittimità della citata delibera consiliare e ottenerne, quindi, l'annullamento.

Apro una breve parentesi per ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 91 del 1° luglio 2025, relativa al comune di Volla, ha statuito che la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio in riequilibrio dell'ente in dissesto da parte del consiglio comunale costituisce ragione legittimante del suo scioglimento anche in assenza di garanzia procedimentale di tipo sollecitatorio, integrando l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a) TUEL.

Anche il TAR Campania, nell'aprile 2025, con riguardo al comune di Castel Morrone, ha sollevato davanti alla Consulta la questione di costituzionalità degli articoli 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del TUEL, sotto il profilo della pretertorietà

del termine per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato e delle conseguenze sanzionatorie connesse alla sua mancata tempestiva adozione.

Con sentenza n. 17 del 19 febbraio 2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione, sostanzialmente confermando quanto già statuito con la sentenza relativa al comune di Volla.

È stata, in particolare, ribadita la non irragionevolezza del legislatore nella scelta di far discendere, dalla mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'articolo 141, comma 1 lettera a) del T.U.E.L., giacché « la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche, previsioni che, peraltro, valgono per tutti i soggetti che sono parte della finanza pubblica allargata ».

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, il TAR Campania ha fissato l'udienza di merito per il prossimo 4 novembre 2026.

In relazione all'evoluzione del contenzioso amministrativo e costituzionale, come appena sintetizzato, sono in corso valutazioni da parte dei competenti uffici centrali dell'amministrazione dell'interno e del prefetto di Caserta in merito agli opportuni provvedimenti da adottarsi. Al contempo, l'esame istruttorio dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Castel Morrone da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali è sospeso in pendenza del richiamato giudizio.

ALLEGATO 4

5-05326 Urzì: Sulle esigenze di sicurezza nei territori delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, con particolare riferimento al rafforzamento degli organici delle forze di polizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo considera prioritario l'incremento della presenza delle Forze dell'ordine nelle nostre città, ed è per questo che dalla data del proprio insediamento ha assunto oltre 42.500 nuovi operatori tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, garantendo il *turnover* al 100 per cento.

E ulteriori 27 mila nuove assunzioni sono già previste, entro fine legislatura, da dedicare al controllo del territorio e alla sicurezza dei cittadini.

Su questa strada di progressivo rafforzamento delle Forze di Polizia siamo determinati a proseguire, tant'è che con il decreto-legge n. 23 del 2026, da poco convertito in legge, abbiamo semplificato le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria proprio allo scopo di rendere più rapide le assunzioni.

Circa le tre province ricordate dall'onorevole interrogante, farò dei brevi *focus* su alcuni aspetti delle politiche di sicurezza attivate sul territorio.

Con riguardo alla situazione di Brindisi, la Prefettura sta seguendo, in stretta collaborazione con la provincia, il procedimento per l'istituzione di un Commissariato di pubblica sicurezza nel comune di San Pietro Vernotico e di recente è stato predisposto il documento di indirizzo per la progettazione degli interventi di adeguamento dell'immobile destinato a sede del Commissariato.

Circa il territorio di Lecce, il Prefetto ha rappresentato che, nella passata stagione estiva, hanno avuto luogo 276 servizi straordinari di controllo del territorio, molti dei quali interforze coordinati dalla Questura, che hanno visto l'impiego comples-

sivo di oltre 30.000 unità. I controlli hanno riguardato circa 70 mila persone e circa 49 mila veicoli. Sono state elevate 4.282 sanzioni, disposti 32 arresti in flagranza e 59 denunce per spaccio, con il sequestro complessivo di oltre 36 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Non sono mancate poi le misure di prevenzione, tra cui 52 avvisi orali, 23 DASPO e 19 ammonimenti.

Sulla scorta di tali risultati, un analogo dispositivo di rinforzo sarà attivato anche nell'imminente stagione estiva.

Anche per quanto riguarda la provincia di Taranto, il Prefetto ha comunicato che, al fine di assicurare una costante vigilanza, in vista della stagione estiva sarà intensificata l'attività di controllo del territorio con servizi coordinati, sulla base di un sistema già sperimentato negli scorsi anni.

Inoltre, con specifico riguardo alle esigenze della XX edizione dei « Giochi del Mediterraneo », grande evento internazionale previsto a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre prossimi, è in via di definizione il quadro del fabbisogno di incremento del personale delle Forze dell'Ordine.

Con riguardo al rafforzamento delle Forze della Polizia di Stato, le esigenze di potenziamento di organico nelle province in argomento sono in stretta evidenza, al fine di poterle soddisfare in occasione del prossimo piano di mobilità, da attuare in occasione della conclusione, prevista ad agosto, del 233° corso allievi agenti, costituito da complessive 3.142 unità.

Analoghe iniziative di rafforzamento saranno valutate anche da Carabinieri e Guardia di Finanza, che sono presenti capillarmente sul territorio con i propri presidi e le loro specialità.

Va poi ricordato che, dal 1° gennaio 2026 ad oggi, sono state assegnate alle

Autorità provinciali di pubblica sicurezza dei tre capoluoghi circa 3 mila unità delle Forze Mobili di Polizia, per la gestione delle complessive esigenze di ordine e sicurezza pubblica, legate a singoli eventi.

Infine, il Piano nazionale di impiego dei militari dell'Operazione strade sicure contempla ad oggi, rispettivamente, l'assegnazione al Prefetto di Brindisi e al Prefetto di Taranto di 60 e 40 unità attinte dal con-

tingente di 6.000 militari da assegnare alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Assicuro, in conclusione, che saranno attentamente valutate le esigenze delle province in questione, sia in occasione dell'invio dei rinforzi delle Forze di polizia in vista della prossima stagione estiva che con riferimento, più in generale, all'articolazione dei presidi territoriali.

ALLEGATO 5

5-05375 Gentile: Sul rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nei pressi degli istituti scolastici nella città di Cosenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'episodio citato dall'onorevole interrogante, lo scorso 10 aprile, a Cosenza, una ragazza ha presentato querela alle Forze di polizia per «lesioni personali», per aver subito, il giorno prima, lungo una strada del capoluogo un'aggressione da parte di un soggetto di origini straniere.

Il successivo 15 aprile le Forze dell'ordine, in relazione ai fatti citati, hanno deferito all'Autorità giudiziaria un trentaseienne rumeno per «percosse».

Al di là del singolo episodio, rispetto al quale le Forze dell'ordine hanno svolto immediati accertamenti, mi preme evidenziare che, nell'ottica di prevenire e contrastare i reati, soprattutto nelle aree urbane e nelle fasce orarie ritenute più sensibili, le autorità provinciali di pubblica sicurezza pongono particolare attenzione alla prevenzione attraverso il controllo e la vigilanza del territorio.

In particolare, l'attività di prevenzione viene ordinariamente svolta, nell'arco delle 24 ore, con equipaggi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, secondo le previsioni del piano coordinato di controllo del territorio.

Ma oltre all'ordinaria attività di istituto, sono effettuati anche servizi straordinari di controllo del territorio con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine assegnati dal Ministero dell'interno.

Nello specifico, nel 2025 sono stati effettuati complessivamente 421 servizi con l'impiego di 1.271 equipaggi e 3.813 operatori e dall'inizio del mese di gennaio 2026 al 4 maggio scorso, ne sono stati effettuati 159, con l'impiego di 466 equipaggi e 1.398 operatori.

Inoltre, dal 1° gennaio 2026 al 5 maggio scorso, in ragione delle richieste di rinforzo formulate, sono state assegnate alle locali Autorità provinciali di pubblica sicurezza complessivamente 140 unità di rinforzo della Polizia di Stato, per tutte le esigenze di ordine e sicurezza legate a eventi pubblici specifici.

Concorre a rafforzare il dispositivo dei presidi di sicurezza sul territorio anche l'aliquota di 23 militari dell'Operazione Strade Sicure.

Per quanto riguarda i presidi delle Forze di polizia nella provincia di Cosenza, si rappresenta che la Polizia di Stato è presente alla data del 30 aprile 2026 con una forza effettiva di 660 unità, mentre Carabinieri e Guardia di Finanza ne hanno rispettivamente 1.150 e circa 460.

Per quanto riguarda, in particolare, la Polizia di Stato, all'esito degli ultimi piani di mobilità disposti tra gennaio e marzo, è stato previsto un incremento complessivo a livello provinciale di 28 unità.

Con l'occasione, e per concludere, evidenzio che il Commissariato distaccato di Diamante, istituito con decreto del Capo della Polizia del 16 febbraio scorso, sarà pienamente operativo tra giugno e luglio prossimi.

Questo Governo ha dedicato importanti risorse per la sicurezza della città di Cosenza, specie in riferimento alla realizzazione di sistemi di video sorveglianza.

Nel 2024 Cosenza ha beneficiato di un contributo di circa 200 mila euro per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza nell'ambito dei patti sicurezza urbana sottoscritti tra i Prefetti e i Sindaci.

Inoltre, nell'ambito del Programma Operativo Complementare « legalità » 2014-2020, Cosenza è destinataria di due finanziamenti per un valore complessivo di circa 450 mila euro. Un primo progetto, già concluso, ha riguardato la posa in opera di un sistema di videosorveglianza con 20 punti di ripresa attraverso l'in-

stallazione di 47 telecamere di contesto, con trasmissione presso il Comando della polizia locale. Un secondo progetto, in fase di attuazione, è relativo al rafforzamento, in viale Mancini-Parco del benessere, del sistema di videosorveglianza con 17 postazioni di ripresa attraverso l'installazione di 30 telecamere di contesto.

ALLEGATO 6

5-05376 Magi: Sulle pratiche amministrative di competenza degli Uffici immigrazione delle Questure.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Poiché le situazioni evocate dall'onorevole interrogante riflettono realtà diverse, le illustrerò singolarmente.

Con riguardo alla situazione del capoluogo veneto, mi limito ad osservare che il piano di efficientamento organizzativo attuato dalla Questura di Venezia ha ridotto il termine medio per la formalizzazione della domanda, dall'inizio dell'anno in corso, a 45 giorni.

Per quanto riguarda il territorio di Vicenza, presso la locale Questura l'intera procedura si svolge in modo ordinato all'interno della zona dedicata all'attesa degli utenti. Infatti, la creazione di uno sportello dedicato ha reso possibile concentrare in un unico punto di accesso le richieste, con riduzione dei tempi di attesa e un netto miglioramento del servizio.

In particolare, grazie alle misure attuate, lo straniero che manifesta la volontà di formulare la richiesta di protezione internazionale, nello stesso giorno o al massimo entro tre giorni lavorativi, viene sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici per l'identificazione. Entro 3 giorni dalla manifestazione di volontà, il medesimo viene convocato per formalizzare la richiesta e, al massimo entro una settimana, viene consegnato il permesso di soggiorno provvisorio della durata di 60 giorni. Una volta scaduto il titolo provvisorio, viene rilasciato un permesso di soggiorno cartaceo per « richiesta asilo » della durata di 6 mesi.

Circa la situazione dell'ufficio immigrazione della Questura di Roma, il dato da cui, realisticamente, si deve partire è l'elevatissimo carico di lavoro gravante sulla struttura, senza paragoni in ambito

nazionale e per giunta attestato in crescita in relazione al consistente aumento di richieste di protezione internazionale, soprattutto da parte di cittadini del Bangladesh e del Perù.

Tenuto conto della particolare situazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma e della necessità di potenziarne l'organico, a decorrere dall'11 maggio scorso, sono state assegnate ben 45 unità di personale assunto a tempo determinato, il numero più elevato, tra le sedi che hanno beneficiato di tale supporto.

Quotidianamente l'ufficio gestisce poco meno di 600 pratiche, a cui devono aggiungersi circa ulteriori 360 pratiche, relative agli appuntamenti calendarizzati tramite Poste Italiane, nonché le richieste per le residuali tipologie di permesso cartaceo acquisite senza appuntamento, il che porta il totale intorno alle mille pratiche al giorno.

Del resto, entità del carico di lavoro e produttività dell'ufficio immigrazione della Questura capitolina sono riassunte dai dati del periodo 1° gennaio-30 aprile 2026:

2 mila 700 prime istanze di protezione internazionale;

3 mila 500 verbali redatti per la formalizzazione dell'istanza;

1.500 permessi di soggiorno rilasciati in attesa della decisione da parte della Commissione Territoriale per i Rifugiati di Roma;

500 permessi di soggiorno per il riconoscimento dello status di asilo politico;

430 permessi di soggiorno per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

600 permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.

Il totale supera abbondantemente le 9 mila 200 pratiche in 4 mesi, un dato che, se si considerano le complessità organizzative e tecnico-giuridiche del procedi-

mento, rendono chiare le dimensioni dello sforzo costante dal Ministero per migliorare il servizio e ridurre al minimo i disagi per gli utenti, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, della dignità delle persone e della sicurezza dei cittadini.

ALLEGATO 7

5-05377 Iezzi: Sulle iniziative di competenza per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico nell'area occupata da un campo nomadi in via Monte Bisbino a Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il comune di Milano, sulla base di apposite linee guida approvate sin dalla deliberazione di Giunta nel novembre 2012, configura il modello dei campi nomadi come non più adeguato, e ha previsto un progressivo percorso di superamento e chiusura degli stessi.

Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2025, l'Amministrazione ha proceduto alla chiusura di quattro campi autorizzati e di circa venti insediamenti abusivi. E, inoltre, attualmente in corso la chiusura del campo autorizzato di via Chiesa Rossa, in esecuzione della deliberazione adottata in data 19 dicembre 2024, anche a seguito della pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcune famiglie ivi residenti.

Allo stato, tra gli insediamenti storici risultano presenti nel comune di Milano due campi autorizzati e un insediamento non autorizzato sito, appunto, in via Monte Bisbino n. 56.

L'area, peraltro di proprietà di alcune delle persone che vi dimorano, è caratterizzata da una rotazione ciclica delle presenze, atteso che, accanto a nuclei stabilmente insediati, si registrano frequenti avvicendamenti di soggetti provenienti anche da altri insediamenti presenti sul territorio nazionale e da altri Paesi comunitari.

Per quanto concerne le presenze rilevate, il comune di Milano ha riferito che il campo è attualmente composto da 16 nu-

clei familiari per un totale di 64 persone prevalentemente di nazionalità serba, bosniaca, croata e romena. Nel 2020, La Polizia Locale ha effettuato uno sgombero di una parte del campo collocata su proprietà di terzi, allontanando circa 40 persone e demolendo circa 30 manufatti abusivi. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, i minori appartenenti ai 16 nuclei familiari risultano iscritti e frequentanti istituti scolastici nel comune di Baranzate.

Nel corso del tempo, diversi sono stati gli interventi delle Forze di polizia sia a tutela dei minori ivi presenti con conseguente collocamento degli stessi presso idonee strutture protette sia per interrompere illegalità come ad esempio gli allacci abusivi alla rete elettrica, in corrispondenza della cabina posta all'inizio della via e il recupero di ingenti quantitativi di cavi elettrici.

Da ultimo, secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Milano, il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, in merito alle problematiche segnalate nell'atto di sindacato ispettivo, ha informato la Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Il Prefetto di Milano continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi riguardanti la situazione del campo nomadi di via Bisbino in vista del suo auspicabile, definitivo, superamento.

ALLEGATO 8

5-05378 Zaratti: Sulle iniziative di competenza per garantire l'ordine pubblico nella città di Roma in occasione della partita del campionato di calcio di Serie A Roma-Lazio e della finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis.

TESTO DELLA RISPOSTA

Domenica 17 maggio 2026 erano originariamente in programma, rispettivamente presso lo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio dei Marmi del Foro Italico, l'incontro di calcio Roma-Lazio e la finale degli internazionali d'Italia di tennis, eventi in grado di attrarre una mole di pubblico superiore ad 80 mila persone, con conseguente potenziale congestionamento logistico dell'area urbana interessata.

L'ipotesi dello svolgimento in orari estremamente ravvicinati, unito alla sovrapposizione delle dinamiche di afflusso e deflusso degli spettatori di ciascun evento, richiederebbe un articolato piano di *safety* per garantire idonee condizioni di sicurezza nell'area urbana in questione.

Ulteriore criticità è da rinvenirsi nell'impossibilità di determinare preventivamente la durata degli incontri di tennis, oltre alla necessità di garantire a ciascuno dei due eventi sportivi la giusta rilevanza e la conseguente e adeguata cornice di sicurezza, con particolare riferimento alla competizione tennistica caratterizzata dalla presumibile partecipazione di importanti personalità ed esponenti delle istituzioni.

Data tale situazione di contesto, il Questore di Roma, con note del 14 aprile e dell'11 maggio scorsi, ha chiesto di valutare l'opportunità di una diversa calendarizzazione della partita di calcio, eventualità che è stata portata all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi l'11 maggio.

In tale consesso, che ha visto anche la partecipazione del Sindaco di Roma, alla luce della concomitanza nella medesima giornata dell'evento calcistico con la pre-

vista finale di tennis, tenuto conto delle criticità appena esposte nonché dell'eventualità di iniziative estemporanee della parte più oltranzista delle rispettive tifoserie calcistiche, dato il grande risalto mediatico degli eventi, è stata condivisa l'esigenza di non far disputare il *derby* nella giornata del 17 maggio prossimo.

Per tali motivi, nella giornata di ieri, il Prefetto di Roma ha adottato un'ordinanza ex articolo 2 T.U.L.P.S., disponendo il differimento dell'incontro di calcio Roma-Lazio alla serata del successivo 18 maggio, in orario ritenuto idoneo a mitigare i disagi sulla mobilità e le conseguenti ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica.

La indicata tempistica è ordinariamente rispettata e, in alcuni casi, la consegna del documento al cittadino avviene anche in tempi più brevi.

Sono anche in corso implementazioni sulla piattaforma « AgendaCIE » del Ministero dell'interno, messa a disposizione dei comuni per la prenotazione degli appuntamenti per il rilascio della carta d'identità elettronica, volte a consentire l'inserimento delle richieste motivate da « viaggio imminente » in una lista prioritaria.

Idonee istruzioni operative saranno fornite ai comuni prima dell'attivazione delle nuove funzionalità.

Per i profili di propria specifica competenza, la Farnesina sta da tempo lavorando per facilitare l'entrata a regime delle nuove disposizioni sulla carta d'identità, attraverso tre linee d'azione: innanzitutto informando tempestivamente i connazionali mediante campagne mirate

sui siti istituzionali e sui canali *social* delle sedi diplomatiche, nonché attraverso messaggi informativi agli sportelli; in secondo luogo con la riorganizzazione degli stessi uffici ed, infine, rafforzando la rete consolare con particolare riferimento alle circoscrizioni che registrano un maggior

numero di richieste per il rilascio del documento di identità.

Il Governo segue la questione con la più grande attenzione e con l'obiettivo di migliorare e rendere sempre più performanti i servizi resi ai cittadini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	97
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico</i>)	99

SEDE CONSULTIVA:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Parere alla XI Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	102

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo .	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Atto n. 386.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, cogliendo l'occasione della prima presenza ai lavori della Commissione, rinnova le congratulazioni al senatore Alberto Balboni per il suo nuovo incarico di sottosegretario di Stato per la Giustizia, nella convinzione che apporterà un proficuo contributo ai lavori di questa Commissione.

Con riferimento al provvedimento in esame, ricorda che il termine per l'espressione del parere è venuto a scadenza il 22 aprile 2026, ma che l'atto era stato assegnato con riserva, in quanto non corredato

del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Comunica quindi che, essendo stato trasmesso tale parere lo scorso 6 maggio 2026, la Commissione è ora nelle condizioni di poterne concludere l'esame.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, ricorda che nella giornata di ieri ha anticipato ai colleghi nonché al rappresentante del Governo una proposta di parere.

Alla luce delle interlocuzioni con l'Esecutivo formula una proposta favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che reca una modifica rispetto alla formulazione precedentemente anticipata in via informale ai colleghi.

In particolare, la formulazione testé depositata non reca più l'osservazione riguardante la necessità di dare specifica attuazione all'articolo 8 della direttiva 2011/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1712, introducendo una scriminante speciale per le vittime di tratta coinvolte in attività criminali.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che sono state presentate due proposte alternative di parere: una da parte del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (*vedi allegato 2*), l'altra del gruppo Partito Democratico (*vedi allegato 3*). Avverte che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il Sottosegretario Alberto BALBONI esprime l'auspicio di poter adeguatamente rispondere all'invito del presidente di una proficua collaborazione con i componenti di questa Commissione.

Chiede comprensione ai colleghi parlamentari per il periodo di rodaggio che gli servirà per assolvere al nuovo ruolo, ben diverso da quello di presidente di Commissione al Senato della Repubblica, anche se auspica che gli possa essere d'aiuto anche la sua lunga esperienza professionale da avvocato.

Dichiara quindi di condividere la proposta di parere testé formulata dalla relatrice. Conferma che le interlocuzioni infor-

mali hanno avuto come esito l'espunzione dalla proposta di parere dell'osservazione contenuta nella formulazione originaria e richiamata dalla relatrice.

Precisa infatti come la previsione nell'ordinamento nazionale di un'apposita scriminante per le vittime di tratta coinvolte in attività criminali non sia necessaria.

La scriminante generale dello stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale costituisce una clausola generale che la giurisprudenza può di volta riempire di contenuto tenendo conto della specifica situazione della vittima di tratta, come confermato da recenti approdi della Corte di cassazione.

Carla GIULIANO (M5S) ringrazia preliminarmente la relatrice per aver formulato una proposta di parere in cui sono recepiti alcuni rilievi critici sul provvedimento emersi durante l'attività conoscitiva, in particolare nel corso dell'audizione di *Save the children*.

Si riferisce, in primo luogo, alla richiesta, recata nell'osservazione *sub a*), di prevedere un divieto di collocamento di soggetti minori in strutture per adulti, nonché il mantenimento e il rafforzamento del prosieguo amministrativo fino ai 21 anni nei casi necessari. In secondo luogo conddivide l'osservazione *sub e*) in ordine all'eliminazione del periodo di quarantacinque giorni di inibizione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, avrebbe apprezzato anche un esplicito rilievo concernenti l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 6, che non dovrebbe essere certo soggetto alla duplice limitazione della effettiva capienza del fondo e di un tetto massimo per il singolo beneficiario. Inoltre è evidente come la presenza della clausola di invarianza finanziaria pregiudichi il raggiungimento delle finalità sottese al provvedimento in esame.

Per tali ragioni dichiara il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle.

Federico GIANASSI (PD-IDP), nel formulare, anche da parte del suo gruppo, i migliori auguri al sottosegretario Balboni per il suo nuovo incarico, dichiara il voto di astensione del Partito Democratico.

Le ragioni di una parziale insoddisfazione sono esplicitate nella parte motiva

della proposta alternativa di parere testé depositata e riguardano, in particolare, la disciplina del principio di non punibilità delle vittime, l'esigenza di introdurre meccanismi di identificazione precoce delle vittime e accesso effettivo ai percorsi di protezione, il coinvolgimento del terzo settore nelle politiche migratorie nazionali e nel circuito di accoglienza, la necessità di prevedere adeguate risorse anche ai fini di un più agevole accesso agli indennizzi.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere della relatrice, risultano precluse le proposte alternative di parere formulate dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (*vedi allegato 2*) e dal gruppo Partito Democratico (*vedi allegato 3*), che non saranno pertanto poste in votazione.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 12 maggio scorso, la relatrice Dondi ha svolto la relazione introduttiva.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole recante due osservazioni che intendono invitare la XI Commissione ad una migliore formulazione di due disposizioni in materia di sanzioni che appaiono poco chiare e che presentano difetti di coordinamento interno (*vedi allegato 4*).

Il Sottosegretario Alberto BALBONI dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta della relatrice.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha deliberato la richiesta al Governo di trasmettere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196 del 2009, entro oggi mercoledì 13 maggio 2026.

Comunica che non è, ad ora, pervenuta la suddetta relazione tecnica.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, formula anche da parte sua i migliori auguri di buon lavoro al sottosegretario Balboni, al quale sin da subito rivolge l'invito di farsi parte attiva per velocizzare la tra-

smissione della documentazione richiamata dal presidente e scongiurare ulteriori rinvii nell'esame del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che i lavori della Commissione sono stati caratterizzati sin dall'avvio dell'*iter* da un clima costruttivo e da un'ampia condivisione nella formulazione del testo e pertanto auspica che dalla relazione tecnica non derivi la necessità di modifiche sostanziali.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386),

rilevato che l'articolo 11, comma 1, dello schema modifica l'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015, prevedendo l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai soggetti richiedenti protezione internazionale che siano ritenuti presuntivamente vittime di tratta, senza invece fare riferimento ai richiedenti vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, che invece sono richiamati all'articolo 32, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, cui fa riferimento il comma 2 del medesimo articolo 11,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 4, comma 1, capoverso « comma 2-bis », prevedere il divieto di collocamento di soggetti minori in strutture per adulti, nonché il mantenimento e il rafforzamento del prosieguo amministrativo fino ai 21 anni nei casi necessari;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso « comma 1 », rafforzare le attività di formazione, prevedendo che esse siano periodiche, verificabili e destinate anche agli operatori della prima acco-

glienza e dei centri di accoglienza straordinaria;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera d), capoverso « comma 3-ter », estendere la durata del periodo di recupero e riflessione ivi previsto a 60-90 giorni o prevedere che esso sia rinnovabile per ulteriori 45 giorni;

d) all'articolo 8, comma 1, lettera d), capoverso « 3-quater », sostituire le parole: « l'esecuzione del rimpatrio della persona » con le seguenti: « nessuna esecuzione di rimpatrio può aver luogo nei confronti della persona » al fine di rendere tale divieto, che opera durante il periodo di recupero e riflessione previsto dalla medesima disposizione, più chiaro e coerente con la locuzione utilizzata dall'articolo 6, comma 2, della direttiva (UE)2004/81;

e) alla medesima lettera d) dell'articolo 8, comma 1, capoverso « 3-quinquies », prevedere che gli stranieri che hanno presentato richiesta per permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. n. 286 del 1998 possano esercitare attività lavorativa sin da subito, senza aspettare il periodo di quarantacinque giorni, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 18-ter del medesimo decreto legislativo, che fa esclusivo riferimento alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

f) all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2, capoverso « 2-ter », all'alinea sostituire le parole: « cadenza almeno quinquennale » con le seguenti: « cadenza non superiore a cinque anni » al fine di garantire un più puntuale aggiornamento del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani ivi previ-

sto, in coerenza con l'articolo 19-ter della direttiva europea 2011/36/UE, come modificata dalla direttiva 2024/1712, e alla lettera e) del medesimo capoverso prevedere che le procedure per monitorare e valutare l'attuazione del Piano siano rese a cadenza annuale;

g) alla medesima lettera a) dell'articolo 9, comma 1, n. 2, al capoverso « 2-*quater* », sostituire la lettera d) con la seguente: « d) garantire la complementarietà e il coordinamento tra le misure di protezione per le vittime di tratta e le misure relative alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale nonché tra le rispettive autorità competenti » al fine di integrare le finalità delle indicazioni e pro-

cedure operative standard contenute nel c.d. « Meccanismo Nazionale di *Referral* »;

h) all'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso « 1-*bis* », sostituire la parola: « individuazione » con la seguente: « identificazione »;

i) per le ragioni espresse in premessa, all'articolo 11, comma 1, dopo le parole « vittime di tratta » inserire le seguenti: « o di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù »;

j) all'articolo 12, comma 1, prevedere che il patrocinio a spese dello Stato per i reati di cui agli articoli 600, 601, 601.1 e 602 del codice penale non sia limitato solo ai casi in cui essi siano commessi in danno di minori.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

La II Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386),

rilevato che:

rispetto allo schema di decreto legislativo in esame, tutti gli auditi hanno evidenziato come vi siano misure utili e, in alcuni passaggi, necessarie; tuttavia, come ben evidenziato dall'audizione di Action Aid, le sue disposizioni più importanti – vittime presunte, periodo di riflessione, raccordo con l'asilo, *referral*, tutela dei minori, formazione, dati – si innestano su contesti e sistemi oggi segnati da bassa intensità di servizi inadatti all'emersione, logiche di selezione delle persone con tempi compressi per un *referral* efficace, saturazione del SAI, difficoltà di trasferimento tra sistemi e forte discontinuità dei percorsi;

l'organo indipendente del Consiglio d'Europa incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani richiama la stima di circa 15.000-20.000 persone a rischio di tratta o grave sfruttamento presenti in Italia dove il divario strutturale tra bisogno potenziale e capacità di alloggio e competenze specialistiche a disposizione è immediatamente evidente;

sul piano della *governance*, il dato più rilevante è che l'architettura normativa del sistema appare più avanzata della sua traduzione pratica. GRETA osserva che il

Meccanismo nazionale di *referral*, pur formalizzato, non risultava ancora introdotto in modo effettivo nella pratica; nello stesso tempo insiste sulla necessità di distinguere il coordinamento nazionale da un *National Rapporteur* realmente indipendente;

la prima accoglienza, pur numericamente ridotta, concentra una funzione sempre più strategica perché presidia ingresso, screening e smistamento. È in questa architettura sbilanciata che il Patto europeo sull'asilo e la migrazione andrà a collocarsi, rendendo ancora più decisivo il problema della qualità dei primi contatti, della tracciabilità del *referral* e della disponibilità di posti idonei. Il trattenimento non resta confinato ai CPR storici, ma si salda sempre di più ai luoghi di frontiera, alle procedure accelerate e ai nuovi snodi di transito. Per l'atto in esame la rilevanza di questo dato è immediata;

gli articoli su vittime presunte, periodo di riflessione, *referral* precoce e raccordo con asilo e accoglienza dovrebbero operare proprio nei luoghi in cui la logica di filtro e contenimento è più intensa. È qui che lo scarto fra direzione dichiarata della riforma e assetto reale dei sistemi diventa massimo. Mentre sui minori la contraddizione si fa ancora più netta. Le analisi più recenti sul Patto UE e sulle modifiche all'impianto normativo italiano segnalano che valutazioni accelerate di vulnerabilità e procedure di *age assessment* condotte nei luoghi di frontiera rischiano di produrre errori classificatori e perdita di tutele, in particolare per i presunti minori non accompagnati;

lo schema di decreto legislativo rischia un paradosso applicativo: rafforza correttamente tutela delle vittime presunte, *referral* e coordinamento, ma lo fa in un ambiente che può aumentare i casi di mancata identificazione precoce e di emersione tardiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

valuti il Governo di:

a) indicare le risorse, ulteriori e dedicate, necessarie a rendere operativi gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11. La clausola di invarianza non può assorbire senza chiarimenti la tutela dei minori, la protezione delle vittime presunte, il raccordo con l'asilo, la formazione specialistica e la raccolta dati;

b) rendere disponibili dati pubblici su posti immediatamente attivabili, posti adeguati a donne con figli o gravidanze, posti per minori, per persone transgender e per fragilità psichiche, tempi medi di accesso e criteri di trasferimento;

c) specificare come rendere vincolante e tracciabile l'intervento degli enti antitrattra in centri, commissioni territoriali e « Tavoli Vulnerabilità », con indicatori pubblici di esito;

d) specificare come si intenda impedire l'adultizzazione, evitare collocamenti impropri in strutture per adulti e garantire il prosieguo amministrativo e la

continuità fino ai 21 anni nei casi necessari;

e) specificare come assicurare il rispetto della giurisprudenza di legittimità e della procedura dell'art. 19-*bis* del d.lgs. 142 del 2015, evitando trattenimenti, respingimenti o classificazioni sommarie dei presunti minori;

f) specificare come l'attuazione nazionale del Patto europeo sull'asilo e la migrazione, che entrerà pienamente in vigore nel mese di giugno del 2026, verrà coordinata con gli obblighi di identificazione precoce, *non-refoulement*, accesso degli enti specializzati e protezione delle vittime presunte di tratta;

g) specificare quali meccanismi indipendenti di monitoraggio e raccolta dati saranno garantiti nei centri di accoglienza e detenzione amministrativa per evitare accertamenti sommari dell'età, trattenimenti illegittimi, mancata rilevazione di tratta e perdita del diritto all'accoglienza o alla procedura d'asilo;

h) rendere trasparenti ed accessibili gli aspetti decisivi – segnalazioni, *referral*, messa in rete e inizio programma (MIR/IP), disponibilità di posti compatibili, collocamenti dei minori stranieri non accompagnati, permanenze nei centri per adulti, accertamenti dell'età, trasferimenti, esiti dei canali di ingresso per lavoro e dati sui luoghi di frontiera e trattenimento, comprese eventuali strutture delocalizzate – attraverso una raccolta omogenea e periodica, una pubblicazione sistematica e un controllo indipendente.

Dori.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO**

La II Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime (Atto n. 386),

premesso che:

la direttiva (UE) 2024/1712 rafforza il quadro normativo europeo in materia di tratta di esseri umani, con particolare riguardo alla prevenzione, alla repressione e alla protezione delle vittime, anche alla luce delle nuove forme di sfruttamento e delle vulnerabilità emergenti; il suo recepimento costituisce un passaggio essenziale per allineare l'ordinamento nazionale agli standard europei e per rafforzare l'effettività degli strumenti di contrasto alla tratta;

la direttiva supera l'approccio tradizionale, incentrato prevalentemente sulla repressione penale, e costruisce un sistema integrato in cui la protezione della vittima è strutturale e non accessoria. In tale prospettiva, il cosiddetto «*victim-centered approach*» impone che l'assistenza, il supporto psicologico, l'alloggio, l'accesso alle cure e alla consulenza legale siano garantiti indipendentemente dalla disponibilità della vittima a collaborare con le autorità giudiziarie;

la direttiva riconosce che la tratta si inserisce in contesti di disuguaglianza strutturale, povertà, discriminazione di genere e migrazione irregolare, incorporando una dimensione preventiva che richiede agli Stati politiche attive di riduzione dei fattori di

rischio, con particolare attenzione alla disuguaglianza di genere, fenomeno che colpisce in misura sproporzionata donne e ragazze;

la direttiva promuove la cooperazione internazionale e l'armonizzazione delle legislazioni, in quanto la tratta è fenomeno transnazionale che richiede risposte altrettanto articolate, anche attraverso lo scambio di informazioni e le indagini congiunte;

considerato che:

particolare rilievo assume la clausola di non punibilità prevista dall'articolo 8, della direttiva 2011/36/UE, da intendersi quale obbligo sostanziale per gli Stati membri e non mera facoltà. La prassi applicativa evidenzia tuttavia orientamenti restrittivi che ne svuotano il contenuto, attraverso la richiesta di livelli probatori eccessivamente elevati della costrizione e la sottovalutazione della coercizione psicologica e dell'abuso di vulnerabilità. La vittima può essere indotta a commettere reati non solo mediante violenza o minaccia, ma anche attraverso forme di controllo economico, psicologico e sociale;

la Corte di cassazione ha chiarito che la condizione di vittima di tratta deve essere valutata in modo sostanziale, valorizzando il contesto di costrizione, vulnerabilità e sfruttamento. La partecipazione a condotte penalmente rilevanti può risultare non punibile ove sia conseguenza diretta di una condizione di assoggettamento, anche psicologico, tale da incidere sulla libertà di autodeterminazione; è pertanto necessaria una valutazione unitaria del contesto fattuale, che tenga conto del percorso di sfrut-

tamento subito e delle condizioni di pericolo persistenti anche in presenza di apparenti margini di autonomia;

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato, nel caso V.C.L. e A.N. c. Regno Unito (sentenza del 16 febbraio 2021), che la mancata identificazione delle vittime di tratta e il loro perseguimento penale in assenza di adeguata valutazione della condizione di sfruttamento integrano violazione degli articoli 4 e 6 CEDU. Nel caso Rantsev c. Cipro e Russia (2010) ha ribadito che l'articolo 4 CEDU impone agli Stati obblighi positivi di prevenzione, protezione e investigazione efficace;

il GRETA, nel 13° Rapporto generale del 2023, ha evidenziato come le difficoltà di identificazione delle vittime costituiscano uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione del principio di non punibilità, raccomandando l'adozione di norme chiare e procedure uniformi;

lo schema di decreto, pur recependo formalmente la direttiva, presenta le seguenti criticità:

assenza di una disciplina autonoma e organica sul principio di non punibilità delle vittime, con conseguente affidamento all'istituto generale dello stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale, inadeguato a garantire una tutela effettiva e sistematica, anche in considerazione del fatto che nelle dinamiche della tratta la commissione di reati da parte delle vittime costituisce spesso parte integrante del meccanismo di sfruttamento, come nell'uso forzato di documenti falsi, nella costrizione alla conduzione di imbarcazioni o nello sfruttamento dei minori in attività criminali;

mancato sviluppo di meccanismi uniformi di identificazione precoce delle vittime e assenza di strumenti operativi omogenei sul territorio nazionale;

insufficiente garanzia di accesso effettivo e continuità dei percorsi di protezione e assistenza, con differenze territoriali significative;

inadeguato coinvolgimento degli enti del terzo settore, che svolgono un

ruolo essenziale nell'emersione e nella presa in carico delle vittime;

contrasto tra l'impostazione della direttiva, che promuove un'assistenza incondizionata e sganciata dalla cooperazione con le autorità, e le politiche migratorie nazionali, che tendono a ricondurre la tutela della persona migrante entro logiche di controllo e sicurezza pubblica, con conseguente rischio di minore emersione delle vittime;

progressivo ridimensionamento del circuito SAI (già SPRAR/SIPROIMI) e prevalenza dei centri di accoglienza straordinaria, con effetti negativi sulla capacità di intercettare situazioni di sfruttamento e costruire percorsi individualizzati di protezione e inclusione;

insufficienza delle risorse finanziarie e di personale destinate ad accompagnare l'ampliamento degli obblighi derivanti dalla direttiva;

all'articolo 6 articolo che modifica l'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228 si introducono modifiche al regime dell'indennizzo, abbreviando i tempi per la richiesta e limitandolo espressamente alla disponibilità del Fondo e alla considerazione del numero di istanze pervenute, circostanze entrambe indipendenti dalla volontà della vittima. Al riguardo, sarebbe, inoltre, opportuno prevedere che l'ammontare dell'indennizzo non sia limitato alla cifra massima attualmente prevista di 10.000 euro, al netto peraltro dei benefici già riconosciuti alla vittima, importo particolarmente esiguo rispetto alla gravità dei danni subiti;

all'articolo 8, lettera d), nella parte in cui introduce il comma 3-*quinquies* all'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, viene disposta una distinzione tra vittime di sfruttamento sessuale e vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro relativamente all'accesso al lavoro nella fase successiva alla richiesta di permesso di soggiorno, con

l'imposizione solo per le prime di un'attesa di 45 giorni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in materia di non punibilità delle vittime di tratta, si raccomanda l'inserimento nel codice penale di una autonoma e specifica causa di non punibilità per le vittime di tratta nonché la previsione di una disciplina coerente con il diritto dell'Unione europea, con la Convenzione di Varsavia e con la giurisprudenza della Corte EDU, che preveda:

a) l'obbligo di accertamento della condizione di vittima nei procedimenti penali sin dalle prime fasi;

b) strumenti idonei a garantire una valutazione sostanziale del contesto di sfruttamento e della condizione di vulnerabilità;

2) in materia di identificazione delle vittime, si raccomanda la previsione di protocolli operativi uniformi e il rafforzamento del coordinamento tra autorità giudiziarie, forze di polizia e servizi territoriali;

3) in materia di protezione e assistenza, si raccomanda di garantire l'accesso effettivo e uniforme ai servizi su tutto il territorio nazionale e la continuità dei percorsi di tutela, assicurando alle vittime di tratta il pieno esercizio del diritto di difesa e del diritto alla salute, con specifico riguardo all'effettiva accessibilità all'assistenza legale, alla partecipazione alle udienze e alla piena comprensione degli atti processuali;

4) in materia di assistenza si raccomanda di prevedere il divieto di colloca-

mento per i minori in strutture per adulti nel rispetto del superiore interesse del minore nonché l'approntamento fino all'età di 21 anni di posti dedicati *child-sensitive*;

5) in materia di formazione la previsione di periodici percorsi formativi obbligatori anche per gli operatori di prima accoglienza e dei Cas;

6) in materia di accoglienza, si raccomanda di ripristinare e rafforzare il circuito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), assicurandone la piena funzionalità, in quanto la prevalenza dei centri di accoglienza straordinaria incide negativamente sulla capacità di intercettare situazioni di sfruttamento;

7) in materia di coordinamento istituzionale, si raccomanda il rafforzamento del raccordo tra le amministrazioni competenti e di prevedere il coinvolgimento strutturale degli enti del terzo settore;

8) in materia di risorse, si raccomanda di prevedere adeguati stanziamenti finanziari e di personale, coerenti con l'ampliamento delle funzioni e degli obblighi derivanti dal decreto legislativo. Si raccomanda, inoltre, l'opportunità di valutare un aumento degli indennizzi attualmente riconosciuti alle vittime di tratta;

9) in merito alla distinzione tra vittime di sfruttamento sessuale e vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro relativamente all'accesso al lavoro di cui all'articolo 8 del disegno di legge de quo si raccomanda di eliminare tale distinzione e, dunque, sopprimere il riferimento ai 45 giorni di attesa prima di poter svolgere attività lavorativa per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

Gianassi, Serracchiani, Di Biase,
Scarpa, Lacarra.

ALLEGATO 4

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911
Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale:

premesso che:

l'articolo 8, nel disciplinare un sistema di monitoraggio e di raccolta dati in materia retributiva, richiama il regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);

l'articolo 15, comma 1, lettera *a*) – che inserisce i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* nell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2015 – introduce alcune regole in ordine all'accesso alla piattaforma digitale da parte dei cosiddetti *rider*, anche con riferimento al carattere strettamente personale delle credenziali di accesso all'*account*, sanzionandone sia la cessione a terzi che l'utilizzo da parte di persona diversa del titolare; inoltre fa divieto alla piattaforma di rilasciare più di un *account* per ogni singolo codice fiscale e di commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore, fissando una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 1500 « per ogni *account* in più associato al singolo codice fiscale »;

il medesimo comma 1 dell'articolo 15, alla lettera *c*), inserisce il nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 47-*septies* del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine di prevedere l'obbligo in capo al *rider* di seguire, entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, un'attività formativa a integrazione di quella

obbligatoria già prevista dalla normativa vigente; al riguardo, si stabilisce che il mancato assolvimento di tale obbligo sia segnalato al committente e che « al committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi è erogata una sanzione pari da euro 800 a euro 2.400 »,

rilevato che:

a) il citato comma 2-*ter* dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che « la violazione della presente disposizione comporta una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 1500 per ogni *account* in più associato al singolo codice fiscale »; tuttavia, la medesima disposizione reca non solo il divieto di rilascio di una pluralità di *account* ma anche il divieto di « commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore », per la cui violazione non sembra poter trovare applicazione una sanzione pecuniaria che è invece parametrata al numero di *account* rilasciati;

b) il citato comma 3-*bis* dell'articolo 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015, oltre a recare alcune imperfezioni di carattere formale, pone a carico del committente una sanzione, senza tuttavia precisare se il termine di tre mesi decorra dalla segnalazione o dall'inizio della prestazione, quale debba essere la condotta da tenere a seguito della segnalazione, né modalità e soggetti tenuti ad effettuare la segnalazione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per le ragioni espresse in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di ve-

rificare la formulazione del nuovo comma 2-ter dell'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 con riguardo all'ambito di applicabilità della sanzione ivi prevista;

b) per le ragioni espresse in premessa, valuti altresì la Commissione l'opportunità di riformulare il nuovo comma 3-bis dell'ar-

ticolo 47-septies del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, specificando da quando decorra il termine dei tre mesi, nonché modalità e soggetti tenuti ad effettuare la segnalazione al committente e la condotta richiesta a quest'ultimo successivamente alla segnalazione per non incorrere nella sanzione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05064 Onori: Sul potenziamento dei servizi consolari relativi al rilascio della carta d'identità elettronica	104
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	107

RISOLUZIONI:

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi del Consolato di Manchester.	
7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.	
7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
--	-----

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	106
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Audizione, in videoconferenza, di Claude Véron-Réville, Inviata speciale dell'Unione europea per l'Artico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 13.50.

5-05064 Onori: Sul potenziamento dei servizi consolari relativi al rilascio della carta d'identità elettronica.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Federica ONORI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Apprezza, in

particolare, l'impegno dell'Esecutivo ad incrementare, anche sulla scorta degli atti di indirizzo da lei presentati, le postazioni mobili per la raccolta dei dati biometrici e a potenziare la rete consolare onoraria, assicurando stanziamenti congrui.

Ribadendo la necessità di predisporre gli strumenti necessari a rispettare la scadenza del 3 agosto 2026 prevista dal regolamento (UE) 2019/1157 – oltre la quale i documenti di identità non conformi agli *standard* biometrici non saranno più validi ai fini dell'espatrio –, cita, a titolo di esempio, la rilevanza e l'efficacia dei servizi svolti dal Consolato onorario di Norimberga, che ha contribuito a migliorare l'erogazione dei servizi ai connazionali residenti nella circoscrizione consolare di Monaco di Baviera.

Al fine di accelerare il processo in corso, si riserva, quindi, di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo indirizzati al Ministero dell'Interno, in considerazione delle competenze esercitate da questo Dicastero in materia di rilascio della carta d'identità elettronica.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi del Consolato di Manchester.

7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.

7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 24 febbraio 2026.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, chiede ai presentatori delle risoluzioni in esame, che hanno preannunciato l'intenzione di presentare alcune riformulazioni, se intendono intervenire.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), constatata l'assenza del collega Billi, primo firmatario della risoluzione 7-00364, propone di rinviare l'esame degli atti in oggetto, al fine di assicurare un dibattito più ampio in seno alla Commissione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2026.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, rilevando che la V Commissione Bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sul provvedimento in oggetto e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA PER L'ARTICO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione, in videoconferenza, di Claude Véron-Réville, Inviata speciale dell'Unione europea per l'Artico.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Claude VÉRON-RÉVILLE, *inviata speciale dell'Unione europea per l'Artico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (PD-IDP), Federica ONORI (AZ-PER-RE), Patrizia MARROCCO (FI-PPE), nonché Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Claude VÉRON-RÉVILLE, *inviata speciale dell'Unione europea per l'Artico*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

5-05064 Onori: Sul potenziamento dei servizi consolari relativi al rilascio della carta d'identità elettronica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema posto dall'Onorevole interrogante riguarda un'esigenza concreta: rendere i servizi consolari più accessibili ai cittadini, in particolare nelle aree più lontane dalle sedi consolari.

È una priorità politica, in linea con la riforma del Ministero voluta dal Ministro Tajani, finalizzata a rendere la Farnesina ancora più vicina ai cittadini italiani all'estero.

In questa prospettiva, il Ministero sta dando seguito agli indirizzi approvati dalla Camera sul rafforzamento dei servizi di prossimità, sia per quanto riguarda le postazioni mobili per la raccolta dei dati biometrici sia per il potenziamento della rete consolare onoraria.

Il modello delle postazioni mobili per i passaporti sta dando risultati positivi ed è molto apprezzato dai nostri connazionali.

Stiamo dispiegando nuove postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici presso la rete consolare, con priorità alle circoscrizioni più estese o più distanti dalle sedi di prima categoria.

Nel 2025 sono state attivate quindici nuove postazioni in cinque continenti. Nel 2026 risultano già attive sei nuove postazioni, con ulteriori installazioni in corso in Spagna, Austria, Stati Uniti, Venezuela, Brasile, Guinea Equatoriale e Benin.

È un investimento concreto sulla capillarità della nostra rete.

La direzione è chiara: portare i servizi ai connazionali e renderli più vicini alle nostre comunità all'estero.

Per questo, guardiamo con favore anche a strumenti innovativi, come l'estensione del rilascio della Carta d'identità elettro-

nica (CIE) all'estero mediante postazioni mobili, sul modello di quanto già avviene per i passaporti.

Su questo punto abbiamo avviato da tempo approfondimenti tecnici e organizzativi con il Ministero dell'Interno, cui fa capo il sistema di emissione e l'infrastruttura tecnologica delle CIE, e con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, responsabile della personalizzazione e spedizione delle carte.

Anche il rafforzamento della rete consolare onoraria resta una priorità, sia in termini di dotazione finanziaria sia in termini di operatività e presenza sul territorio.

Oggi operano nel mondo oltre 330 Consoli onorari, dei quali circa una cinquantina in Paesi di secondario accreditamento e che quindi costituiscono l'unica presenza istituzionale italiana dei rispettivi Paesi.

Per sostenere il loro lavoro abbiamo destinato risorse crescenti, passando dai circa 1,1 milioni di Euro l'anno del decennio 2014-2023 ai 1,578 milioni di Euro, rispettivamente nel 2024 e nel 2025.

Di fondamentale importanza è inoltre il ricambio generazionale dei titolari, che rispondano a criteri di dinamicità, inserimento nella realtà locale ed in grado di svolgere le opportune attività di promozione del Sistema Paese, oltre che di assistenza ai nostri connazionali e di supporto alla Rete consolare.

Questo è il nostro impegno: più presenza sul territorio, più strumenti di prossimità, più efficienza. È anche così che si rafforza concretamente la tutela dei cittadini italiani all'estero.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	111
Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	111
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Atto n. 398 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza
del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo
MANGIALAVORI. — Interviene la sottose-

gretaria di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, osserva che il disegno di legge C. 2788 ha per oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

Rileva che il provvedimento, composto di quattro articoli, è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In proposito, evidenzia che gli articoli da 1 a 4 e 6 dell'Accordo oggetto di ratifica individuano una serie di settori prioritari di cooperazione tra le Parti e, per ciascuno di essi, le iniziative che le stesse possono adottare, quali energia, protezione ambientale e gestione integrata dei rifiuti, sicurezza e difesa, protezione civile, cooperazione contro la migrazione irregolare, co-

operazione sulla giustizia e sugli affari interni, infrastrutture, sistemi sanitari e progresso tecnologico, *agribusiness* e catena alimentare sostenibile, turismo sostenibile e diversificato, innovazione, ricerca e competitività economica, educazione, istruzione e mutuo riconoscimento delle qualificazioni, coinvolgimento della diaspora e scambio culturale.

Con riferimento al quadro di attuazione dei progetti di cooperazione, rileva che viene precisato che, per i progetti in Albania, l'entità attuatrice sarà designata dalla Parte italiana tramite il Comitato congiunto di cui all'articolo 5, mentre, per i progetti in Italia, la designazione spetta alla Parte albanese. In tale quadro, è prevista la possibilità per le Parti di istituire gruppi tecnici o unità di coordinamento congiunti per garantire un'attuazione trasparente, efficace e tempestiva in conformità agli obiettivi dell'Accordo. Segnala che le norme individuano, inoltre, alcune possibili forme di cooperazione tra le Parti e prevedono che le stesse possano concordare progetti o aree prioritarie da attuare attraverso specifiche disposizioni che verranno preliminarmente discusse dal predetto Comitato congiunto.

Con riferimento ai profili finanziari relativi all'attuazione dell'Accordo, è infine previsto che ciascuna Parte sostenga i relativi costi in conformità con la rispettiva legislazione nazionale. Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica riferisce che le norme in esame hanno carattere programmatico e che, pertanto, da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, per quanto concerne le iniziative che prevedono scambio di personale, essa specifica che le stesse avverranno nell'ambito delle iniziative bilaterali e multilaterali previste a legislazione vigente e che ad esse si provvederà pertanto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala che la relazione tecnica evidenzia, infine, che le spese derivanti dall'implementazione dell'Accordo saranno sostenute di volta in volta dalle amministrazioni coinvolte nei limiti delle risorse loro attribuite a legislazione vigente nell'ambito delle

proprie attività istituzionali dedicate alle relazioni internazionali per i settori di interesse.

In proposito, nel prendere atto della neutralità finanziaria delle norme in questione, disposta dall'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e confermata dalla relazione tecnica, rileva che le iniziative svolte nei settori di cooperazione individuati dall'articolo 1 dell'Accordo, nonché le modalità attuative della cooperazione disciplinate dagli articoli 2 e 3, ricomprendono attività quali, ad esempio, trasferimento di persone condannate, addestramento, formazione, costruzione di partenariati, collaborazione in programmi di ricerca, creazione di cattedre universitarie, promozione linguistica e creazione di scuole straniere per l'insegnamento della lingua nazionale, campagne di sensibilizzazione in ambito culturale, possibilità di istituire gruppi tecnici o unità di coordinamento congiunti, assistenza tecnica e scambi di competenze, che appaiono suscettibili di generare effetti di spesa. Ciò premesso, in considerazione dell'eterogeneità dei settori interessati dalla cooperazione tra le Parti nonché del fatto che a disposizioni convenzionali di analogo contenuto normativo sono stati ascritti, a suo tempo, effetti onerosi, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi volti ad escludere che dalle norme in esame possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia quindi che l'articolo 5 dell'Accordo istituisce, quali meccanismi di coordinamento, un Comitato congiunto di cooperazione, composto di funzionari di alto livello nominati dai rispettivi Governi, che si riunisce almeno una volta l'anno per monitorare i progressi nell'implementazione, identificare le difficoltà, proporre azioni per facilitare la cooperazione e affrontare i problemi di interesse reciproco, e un Segretariato tecnico congiunto, che può essere istituito di comune accordo fra le Parti, per fornire supporto tecnico e logistico al Comitato e ai suoi sottocomitati. Rileva che viene altresì prevista la facoltà, per il citato Comitato, di istituire gruppi tecnici di lavoro e/o invitare rappresentanti di enti o istituzioni interessati al di fuori

dei rispettivi governi, inclusi esperti e interlocutori dal settore pubblico o privato, a partecipare alle discussioni su argomenti specifici e convocare riunioni congiunte con rappresentanti delle imprese e con la società civile. Sottolinea che viene, inoltre, precisato che tutte le proposte e le iniziative legate all'attuazione dell'Accordo presentate dalle Parti sono sottoposte per revisione e discussione al Comitato congiunto di cooperazione prima di essere adottate o rese operative.

Osserva che la relazione tecnica riferisce che le forme strutturate di consultazioni che l'Accordo istituisce per effetto dell'articolo in esame saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le spese legate alle attività del Comitato congiunto di cooperazione e dell'eventuale Segretariato tecnico congiunto, che potrà essere costituito, saranno sostenute dalle amministrazioni coinvolte di volta in volta nei limiti delle risorse loro attribuite a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali dedicate alle relazioni internazionali per i settori di interesse. Al riguardo, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di informazione in merito all'entità delle spese connesse alle attività del Comitato congiunto e dell'eventuale Segretariato tecnico congiunto. In particolare, nell'ipotesi che gli incontri del predetto Comitato siano svolti in presenza anche sul territorio albanese, ritiene che andrebbero forniti dati e parametri di costo commisurati alla frequenza stabilita dal citato articolo – almeno una volta l'anno –, anche al fine di verificare che l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente risultino sufficienti a far fronte all'attuazione di tale previsione. Ritiene, infine, che analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al Segretariato tecnico congiunto, attesa l'assenza di una stima prudenziale dei relativi costi di funzionamento, nell'eventualità della sua costituzione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ».

C. 2303.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di acquisire i chiarimenti richiesti al Governo nella seduta dello scorso 25 marzo 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel comunicare che sono ancora in corso i necessari approfondimenti in ordine ai profili finanziari del provvedimento, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

C. 1562 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2026.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone, ove la Commissione concordi, di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere sul provvedimento in esame, anche considerando che, sulla base dell'andamento dei lavori, il seguito della discussione in Assemblea non avrebbe comunque luogo nella settimana corrente.

Osserva, in particolare, come tale lieve differimento consentirebbe di completare la necessaria istruttoria da parte degli uffici del Governo, al fine di valutare in modo puntuale tutte le disposizioni contenute nel testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta avanzata dalla relatrice, che, ove accolta, consentirebbe al Governo di definire in modo più puntuale l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concorde la Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di terapie digitali.

Testo unificato C. 1208 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Frassini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo unificato della proposta C. 1208 e delle proposte di legge abbinate-A, recante disposizioni in materia di terapie digitali.

Con riferimento ai profili di competenza, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta del 5 maggio scorso, ha esaminato il testo unificato del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente, esprimendo un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala altresì che, in data 7 maggio 2026, la medesima Commissione Affari sociali ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la predetta condizione e non introducendo ulteriori modifiche al testo.

Tanto premesso, osserva che il testo ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di formulare sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere testé formulata.

La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento. ⁽¹⁾

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Frassini, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala l'emendamento Marianna Ricciardi 4.1012, volto a prevedere che, ai fini dell'inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza, oltre alle risorse disponibili destinate a legislazione vigente all'aggiornamento degli stessi livelli essenziali di assistenza, che — come chiarito dal Governo nella seduta della Commissione bilancio dello scorso 5 maggio — ammontano a 131,3 milioni di euro annui, sia autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per le esigenze indifferibili al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché una assicurazione volta a escludere che dalla suddetta riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Marianna Ricciardi 4.1012, in quanto le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato con finalità di copertura, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo.

Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Frassini, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato dei progetti di legge C. 1208 e abb.-A, recante disposizioni in materia di terapie digitali, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 4.1012 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 682 del 19 maggio 2026

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.1012;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), rinnovando una richiesta già più volte formulata nel corso della legislatura, ritiene oramai indispensabile acquisire dal Governo un'indicazione puntuale circa l'ammontare delle risorse disponibili sul citato Fondo per le esigenze indifferibili, anche solo al fine di consentire ai gruppi parlamentari, soprattutto in sede di predisposizione delle proposte emendative, di individuare coperture finanziarie che possano essere considerate valide.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, osserva che la richiesta da ultimo formulata dal deputato Dell'Olio è stata più volte reiterata nel corso della legislatura da parte di deputati dei gruppi di opposizione. Invita, pertanto, la sottosegretaria Albano a voler fornire un riscontro a tale richiesta.

La Commissione approva la proposta di parere riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

C. 632 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge all'esame dell'Assemblea reca disposizioni in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

In particolare, il provvedimento introduce l'articolo 144-ter nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, prevedendo che, su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenze di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento sia tenuto a dare pubblicità alla notizia, senza oneri per l'interessato, dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale.

Segnala inoltre che, in caso di mancato adempimento, l'interessato può rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali che, nei cinque giorni successivi, decide e, all'esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole per l'indagato o per l'imputato.

Al riguardo, ritiene necessario che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che il Garante per la protezione dei dati personali – che rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato – possa far fronte alle attività derivanti dal presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In ogni caso, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che il provvedimento in esame introduce una specifica fattispecie di segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, istituito già disciplinato in via generale dall'articolo 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Segnala, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali ha assicurato che, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite dall'Autorità, potrà provvedere all'attuazione dell'articolo 144-ter, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 632 e abb.-A, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento introduce una specifica fattispecie di segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, istituito già disciplinato in via generale dall'articolo 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

il Garante per la protezione dei dati personali ha assicurato che, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite dall'Autorità, potrà provvedere all'attuazione dell'articolo 144-ter, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto

legislativo n. 196 del 2003, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

rilevata l'esigenza di introdurre nel testo una clausola di invarianza finanziaria, al fine di precisare espressamente che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Garante per la protezione dei dati personali provvederà ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante per la protezione dei dati personali provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo non sembrano presentare profili problematici di carattere finan-

ziario e propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere riferita alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, che non presentano criticità dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 maggio 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definiti-

vamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nel rammentare che la Conferenza non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà pertanto esprimere, nella seduta odierna, il parere di propria competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Atto n. 398.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 2 e 3 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21.

In particolare, fa presente che quest'ultimo articolo reca una specifica delega da esercitare entro il 31 dicembre 2026, attraverso uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche,

garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Evidenzia che con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

Sottolinea che come previsto dall'articolo 376, le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Nel rilevare che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse, prende atto che anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del provvedimento in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative, ivi previste, sono volte ad aggiornare il testo e ad assicurarne il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Tutto ciò considerato, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

Sotto il profilo della corrispondenza del testo alla legislazione vigente, evidenzia invece la necessità, da un lato, di aggiornarne il contenuto alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 19 del 2026, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal decreto-legge n. 23 del 2026, in materia di sicurezza pubblica, e dal decreto-legge n. 38 del 2026, in materia fiscale ed economica e, dall'altro, di valutare l'opportunità di riformulare alcune disposizioni del testo medesimo che potrebbero generare dubbi applicativi o interpretativi.

In primo luogo, fa presente che si tratta della lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 10, in materia di oneri deducibili dal reddito complessivo, nella quale sono state ricondotte le disposizioni già vigenti, che disciplinano le quote deducibili relative alle

erogazioni liberali in denaro in favore di determinate confessioni religiose – diverse dalla cattolica –, che sono deducibili fino all'importo di euro 1.032,91 annuo. In proposito, evidenzia che nel testo non viene espressamente riportato tale limite annuo, sebbene, nell'ultimo rinvio normativo contenuto nella medesima lettera *p*), relativo all'Associazione Chiesa d'Inghilterra, si faccia riferimento ai limiti e alle condizioni ivi previsti. Ciò stante, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nella parte iniziale della predetta lettera *p*), anziché alla fine, il riferimento a tali limiti e condizioni oppure l'esplicita indicazione del limite alla deducibilità di euro 1.032,91 annui, analogamente a quanto risulta dalla relazione illustrativa, e in considerazione del fatto che tale limite viene espressamente indicato, in relazione alle erogazioni liberali in favore della Chiesa Cattolica, dalla lettera *o*) del medesimo comma 1 dell'articolo 10.

In secondo luogo, con riferimento alla lettera *q*) del comma 1 dello stesso articolo 10, evidenzia che la disposizione, nel richiamare l'articolo 30, comma 2, della legge n. 101 del 1989, in materia di erogazioni liberali in denaro in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane, trasfonde il testo della norma vigente nel provvedimento in esame senza riportare il limite di deducibilità di euro 1.032,91 previsto dall'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane. Anche in tal caso, pertanto, ritiene che andrebbe quindi valutata l'opportunità di inserire, alla fine della medesima lettera *q*), il riferimento ai limiti e alle condizioni ivi previsti, oppure l'esplicita indicazione del limite alla deducibilità.

Infine, con riguardo alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 14, in materia di detrazioni per oneri, segnala che l'importo in euro del limite di 4.000.000 di lire, previsto a legislazione vigente, alla detraibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa contratti anteriormente al 1° gennaio 1993, è pari a euro 2.065,83, anziché a euro 2.065,87, come invece riportato nel testo in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che, con riferimento alle disposizioni del testo unico allegato allo schema di decreto in esame, la formulazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *p*), corrisponde a quella contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera *l*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e non appare determinare profili problematici sul piano dell'interpretazione della disposizione.

Con riferimento, invece, all'articolo 10, comma 1, lettera *q*), ritiene utile specificare, in analogia a quanto previsto dalla precedente lettera *p*), che i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche italiane e le erogazioni liberali in denaro eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 101 del 1989 siano deducibili nei limiti e alle condizioni ivi previste.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 14, comma 1, lettera *b*), osserva che il limite di detraibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa contratti anteriormente al 1° gennaio 1993, fissato a legislazione vigente in misura pari a 4 milioni di lire, deve essere stabilito in misura pari a euro 2.065,83, anziché a euro 2.065,87, come riportato nel testo dello schema di decreto in esame.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (Atto n. 398);

rilevato che lo schema di decreto in esame ha carattere compilativo e reca unicamente modifiche o integrazioni volte ad attualizzare il testo vigente e ad assicurarne il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, con riferimento alla formulazione delle disposizioni del testo unico allegato allo schema di decreto in esame, ha rappresentato che:

la formulazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *p*), corrisponde a quella contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera *l*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e non appare determinare profili problematici sul piano dell'interpretazione della disposizione;

all'articolo 10, comma 1, lettera *q*), è utile specificare, in analogia a quanto previsto dalla precedente lettera *p*), che i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche italiane e le erogazioni liberali in denaro eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 101 del 1989 siano deducibili nei limiti e alle condizioni ivi previste;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), il limite di detraibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa contratti anteriormente al 1° gennaio 1993, fissato a legislazione vigente in misura pari a 4 milioni di lire, deve essere stabilito in misura pari a euro 2.065,83, anziché a euro 2.065,87, come riportato nel testo dello schema di decreto in esame;

segnalata l'esigenza di recepire nello schema di decreto le modifiche normative introdotte successivamente alla sua adozione, nonché quelle in via di definitiva approvazione, coordinando, a tal fine, i tempi dell'adozione definitiva del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 10, comma 1, lettera *q*), dell'Allegato, aggiungere, in fine, le seguenti

parole: , nei limiti e alle condizioni ivi previste;

2) all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), tredicesimo periodo, dell'Allegato, sostituire le parole: euro 2.065,87 con le seguenti: euro 2.065,83;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'opportunità di aggiornare il testo unico allegato allo schema di decreto in esame al fine di tenere conto delle innovazioni normative introdotte nell'ordinamento successivamente alla sua adozione, nonché di quelle in via di definitiva approvazione, individuando conseguentemente i tempi della predetta adozione definitiva ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti. C. 2543 Giorgianni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	120
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	121
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.15.

Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti.

C. 2543 Giorgianni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che sul provvedimento sono state presen-

tate 25 proposte emendative, di cui una è stata giudicata inammissibile; avverte che avverso tale pronuncia non è stato presentato ricorso. Ricorda, inoltre, che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 18 maggio.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sul provvedimento sono ancora in corso interlocuzioni istruttorie. Chiede, dunque, alla Commissione di valutare l'opportunità di rinviare l'esame delle proposte emendative ad altra seduta.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, alla luce di quanto rappresentato dall'Esecutivo, si associa alla richiesta di rinvio.

Marco OSNATO, *presidente*, nel prendere atto della richiesta formulata dal Governo e dal relatore in ordine alla necessità di un supplemento istruttorio, rileva l'impossibilità per la Commissione di concludere l'esame della proposta di legge in

tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea, previsto per il prossimo lunedì 18 maggio. Rinvia quindi le successive determinazioni in merito alla successiva organizzazione dei lavori sul provvedimento alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Atto n. 398.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto e che la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimersi su di esso.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, nel rinviare alla relazione illustrativa svolta nella seduta del 22 aprile scorso, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Atto n. 398.**PARERE APPROVATO**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (Atto n. 398),

ricordato che lo schema di decreto attua i principi recati dall'articolo 21 della delega al Governo per la riforma fiscale, di cui alla legge n. 111 del 2023, che prevedono il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni recate dal Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR (d.P.R. 2 dicembre 1986, n. 917);

preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 30 aprile 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di garantire una migliore sistematizzazione delle disposizioni recate dal testo unico, anche tramite interventi di *drafting* e di coordinamento formale del testo, valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'articolazione del provvedimento;

ciò, in particolare, mediante una definizione più coerente della partizione interna (con specifico riferimento alle Disposizioni speciali di cui alla Parte II), l'introduzione di un'autonoma partizione per la disciplina in materia di imposizione minima globale, nonché l'eventuale rinumerazione degli articoli e dei riferimenti interni e il conseguente allineamento delle rubriche degli articoli alla struttura del provvedimento;

b) valuti il Governo l'opportunità di proseguire le verifiche di carattere ricognitivo sulle disposizioni vigenti *in subiecta materia*, onde garantire, nella stesura finale del testo unico, l'esatta riproduzione del contenuto precettivo delle norme attualmente in vigore, e assicurarne il relativo coordinamento in un corpo normativo omogeneo, in applicazione dei richiamati criteri di delega;

c) valuti il Governo l'opportunità di aggiornare lo schema di testo unico con le innovazioni normative introdotte nell'ordinamento successivamente alla sua adozione, nonché con quelle in via di definitiva approvazione, coordinando, a tal fine, i tempi dell'adozione definitiva dell'atto in esame.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Matteo Marani, presidente della Lega italiana calcio professionistico (Lega Pro), sulla crisi e le prospettive del calcio italiano 122

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 Deborah Bergamini, C. 1253 Simiani e C. 2712 Montemagni (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2712 Montemagni*) 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2225 Bergamini, C. 1253 Simiani e C. 2712 Montemagni, recanti istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di:

Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana, in videoconferenza;

Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca;

Giorgio Del Ghingaro, sindaco del Comune di Viareggio, in videoconferenza;

Daniela Rombi, presidente dell'associazione « Il Mondo che vorrei » ONLUS, in videoconferenza 123

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

Audizione informale di Matteo Marani, presidente della Lega italiana calcio professionistico (Lega Pro), sulla crisi e le prospettive del calcio italiano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 2225 Deborah Bergamini, C. 1253 Simiani e C. 2712 Montemagni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2712 Montemagni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2025.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2712, d'iniziativa della deputata Montemagni, che, vertendo su identica materia, è stata abbinata a quelle già in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza
del presidente Federico MOLLICONE.*

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle pro-
poste di legge C. 2225 Bergamini, C. 1253 Simiani e**

**C. 2712 Montemagni, recanti istituzione del Museo per
la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di:**

**Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione
Toscana, in videoconferenza;**

Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca;

**Giorgio Del Ghingaro, sindaco del Comune di Via-
reggio, in videoconferenza;**

**Daniela Rombi, presidente dell'associazione « Il Mondo
che vorrei » ONLUS, in videoconferenza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
14.35 alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
AVVERTENZA	132

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, anche a nome degli altri relatori, deputati Iaia e Montemagni, nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il decreto-legge in esame, che si compone di dodici articoli, reca misure straordinarie, necessarie e urgenti, volte a fronteggiare l'acuta tensione abitativa che interessa il territorio nazionale, attraverso una strategia diretta a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento evidenzia, in particolare, come l'intervento si concentri sulla valorizzazione e sulla rifunzionalizzazione del pa-

trimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici non utilizzati o non redditizi. Tale obiettivo è strettamente connesso all'incremento dello *stock* di edilizia residenziale pubblica e sociale, destinata alla vendita o alla locazione a canoni calmierati, e alla tutela di specifiche categorie considerate prioritarie, quali giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati, nonché alla sperimentazione di modelli di coabitazione solidale e intergenerazionale.

Ricorda che i contenuti dell'intervento normativo erano stati preannunciati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione Ambiente il 12 novembre 2025, avente ad oggetto le iniziative di riforma in materia edilizia e le politiche per la casa.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del provvedimento stabilendo, al comma 1, che il Piano Casa contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato anche mediante interventi di sostituzione edilizia, recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobi-

liare pubblico non redditizi e non in uso, nonché attraverso progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili. Il comma 2 precisa che gli interventi sono finalizzati, in particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane – denominati *senior cohousing* – e di coabitazione intergenerazionale, nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 2 istituisce un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Il comma 1 individua la finalità della disposizione nell'ampliamento urgente dell'offerta abitativa a canone sostenibile, attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive e il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale. Il comma 2 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) all'erogazione di contributi in favore degli enti costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica, aventi come scopo l'acquisizione, la costruzione, la gestione e la cessione di beni destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari (IACP), qualificati come soggetti attuatori. A tal fine è prevista la stipula di un'apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), in qualità di soggetto gestore delle risorse accreditate a un conto corrente infruttifero ad essa intestato.

Il comma 3 disciplina il contenuto della convenzione, che definisce i criteri e le modalità di selezione, mediante uno o più avvisi pubblici adottati da Invitalia di concerto con il MIT, delle offerte presentate dai soggetti attuatori. Gli avvisi sono diretti

a promuovere proposte integrate di manutenzione straordinaria degli immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica e di recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale, anche attraverso operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con il Codice dei contratti pubblici. Per consentire l'immediato avvio degli interventi di manutenzione straordinaria, gli avvisi possono prevedere la realizzazione delle proposte integrate anche mediante successivi stralci funzionali. Per la componente di edilizia sociale, sono considerate ammissibili le offerte che prevedono interventi volti a soddisfare i fabbisogni abitativi individuati dall'articolo 1, comma 2, attraverso una riduzione del canone calmierato applicabile a livello territoriale, che promuovono il recupero e la riconversione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e che inseriscono tali interventi nell'ambito di programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana.

Il comma 4 autorizza, per l'attuazione del programma straordinario, una spesa complessiva di 970 milioni di euro nel periodo 2026-2030, da destinare all'alimentazione del conto corrente intestato a Invitalia, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa indicate. Il comma 5 destina inoltre al medesimo conto corrente, una quota pari al 50 per cento delle risorse del Fondo sociale per il clima destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica. Il comma 6 prevede la possibilità di conferire al conto corrente una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio del 2020) nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, per un totale complessivo di 4,8 miliardi di euro. Il comma 7 stabilisce, infine, che agli interventi realizzati dai soggetti attuatori si applica il Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, e che alle relative procedure possono partecipare anche i soggetti proponenti programmi di

edilizia integrata di cui al Capo III, per la parte di edilizia convenzionata.

L'articolo 3 disciplina la figura del Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma degli interventi. Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, sia nominato – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – un Commissario straordinario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2027 e può nominare un sub-commissario. Con il medesimo decreto sono stabiliti il compenso del Commissario e del sub-commissario, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Commissario rispetto agli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione e fornire adeguato supporto alle amministrazioni competenti. Il comma 2 prevede che, per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario possa operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 3 attribuisce al Commissario il compito di avviare, entro trenta giorni dall'adozione del decreto di nomina, una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale. La procedura si svolge mediante apposito avviso per la segnalazione degli immobili non redditizi e non in uso, corredata dalla manifestazione di interesse a destinarli a progetti di recupero e riconversione nel settore dell'edilizia sociale. Nell'ambito della ricognizione è acquisito anche l'elenco degli immobili inseriti nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Sulla base delle informazioni trasmesse o acquisite, il Commissario definisce, previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio, l'e-

lenco degli immobili su cui possono essere presentate iniziative di edilizia sociale e uno o più schemi-tipo di convenzione per disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori.

Il comma 4 prevede che il Commissario, con propria ordinanza, disponga che la realizzazione degli interventi individuati, in ragione della relativa complessità, dalla Cabina di monitoraggio su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvenga secondo specifiche procedure. In particolare, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica idoneo a precludere la realizzazione dell'intervento, il Commissario può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la sottoposizione della questione all'esame del Consiglio dei ministri. Ai fini della procedura di gara, sono inoltre previste l'autorizzazione all'avvio delle verifiche antimafia alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la consegna delle prestazioni in via d'urgenza prima della stipula contrattuale e la modifica del contratto senza procedere a un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale. Il comma 5 stabilisce che gli interventi siano identificati da apposito codice unico di progetto (CUP) e rechino le indicazioni relative ai cronoprogrammi procedurali e finanziari. Il comma 6 prescrive che gli interventi garantiscano il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, al fine di assicurare l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e la fruibilità da parte delle persone con disabilità, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

I commi da 7 a 9 disciplinano la struttura di supporto, gli strumenti organizzativi e le risorse per l'esercizio delle funzioni commissariali. In particolare, il comma 7 prevede che il Commissario si avvalga di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, mentre il comma 8 consente al Commissario di avvalersi della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., nonché delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, e del supporto tecnico-operativo, a titolo gratuito, di Invitalia. Il comma 10 istituisce la Cabina di monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla quale sono attribuiti i compiti di definire gli indirizzi generali e le priorità territoriali e tipologiche di intervento, anche ai fini della rigenerazione urbana e territoriale e del recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico, di individuare gli interventi di particolare complessità e di verificare il grado di attuazione degli interventi.

L'articolo 4 istituisce un Fondo di garanzia per morosità incolpevole relativo ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per il 2026 e a 2 milioni di euro per il 2027, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica, nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo è alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La disposizione individua la copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Il comma 2 demanda a un decreto ministeriale la definizione dell'entità della quota del canone di locazione destinata al Fondo, dei criteri e delle condizioni di accesso, delle modalità di erogazione e di ogni altra disposizione attuativa.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti, ai fini dell'adozione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. La procedura

contempla il riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione. Il decreto individua altresì i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del relativo valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. I proventi derivanti dalle alienazioni sono destinati dagli enti territoriali alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; per gli altri enti indicati dalla disposizione, i medesimi proventi sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 6 è diretto a favorire la formula della locazione di lunga durata con facoltà di riscatto progressiva – cosiddetta *rent to buy* – in relazione ai progetti di edilizia sociale realizzati mediante recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. Il comma 1 ricomprende tra i suddetti progetti di recupero gli interventi di demolizione e ricostruzione ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici o complessi di edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari. Il comma 2 prevede che le unità immobiliari siano assoggettate ad apposito atto d'obbligo da trascrivere a favore del comune in cui gli edifici sono ubicati, recante l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata in base alle convenzioni sottoscritte con il comune competente; tali convenzioni definiscono, in particolare, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione in caso di vendita delle unità immobiliari da parte dell'originario locatario all'esito del riscatto. Il comma 3 specifica, infine, che gli immobili interessati devono rispondere a standard di elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica.

L'articolo 7 istituisce lo strumento finanziario denominato «Fondo *housing* coesione», finalizzato a sostenere interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare

esistente e il contenimento del consumo di suolo. Il comma 1 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere, nell'anno 2026, quote del predetto fondo per un importo pari a 100 milioni di euro. Il Fondo *housing* coesione è istituito e gestito dalla società Investimenti immobiliari italiani – Società di gestione del risparmio S.p.A. (INVIMIT SGR) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027. Il comma 2 autorizza il medesimo Dipartimento a sottoscrivere ulteriori quote del Fondo *housing* coesione a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027, nella misura determinata da apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione. In tale ipotesi, la ripartizione territoriale tra le città metropolitane delle relative politiche di investimento tiene conto anche dell'entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun piano operativo del predetto Programma. Il comma 3 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione a sottoscrivere il regolamento di gestione del Fondo *housing* coesione, mentre i commi 4 e 5 disciplinano la facoltà di adesione al Fondo *housing* coesione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali titolari di Programmi nazionali della politica di coesione 2021-2027 che abbiano destinato risorse alle priorità relative all'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili. Il comma 6 prevede, in caso di sottoscrizione di quote anche da parte di regioni, province autonome o amministrazioni centrali, l'istituzione, nell'ambito del Fondo *housing* coesione, di comparti dedi-

cati a ciascun soggetto sottoscrittore, idonei a garantire una adeguata segregazione contabile delle risorse europee e nazionali. Il comma 7 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte, mentre il comma 8 prevede che il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione renda una informativa annuale sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo, nell'ambito della relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate allegata al Documento di Finanza Pubblica.

L'articolo 8 reca misure di semplificazione e di coordinamento con la normativa vigente, al fine di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi disciplinati dal decreto. In particolare, il comma 1 estende agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al Capo II del decreto-legge, concernente gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, le procedure semplificate previste dall'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto «Decreto Semplificazioni»), ai sensi del quale le opere edilizie finalizzate a realizzare o riqualificare edifici esistenti da destinare, tra l'altro, a edilizia residenziale sociale, realizzate da pubbliche amministrazioni, società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o investitori istituzionali, sono sempre consentite con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purché realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione, e possono prevedere un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. Il comma 2 prevede, per gli interventi di cui al comma 1, l'applicazione dell'istituto della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, con la fissazione di termini ridotti per la conclusione del procedimento.

Il comma 3 rende applicabile il mutamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 23-ter del Testo unico edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) alle singole unità immobiliari da destinare alle finalità previste

dall'articolo 1, prevedendo l'introduzione di un vincolo trentennale di destinazione d'uso e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Il comma 4 stabilisce che l'approvazione, in attuazione delle disposizioni del decreto, di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale inseriti in programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Il comma 5 prevede che gli enti territoriali interessati applichino le misure di semplificazione di cui ai commi precedenti nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e che le regioni adeguino la propria legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui al Capo II. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'adeguamento della propria legislazione secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

I commi da 6 a 8 recano disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente in materia di contrasto al disagio abitativo. In particolare, il comma 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 283, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), relativo all'utilizzo delle risorse stanziato dal successivo comma 284 per il programma di sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, in considerazione del fatto che le suddette risorse confluiscono nella dotazione finanziaria del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame. Il comma 7 sopprime talune disposizioni previste dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) relative all'attuazione del Piano Casa, tra cui quelle relative al riparto e alla revoca delle risorse autorizzate per garantirne l'attuazione. Il comma 8 interviene sull'articolo 1, comma 782, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), sopprimendo la previsione che consentiva di utilizzare le risorse per l'attuazione del piano

sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 anche per le iniziative connesse alla sperimentazione di modelli abitativi innovativi e all'attuazione del Piano Casa Italia. Il comma 9 prevede, infine, che i progetti relativi agli alloggi di edilizia residenziale sociale oggetto degli interventi disciplinati dal decreto soddisfino almeno i requisiti dimensionali di cui all'articolo 24, comma 5-*bis*, del Testo unico edilizia.

L'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, realizzati con l'attrazione prevalente di investimenti privati e con le eventuali risorse pubbliche disponibili a legislazione vigente, al fine di assicurare un'offerta abitativa coerente con le disponibilità dei soggetti per i quali, pur non potendo accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica in considerazione della relativa condizione economica e patrimoniale, l'accesso al libero mercato abitativo in locazione o in acquisto per il conseguimento della casa di abitazione principale rappresenta comunque un onere non sostenibile. Il comma 2 estende l'accesso ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata anche agli studenti universitari fuori sede e ai lavoratori del settore privato, ivi inclusi i lavoratori stagionali, che abbiano necessità di trasferirsi in un'altra località rispetto a quella di abitazione principale, con oneri a carico del datore di lavoro. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000, in materia di nuovo *housing* universitario ai fini del perseguimento delle finalità indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 3 definisce le condizioni cui sono soggetti i programmi infrastrutturali di edilizia integrata. In particolare, alla lettera *a*) si prevede che gli stessi siano strutturati unitariamente mediante l'integrazione funzionale di specifici interventi volti alla realizzazione congiunta, nello stesso contesto territoriale, di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale non convenzionata, alla luce di criteri di elevata sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo e di efficienza energetica e tecnologica. La lettera *b*) specifica che gli interventi di edilizia convenzionata sono

finalizzati alla locazione o vendita, a canone o a prezzo calmierati, di unità abitative destinate ad abitazione principale, residenze per studenti universitari fuori sede o alloggi per lavoratori del settore privato, in favore di soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa. La lettera *c)* prevede che gli interventi di edilizia residenziale non convenzionata siano finalizzati alla locazione o alla vendita a condizioni di mercato. La lettera *d)* stabilisce che l'investimento occorrente per la realizzazione dei programmi sia destinato agli interventi di edilizia convenzionata in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo dell'investimento complessivo per il medesimo contesto territoriale. La lettera *e)* stabilisce che il prezzo e il canone calmierati siano determinati in apposito atto convenzionale con il Comune interessato e debbano in ogni caso garantire una riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato nella stessa zona, facendo riferimento, prioritariamente, ai parametri dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle entrate. La lettera *f)* del comma 3 prevede che le unità immobiliari di edilizia convenzionata siano destinate esclusivamente in favore di soggetti che cumulativamente presentino: una condizione economica e patrimoniale attestata dall'ISEE superiore ai limiti vigenti per l'accesso a programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata; oneri su base annua connessi all'acquisto o alla locazione a valori di mercato eccedenti il 30 per cento del reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente; un reddito medio disponibile non superiore a cinque volte l'importo dei predetti oneri annui. La lettera *g)* dispone, in caso di accertamento dell'assenza dei requisiti soggettivi al momento della stipula, la nullità del contratto di compravendita o locazione e disciplina le conseguenze del superamento dei requisiti reddituali e patrimoniali in costanza di contratto. La lettera *h)* individua le clausole che il predetto atto convenzionale deve contenere, comprese le previsioni in materia di comuni-

cazione da parte del conduttore delle variazioni dei requisiti economici e patrimoniali nonché previsioni sanzionatorie in caso di inadempimento del predetto obbligo di comunicazione. La lettera *i)* demanda all'atto convenzionale la definizione di modalità omogenee per la documentazione del possesso dei requisiti soggettivi per beneficiare degli interventi di edilizia convenzionata nonché modalità per il monitoraggio e controllo da parte dell'amministrazione comunale sulla effettiva destinazione delle unità residenziali realizzate. La lettera *l)* disciplina, fino allo scadere del vincolo trentennale di destinazione, le condizioni per la rivendita delle unità residenziali vendute a prezzo calmierato, escludendo in ogni caso la cessione del contratto, la locazione a terzi anche parziale o altri atti dispositivi in contrasto con la loro destinazione esclusiva.

Il comma 4 prevede che, al fine di limitare il consumo di suolo, gli interventi di edilizia integrata di cui al comma 3 si attuino prioritariamente attraverso programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree già urbanizzate o degradate, e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per i quali possono essere previsti incrementi della superficie utile non superiori al limite del 35 per cento previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 7, della legge n. 338 del 2000, per gli interventi di edilizia convenzionata. Il comma 5 disciplina gli obblighi di mantenimento della destinazione d'uso residenziale convenzionata e gli impegni del soggetto attuatore. Il comma 6 fa salva, prima del completamento dell'intervento e ferma restando la misura minima di interventi di edilizia convenzionata, la facoltà di convenire un'articolazione funzionale diversa tra le tipologie edilizie, previa sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica con il comune competente, che preveda anche la realizzazione di adeguate attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

Il comma 7 consente, per la realizzazione di interventi di edilizia integrata mediante grandi programmi di investimento sul territorio italiano e nel caso in cui sia presente una componente di investimento

diretto estero in misura non inferiore a un miliardo di euro, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023 in materia di programmi di investimento di interesse strategico nazionale durante l'intero arco temporale di realizzazione degli interventi infrastrutturali. In tali casi, ai sensi del comma 8, si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, la dichiarazione del preminente interesse strategico nazionale e la nomina di un Commissario straordinario per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma. A un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si demanda l'adozione delle disposizioni occorrenti per l'individuazione dei criteri di accesso ai programmi infrastrutturali di edilizia convenzionata e delle ulteriori misure di attuazione.

L'articolo 10 contiene le disposizioni procedurali riguardanti la realizzazione delle unità immobiliari di edilizia residenziale convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), destinate specificamente alla locazione o vendita a prezzo calmierato. In particolare, il comma 1, alle lettere *a*) e *b*), prevede norme di semplificazione procedimentale relative ai predetti interventi, come l'applicazione della disciplina della conferenza dei servizi semplificata e l'estensione dell'applicazione della disciplina dei cambi di destinazione d'uso prevista per le residenze universitarie. La lettera *c*) prevede che la superficie direttamente interessata dall'intervento di edilizia residenziale convenzionata non concorra al conteggio della superficie lorda dell'intervento; la lettera *d*) consente l'avvio o la prosecuzione in parallelo degli interventi edilizi rispetto alle attività di bonifica di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, i cui costi possono essere portati a scomputo dell'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, ove compatibile con la messa in sicurezza del sito; la lettera *e*) prevede che gli onorari notarili relativi a tutti gli atti stipulati in

relazione agli interventi di edilizia convenzionata siano ridotti alla metà.

Il comma 2 prevede che il Commissario di cui all'articolo 9, comma 8, attesti l'attuabilità degli interventi di edilizia convenzionata compresi nel programma di investimento riconosciuto di rilevante interesse strategico nazionale nei termini dell'apposito cronoprogramma presentato dal soggetto proponente e provveda ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione degli stessi interventi nel rispetto dei tempi previsti, ferme restando le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni di rilevante interesse storico, culturale e artistico. A tal fine può provvedere anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in assenza di pianificazione urbanistica, comunque senza utilizzo di aree precedentemente destinate ad utilizzazione diversa da quella edificatoria. Il comma 3 reca previsioni specifiche per interventi di dimensione pari o superiore a 100 unità abitative ricompresi in grandi progetti di investimento per i quali sia stato dichiarato il preminente interesse strategico nazionale. Il comma 4 prevede, infine, che, nel caso in cui il Commissario accerti il mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi per fatto imputabile al soggetto attuatore, cessi di applicarsi la disciplina di cui al Capo III del decreto.

L'articolo 11 reca ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale. Il comma 1 rinvia, ove non diversamente disposto, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione delle disposizioni occorrenti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui al Capo II e per l'attuazione del decreto, nel rispetto dei criteri di elevata sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione di aree urbane degradate, nonché di efficienza energetica e tecnologica, tenendo conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali. Il comma 2 prevede che, nelle more della conclusione del processo di di-

smissione del patrimonio immobiliare non strumentale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e della sua piena valorizzazione, l'INPS possa destinare i beni immobili di sua proprietà diversi da quelli strumentali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali anche alla stipula di nuovi contratti di locazione ad uso abitativo e ad uso diverso da quello abitativo nell'ambito di specifici progetti di valorizzazione o finalizzati a dare concreta risposta all'emergenza abitativa inquadrati negli interventi di cui al Capo II.

Il comma 3 prevede che le operazioni di conferimento o apporto di immobili non adibiti a finalità istituzionali da parte degli enti territoriali in iniziative corrispondenti agli interventi di cui al Capo III del decreto-legge avvengano in ogni caso con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente richiamate nella disposizione. Il comma 4, infine, prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011) sia disciplinata la partecipazione degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati a interventi di programmi infrastrutturali di edilizia integrata. Da ultimo, segnala che l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Nel ribadire la rilevanza del provvedimento, reputa opportuno, infine, che la Commissione svolga un ciclo di audizioni informali, al fine di acquisire elementi informativi utili per il prosieguo dell'esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, verrà programmato lo svolgimento dell'attività conoscitiva sul provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1562-A e abb.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	133
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025)870 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	136
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che la deputata Valentina Barzotti, appartenente al Gruppo MoVimento 5 Stelle, è entrata a far parte della Commissione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. (COM(2025)870 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In qualità di relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con quattordici osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con quattordici osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

C. 2864 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge, di iniziativa governativa, recante ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021, trasmesso dal Senato, che lo ha approvato senza apportare modificazioni lo scorso 1° aprile (C. 2864 Governo).

Ricorda, in via preliminare, che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Londra, istituita a seguito dell'adozione della Convenzione internazionale marittima di Ginevra del 1948, con lo

scopo di promuovere la cooperazione marittima tra i Paesi e migliorare la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino. Ad oggi, vi aderiscono 176 Stati, cui si aggiungono 3 Paesi associati, 66 organizzazioni intergovernative con *status* di osservatori e 85 ONG con *status* consultivo.

Negli anni, in conseguenza dell'allargamento della platea delle nazioni che hanno aderito alla Convenzione, la struttura del Consiglio IMO è stata ampliata ed i diversi emendamenti al testo della Convenzione hanno condotto all'attuale strutturazione dell'Organizzazione.

A tale riguardo, ricorda che l'Assemblea Generale degli Stati membri si riunisce ogni due anni.

Il Consiglio, che rappresenta l'organo di governo dell'IMO, ha attualmente 40 componenti, suddivisi in una terna di categorie, per rappresentare sia i Paesi con interessi particolari nel commercio marittimo internazionale, sia la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo. Nello specifico, i seggi sono divisi nelle seguenti categorie: Categoria A, prevista per 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale; Categoria B, prevista per 10 Stati membri con prevalente interesse nel commercio marittimo internazionale; Categoria C, prevista per 20 Stati membri con particolari interessi attinenti al trasporto marittimo, o alla navigazione, e la cui elezione in seno al Consiglio garantisca la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo.

Passando al contenuto dell'Accordo, segnala che il provvedimento in esame, modificando gli articoli da 16 a 19 e l'articolo 81 della Convenzione, estende la durata del mandato degli eletti del Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e amplia il numero totale dei seggi dello stesso organismo, in modo da assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche, ma anche ai Paesi in via di sviluppo, e in particolare alle SIDS (*Small Island Developing States*), che evidentemente hanno importanti interessi in campo marittimo. La modifica è stata adottata

dagli Stati membri dell'IMO in occasione della trentaduesima sessione dei lavori dell'Assemblea Generale, svoltasi nel dicembre 2021.

Nel dettaglio, il numero totale dei seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue (12 seggi in categoria A, 12 seggi in categoria B e 28 seggi in categoria C), con 8 nuovi componenti. Lo scopo è aumentare la sua rappresentatività, rafforzando in particolare la presenza dei Paesi in via di sviluppo, anche per favorire il loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione.

Inoltre, la durata del mandato degli eletti aumenterà, da un biennio, ovvero il periodo che intercorre tra ogni Assemblea Generale dell'Organizzazione, ad un quadriennio. Il mandato degli eletti vigerà, quindi, fino alla fine di due sessioni regolari di Assemblea, da quella di elezione.

Per quanto riguarda gli effetti sul Paese, la relazione illustrativa precisa che l'ampliamento del numero dei seggi in seno al Consiglio IMO interessa particolarmente l'Italia, che è membro del Consiglio medesimo ed è inclusa nel ristretto gruppo dei 10 principali Paesi che forniscono, in ragione dell'importanza della flotta mercantile, maggiore impulso allo sviluppo e alla sicurezza del trasporto marittimo.

Ricorda, in particolare, che tale riconoscimento deriva dal fatto che l'Italia è tra gli Stati che hanno ratificato il maggior numero di Trattati internazionali attualmente in vigore nel settore del trasporto marittimo e possiede una flotta ampia-

mente rinnovata e tecnologicamente avanzata che è garanzia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ecosistema marino.

Rileva, dunque, come l'estensione della durata del mandato degli eletti, da due a quattro anni, contribuirà a favorire la stabilità del Consiglio e a rafforzare la posizione dell'Italia in sede all'IMO.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025)870 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4) e il programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025)870);

premesso che l'esame congiunto dei documenti permette al Parlamento di partecipare in modo coerente e approfondito, nonché in stretto raccordo con il Governo, alla definizione delle linee d'azione nazionali in relazione alle politiche dell'UE per il 2026;

rilevato altresì che l'esame alla Camera è iniziato tempestivamente anche grazie alla trasmissione della relazione programmatica nel mese di febbraio 2026, circostanza che ha consentito un più efficace coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nella formazione della posizione nazionale;

rilevato che le priorità e le linee strategiche delineate dal Governo nella relazione programmatica sono pienamente condivisibili, in particolare in riferimento al ruolo centrale che la transizione tecnologica ed energetica, se attuate adottando un approccio tecnologicamente neutrale che valorizzi le priorità strategiche nazionali, ricoprono nel settore dei trasporti, nella costruzione di un mercato unico digitale e nel rafforzamento delle reti infrastrutturali europee;

accolti favorevolmente gli impegni del Governo intesi a:

promuovere, nell'ambito dell'aggiornamento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), l'introduzione di esenzioni per i collegamenti con le isole svolti con un contratto di servizio pubblico (CdS) o soggetti a un obbligo di servizio pubblico, salvaguardando la connettività dei territori insulari e la coesione economica, sociale e territoriale;

incentivare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a realizzare pienamente il sistema di interfaccia unica marittima europea, al fine di semplificare i trasporti marittimi e ridurre gli oneri amministrativi a carico delle compagnie di navigazione, e parallelamente rafforzare la sicurezza marittima e ambientale attraverso l'adozione di sistemi di identificazione automatica e di gestione del traffico marittimo;

favorire, nell'ambito della proposta che modifica il regolamento sull'IA parte del pacchetto *Omnibus* digitale, la semplificazione del quadro normativo digitale dell'UE, garantendo al contempo certezza giuridica e la riduzione degli obblighi a carico delle imprese, in particolare PMI e piccole imprese a media capitalizzazione;

considerato altresì che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2026:

riconosce opportunamente come priorità il consolidamento della base industriale europea e propone di affrontare con urgenza gli ostacoli strutturali che ancora gravano sulla competitività dell'UE;

prevede in tale prospettiva anche l'annunciato aggiornamento dell'EU ETS per gli impianti marittimi, aerei e fissi e della pertinente riserva stabilizzatrice del mercato, il cui impatto richiede particolare attenzione in relazione agli svantaggi strutturali permanenti connessi all'insularità;

sottolinea ragionevolmente la necessità di garantire un ambiente *online* sicuro al fine di proteggere in particolare gli utenti più giovani;

ravvisa l'esigenza di adottare una proposta (*Digital Fairness Act*) che miri a tutelare i consumatori dalle pratiche *online* ingannevoli, dalla progettazione di prodotti digitali che creano dipendenza e da pratiche di personalizzazione scorrette;

si impegna apprezzabilmente a presentare una proposta legislativa sullo sviluppo del *Cloud* e dell'IA e una proposta sui quanti al fine di rafforzare la sovranità digitale dell'UE;

preannuncia inoltre un'opportuna revisione delle norme sui servizi di media audiovisivi;

ravvisata la necessità che:

le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessarie e nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

i nuovi interventi normativi siano sempre fondati su solide valutazioni d'impatto, poiché la loro assenza non permette di stimare con adeguata precisione i relativi costi e benefici, nonché la loro idoneità e adeguatezza rispetto ad altre opzioni regolative possibili, generando il rischio di introdurre oneri e aggravii che, non essendo pienamente necessari, danneggiano la competitività delle imprese dell'UE;

ritenuta altresì l'opportunità di rafforzare, nell'ambito delle politiche europee di coesione e trasporto, specifiche misure rivolte ai territori insulari, anche mediante iniziative dedicate agli investimenti strategici attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e il supporto della Banca europea per gli investimenti, al fine di

favorire nuovi servizi e infrastrutture per i collegamenti interni ed esterni;

considerata l'importanza di promuovere i settori della *Blue Economy*, anche attraverso misure mirate in materia di aiuti di Stato per la cantieristica navale, la modernizzazione dei cantieri di rimessaggio, i dragaggi e l'innovazione tecnologica connessa alla portualità e alla rete TEN-T;

ritenuta inoltre la necessità di favorire, nelle regioni insulari, lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e di ulteriori misure idonee a compensare gli svantaggi strutturali permanenti derivanti dall'insularità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla revisione dell'EU ETS per gli impianti marittimi, aerei e fissi e della pertinente riserva stabilizzatrice del mercato, si sostenga l'estensione delle quote gratuite oltre il 2034, nonché un approccio graduale alla loro eliminazione a partire dal 2028, valutando altresì specifiche deroghe sino al 2035 per le regioni insulari europee maggiormente penalizzate dalla discontinuità territoriale;

b) si valuti attentamente la necessità di un'ulteriore posticipazione della piena operatività del sistema di scambio di quote di emissione nei settori del trasporto su strada, degli edifici e di altri comparti interessati (EU ETS 2);

c) si assumano tutte le iniziative necessarie per garantire l'effettiva attuazione del principio di continuità territoriale, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del TFUE, per ridurre gli squilibri economici, sociali e territoriali determinati dalla condizione di insularità; a tale scopo, si promuova la definizione e l'attuazione di una strategia per le isole che includa priorità fondamentali quali il rafforzamento della continuità territoriale e dei collegamenti, la riduzione dei costi logistici strutturali ed

investimenti in infrastrutture portuali moderne e digitalizzate;

d) si promuova altresì, nella disciplina della politica di coesione nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2028-2034, l'inserimento di misure relative ai trasporti e agli altri fattori di svantaggio tipici delle isole, oltre all'introduzione, nell'ambito dell'EU ETS, di esenzioni per i collegamenti con le isole;

e) si ribadisca, in relazione alla revisione della normativa relativa ai livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli leggeri, che il principio di neutralità tecnologica deve essere implementato fin da subito, riconoscendo il ruolo dei biocarburanti per il raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione dei veicoli, senza prevedere alcuna soglia al loro utilizzo; si operi altresì affinché sia prevista una nuova categoria di veicoli alimentati esclusivamente con combustibili a emissioni zero;

f) si rafforzino, nell'ambito del prossimo QFP dell'UE 2028-2034, gli strumenti finanziari europei indispensabili per il completamento e la modernizzazione della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nonché per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture di trasporto e dei sistemi logistici, prevedendo, ove possibile, linee dedicate ai territori insulari;

g) rispetto al pacchetto *omnibus* per il settore automobilistico, si ravvisa la necessità di modificare le proposte in modo da porre su un piano di parità tutte le soluzioni in grado di contribuire in modo verificabile alla riduzione delle emissioni: in particolare si ritiene essenziale l'estensione anche ai veicoli ibridi e a quelli alimentati da combustibili alternativi diversi dalla trazione elettrica delle esenzioni e semplificazioni relative a tachigrafi e misuratori di velocità proposti dalla Commissione europea;

h) alla luce del perdurare della crisi in Medio Oriente e della minaccia per la sicurezza energetica, il cui impatto sul settore dei trasporti è particolarmente critico, si valuti la possibilità di sospendere il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione

delle emissioni di metano nel settore dell'energia o in alternativa di permetterne un'applicazione flessibile al fine di non compromettere le forniture energetiche; allo stesso modo, con riferimento alla riforma del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), si valuti una sospensione del meccanismo stesso o, in alternativa, si assicuri nei negoziati che la declinazione normativa e tecnica dell'obiettivo strategico generale sia realmente efficace, ciò con particolare riferimento agli impatti sul mercato energetico, al fine di mitigarne le conseguenze nel settore dei trasporti;

i) si ravvisa l'esigenza di introdurre sistemi di verifica dell'identità personale per l'accesso alle piattaforme dei *social media*, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità e prevenire la manipolazione delle informazioni, nonché l'esigenza di assicurare misure volte alla tutela dei minori nella dimensione digitale, implementando sistemi di verifica dell'età rigorosi e sicuri, assicurando che le impostazioni di massima protezione siano attive automaticamente per tutti gli utenti minorenni e adottando misure di contrasto dei meccanismi che possono indurre una dipendenza digitale o prolungare eccessivamente il tempo di permanenza *on line*;

l) con riferimento al *Digital Fairness Act*, sia raggiunto un adeguato compromesso tra la tutela dei consumatori e la necessità di favorire l'innovazione, preservando la competitività delle piattaforme e delle PMI europee;

m) in relazione alla legislazione sull'IA, si sostenga un approccio mirato a promuovere l'utilizzo di un'IA sicura ed etica, assicurando il coordinamento del quadro nazionale con quello europeo, anche considerando le modifiche prospettate nell'*Omnibus* digitale;

n) con riferimento alla proposta legislativa sullo sviluppo del *Cloud* e dell'IA, si assicuri un quadro normativo coerente e semplificato, definendo con chiarezza gli obblighi a carico delle imprese, assicurando la massima semplificazione e te-

nendo conto sia della normativa in fase di attuazione sia della revisione in corso, a livello europeo, del regolamento sulla cybersicurezza;

o) con riguardo agli aspetti di cybersicurezza contenuti nell'*Omnibus* digitale, deve essere verificata l'effettiva razionalizzazione degli obblighi di notifica a carico degli operatori economici, nonché assicu-

rata la tutela delle competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale;

p) nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di *media* audiovisivi, si valuti l'estensione degli obblighi di investimento già previsti per i fornitori non lineari anche alle piattaforme di condivisione video, confermando al contempo la specificità del settore audiovisivo rispetto alla disciplina europea sul commercio elettronico.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

C. 2864 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2864, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Conven-

zione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	141
5-05379 Pandolfo: Sulla convocazione di un tavolo nazionale di confronto sulla vicenda Electrolux	141
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	145
5-05380 Ghirra: Sulla convocazione di un tavolo di confronto con la Regione Sardegna, le organizzazioni sindacali e Ceramica Mediterranea S.p.A.	142
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	146
5-05381 Cavo: Misure di competenza volte a rendere possibile la vendita unitaria degli stabilimenti di Sanac S.p.A.	142
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	147
5-05382 Appendino: Iniziative di competenza per la definizione delle linee guida in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche	142
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	148

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate)	149
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144
AVVERTENZA	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Mara Bizzotto.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05379 Pandolfo: Sulla convocazione di un tavolo nazionale di confronto sulla vicenda Electrolux.

Augusto CURTI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mara BIZZOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara non soddisfatta dalla risposta della sottosegretaria, dalle cui parole non emergono rassicurazioni in merito alla crisi aziendale di Electrolux. Fa presente infatti che tale crisi rispecchia in realtà la crisi di un'intera filiera, su cui per molto tempo non è stato fatto quanto necessario, come l'apertura di un tavolo di confronto. Rammenta come i rischi connessi a tale crisi riguardino sia l'ambito produttivo che quello occupazionale, con evidenti ricadute su una filiera strategica per il nostro Paese. Auspica una risposta forte da parte del Governo che fino a questo momento è mancata, osservando come le ristrutturazioni aziendali non dovrebbero gravare sulla « pelle » dei lavoratori. Ritiene necessario un intervento sul punto da parte della Presidente del Consiglio anche alla luce del connesso tema dei costi dell'energia elettrica e sul relativo impatto sulle crisi aziendali, come quella in oggetto.

5-05380 Ghirra: Sulla convocazione di un tavolo di confronto con la Regione Sardegna, le organizzazioni sindacali e Ceramica Mediterranea S.p.A.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mara BIZZOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, ringrazia la sottosegretaria di Stato, alla quale rivolge i migliori auguri per l'assolvimento dell'incarico a cui da poco è stata nominata, per una risposta che lascia intravedere l'impegno a valutare i profili di competenza per assicurare ogni utile supporto istituzionale al fine di favorire percorsi di rilancio produttivo e possibili soluzioni industriali. Fa presente che la presidente della regione Sardegna sta cercando di convocare un tavolo di confronto

sulla tematica in oggetto. Apprezza che la risposta del Governo metta in evidenza tutte le diverse problematiche che affliggono questo particolare comparto industriale sardo, a partire dagli spropositati costi dell'energia e dei trasporti. Auspica, infine, che l'attuale situazione possa essere superata e invita a voler continuare la ricerca di soluzioni sostenibili.

5-05381 Cavo: Misure di competenza volte a rendere possibile la vendita unitaria degli stabilimenti di Sanac S.p.A.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mara BIZZOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), replicando, si dichiara soddisfatta, in quanto la risposta recata intercetta pienamente il senso di quanto richiesto nell'interrogazione in titolo. Apprezza che i commissari straordinari considerino di non meritevole di immediata accettazione la proposta giunta entro la scadenza a motivo della limitata estensione del perimetro oggetto di acquisizione e perché le previsioni concernenti gli altri stabilimenti del gruppo risultano solo generiche. Auspica che si mantenga l'impegno di trovare una soluzione che sia unitaria per tutti gli stabilimenti Sanac coinvolti e, pur apprezzando le tutele proposte per uno di questi, sottolinea che resta la preoccupazione per gli altri. Conclude facendo presente che la sua forza politica continuerà nell'impegno di stimolare una soluzione unitaria e valuta positivamente quanto riportato nella risposta della sottosegretaria di Stato che dimostra una piena condivisione degli obiettivi finali restando tuttavia necessario mantenere alta l'attenzione su una vicenda che è ancora in divenire.

5-05382 Appendino: Iniziative di competenza per la definizione delle linee guida in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche.

Chiara APPENDINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mara BIZZOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara APPENDINO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta della sottosegretaria, dalle cui parole non è emerso un approccio del Governo equilibrato, coerente e proporzionale rispetto alla questione oggetto dell'interrogazione. Fa presente come la direttiva europea in materia sia stata applicata in maniera troppo veloce su un settore già in profonda difficoltà, a differenza di altri Paesi europei, in cui sono presenti le medesime esigenze in tema di concessioni di posteggio, che hanno deciso di non applicare la direttiva in questione. Rileva che il percorso di consultazione a cui ha fatto riferimento la sottosegretaria non ha tenuto in debita considerazione il ruolo dei rappresentanti di tutte le categorie coinvolte, a prova di un disinteresse nei confronti dei reali problemi di un settore non adeguatamente tutelato. Conclude osservando che tra gli interessi in gioco vi è quello della tutela dei nuovi spazi che non può essere messo da parte in nome di un'esigenza europea di libero mercato che mette a rischio socialità e sicurezza delle città.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.

Nuovo testo C. 362 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine per la presentazione sono pervenute 72 proposte emendative (*vedi allegato 5*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che secondo l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, sono da dichiararsi inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Avverte che alla luce di tali criteri la Presidenza ha dichiarato inammissibili le proposte emendative che recano misure attinenti alla valorizzazione di attività commerciali non specificamente ubicate all'interno dei centri storici.

Comunica che sono quindi da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Colombo 2.14, che prevede la promozione di strumenti di pianificazione commerciale di qualità, orientati alla valorizzazione del commercio di prossimità, della filiera artigianale e delle attività ad elevato valore identitario e territoriale;

Pavanelli 4.01, che istituisce un Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, riproducendo varie disposizioni della proposta di legge C. 2000 D'Orso, che la Commissione ha deliberato di non abbinare al provvedimento in esame;

Pavanelli 4.03, che istituisce un organismo indipendente che promuova dibattito e iniziative nell'ambito dell'innovazione artigianale e creativa sostenibile, anche al fine di definire un'apposita strategia nazionale;

Pavanelli 4.07, che istituisce un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche volto anche a promuovere attività economiche di valore storico e identitario e a sostenere interventi di recupero, restauro e riqualificazione dei locali sede delle attività;

Appendino 4.08, che istituisce l'Albo nazionale delle botteghe storiche, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle attività economiche aventi rilevanza identitaria, culturale e territoriale;

Ruffino 4.015, che prevede la facoltà di istituire un tavolo tecnico comunale per l'individuazione delle zone del commercio e per la valutazione delle domande per il rilascio di quelle autorizzazioni previste dal precedente testo della proposta di legge (superato dal nuovo testo base, che non prevede più quel regime autorizzatorio) e il cui comma 2 risulta ampiamente irriperibile al testo;

Ghirra 4.016, che istituisce l'imposta su vendite a domicilio al fine di sostenere modalità di pagamento tracciabili da parte dei piccoli commercianti su strada e/o di prossimità.

Avverte infine che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che alla scadenza del termine, è stato presentato un ricorso avverso la valutazione di inammissibilità sulla proposta emendativa Giovine 4.01. Al riguardo la Presidenza ritiene di confermare la valutazione di inammissibilità per estraneità di materia, in quanto la predetta proposta emendativa introduce la definizione di cooperativa di comunità e ne fornisce la relativa disciplina di dettaglio.

Per quanto riguarda il ricorso presentato avverso il giudizio di inammissibilità per mancanza di quantificazione e copertura finanziaria in merito alla medesima proposta emendativa Giovine 4.01, conferma detto giudizio, poiché essa estende alle cooperative di comunità – dal cui ambito non sono esclusi soggetti già esistenti che assumano la veste di cooperative di comunità per effetto delle nuove disposizioni –, la disciplina dettata per le cooperative a mutualità prevalente, ivi compreso il relativo regime tributario e contributivo agevolato, con ciò determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-05379 Pandolfo: Sulla convocazione di un tavolo nazionale di confronto sulla vicenda Electrolux.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con la massima attenzione la situazione della crisi Electrolux, soprattutto alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale che coinvolge diversi stabilimenti sul territorio nazionale.

Proprio ieri, infatti, l'Azienda, i sindacati e le regioni sono stati convocati per un incontro del Tavolo sulla vertenza Electrolux per il 25 maggio prossimo.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è già al lavoro e continuerà a svolgere tutte le attività di monitoraggio necessarie, mantenendo un confronto costante e strutturato con l'Azienda e con le organizzazioni sindacali, al fine di gestire la situazione nel modo più efficace possibile e arrivare a una soluzione che tuteli produzione e occupazione.

Nelle more, il Ministero del lavoro ha fatto una ricognizione delle misure di politica passiva del lavoro richieste dalla società Electrolux Italia S.p.A. per il personale occupato nei suoi stabilimenti italiani.

Sulla crisi in parola si è attivato anche direttamente il Ministro Urso, il quale ha discusso della situazione del settore elettrodomestici con i competenti Commissari europei. Si tratta, infatti, di un settore

strategico, a livello europeo, non solo nazionale. Per affrontare al meglio la crisi degli stabilimenti italiani, è necessario affrontare, parallelamente, anche la crisi dei produttori europei di questo settore. Infatti, la produzione di elettrodomestici sta scontando le conseguenze della politica del *Green Deal* e, conseguentemente, la concorrenza sleale da parte di produttori di Paesi terzi che non devono sottostare a regole parimenti stringenti.

Ad ogni modo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* continuerà a lavorare a livello nazionale, assieme alle altre Amministrazioni interessate, per favorire soluzioni condivise tra le parti, in un quadro che assicuri la tutela dell'occupazione e la continuità produttiva, a fronte di un piano che lo stesso Ministro Urso ha definito « inaccettabile ».

Si ricorda, infatti, che, nello stesso settore, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha già affrontato e risolto la crisi Whirlpool, trasformando una vicenda industriale complessa in un'opportunità concreta di sviluppo, innovazione e rilancio produttivo, tutelando i lavoratori e tutti i siti produttivi italiani, mentre la stessa azienda chiudeva stabilimenti in Polonia e Gran Bretagna.

ALLEGATO 2

5-05380 Ghirra: Sulla convocazione di un tavolo di confronto con la Regione Sardegna, le organizzazioni sindacali e Ceramica Mediterranea S.p.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla vicenda della Ceramica Mediterranea S.p.A., desidero anzitutto evidenziare che il Governo segue con attenzione le difficoltà che interessano il comparto ceramico nazionale, settore strategico del *made in Italy*.

Per quanto riguarda la specifica situazione aziendale richiamata dall'interrogante, sentiti gli Uffici competenti del Ministero, si rappresenta che, allo stato, non è pervenuta alcuna richiesta formale di apertura di un tavolo di crisi dalle parti coinvolte.

Ciò nondimeno, qualora tale richiesta dovesse intervenire, il Ministero provvederà a valutarne tempestivamente i profili di competenza e, ove ne ricorrano i presupposti, assicurerà ogni utile supporto istituzionale, anche attraverso il coinvolgimento della regione Sardegna, delle organizzazioni sindacali e dell'azienda, al fine di favorire percorsi di rilancio produttivo e la ricerca di soluzioni industriali sostenibili.

Più in generale, il Governo è pienamente consapevole delle criticità che incidono sulla

competitività delle imprese energivore, in particolare nei territori insulari, dove ai costi energetici si sommano quelli logistici e di trasporto.

Per questa ragione, il Governo è impegnato, sia sul piano nazionale sia in sede europea, in un'azione volta a contenere l'impatto dei prezzi dell'energia e a correggere gli effetti distorsivi derivanti dall'attuale configurazione del sistema ETS.

In tale quadro, particolare rilievo assume la revisione della direttiva ETS prevista nella seconda metà del 2026, rispetto alla quale il Ministero e al lavoro affinché i *benchmark* per il periodo 2026-2030 riflettano le reali condizioni produttive dei comparti energivori, tra cui quello ceramico, evitando ulteriori penalizzazioni per le imprese europee e fenomeni di delocalizzazione produttiva.

L'obiettivo del Governo è accompagnare la transizione ecologica salvaguardando, al contempo, la competitività industriale, la continuità produttiva e i livelli occupazionali nei territori maggiormente esposti a fragilità economiche e sociali.

ALLEGATO 3

5-05381 Cavo: Misure di competenza volte a rendere possibile la vendita unitaria degli stabilimenti di Sanac S.p.A.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla procedura di vendita dei complessi aziendali della Sanac in Amministrazioni Straordinaria, si rappresenta che i Commissari Straordinari hanno comunicato che, entro il termine del 30 aprile 2026 previsto dalla procedura competitiva, è pervenuta un'unica offerta vincolante da parte di Erre Trading S.p.A.

L'offerta riguarda il ramo d'azienda relativo allo stabilimento di Massa e prevede il mantenimento in forza della totalità dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati presso il medesimo sito produttivo.

Non risultano invece pervenute offerte da parte degli altri soggetti che avevano manifestato interesse.

I Commissari Straordinari hanno rappresentato che l'offerta di Erre Trading S.p.A. costituisce un elemento di interesse nell'ambito della procedura, sebbene appaia, almeno allo stato, non meritevole di immediata accettazione, in considerazione della limitata estensione del perimetro oggetto di acquisizione e della genericità delle

previsioni concernenti gli ulteriori stabilimenti del gruppo.

Per tale ragione, gli stessi Commissari hanno comunicato di ritenere opportuno avviare con la società una fase di negoziazione in esclusiva, finalizzata a conseguire un'integrazione e un miglioramento dell'offerta presentata, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 7.1 della Lettera di Procedura, che attribuisce ai Commissari la facoltà di procedere a ulteriori interlocuzioni negoziali con il soggetto offerente individuato.

Si evidenzia, in proposito, che, nel piano industriale allegato all'offerta, Erre Trading S.p.A. ha manifestato la disponibilità a valutare, a determinate condizioni, anche l'acquisizione degli stabilimenti di Gattinara e Vado Ligure, nonché possibili soluzioni per il riutilizzo industriale del sito di Assemini. Ciò, nella prospettiva di proseguire la gestione unitaria delle attività industriali mantenendo gli attuali livelli di equilibrio economico, finanziario e gestionale.

ALLEGATO 4

5-05382 Appendino: Iniziative di competenza per la definizione delle linee guida in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con specifico riferimento alle linee guida previste dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 214 del 2023, desidero rappresentare che il Ministero ha avviato sin dall'entrata in vigore della disposizione un articolato percorso istruttorio volto a definire un quadro applicativo uniforme, equilibrato e coerente con il contesto normativo nazionale ed europeo, nella consapevolezza della particolare delicatezza della materia e delle rilevanti ricadute per gli operatori del settore e per gli enti territoriali chiamati a dare attuazione alla disciplina.

In tale ambito, è stato sviluppato un ampio lavoro di confronto istituzionale e tecnico che ha coinvolto le regioni, l'ANCI, i rappresentanti dei comuni e le associazioni maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche, attraverso un percorso di consultazione sviluppatosi nel tempo e finalizzato proprio a raccogliere osservazioni, esigenze applicative e contributi utili alla definizione di linee guida condivise ed effettivamente sostenibili per il comparto.

Parallelamente, il Ministero ha mantenuto un costante canale di interlocuzione con la Commissione europea, al fine di assicurare che il quadro attuativo nazionale possa contemperare il rispetto dei principi europei con le esigenze di salva-

guardia della continuità economica delle imprese, della professionalità maturata dagli operatori e della stabilità del settore.

Proprio all'esito di tale complessa attività istruttorio e di coordinamento istituzionale, posso riferire che sullo schema di linee guida è stata formalmente sancita, in data 30 aprile 2026, la prevista Intesa in sede di Conferenza Unificata, passaggio particolarmente significativo ai fini della definizione di un assetto condiviso con le autonomie territoriali.

Sono pertanto in corso gli ulteriori approfondimenti conclusivi e gli adempimenti necessari alla definitiva adozione del provvedimento, con l'obiettivo di garantire agli enti locali un quadro regolatorio chiaro e uniforme, riducendo il rischio di applicazioni difformi sul territorio nazionale e favorendo condizioni di maggiore certezza per gli operatori economici.

L'intendimento del Governo è infatti quello di accompagnare l'attuazione della riforma con equilibrio e gradualità, assicurando un punto di equilibrio tra i principi di concorrenza, il rispetto del quadro europeo e la tutela di un comparto composto in larga misura da micro e piccole imprese familiari che rappresentano una componente storica e identitaria del tessuto commerciale italiano.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali
negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri
storici. Nuovo testo C. 362 Molinari.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Ghirra.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dalle normative regionali in materia,.

1.2. Toccalini, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

Al comma 1, sostituire la parola: incuria *con le seguenti:* desertificazione commerciale.

*** 1.3. Boscaini, Squeri, Davide Bergamini, Tassinari, Tenerini.**

*** 1.4. Ghirra.**

Al comma 1, dopo le parole: delle tradizioni degli esercizi *aggiungere le seguenti:* artigianali e.

1.5. Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: al dettaglio in sede fissa *con le seguenti:* di vicinato.

1.6. Ghirra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché delle attività artigianali artistiche e creative, tipiche e tradizionali.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: attività commerciali *aggiungere le seguenti:* e artigianali.

1.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché delle attività artigiane che operano nei centri storici.

*** 1.8. Benzoni.**

*** 1.9. Peluffo, Pandolfo.**

Al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, *aggiungere le seguenti:* nonché tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2016, n. 222,.

1.10. Boscaini, Tassinari, Squeri, Davide Bergamini, Tenerini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 8-ter, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei centri storici continua ad essere consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 4.

1.11. Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definisce bottega storica l'impresa commerciale o

artigianale che rispetti i criteri di anzianità dell'attività, continuità merceologica e valore storico e identitario, secondo i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1.01. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: sentite le organizzazioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, possono individuare ambiti territoriali all'interno del centro storico – sulla base dei criteri e requisiti individuati all'articolo 3 – ove sono applicabili peculiari misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

2.1. Richetti, Benzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le organizzazioni delle imprese del commercio *con le seguenti:* d'intesa con le organizzazioni delle imprese del commercio comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: i comuni *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con le organizzazioni delle imprese del commercio comparativamente più rappresentative a livello nazionale,;

all'articolo 4,

al comma 1, alinea, dopo le parole: i comuni *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con le organizzazioni delle imprese del commercio comparativamente più rappresentative a livello nazionale,;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le successive modifiche alle prescrizioni adottate ai sensi del presente articolo sono soggette alla medesima intesa di cui al comma 1.

2.2. Squeri.

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori *con le seguenti:* d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

2.3. Richetti, Benzoni.

Al comma 1, sostituire la parola: sentite *con le seguenti:* d'intesa con.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: e dei consumatori *aggiungere le seguenti:* , senza discriminazioni tra essi.

2.4. Squeri, Davide Bergamini, Nevi, Tenerini.

Al comma 1, dopo la parola: sentite *aggiungere le seguenti:* la Soprintendenza competente per territorio, nonché.

2.5. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, dopo le parole: imprese del commercio *aggiungere le seguenti:* , dell'artigianato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: e dei consumatori, *aggiungere le seguenti:* sia locali che comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

2.6. Squeri, Davide Bergamini, Tassinari, Boscaini, Tenerini.

Al comma 1, dopo le parole: e dei consumatori, *aggiungere le seguenti:* nonché le

organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale comparativamente più rappresentative del settore dell'artigianato e della piccola e media impresa,.

2.7. Ghirra.

Al comma 1, dopo le parole: e dei consumatori, aggiungere le seguenti: nonché le associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

*** 2.8.** Benzoni.

*** 2.9.** Peluffo, Pandolfo.

Al comma 1, dopo le parole: e dei consumatori, aggiungere le seguenti: e quelle rappresentative dell'artigianato.

2.10. Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: e dei consumatori, aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.

2.11. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

Al comma 1, dopo le parole: possono individuare aggiungere le seguenti: , in accordo con i distretti urbani del commercio (DUC) o i distretti economici urbani (DEU) ove presenti,.

2.12. Toccalini, Di Mattina, Barabotti, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo le parole: possono individuare aggiungere le seguenti: , coerentemente con i piani comunali del commercio o analoghi strumenti di programmazione strategica,.

2.13. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire l'apertura e il mantenimento delle attività commerciali operanti nei settori del tessile, della moda, delle calzature e degli accessori, i comuni promuovono strumenti di pianificazione commerciale di qualità, orientati alla valorizzazione del commercio di prossimità, della filiera artigianale e delle attività ad elevato valore identitario e territoriale. Nell'ambito della programmazione commerciale, si tiene conto dei principi di pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, nonché della necessità di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un reale servizio di vicinato, tutelando altresì gli esercizi aventi valore storico, artistico e tradizionale, al fine di contrastare fenomeni di desertificazione commerciale ed espulsione delle attività economiche locali, in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2.14. Colombo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni possono altresì prevedere misure di promozione e valorizzazione degli esercizi commerciali che realizzano interventi di efficientamento energetico, recupero e riuso di locali storici inutilizzati o manutenzione coerente con i caratteri storici, artistici e architettonici degli immobili ubicati negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 3.

2.15. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,.

2.16. Squeri, Davide Bergamini, Tassinari, Boscaini, Tenerini.

Al comma 2, sostituire le parole: vietare l'esercizio di determinate attività commerciali *con le seguenti:* vietare l'esercizio di determinate attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: valori ambientali e urbanistici *aggiungere le seguenti:* , delle caratteristiche commerciali specifiche.

2.17. Squeri.

Al comma 2, sostituire le parole: di tutela dei valori ambientali e urbanistici *con le seguenti:* di tutela dell'ambiente urbano.

2.18. Toccalini, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del danno al decoro urbano derivante dall'inutilizzo degli immobili adibiti a uso commerciale e artigianale, negli ambiti di cui al comma 1, i comuni, con proprie delibere, possono censire gli immobili ivi ubicati, allo scopo di individuare quelli non utilizzati da oltre dodici mesi. Sono scomputati i periodi utilizzati per la ristrutturazione dell'immobile, fino a un massimo di tre mesi, salva la dimostrazione, da parte della proprietà della necessità di un maggior lasso di tempo. A partire dal tredicesimo mese, sugli immobili come individuati dal precedente periodo i comuni possono deliberare l'aumento progressivo in ragione della durata del mancato utilizzo, fino a un massimo di cinque volte dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La maggiorazione si applica anche in caso di cessione della proprietà dell'immobile e cessa dal momento della sottoscrizione di un contratto di locazione commerciale o di un contratto di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni,

che comportino l'effettivo utilizzo dell'immobile.

2.19. Tassinari, Squeri, Davide Bergamini, Boscaini, Tenerini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle valutazioni effettuate dai comuni, di cui ai precedenti commi, essi vi provvedono secondo criteri autonomamente definiti nell'ambito degli strumenti urbanistici e commerciali comunali, tenendo conto del contributo delle imprese alla valorizzazione dell'identità urbana e della fidelizzazione dei servizi di prossimità, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia locale.

2.20. Ruffino, Benzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1, i comuni hanno facoltà di escludere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai cambi di destinazione d'uso nei locali siti al piano terreno dei fabbricati.

2.21. Tassinari, Squeri, Davide Bergamini, Boscaini, Tenerini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1, i comuni hanno facoltà di escludere o regolare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 1989, n. 122, in materia di realizzazione di parcheggi e autorimesse nei locali siti al piano terreno dei fabbricati.

2.22. Tassinari, Squeri, Davide Bergamini, Boscaini, Tenerini.

Alla rubrica, dopo le parole: Regolamentazione del commercio *aggiungere le seguenti:* e dell'artigianato.

2.23. Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 2 sono *aggiungere le seguenti:* recepite nei documenti strategici del commercio (DSC) adottate dai comuni e sono.

3.1. Di Mattina, Barabotti, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane *con le seguenti:* luoghi storici del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le attività riconosciute come storiche o di tradizione dalla normativa regionale o comunale.

*** 3.2.** Benzoni.

*** 3.3.** Peluffo, Pandolfo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché delle attività storiche e artigianali tradizionali che contribuiscono alla conservazione dell'identità culturale e sociale dei centri storici.

3.4. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento alla valorizzazione delle produzioni territoriali tradizionali e delle filiere locali.

3.5. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219.

3.6. Squeri, Davide Bergamini, Boscaini, Tassinari, Tenerini.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tipologie commerciali *aggiungere le seguenti:* e artigianali.

Conseguentemente:

alla lettera b), dopo le parole: esercizi commerciali *aggiungere le seguenti:* e artigianali;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la riqualificazione di luoghi di proprietà pubblica da destinare a progetti integrati di cooperazione per la gestione di spazi multifunzionali di aggregazione e connessione di attività artigianali storiche, di profili creativi del territorio e di pratiche tecniche innovative, riconosciuti quali luoghi di valorizzazione sociale, culturale ed economica per la promozione identitaria della comunità e del territorio.

4.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tipologie commerciali *aggiungere le seguenti:* e artigianali.

Conseguentemente:

alla lettera b), dopo le parole: esercizi commerciali *aggiungere le seguenti:* e artigianali;

alla rubrica, dopo le parole: Disciplina commerciale *aggiungere le seguenti:* e artigianale.

4.2. Di Mattina, Barabotti, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3. Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.4. Ghirra.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: connessi alla sicurezza urbana o alla quiete pubblica.

4.5. Gusmeroli, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) misure dirette a favorire soluzioni di efficientamento energetico e di riduzione dell'impatto ambientale delle attività commerciali, di contenimento della produzione dei rifiuti, di riduzione degli imballaggi monouso e di soluzioni compatibili con il contesto storico, artistico e paesaggistico degli ambiti territoriali individuati.

4.6. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) misure organizzative relative alla distribuzione urbana delle merci e alle attività di carico e scarico, orientate a criteri di sostenibilità ambientale e finalizzate alla tutela dell'ambiente urbano, della vivibilità e della sicurezza dei centri storici.

4.8. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) criteri di coerenza estetica e di qualità degli arredi esterni e delle insegne degli esercizi commerciali con il contesto storico-architettonico.

*** 4.9.** Benzoni.

*** 4.10.** Pandolfo, Peluffo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) misure volte a contrastare fenomeni di desertificazione commerciale e

perdita delle attività di prossimità nei centri storici.

4.11. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni possono prevedere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, misure di incentivazione e sostegno economico finalizzate alla permanenza e al rafforzamento delle attività commerciali e artigiane di qualità nei centri storici.

*** 4.12.** Benzoni.

*** 4.13.** Pandolfo, Peluffo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato a garantire la competitività economica dei centri storici urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.

2. Ai fini del presente articolo, per centro commerciale naturale si intende un'area urbana a vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali, di turismo e di servizi, svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre i consumatori, i cittadini e i turisti.

3. Il centro commerciale naturale ha la finalità di:

a) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il

contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale delle aree urbane di piccole, medie e grandi dimensioni;

b) favorire i processi di aggregazione di esercizi commerciali di vicinato, di attività artigianali, di turismo e di servizi con la partecipazione dei diversi soggetti dell'economia urbana;

c) migliorare la competitività degli operatori economici dei centri commerciali naturali attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane e la realizzazione di un sistema di offerta integrata produttiva, commerciale, turistica e di servizi, nonché di azioni condivise di promozione e di comunicazione dirette alla fidelizzazione dei clienti;

d) gestire immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico, di riqualificazione urbana e ambientale del territorio in cui è situato il centro commerciale, sulla base di concessioni o di convenzioni con le amministrazioni competenti.

4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, agevolano la costituzione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali attraverso l'adozione di un sistema integrato di interventi e di risorse nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

5. Il sistema integrato di interventi e di risorse di cui al comma 4 persegue i seguenti obiettivi:

a) concorrere alla salvaguardia e alla riqualificazione delle aree urbane, dei territori e dei centri storici favorendo il processo di aggregazione degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali, di turismo e di servizi nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;

b) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio in cui sono situati i centri commerciali naturali, con la collaborazione e il sostegno degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle associazioni rappresentative di categoria;

c) incentivare la realizzazione di una rete di centri commerciali naturali che assicuri la migliore produttività del sistema economico del territorio e la qualità dei servizi da rendere al consumatore nel rispetto del principio della libera concorrenza;

d) favorire la costituzione dei centri commerciali naturali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti nel territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con facoltà di prevedere incentivi o agevolazioni fiscali;

e) sostenere le amministrazioni comunali che promuovono la riqualificazione delle aree commerciali, mercatali, turistiche e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire la disciplina di dettaglio avente ad oggetto l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali, sentite le rappresentanze degli enti locali e le associazioni di categoria interessate. A tale fine, le regioni possono stabilire il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad attuare le disposizioni regionali; in caso di inerzia dei comuni, le regioni possono provvedere in via sostitutiva adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'adozione della disciplina attuativa.

7. Le risorse del fondo sono destinate alla realizzazione di:

a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio di vicinato e di attività artigianali, di turismo e di servizi;

b) misure per incentivare la creazione di consorzi o di associazioni tra esercizi

commerciali di vicinato, attività artigianali, di turismo e di servizi e la costituzione di reti di imprese commerciali e turistiche anche al fine di effettuare attività e servizi in comune;

c) interventi per la rigenerazione urbana, commerciale e turistica del territorio.

8. Gli interventi finanziati dalle risorse del fondo devono essere destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località che presentano caratteristiche identitarie dal punto di vista sociale, culturale e territoriale e una forte integrazione tra le aree a destinazione residenziale e le aree a destinazione commerciale con prevalenza di esercizi e attività di vicinato.

9. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono assegnate ai comuni che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano bandi o attivano altre procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali ovvero adottano misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse del fondo ai comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede, in particolare, le modalità di attribuzione delle risorse del fondo, l'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, i compiti attribuiti alle regioni, alle province

autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni incaricati di erogare i finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, i criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle agevolazioni fiscali ovvero alle misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici del centro commerciale naturale. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti i criteri di priorità e le modalità per l'accesso ai finanziamenti, alle agevolazioni o alle misure di semplificazione oggetto dei bandi emanati dai comuni.

11. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 7, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle esigenze e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche con forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le CCIAA per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali destinati a rimuovere le condizioni di svantaggio delle imprese operanti nei centri storici o nei centri urbani minori rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che operano all'interno di complessi organizzati.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri statuti e ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

13. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono avvalersi delle CCIAA, sulla base di appositi accordi o convenzioni.

14. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente, alle specifiche discipline di settore, alla legislazione e ai provvedimenti regionali vigenti in materia.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Hub per l'innovazione artigianale e creativa nei centri storici)

1. I comuni, nell'ambito delle politiche di valorizzazione e di rigenerazione urbana degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, possono istituire *hub* per l'innovazione nel campo dell'artigianato artistico e creativo, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli *hub* di cui al comma 1 costituiscono strumenti organizzativi di coordinamento e facilitazione delle attività economiche, culturali e artigianali presenti negli ambiti di cui al comma 1 e perseguono le seguenti finalità:

a) promozione e valorizzazione delle produzioni artigianali, artistiche e creative;

b) promozione del trasferimento delle competenze e del passaggio intergenerazionale dei mestieri artigiani e delle tecniche artistiche;

c) sostegno ai processi di innovazione tecnologica e digitale delle imprese artigianali operanti nei centri storici;

d) promozione della rivitalizzazione e valorizzazione del territorio comunale attraverso la collaborazione con altre realtà locali.

3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i comuni possono stipulare accordi o intese con università e istituti tecnici superiori, enti pubblici di ricerca, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria comparativamente più rappresentative e soggetti del terzo settore.

5. Gli *hub* di cui al comma 1 possono accedere, nei limiti delle risorse già stanziare, agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente in materia di rigenerazione urbana, sostegno alle imprese, valorizzazione dei centri storici e digitalizzazione e innovazione delle piccole e medie imprese.

6. I comuni possono destinare, nei limiti delle proprie disponibilità, immobili pubblici non utilizzati o sottoutilizzati alla realizzazione delle attività degli *hub*.

7. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, monitora le esperienze degli *hub* ai fini della diffusione delle buone pratiche.

4.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Strategia nazionale per l'innovazione artigianale e creativa sostenibile e legge annuale per l'artigianato innovativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce un organismo indipendente con il compito di promuovere il dibattito e le iniziative concrete nell'ambito dell'innovazione artigianale e creativa sostenibile, favorendo la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, imprese artigiane, culturali e creative, università, enti di ricerca,

istituti tecnologici superiori, e soggetti privati operanti nei settori della digitalizzazione, dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. La composizione e il funzionamento dell'organismo di cui al primo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'organismo indipendente di cui al comma 1 predispone annualmente una raccolta delle buone pratiche implementate a livello comunale, provinciale e regionale nei settori dell'artigianato innovativo, della manifattura creativa, della digitalizzazione delle produzioni artigianali e della sostenibilità ambientale, al fine di favorirne la diffusione e lo scambio tra i soggetti interessati.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'organismo indipendente di cui al comma 1 trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e le linee guida per la definizione della Strategia nazionale per l'innovazione artigianale e creativa sostenibile, con la quale sono individuate le politiche da attuare per favorire la diffusione di modelli produttivi innovativi e sostenibili nel settore artigiano, promuovere la trasmissione delle competenze tradizionali e lo sviluppo di nuove professionalità artigiane e creative nonché per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle imprese, ivi incluse le start-up innovative, operanti nei settori artigianali e creativi.

4. Entro sessanta giorni dalla trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri della relazione e delle linee guida di cui al comma 3, il Governo, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l'artigianato innovativo e creativo sostenibile.

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 reca le principali misure dirette ad attuare la Strategia nazionale di cui al comma 3, con particolare riferimento alle misure volte

a potenziare gli interventi per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane e creative; favorire strumenti di sostegno alla formazione specialistica e al trasferimento delle competenze, promuovere a livello nazionale e internazionale le produzioni artigianali e creative italiane nonché sostenere le reti territoriali, gli *Hub* artigianali creativi e i laboratori di innovazione artigianale.

6. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 4 una relazione che evidenzia:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di innovazione artigianale, transizione digitale ed economia circolare applicata alle attività artigianali e creative;

b) gli effetti prodotti in termini di competitività delle imprese artigiane, occupazione e valorizzazione delle produzioni territoriali;

c) gli effetti valutati in termini di impatto sulla finanza pubblica delle innovazioni introdotte in attuazione della Strategia nazionale per l'innovazione artigianale e creativa sostenibile;

d) gli effetti della normativa vigente in termini di sviluppo delle imprese artigiane innovative e delle imprese culturali e creative.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Programmi per la digitalizzazione e la formazione delle imprese artigiane)

1. Al fine di sostenere la competitività e la continuità dei mestieri artigiani tradi-

zionali negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, programmi e bandi annuali finalizzati:

a) alla digitalizzazione dei processi produttivi e commerciali delle imprese artigiane;

b) alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori del settore artigiano;

c) alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di lavoro per le imprese artigiane;

d) al trasferimento delle competenze e dei saperi tradizionali ai nuovi profili professionali artigiani e creativi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coordinamento con i programmi nazionali ed europei destinati alla transizione digitale e alla formazione delle imprese artigiane.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.04. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

3. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.05. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Una quota pari al 30 per cento della dotazione totale del fondo è riservata ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti, ovvero a quelli contigui a città metropolitane e capoluoghi di provincia, con particolare attenzione ai territori a rischio di desertificazione commerciale.

4.06. Ruffino, Benzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, nonché le tipologie di intervento finanziabili, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. A valere sul Fondo possono essere finanziati interventi e progetti finalizzati:

a) al ricambio generazionale e trasmissione di imprese;

b) alla tutela, conservazione e valorizzazione delle botteghe storiche;

c) alla promozione delle attività economiche di valore storico e identitario;

d) al sostegno degli interventi di recupero, restauro e riqualificazione dei locali sede delle attività.

4. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che presentano specifiche progettualità per la tutela delle botteghe storiche, tenendo conto del numero delle stesse presenti sul territorio e della popolazione residente.

5. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, i comuni possono prevedere misure di sostegno economico in favore dei proprietari degli immobili e dei gestori delle botteghe storiche, ivi inclusi contributi per l'affitto e per il restauro dei locali, nonché agevolazioni o riduzioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto della normativa vigente in materia di tributi locali.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attuati nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, ove applicabile, delle procedure di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.07. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Albo nazionale delle botteghe storiche)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Albo nazio-

nale delle botteghe storiche, di seguito denominato « Albo », al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle attività economiche aventi rilevanza identitaria, culturale e territoriale.

2. L'Albo è istituito e aggiornato nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e in coordinamento con gli eventuali albi o elenchi regionali o locali già istituiti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'Albo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i criteri omogenei per il riconoscimento della qualifica di « bottega storica », tenendo conto dell'anzianità dell'attività, della continuità merceologica e del valore storico, identitario e culturale dell'impresa;

b) disciplinare le modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dall'Albo, assicurando il coordinamento con i registri e gli elenchi eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome;

c) prevedere forme di interoperabilità e scambio informativo tra l'Albo e gli albi regionali e locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome;

d) individuare misure di valorizzazione e sostegno, anche mediante l'accesso prioritario a programmi o strumenti di incentivazione già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza nuovi o maggiori interventi di spesa;

e) stabilire criteri per la perdita della qualifica e la cancellazione dall'Albo in caso di cessazione dell'attività o venir meno dei requisiti;

f) disciplinare gli obblighi informativi e di trasparenza cui sono tenuti i soggetti iscritti all'Albo ai fini del mantenimento della qualifica.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e le province autonome possono istituire commissioni o organismi tecnici per l'istruttoria delle domande di iscrizione agli albi regionali, in coordinamento con i criteri definiti ai sensi del comma 3.

4.08. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione dell'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane)

1. Presso ciascun comune, è istituito l'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere le attività economiche che costituiscono patrimonio identitario e culturale del territorio e, in particolare, del commercio nei centri storici.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, i comuni definiscono i requisiti oggettivi, con particolare riferimento alla continuità temporale dell'attività, alla tipicità delle lavorazioni e delle tecniche adottate e alla rilevanza storica e culturale dei locali.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è gratuita, con procedura semplificata e garantisce la priorità nell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive.

4.09. Ruffino, Benzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Cedolare secca per gli immobili commerciali situati nelle zone di commercio locati a canone calmierato)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno di entrata in vigore della presente legge e nel biennio solare successivo, aventi ad oggetto unità

immobiliari classificate come « esercizi di vicinato » situate nelle zone di commercio di cui alla presente legge, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Per gli immobili di cui al primo periodo, detenuti da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'aliquota tassazione del reddito fondiario applicata è ridotta di 5 punti percentuali.

2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 si applica a condizione che il canone di locazione sia parametrato, quale limite massimo, alla media dei valori immobiliari di locazione pubblicati periodicamente dall'Agenzia delle Entrate sulla Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare) per l'area in cui sussiste attività, ridotta del 10 per cento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.010. Boscaïni, Tassinari, Squeri, Davide Bergamini, Tenerini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. I comuni possono promuovere accordi territoriali finalizzati a favorire condizioni di locazione sostenibili per le attività commerciali e artigiane nei centri storici, nonché prevedere agevolazioni sui tributi locali di propria competenza in favore dei proprietari che concedono in locazione

a condizioni concordate immobili destinati ad attività commerciali e artigiane nei centri storici.

*** 4.011.** Benzoni.

*** 4.012.** Peluffo, Pandolfo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di recupero e riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale nei centri storici urbani)

1. Al fine di rivitalizzare il tessuto urbano e commerciale nonché di preservare il patrimonio culturale e architettonico attraverso il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, delle attività artigianali, di turismo e di servizi situati nei centri storici, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Hanno accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 gli immobili che insistono nelle « zone omogenee A » interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni all'interno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 1, e non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.013. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri storici)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito l'Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri storici, con compiti di monitoraggio, valutazione e supporto tecnico-amministrativo.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero, dell'ANCI, delle Regioni e prevede lo svolgimento di consultazioni pubbliche.

3. L'Osservatorio elabora annualmente un rapporto, da presentare alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno, contenente la valutazione di impatto sulle misure adottate e sulla loro efficacia.

4.014. Ruffino, Benzoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Partecipazione locale)

1. Ciascun comune ha facoltà di istituire un tavolo tecnico permanente per le zone del commercio, composto da rappresentanti delle imprese commerciali, delle associazioni di categoria, degli enti culturali, delle strutture tecniche comunali e delle associazioni di cittadini.

2. Il tavolo di cui al comma 1 supporta l'individuazione delle zone del commercio e la valutazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge,

nonché il monitoraggio sull'attuazione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

4.015. Ruffino, Benzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Imposta su vendite a domicilio)

1. Al fine di stimolare e diffondere modalità di pagamento tracciabili sostenendo l'attività dei piccoli commercianti su strada e/o di prossimità che accettano per acquisti di valore superiore a venti euro solo forme di pagamento elettronico, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita un'imposta, con aliquota pari all'1,25 per cento, la cui base imponibile è costituita dai ricavi delle aziende che effettuano *e-commerce* e/o consegne a domicilio e che conseguono un fatturato annuo pari ad almeno un milione di euro, il cui maggior gettito confluisce in un Fondo istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il sostegno del piccolo commercio di prossimità» e finalizzato all'azzeramento delle corrispondenti commissioni sulle transazioni a loro carico.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità attuazione di quanto stabilito al precedente comma 1.

4.016. Ghirra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. I comuni possono adottare gli strumenti previsti dalla presente legge in alternativa o in concorso con quelli previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.

4.017. Squeri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto

speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

4.018. Cattoi, Toccalini, Barabotti, Gusmeroli, Di Mattina.

TIT.

Al titolo della proposta di legge, dopo le parole: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali aggiungere le seguenti: e artigianali.

Tit.1. Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Storari, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CIGIL, CISL, in videoconferenza, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
---	-----

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
--	-----

Audizione informale di rappresentanti di ANPIT, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
--	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
--	-----

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Cooperazione Finanza Impresa (CFI) e CoLAP, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
--	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Voza, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari, Piergiovanni Alleva, giuslavorista e già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Ancona, e Marco Barbieri, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
---	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	167
---	-----

Istituzione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS <i>Academy</i>) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni. C. 2644 D'Attis (<i>Esame e rinvio</i>)	167
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Storari, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di CIGIL, CISL, in videoconferenza, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.40.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.15.

Audizione informale di rappresentanti di ANPIT, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario

giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Cooperazione Finanza Impresa (CFI) e CoLAP, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Voza, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari, Piergiovanni Alleva, giuslavorista e già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Ancona, e Marco Barbieri, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 16.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 16.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che, a far data dal 12 maggio 2026, per il gruppo MoVimento 5 Stelle, la deputata Valentina Barzotti cessa di far parte della Commissione.

Istituzione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS Academy) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni.

C. 2644 D'Attis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Tenerini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2644, recante l'istituzione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS Academy) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni.

Chiarisce quindi che, secondo quanto indicato nella relazione introduttiva, il provvedimento mira a creare percorsi formativi brevi, meno articolati rispetto ai percorsi ordinari, che siano idonei a offrire un aggiornamento delle competenze con impatto immediato sul reinserimento lavorativo degli *over 50*.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 5 articoli, osserva, anzitutto, che l'articolo 1, relativamente alle finalità e all'oggetto del provvedimento, istituisce percorsi di formazione professionalizzanti di breve durata presso gli istituti tecnici superiori (ITS Academy) destinati ai lavoratori ultracinquantenni espulsi dal mercato del lavoro e già beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, al fine di favorirne il reinserimento lavorativo. Precisa che la finalità del provvedimento è, dunque, quella di favorire un reinseri-

mento nel lavoro a vantaggio di soggetti licenziati involontariamente che abbiano già beneficiato ed esaurito gli ammortizzatori sociali previsti.

Ricorda poi che gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) sono percorsi di istruzione terziaria non universitaria, pensati per formare tecnici altamente specializzati nei settori strategici dell'economia e dell'innovazione tecnologica, che si collocano dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado e rappresentano il canale italiano di alta formazione tecnica professionalizzante. Con la legge n. 99 del 2022, recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto « Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) ».

Rileva quindi che l'articolo 2 disciplina i requisiti di accesso a tali percorsi che sono esclusivamente destinati a soggetti che: abbiano compiuto 50 anni (lettera a)); risultino disoccupati a seguito di espulsione dal mercato del lavoro e abbiano già esaurito i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale o di mobilità (lettera b)); siano in possesso dei titoli di studio richiesti dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (IeFP), unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), della durata di almeno 800 ore (lettera c)).

Fa inoltre presente che l'articolo 3 prevede che i percorsi di formazione in oggetto hanno una durata di due semestri, per un monte orario complessivo non inferiore a 900 ore (comma 1) e sono riferiti al quarto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (comma 2). Si prevede, inoltre, sempre al comma 2, che al termine di tali percorsi di formazione, previo superamento della verifica e della valutazione finali – ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 99 del 2022 – è rila-

sciato un attestato di qualificazione valido a livello nazionale. Si tratta delle verifiche finali delle competenze acquisite che, ai sensi del richiamato articolo 6 della legge n. 99 del 2022, sono condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.

Ricorda quindi che l'EQF (*European Qualification Framework*) è un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente basato sui risultati dell'apprendimento articolato su 8 livelli per tutti i tipi di qualificazioni, che funge da strumento di « traduzione » tra i diversi quadri nazionali delle qualificazioni. In particolare, tale quadro contribuisce a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consente di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi.

Osserva poi che l'articolo 4 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di: *standard* formativi e or-

ganizzativi specifici dei percorsi di formazione (lettera *a*)); modalità di riconoscimento dei crediti formativi ed esperienziali (lettera *b*)); criteri per l'individuazione dei settori tecnologici prioritari (lettera *c*)); modalità di certificazione delle competenze conseguite (lettera *d*)).

Chiarisce, infine, che l'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma. C. 813-B, approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	169

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
ALLEGATO (<i>Subemendamenti presentati agli emendamenti 1.100 e 2.200 del Relatore</i>)	174
Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale. C. 2218 Benigni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2839 Quartini</i>)	172
Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. C. 2715 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma.

C. 813-B, approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia nella giornata odierna la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 813-B, approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma ».

Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di tale proposta di legge in sede referente l'11 marzo 2026, senza apportarvi modifiche, e che sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive, mentre la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non avrebbe espresso il proprio parere.

Successivamente, essendone maturati i presupposti, è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, il trasferimento di tale provvedimento in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 28 aprile 2026.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, rammenta preliminarmente che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla XII Commissione in sede legislativa, è stata poi approvata, con modifiche, dal Senato il 27 gennaio 2026.

Fa presente che il provvedimento, il quale si compone di 5 articoli, prevede, all'articolo 1, che la Repubblica riconosca il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. In occasione della predetta Giornata – che non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 – lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma.

Evidenzia che l'articolo 2 reca disposizioni concernenti le campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, nonché la facoltà di promuovere nelle scuole la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Sottolinea che l'articolo 3 introduce una disciplina sul consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi, prevedendo che gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informino i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonché riguardo alle precauzioni da tenere all'esito dell'effettuazione degli stessi, ai fini di garantire la consapevolezza del cliente sui rischi e sulle procedure legati al tatuaggio, di tutelare il professionista tatuatore e di contribuire alla prevenzione del melanoma. Si dispone, inoltre, in ordine alle modalità di redazione e rilascio della predetta informativa e si demanda a uno o più decreti ministeriali la definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di conservazione della documentazione in oggetto, nonché la predisposizione di apposite linee guida in materia.

Osserva che l'articolo 4 prevede come le regioni e le aziende sanitarie locali possano promuovere, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto, campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tra questi, in particolare, vengono menzionati la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'età anagrafica maggiore di cinquant'anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto esposto e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (*UV index*) è più alto.

Segnala che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Evidenzia, inoltre, come il provvedimento rappresenti un contributo significativo alla promozione della cultura della prevenzione, sia con riferimento alla tutela della salute della cute sia con riguardo alla diffusione di comportamenti corretti in tale ambito.

Ringrazia, in conclusione, i colleghi di tutti i gruppi, il rappresentante del Go-

verno e il presidente Cappellacci per il proficuo lavoro svolto nel corso dell'esame della proposta di legge, sottolineando come la collaborazione tra tutte le componenti parlamentari abbia consentito di giungere alla sua approvazione definitiva in modo condiviso.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in questa fase.

Esprime quindi apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore, onorevole Ciocchetti, nel corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverte inoltre che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative e che, pertanto, si passerà ora all'esame degli articoli.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, non saranno posti in votazione gli articoli 2 e 5, in quanto non modificati dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati ordini del giorno, la Commissione passerà alle dichiarazioni di voto finale.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame, rilevando come le modifiche apportate al testo del provvedimento presso il Senato ne abbiano ulteriormente migliorato l'impianto normativo.

Nel sottolineare come, tuttavia, il provvedimento in esame non preveda lo stanziamento di risorse per la realizzazione delle finalità ivi indicate, ribadisce l'importanza di un impegno concreto, in raccordo con le regioni e con gli enti locali, affinché

le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione possano tradursi in benefici effettivi per la salute dei cittadini.

Evidenzia, inoltre, l'orientamento favorevole manifestato dal mondo associativo, anche in recenti iniziative pubbliche, sulla proposta di legge in esame, osservando come il lavoro svolto in Commissione rappresenti un esempio positivo di collaborazione tra le diverse forze politiche. Sottolinea, in particolare, come il confronto tra maggioranza e opposizione, soprattutto sulle tematiche concernenti il diritto alla salute, non sia ideologico, né strumentale, bensì si fondi su valutazioni di merito e che tale modo di procedere possa consentire di raggiungere risultati condivisi.

Luana ZANELLA (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto finale, sottolinea la volontà comune a tutte le forze politiche, estrinsecatasi nel positivo confronto intercorso sulla proposta di legge in esame, di rafforzare l'impegno in materia di prevenzione del melanoma e delle patologie della cute.

Rileva, infatti, che l'istituzione di una giornata dedicata a tali patologie può favorire, sui territori, iniziative di sensibilizzazione volte ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della diagnosi precoce e dell'attenzione ai fattori di rischio fin dall'infanzia.

Evidenzia, in proposito, come sia essenziale consolidare i presidi sanitari, le eccellenze territoriali e, più in generale, il servizio sanitario pubblico. Sottolinea, infatti, come la tutela della salute non dipenda soltanto dall'accesso alle innovazioni terapeutiche e diagnostiche, ma anche dalla qualità dell'intera comunità ospedaliera, composta da personale tecnico, infermieristico, ausiliario e medico.

Ribadisce, quindi, la necessità di preservare e rafforzare il Servizio sanitario nazionale, destinando a tale settore risorse adeguate. Preannuncia, quindi, il voto favorevole sulla proposta di legge in esame.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto circa la proficua collabo-

razione tra le forze politiche nel corso dell'esame del provvedimento, evidenzia come la proposta di legge in discussione non rappresenti un intervento meramente simbolico, ma sia finalizzata a fronteggiare la crescente incidenza dei tumori cutanei, i quali necessitano di una particolare attenzione nell'ambito della sanità pubblica.

Ritiene, pertanto, significativa l'istituzione di una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del melanoma, osservando che, pur nel quadro di un numero ormai elevato di ricorrenze celebrative, questa iniziativa presenta una sua specifica e rilevante giustificazione. Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, indice quindi la votazione finale sulla proposta di legge C. 813-B, approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma ».

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 813-B, approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma ».

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 2825 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100 e 2.200. Avverte quindi che alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 dell'8 maggio scorso, ai predetti emendamenti sono stati presentati i subemendamenti Malavasi 0.1.100.1 e Zanella 0.2.200.1 (*vedi allegato*).

Ricorda inoltre che nella medesima seduta sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative. Avverte quindi che sono pervenute le richieste di riesame della valutazione di inammissibilità per carenza di quantificazione e copertura finanziaria degli emendamenti Bonetti 1.30, 1.82, 1.85 e 1.86, nonché degli emendamenti Gadda 1.89 e 5.1. Al riguardo, comunica che la presidenza ritiene di dover confermare il giudizio di inammissibilità su tutte le proposte emendative oggetto di ricorso, in quanto esse appaiono suscettibili di determinare oneri privi di quantificazione e copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale.

C. 2218 Benigni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2839 Quartini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che in data 7 aprile 2026 è stata assegnata alla XII Commissione la proposta

di legge C. 2839 Quartini, recante « Disposizioni concernenti la formazione e lo stato giuridico ed economico dei medici di medicina generale nonché l'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale ». Ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su materia identica a quella oggetto della proposta di legge in esame.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) chiede che sia valutato l'abbinamento d'ufficio ai provvedimenti in esame della proposta di legge C. 504 Speranza, recante « Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria », e della proposta di legge C. 2343 Malavasi, recante « Istituzione del corso di specializzazione universitario post-laurea in medicina generale e di prossima ».

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, si riserva di svolgere le opportune valutazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.

C. 2715 Carfagna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sulla proposta di legge in esame e che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe
al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.****SUBEMENDAMENTI PRESENTATI AGLI EMENDAMENTI 1.100
E 2.200 DEL RELATORE****ART. 1.**

All'emendamento 1.100 del Relatore, dopo le parole: autonomie territoriali aggiungere le seguenti: e degli enti del Terzo settore.

Conseguentemente, dopo le parole: e un rappresentante dell'UPI aggiungere le seguenti: nonché almeno un rappresentante degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi a livello nazionale operanti nell'ambito delle politiche giovanili,.

0.1.100.1. Malavasi, Filippin, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali, prevedendo l'istituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento, presieduto dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante delle regioni e province autonome, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI, quale sede permanente di confronto e di partecipazione a garanzia della coerenza e dell'integrazione delle misure a livello territoriale. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, get-

toni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati;

1.100. Il Relatore.

ART. 2.

All'emendamento 2.200 del Relatore, dopo le parole: e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici aggiungere le seguenti: e privati.

0.2.200.1. Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con particolare riguardo alla capacità organizzativa e alle finalità istituzionali richieste agli enti pubblici con le seguenti: tenendo conto anche della capacità organizzativa e delle finalità istituzionali proprie degli enti pubblici;

Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: regolare il sistema delle verifiche e dei controlli con le seguenti: regolare il sistema delle verifiche di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 e rivedere il sistema dei controlli di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40.

2.200. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/26 – Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	177

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	176
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Federippodromi e, in videoconferenza, dell'Unione nazionale ippodromi (UNI), di Coordinamento ippodromi, dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (ANACT), dell'Associazione nazionale allevatori cavallo puro-sangue (ANAC), del Comitato amici del Palio e del Consorzio tutela del Palio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione »	176
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 66/26 – Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, rileva come il decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano

Casa consti di 12 articoli e tragga la sua origine dalla stringente necessità di affrontare, con carattere di straordinarietà e urgenza, l'acuta tensione abitativa che interessa il territorio nazionale, delineando una strategia organica per incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili.

Segnala che l'intervento legislativo si focalizza prioritariamente sulla valorizzazione e sulla rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici attualmente non utilizzati o non redditizi.

Per quanto concerne i profili di interesse della XIII Commissione Agricoltura, avverte che le sole disposizioni di competenza sono contenute all'articolo 9, comma 4, dove si prevede che i programmi infra-

strutturali di edilizia integrata siano finalizzati prioritariamente a programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree già urbanizzate o degradate, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per le esigenze specifiche di lavoratori stagionali in agricoltura e nel turismo e per la ristrutturazione di immobili esistenti in zone agricole. Per tali programmi possono essere previsti incrementi della superficie utile.

Per l'illustrazione delle restanti norme del provvedimento in esame rinvia alla documentazione redatta dagli uffici della Camera.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1,

del Regolamento, propone di deliberare la proroga al 31 ottobre 2026 del termine di conclusione dell'indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo, già fissato al 30 aprile 2026.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proroga del termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini indicati dal Presidente.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale di rappresentanti di Federippodromi e, in videoconferenza, dell'Unione nazionale ippodromi (UNI), di Coordinamento ippodromi, dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trotatore (ANACT), dell'Associazione nazionale allevatori cavallo purosangue (ANAC), del Comitato amici del Palio e del Consorzio tutela del Palio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti «Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

ALLEGATO

DL 66/26 – Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2920,
di conversione in legge del decreto-legge 7
maggio 2026, n. 66, recante disposizioni
urgenti per il Piano Casa;

preso atto che all'articolo 9, comma 4,
si prevede, per quanto di competenza, che
i programmi infrastrutturali di edilizia in-

tegrata siano finalizzati prioritariamente,
tra l'altro, per le esigenze specifiche di
lavoratori stagionali in agricoltura e per la
ristrutturazione di immobili esistenti in zone
agricole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Italian Tech Alliance, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final)	180
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNEM, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	180
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	180
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	186
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	183
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione finale per l'Assemblea approvata dalla Commissione</i>)	188
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	183
--	-----

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria-Federbeton, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	183
---	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	184
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anitec-Assinform, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)	184
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Assonime, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final)	184
---	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Innovup, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final)	184
---	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato e CNA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final)	184
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Federacciai, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final) ...	184
--	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anfia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	184
---	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANIE, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	185
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assotelecomunicazioni-ASSTEL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)	185
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Italian Tech Alliance, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNEM, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repres-

sione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Atto n. 386.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Calogero PISANO (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la precedente direttiva (UE) 2011/36, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e a tal fine introduce modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, contenente norme di attuazione della citata direttiva (UE) 2011/36.

Ricorda che la direttiva (UE) 2024/1712 interviene sul quadro europeo di contrasto alla tratta di esseri umani al fine di adeguarlo all'evoluzione delle forme di sfruttamento, rafforzando sia gli strumenti repressivi sia le misure di prevenzione e tutela delle vittime, con particolare attenzione alle dimensioni transnazionali del fenomeno e all'impiego delle tecnologie digitali.

Evidenzia che lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024), dà attuazione a tali obiettivi attraverso una serie di modifiche al codice penale e prevede misure per rafforzare il sistema di *governance* e di *policy* in materia di tratta e per favorire la protezione e assistenza delle vittime, con particolare riferimento ai minori, in conformità ai principi dettati dalla normativa europea e alle raccomandazioni degli organismi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa e OCSE.

Ricorda che il decreto legislativo si compone di quattordici articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva (UE) 2011/36, in materia di prevenzione e repressione della

tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 – rammentando che esso ha recepito la precedente direttiva del 2011- introducendo il riferimento alle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza, delle vittime di tratta, tra i principi generali della disciplina nazionale di contrasto e prevenzione del fenomeno.

L'articolo 3 apporta modifiche al codice penale, da un lato, intervenendo sui reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale) e tratta di esseri umani (articolo 601 del codice penale) attraverso l'introduzione delle nuove fattispecie di sfruttamento della maternità surrogata, delle adozioni illegali e del matrimonio forzato – in coerenza con l'articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettera *a*), della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/36/UE aggiungendo nell'elenco delle pratiche incluse nello sfruttamento, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale – dall'altro, introducendo il nuovo reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (articolo 601.1 del codice penale) ed una nuova circostanza aggravante.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2014, intervenendo sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, prevedendo che essa sia assicurata anche dai servizi degli enti locali e mediante appositi progetti individualizzati di integrazione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 in materia di obblighi di formazione degli operatori impegnati nella prevenzione e nel contrasto della tratta di esseri umani, in attuazione del nuovo articolo 18-ter della direttiva (UE) 2011/36, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712, prevedendo percorsi formativi periodici, basati sui diritti umani e orientati alla tutela delle vittime e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria.

L'articolo 6 modifica l'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, intervenendo sulla disciplina dell'indennizzo statale riconosciuto alle vittime, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2011/36, come sostituito dalla direttiva (UE) 2024/1712.

In proposito, si sofferma su alcune considerazioni, la cui valutazione ritiene di dover rimettere alla Commissione di merito, per quanto riguarda l'effettività dell'integrale recepimento della nuova normativa eurounitaria. Evidenzia preliminarmente che:

a livello unionale, a legislazione vigente, l'articolo 17 della citata direttiva del 2011, come modificato dalla direttiva del 2024, obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti;

a livello nazionale, a legislazione vigente, il citato decreto legislativo del 2014 (articolo 6, comma 1) ha destinato il Fondo per le misure anti-tratta anche all'indennizzo delle vittime dei reati, oltre che alle altre finalità cui era già precedentemente destinato (essenzialmente programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di tratta e altre finalità di protezione sociale): l'indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500 per ciascuna vittima entro i limiti delle disponibilità del Fondo;

a livello nazionale, a legislazione proposta, l'articolo 6 del presente schema di decreto legislativo stabilisce che a ciascuna vittima sia corrisposto un indennizzo in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000, sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie del Fondo per le misure anti-tratta, nonché del numero di istanze pervenute; la relazione illustrativa afferma che la disposizione è in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa di rivedere l'attuale importo, ritenuto estremamente esiguo in considerazione delle gravi violazioni che subiscono le

vittime di tratta; la relazione tecnica informa altresì che l'importo del Fondo è stato incrementato dai 7 milioni inizialmente previsti per l'anno 2024 ai 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e rappresenta comunque che nell'ultimo triennio non sono pervenute domande di indennizzo. Ancora, nel corso dell'esame del presente atto presso la Commissione Bilancio (seduta del 6 maggio 2026), il rappresentante del Governo, dopo aver dichiarato che il Fondo reca adeguate disponibilità, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo, ha comunque aggiunto che gli indennizzi saranno corrisposti nel rispetto della disponibilità del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento.

In considerazione dei predetti elementi, rileva innanzitutto con favore i significativi incrementi della dotazione del fondo come pure del limite massimo riconoscibile a ciascuna vittima, che vanno certamente nella direzione di un pieno recepimento della disposizione eurolunitaria, ma d'altro canto – tenuto conto che il risarcimento opera nel limite delle risorse disponibili, che il Fondo è destinato anche ad altre finalità, e che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione idonei a suffragare l'assunzione che il Fondo abbia capienza per coprire i risarcimenti delle vittime di tratta (risarcimenti che vengono resi più agevoli dalla nuova normativa) – ritiene di formulare un'osservazione circa la questione se gli importi in questione possano essere considerati idonei ad assicurare un completo recepimento della nuova direttiva.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, al fine di recepire l'articolo 19 della direttiva (UE) 2011/36, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712, attribuendo al Dipartimento per le pari opportunità il ruolo di coordinatore nazionale anti-tratta, rafforzandone le funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e relazione a livello europeo. La disposizione introduce inoltre una struttura di *governance* articolata, mediante l'istituzione di una Cabina di regia

interistituzionale e di un Comitato tecnico anti-tratta.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di dare attuazione all'articolo 11 della direttiva (UE) 2011/36, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712, intervenendo in materia di permesso di soggiorno sociale.

L'articolo 9 interviene sulla legge 11 agosto 2003, n. 228, introducendo modifiche all'articolo 13 in materia di misure contro la tratta, al fine di recepire gli articoli 11, paragrafo 4, e 19-ter della direttiva (UE) 2011/36, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712. In generale l'articolo in esame rafforza e sistematizza il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione e contrasto della tratta, intervenendo su strumenti già esistenti – quali il Piano nazionale e il Meccanismo nazionale di *referral* – al fine di formalizzarne contenuti e procedure e di introdurre un sistema strutturato di raccolta e trasmissione dei dati a fini di monitoraggio e cooperazione europea.

L'articolo 10 novella l'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recependo l'articolo 11-bis della direttiva (UE) 2011/36, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712, che disciplina la tutela delle vittime di tratta bisognose di protezione internazionale e, dunque, il coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello delle vittime di tratta.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, estendendo la facoltà di accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche ai soggetti richiedenti protezione internazionale che, in ragione della sussistenza di indicatori oggettivi, siano ritenuti presuntivamente vittime di tratta.

L'articolo 12 modifica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introducendo al comma 4-ter una specifica previsione in materia di patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 13 modifica l'articolo 25-*quinqüies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo sanzioni per gli enti che violino la nuova disposizione introdotta dall'articolo 601.1 del codice penale, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, alla luce di quanto detto, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) con una osservazione, volta a richiedere di valutare se si possa confermare che la dotazione complessiva del Fondo per le misure anti-tratta sia idonea ad assicurare una piena attuazione delle previsioni unionali in materia di diritto al risarcimento delle vittime di tratta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
— È ora che l'Europa si renda indipendente.
COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.
Doc. LXXXVI, n. 4.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione — Approvazione di una relazione per l'Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per il complesso lavoro svolto, formula una proposta di rela-

zione per l'Assemblea (*vedi allegato 2*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria-Federbeton, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anitec-Assinform, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Assonime, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Innovup, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato e CNA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.

Audizione informale di rappresentanti di Federacciai, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 15.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anfia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica

i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANIE, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assotelecomunicazioni-ASSTEL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.05 alle 19.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386);

considerato che la direttiva (UE) 2024/1712 (di seguito: direttiva del 2024) si inserisce nel più ampio quadro normativo europeo volto a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani, promuovendo al contempo la protezione e l'assistenza delle vittime, con particolare attenzione ai minori, alle dimensioni transnazionali del fenomeno e all'impiego delle tecnologie digitali;

valutato che le modifiche previste assicurano il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva del 2024, in particolare:

rafforzando la tutela penale e ampliando le fattispecie di sfruttamento (articoli 3 e 4 dello schema di decreto), in linea con gli articoli 4 e 11 della direttiva del 2011 come modificata dalla direttiva del 2024 ora in recepimento;

garantendo alle vittime, comprese quelle straniere e i minori non accompagnati, programmi individualizzati di accoglienza, sostegno psico-sociale, sanitario e legale e il periodo di recupero e riflessione di quarantacinque giorni, conformemente agli articoli 11 e 15 della direttiva 2011/36/UE (di seguito: direttiva del 2011);

rafforzando il coordinamento nazionale tramite il coordinatore anti-tratta,

la Cabina di regia e il Meccanismo Nazionale di *Referral*, nonché la raccolta e trasmissione dei dati alla Commissione europea, in conformità agli articoli da 19 a 21 della direttiva del 2011;

tenuto altresì conto che l'articolo 6 dello schema di decreto incrementa l'importo individuale dell'indennizzo da riconoscere, al sussistere dei presupposti, alle vittime di tratta, e che gli indennizzi nel loro insieme operano nel limite delle disponibilità del Fondo per le misure anti-tratta, a valere sulle quali sono attuate anche altre misure;

osservato che l'articolo 17 della direttiva del 2011, come modificato dalla direttiva del 2024, obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti, e in proposito dovrebbe essere confermato che lo stanziamento del Fondo sia capiente per assicurare, da parte dell'Italia, il pieno adempimento del predetto obbligo, ciò pur considerando che la dotazione del Fondo è stata significativamente incrementata di recente;

rilevato che le ulteriori disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che le stesse risultano pienamente conformi ai principi e agli obblighi derivanti dalla direttiva europea in materia di tutela delle vittime di tratta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti se la dotazione complessiva del Fondo per le misure anti-tratta sia idonea ad assicurare una piena attuazione delle previsioni unionali in materia di di-

ritto al risarcimento delle vittime di tratta, di cui all'articolo 17 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4.****RELAZIONE FINALE PER L'ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione ha svolto l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4), secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010.

Si tratta dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le 14 commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo.

La Relazione tiene conto dei pareri espressi da tutte le Commissioni di merito e dal Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze.

Decisiva per la qualità e l'effettività dell'esame presso la Camera è stata la presentazione al Parlamento della relazione programmatica lo scorso 11 febbraio nonché la chiarezza e accuratezza con la quale tale documento è stato predisposto, di cui va dato atto al Governo e in particolare al Ministro Foti.

Va ricordato che la procedura di esame della relazione programmatica e del programma di lavoro della Commissione sarà tuttavia modificata a partire dalla prossima legislatura, per effetto della modifica al Regolamento approvata recentemente dall'Assemblea della Camera.

Riprendendo integralmente quanto prospettato nella proposta di modificazione

regolamentare sottoscritta dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai rappresentanti di tutti i gruppi in questa Commissione, il nuovo articolo 126-*quater* disgiunge l'esame parlamentare degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle istituzioni dell'Unione europea da quello della relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Ciò al fine di evitare, come ha evidenziato la prassi applicativa, che eventuali ritardi nella trasmissione di tale ultima relazione impediscano alle Commissioni di settore di esaminare in tempo utile gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, in particolare il programma di lavoro della Commissione europea che viene presentato generalmente tra ottobre e novembre.

L'esame della relazione programmatica del Governo, come di quella consultiva, sarà pertanto, svolto, a partire dalla prossima legislatura, unitamente ai disegni di legge di delegazione europea o di legge europea, ai sensi dell'articolo 126-*ter*.

Si è trattato di una scelta pragmatica, fondata sulla esperienza concreta degli ultimi anni e volta ad assicurare la tempestività dell'esame del programma di lavoro della Commissione europea.

L'esame in Commissione

L'esame dei documenti programmatici, sia presso la XIV Commissione che presso le Commissioni di settore, ha consentito di confrontare contestualmente le priorità politiche e legislative della Commissione eu-

ropea e quelle del Governo ai fini di una loro valutazione e della formazione in sede parlamentare delle linee generali della politica europea dell'Italia.

A ciò ha concorso l'indicazione puntuale e sistematica nella relazione del Governo degli indirizzi generali della politica europea dell'Italia come pure delle linee negoziali relative a specifici dossier legislativi.

Ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione sono stati acquisiti dalla XIV Commissione che, secondo la prassi consolidata, ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali, ascoltando i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCME), del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, di Confartigianato, CNA, Confcommercio nonché del professor Giuliano Vosa.

Sono inoltre state trasmesse memorie da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di Confindustria, della Confederazione Nazionale Esercenti – Federimpreseuropa e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Oltre all'approfondimento delle questioni relative a singoli dossier legislativi, l'esame dei documenti ha costituito l'occasione per una riflessione più generale sullo stato e le prospettive dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, anche con riguardo alle tendenze della produzione normativa europea e, in generale, dell'approccio politico delle Istituzioni dell'Unione nella prima parte del ciclo istituzionale 2024-2029 nonché al prossimo Quadro finanziario pluriennale.

Si dà pertanto conto di questi temi orizzontali prima di passare ad analizzare le indicazioni relative a specifici settori o progetti legislativi.

La produzione normativa e le esigenze di semplificazione legislativa

L'avvio dell'attuale legislatura europea ha confermato la tendenza della Commissione europea a proporre, anche per disciplinare settori di grandissima delicatezza e

caratterizzati da forti specificità nazionali, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva. Sembra delinearsi nella sostanza una continuità con il dato che si era consolidato nella scorsa legislatura in cui circa il 75 per cento degli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria ha avuto forma di regolamento.

Questo approccio appare di dubbia coerenza con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come più volte denunciato dalla XIV Commissione nelle sue pronunce su specifici progetti legislativi nonché in occasione di incontri interparlamentari, in particolare in seno alla COSAC.

Il ricorso al regolamento infatti non viene giustificato in modo circostanziato dalla Commissione europea, come sarebbe peraltro richiesto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona, fondandosi piuttosto su un generico richiamo ad esigenze di maggiore uniformità e tempestività nell'attuazione della normativa europea che non verrebbero garantite dal ricorso alla direttiva.

Va peraltro sottolineato che l'abuso del regolamento è amplificato anche dall'ampio e ormai quasi sistematico ricorso agli atti delegati ed esecutivi per la definizione di aspetti molto importanti e politicamente sensibili della normativa europea, demandati alla decisione della Commissione europea in assenza di una delimitazione dell'ambito di intervento e di criteri e principi direttivi.

Ciò concorre a limitare fortemente sia il margine di intervento dei Parlamenti nazionali nella fase di formazione della normativa europea, sia la stessa attività legislativa, a livello statale e regionale, nella fase di attuazione della normativa adottata nell'ordinamento interno.

Le criticità di questo modello di intervento legislativo sono poi ulteriormente aggravate dalla tendenza della Commissione europea a non accompagnare gran parte delle proposte legislative presentate nell'attuale ciclo istituzionale con apposite valutazioni di impatto. Anche in questo caso, si configura un'evidente violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, che ha l'effetto di non rendere verificabile la scelta da parte

della Commissione europea delle varie opzioni regolative disponibili e limita quindi fortemente anche la capacità dei Parlamenti nazionali e degli altri attori interessati di valutare gli effetti ordinamentali come pure quelli economici e sociali delle iniziative legislative della Commissione europea

Le ragioni addotte a giustificazione della mancata presentazione delle valutazioni di impatto non appaiono soddisfacenti, riferendosi generalmente o all'urgenza dell'intervento o alla presenza di precedenti valutazioni della normativa vigente, a volte risalenti a diversi anni fa.

Una soluzione parziale a queste criticità è prospettata dalla relazione programmatica del Governo che accoglie con favore la presentazione dei pacchetti *omnibus*, riferendo di sostenere lo sforzo di razionalizzazione normativa della Commissione europea secondo un approccio «*review, reduce, restrain*».

Il Governo ha a questo scopo chiesto un'accelerazione del processo di semplificazione sulla base di tre principi: 1) la revisione dell'intero *acquis* regolamentare dell'UE per individuare le norme obsolete e non funzionali; 2) la cancellazione della regolamentazione non necessaria; 3) il contenimento all'essenziale delle nuove proposte legislative, limitandosi alle sole materie dove è maggiore il valore aggiunto di un intervento europeo, nell'applicazione dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità. Inoltre, il Governo intende continuare a sostenere:

la necessità di effettuare l'analisi di impatto sugli emendamenti sostanziali del Consiglio e, con riferimento agli atti normativi UE non soggetti a emendamenti dei co-legislatori (atti delegati e atti esecutivi), l'importanza che la Commissione europea svolga analisi di impatto complete, in quanto tali atti sono suscettibili di incidere profondamente sul sistema economico-produttivo nazionale;

la necessità di procedure di consultazione degli Stati membri più trasparenti in tutte le fasi del processo legislativo dell'UE, inclusa quella che precede la presentazione formale di un'iniziativa legislativa;

la riduzione degli oneri procedurali e di rendicontazione;

l'elaborazione a livello unionale di un manuale ovvero delle linee guida per le «*sandbox* normative», che stabilisca in modo chiaro le fasi, i ruoli, le procedure di ammissione, le disposizioni derogatorie, le attività monitoraggio da svolgere e l'articolazione delle fasi di chiusura, fornendo modelli di domanda di partecipazione, di piani dei test, di piani di gestione del rischio, schemi di informativa agli utenti.

Queste indicazioni sono state riprese e sviluppate nel corso dell'esame alla Camera.

Nel parere reso, il Comitato per la legislazione prende atto degli impegni assunti dal Governo e dalla Commissione europea sulla semplificazione normativa e la riduzione degli oneri, specie nei settori in cui essi risultano particolarmente gravosi, così da rafforzare la competitività dell'Unione europea.

Anche la I Commissione (Affari costituzionali) esprime condivisione per la linea del Governo, chiedendo che le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessarie, evitando di introdurre oneri e aggravii non necessari e non giustificati da un'effettiva esigenza regolatoria. A questo scopo auspica che sia data, da parte delle istituzioni dell'UE, applicazione più rigorosa ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche tenendo in maggiore considerazione i rilievi formulati al riguardo dai parlamenti nazionali nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

Chiede altresì che i nuovi interventi normativi siano sempre fondati su solide valutazioni d'impatto, la cui assenza non permette di stimare con adeguata precisione i relativi costi e benefici, nonché la loro idoneità e adeguatezza rispetto ad altre opzioni regolative possibili.

Allo stesso modo anche l'VIII Commissione (Ambiente), nel parere reso, chiede che le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessarie e nel pieno rispetto dei principi

di sussidiarietà e proporzionalità e siano sempre fondate su solide valutazioni di impatto.

Al tempo stesso, la medesima Commissione pone in evidenza i rischi di un eccesso di semplificazione: ritiene infatti pienamente condivisibile il contenuto del parere motivato adottato nello scorso mese di marzo dalla XIV Commissione sulla proposta di modifica della direttiva INSPIRE, parte del pacchetto cosiddetto *omnibus* ambientale, poiché essa elimina disposizioni vigenti necessarie per assicurare il funzionamento dei sistemi nazionali ed europei di informazione territoriali, essenziali per l'applicazione della normativa ambientale.

Le richieste di una regolamentazione più agile sono state avanzate anche nel corso dell'istruttoria svolta dalla XIV Commissione.

In occasione dell'audizione svolta, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha espresso piena condivisione sull'esigenza di regole più chiare, procedure più rapide, minori oneri per imprese, cittadini e amministrazioni, avvertendo, tuttavia, che «semplificare non deve significare accentrare» e che il processo deve «tenere conto delle competenze legislative regionali e del ruolo delle istituzioni territoriali».

Anche Confindustria, nella memoria trasmessa, ha sottolineato che «la Commissione deve dimostrare maggiore ambizione affrontando le norme più gravose, promuovendo nuove misure in settori chiave come il digitale, la protezione dei dati e la legislazione ambientale, e accelerando in modo significativo le procedure di autorizzazione e di rilascio dei permessi» e che è «essenziale garantire la consultazione preventiva delle parti interessate e il monitoraggio dell'impatto delle misure adottate».

Nel sostenere l'approccio del Governo, Confartigianato e CNA, audite in XIV Commissione, ricordano che il 99,8 per cento delle imprese in Europa sono PMI e di queste il 94 per cento sono imprese di micro-dimensione (da 0 a 10 dipendenti) e quindi affermano che è quanto mai necessaria un'applicazione reale e sistematica

del principio «*Think Small First*». Lo stesso auspicio è presente nella memoria trasmessa da Confederazione Nazionale Esercenti – Federimpreseuropa, ossia quella di rafforzare il principio di proporzionalità normativa e di garantire una più efficace applicazione del principio «*Think Small First*».

Il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034

Una particolare rilevanza trasversale ha assunto nell'esame dei due documenti programmatici il negoziato in corso sul Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034, le cui proposte legislative sono peraltro oggetto di specifico esame presso le Commissioni Bilancio e Politiche Ue ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

La relazione programmatica ha il merito, nella quarta parte, di riportare in modo puntuale ed organico la posizione che l'Italia sta tenendo nel corso dei negoziati. Le Commissioni della Camera hanno espresso in generale adesione verso la linea negoziale del Governo, ponendo l'accento su alcuni aspetti specifici.

Il parere della V Commissione (Bilancio) in particolare segnala l'esigenza che:

il volume complessivo di spesa non sia inferiore a quello proposto dalla Commissione europea e le risorse siano ripartite in maniera equilibrata tra le diverse politiche, al fine di assicurare finanziamenti adeguati, non inferiori ai livelli attuali, per le politiche tradizionali dell'Unione europea, con particolare riferimento alla politica agricola comune e alle politiche di coesione, e, al contempo, di garantire un contributo efficace e credibile alla realizzazione delle nuove priorità dell'UE, in particolare nell'ambito delle politiche relative alla transizione energetica, alla competitività, alla sicurezza e alle migrazioni, tenendo conto in ogni caso del fatto che l'Italia storicamente è un contributore netto;

il meccanismo allocativo per l'assegnazione delle dotazioni nazionali sia equilibrato tra contributi e ritorni e tenga adeguatamente conto degli interessi strategici dell'Italia;

il nuovo metodo di programmazione previsto dalla Commissione europea assicuri il pieno rispetto dei principi di partenariato e *governance* multilivello, garantendo un ruolo chiaro e centrale per le regioni e gli enti locali nella programmazione e nell'attuazione dei piani di partenariato nazionali e regionali;

allo scopo di pervenire a un assetto complessivo che renda l'Unione più capace di rispondere alle sfide emergenti nel corso del periodo di programmazione, sia assicurata una maggiore flessibilità di bilancio, garantendo in ogni caso la stabilità e la prevedibilità degli investimenti a lungo termine.

Anche il parere della IX Commissione (Trasporti) rileva l'esigenza che il prossimo QFP dell'UE 2028-2034 promuova, nella disciplina della politica di coesione, l'inserimento di misure relative ai trasporti e agli altri fattori di svantaggio tipici delle isole, oltre all'introduzione, nell'ambito dell'EU ETS, di esenzioni per i collegamenti con le isole, e rafforzi gli strumenti finanziari europei indispensabili per il completamento e la modernizzazione della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nonché per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture di trasporto e dei sistemi logistici, prevedendo, ove possibili, linee dedicate ai territori insulari.

Il parere della XIII Commissione (Agricoltura) segnala la necessità di:

impegnarsi nelle sedi europee affinché la pianificazione agricola inserita nel prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 assicuri risorse economiche totali che non siano inferiori ai livelli attuali, considerando gli effetti inflattivi e il rincaro dei fattori produttivi dovuti al contesto geopolitico instabile, così da scongiurare una riduzione reale del valore dei contributi diretti e dei piani di sviluppo rurale, tutelando al contempo la competitività del comparto agricolo nazionale;

proseguire nell'azione di promozione, nelle sedi di competenza, di tutte le misure volte a preservare l'identità specifica della PAC nella programmazione finanziaria 2028-

2034, con particolare riferimento al valore strategico di tale politica, mantenendola chiaramente separata da altri fondi o linee d'azione europee e sostenendo il ritorno alla distinzione tra strumenti di sostegno al reddito e strumenti per lo sviluppo rurale o, come soluzione subordinata, ottenendo l'assegnazione di una quota di risorse vincolata e distinta per il settore agricolo all'interno di un eventuale fondo unico, con il fine di incentivare i processi di innovazione e sostenibilità;

proteggere e garantire il modello di gestione decentrata dei programmi gestiti dalle amministrazioni regionali, il cui contributo essenziale – riscontrabile, ad esempio, nella definizione degli interventi della PAC dedicati allo sviluppo rurale – deve rimanere un punto fermo e non essere oggetto di ridimensionamento;

promuovere un dialogo permanente con la Commissione europea, affinché il futuro processo di riforma conservi una politica agricola indipendente e dotata di finanziamenti adeguati, mantenendo una particolare attenzione ai profili della sicurezza alimentare, della competitività e della sostenibilità ambientale, evitando che tali priorità perdano il proprio ruolo all'interno di più ampie finalità di coesione sociale o territoriale;

promuovere un dialogo con la Commissione europea, affinché il futuro processo di riforma conservi una politica comune della pesca dotata di finanziamenti adeguati non inferiori all'attuale periodo di programmazione al fine di sostenere la competitività del settore, il rinnovamento generazionale, la transizione energetica e la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di pesca;

definire, entro il 2028, strategie per il ricambio generazionale nel settore agricolo nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionali e regionali, attraverso un mix integrato di azioni nell'ambito della politica agricola dell'UE, delle politiche rurali nazionali e dei quadri fiscali e sociali, riconoscendo la diversità dei sistemi agricoli, della legislazione fiscale e in materia

di successioni e delle realtà rurali europee, fornendo assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione di strumenti finanziari adattati ai giovani agricoltori, assicurando fondi per prestiti e fondi di garanzia specifici per i giovani agricoltori, compresi strumenti a tassi di interesse ridotti, requisiti ridotti in materia di garanzie, periodi di grazia e periodi di rimborso più lunghi;

promuovere la trasformazione digitale del settore agricolo attraverso l'adozione di soluzioni di agricoltura 5.0, per contenere l'uso di fertilizzanti, acqua ed energia, con l'obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, riduzione dei costi e minore dipendenza dagli approvvigionamenti esterni;

promuovere un piano europeo sui fertilizzanti meno inquinanti e a base biologica, combinando innovazione tecnologica e sostenibilità.

In tema di coesione, il parere della IX Commissione chiede di assumere tutte le iniziative necessarie per garantire l'effettiva attuazione del principio di continuità territoriale, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del TFUE, per ridurre gli squilibri economici, sociali e territoriali determinati dalla condizione di insularità. A tale scopo, chiede di promuovere la definizione e l'attuazione di una strategia per le isole che includa priorità fondamentali quali il rafforzamento della continuità territoriale e dei collegamenti, la riduzione dei costi logistici strutturali ed investimenti in infrastrutture portuali moderne e digitalizzate.

Forte attenzione al QFP è emersa anche nell'attività istruttoria presso la XIV Commissione.

La nota trasmessa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ribadisce la centralità della politica di coesione quale pilastro del modello europeo, evidenziando la necessità di preservarne le risorse, la dimensione territoriale e l'approccio *place based*. In tale prospettiva, sottolinea altresì l'importanza di garantire il pieno coinvolgimento delle regioni nella definizione e attuazione delle strategie per lo sviluppo, assicurando che gli interventi siano effet-

tivamente calibrati sulle specificità locali e sui fabbisogni dei territori.

Anche la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito in audizione la natura strategica della PAC e della coesione ritenendo che tali pilastri non debbano essere oggetto di ridimensionamenti o definanziamenti. In quest'ottica, giudica la proposta di istituire un fondo unico una soluzione non percorribile, in quanto rischierebbe di innescare una competizione inefficiente tra politiche settoriali e ambiti territoriali, compromettendo la sostenibilità complessiva della programmazione. Esprime inoltre la contrarietà a una centralizzazione delle risorse e a favore di una *governance* multilivello effettiva, a capitoli regionali obbligatori, a risorse trasparenti e a un tavolo politico e tecnico stabile Governo-regioni per presidiare il negoziato europeo e la successiva definizione del piano italiano.

La memoria trasmessa da Confindustria chiede tra l'altro di separare le risorse destinate alla politica di coesione da quelle destinate alla PAC, garantire livelli adeguati alle risorse della coesione, prevedendo una dotazione almeno pari a quella attuale, a prezzi correnti per assicurare continuità agli investimenti territoriali e alla riduzione dei divari regionali e per stabilire un forte collegamento tra il nuovo Fondo europeo per la competitività e Orizzonte Europa, confermando l'intenzione di rafforzare la competitività e la leadership tecnologica dell'UE, anche in linea con i rapporti Draghi e Letta, e di orientare i finanziamenti per ricerca, sviluppo e innovazione verso chiari obiettivi di competitività. È a favore anche della creazione di uno strumento comune dell'UE, alimentato da debito comune, come proposto anche da Mario Draghi, per finanziare investimenti in priorità strategiche e crescita della produttività, in particolare nei settori in cui molti Stati membri non dispongono di sufficiente spazio fiscale.

Confartigianato e CNA hanno affermato che risulta che il negoziato tenga pienamente conto delle specificità del sistema produttivo nazionale, caratterizzato da una

forte presenza di micro e piccole imprese diffuse sul territorio. In questa prospettiva, evidenziano la necessità di garantire risorse adeguate e strumenti specificamente accessibili alle micro e PMI, evitando che eventuali processi di razionalizzazione dei fondi compromettano interventi mirati ed efficaci.

In questo contesto negoziale complesso, va segnalata anche l'esigenza che il prossimo QFP destini adeguate risorse finanziarie e umane per il Centro comune di ricerca (*Joint Research Centre* – JRC) della Commissione europea, una struttura che per la qualità e la varietà delle analisi, delle ricerche e degli studi svolti costituisce un'importante fonte di conoscenza, non soltanto per la Commissione europea e per le altre istituzioni dell'Unione europea, ma anche per i Parlamenti nazionali. La Camera dei deputati ha avviato dal 2024 una cooperazione strutturata con il centro, ai fini dello scambio di dati e informazioni. La sede del centro di Ispira, in provincia di Varese, costituisce, inoltre, una importante e significativa presenza delle istituzioni europee sul territorio italiano.

La transizione verde e la politica industriale

La Relazione programmatica sottolinea come le iniziative legislative promosse dalla Commissione devono temperare il processo di decarbonizzazione in atto con una logica di sostenibilità socio-economica, sfruttando tutte le soluzioni disponibili con un approccio tecnologicamente neutrale.

Il parere della X Commissione (Attività produttive) condivide questo approccio.

La Relazione giudica centrale il consolidamento della base industriale europea connesso a quello della competitività, della transizione energetica e della decarbonizzazione, in particolare, insistendo, opportunamente secondo il parere dell'VIII Commissione, sulla necessità di garantire un equilibrio tra ambizione climatica e sostenibilità economica e sociale, coniugando gli obiettivi climatici europei con la tutela dell'industria nazionale, lo sviluppo tecnologico e il sostegno ai consumatori.

L'VIII Commissione ritiene tale impostazione particolarmente rilevante sul fronte

ambientale e climatico rispetto al quale sostiene che è imprescindibile che le politiche europee tengano sempre più conto delle esigenze dell'economia e dell'industria. Considerati gli ingenti costi richiesti dalla transizione energetica e dalle misure volte a tutelare la competitività europea, chiede anche, di prendere in considerazione la possibilità di emettere debito comune a sostegno degli investimenti pubblici necessari.

La memoria trasmessa dall'ANCE ritiene necessario aprire un tavolo europeo e nazionale sulla politica industriale delle costruzioni, per definire una strategia complessiva su competitività, sostenibilità, investimenti e autonomia produttiva.

Il Governo esprime altresì l'intenzione di sostenere l'obiettivo di un « Chips Act 2.0 » con una cornice più ampia orientata alla costruzione di una politica industriale europea di lungo periodo, e menziona la modifica del regolamento sulle materie prime critiche per migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche. Il parere della X Commissione condivide le intenzioni del Governo.

La proposta sul 28° regime societario

La Relazione menziona la proposta legislativa sul cosiddetto « 28° regime » (presentata formalmente dopo la trasmissione della Relazione stessa), in merito alla quale si pone l'obiettivo di ottenere l'adozione di un quadro normativo armonizzato e competitivo, una riduzione dei costi amministrativi per *start-up* e imprese innovative, il rafforzamento della competitività del mercato unico, il potenziamento dell'accesso ai mercati dei capitali, una migliore trasparenza grazie a un registro europeo delle imprese interconnesso, nonché una maggiore uniformità giurisprudenziale grazie alla specializzazione delle sezioni competenti. Il parere reso alla XIV Commissione dalla X Commissione (Attività produttive) condivide gli obiettivi del Governo.

Mercati finanziari

La Relazione programmatica passa in rassegna anche le iniziative collegate all'U-

nione del risparmio e degli investimenti ricordando che il Governo è promotore di iniziative mirate alla semplificazione della regolamentazione nel settore bancario e finanziario.

Con riferimento al pacchetto di misure volte a rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione dei mercati finanziari dell'UE mediante una semplificazione del relativo quadro normativo e di vigilanza, il parere della VI Commissione (Finanze) richiama espressamente la necessità che la ridefinizione del quadro di vigilanza e l'attribuzione ad ESMA di poteri di vigilanza e supervisione:

non riservi un ruolo marginale alle autorità di vigilanza nazionali;

non determini un eccessivo accentramento delle funzioni in capo all'ESMA;

non generi difficoltà nell'applicazione omogenea delle regole date le persistenti differenze negli ordinamenti nazionali;

non risulti inefficiente e non giustificata in relazione agli operatori di dimensioni minori in riferimento ai prestatori di servizi per le crypto-attività e alle entità finanziarie (escluse le banche) che forniscono come principale attività servizi per le crypto-attività.

Con riferimento, invece, al pacchetto di misure che mira ad agevolare l'attività di cartolarizzazione nell'UE, la VI Commissione sostiene la creazione di una piattaforma paneuropea per standardizzare e ampliare il mercato.

La memoria trasmessa da Confindustria afferma che l'Europa deve avanzare verso un sistema integrato e unificato di supervisione dei mercati, fondato su un autentico *single rulebook* e, in prospettiva, su un'unica autorità di vigilanza.

Settore automobilistico

Un pacchetto legislativo molto importante, che rientra nell'attuazione del Patto per l'industria pulita, è quello volto a sostenere gli sforzi del settore automobilistico nella transizione verso una mobilità

pulita, che include, tra l'altro, una revisione della normativa sui livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli leggeri e una modifica mirata per i veicoli pesanti.

Il Governo sottolinea che la decisione della Commissione europea di introdurre maggiore flessibilità sugli obiettivi per il settore automobilistico rientra nella direzione da sempre auspicata dall'Italia, e si impegna ad operare in tutte le sedi istituzionali al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione, attraverso un approccio tecnologicamente neutrale. Intende inoltre promuovere il sostegno al processo di transizione attraverso l'impiego di soluzioni a ridotta impronta di carbonio, contribuendo al contempo a preservare la resilienza e la competitività del sistema industriale, grazie ad un piano di investimento pluriennale che combini stimoli alla domanda con sostegno agli investimenti nell'offerta, rivolto all'intera catena del valore dell'industria automobilistica. Auspica, infine, un approccio olistico, strutturale e di ampio respiro che contempli il duplice obiettivo della neutralità climatica/tecnologica e della competitività del sistema industriale, garantisca a tutti i cittadini un equo accesso ai mezzi di mobilità e tuteli le eccellenze della filiera industriale europea.

Il parere della X Commissione condive in pieno questo approccio.

Rispetto alla revisione della normativa relativa ai livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli leggeri, i pareri della VIII e della IX Commissione chiedono di implementare il principio di neutralità tecnologica fin da subito, riconoscendo il ruolo dei biocarburanti per il raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione dei veicoli, senza prevedere alcuna soglia al loro utilizzo, e di operare affinché sia prevista una nuova categoria di veicoli alimentati esclusivamente con combustibili a emissioni zero.

La Commissione Trasporti, nel parere reso, ha formulato altresì osservazioni puntuali rispetto al pacchetto *omnibus* per il settore automobilistico, ravvisando la necessità di modificare le proposte in modo da porre su un piano di parità tutte le soluzioni in grado di contribuire in modo

verificabile alla riduzione delle emissioni: in particolare, ritiene essenziale l'estensione anche ai veicoli ibridi e a quelli alimentati da combustibili alternativi diversi dalla trazione elettrica delle esenzioni e semplificazioni relative a tachigrafi e misuratori di velocità proposti dalla Commissione europea.

In audizione, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno affermato che è necessario che le scelte europee in materia di *automotive* tengano conto della complessità dei territori coinvolti e dell'impatto che una transizione non adeguatamente governata potrebbe produrre su imprese, lavoratori e comunità locali. In questo quadro, hanno richiamato il ruolo critico svolto dalla Camera dei deputati nell'esame del piano d'azione europeo per l'*automotive* e delle proposte collegate che ha richiamato alcuni punti centrali che ritengono condivisibili, tra cui la necessità di una transizione tecnologicamente neutra e industrialmente sostenibile e il rischio di oneri sproporzionati per la manifattura europea.

Settore digitale e cibersecurity

In merito alla semplificazione in ambito digitale, la Commissione trasporti chiede con riferimento al *Digital Fairness Act*, di raggiungere un adeguato compromesso tra la tutela dei consumatori e la necessità di favorire l'innovazione preservando la competitività delle piattaforme e delle PMI europee.

In relazione alla legislazione sull'IA, la Commissione trasporti sostiene un approccio mirato a promuovere l'utilizzo di un'IA sicura ed etica, assicurando il coordinamento del quadro nazionale con quello europeo, anche considerando le modifiche prospettate nell'*omnibus* digitale.

Con riferimento alla proposta legislativa sullo sviluppo del *Cloud* e dell'IA, il parere chiede di assicurare un quadro normativo coerente e semplificato, evitando duplicazioni di obblighi a carico delle imprese e tenendo conto sia della normativa in fase di attuazione sia della revisione in corso, a

livello europeo, del regolamento sulla cibersecurity.

Con riguardo agli aspetti di cibersecurity contenuti nell'*omnibus* digitale, la Commissione trasporti di verificare l'effettiva razionalizzazione degli obblighi di notifica a carico degli operatori economici, nonché assicurata la tutela delle competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

Infine, per quanto attiene alla proposta di regolamento sulle reti digitali (presentata nel gennaio 2026), la Commissione trasporti richiama l'esigenza di assicurare continuità e certezza del quadro regolatorio, evitando modifiche tali da compromettere l'attuale assetto normativo, in particolare riguardo ai modelli *wholesale-only* e alla separazione della rete, e promuovendo al contempo politiche capaci di sostenere l'innovazione nel settore delle telecomunicazioni e lo sviluppo di servizi paneuropei di connettività.

Il Sistema ETS

La Relazione si concentra diffusamente anche sull'aggiornamento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), in programma per il terzo trimestre del 2026.

Sul tema, la VIII Commissione Ambiente e la IX Commissione Trasporti, nei pareri resi, hanno formulato osservazioni.

La VIII Commissione chiede, con riferimento alla revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) per gli impianti marittimi, aerei e fissi e della pertinente riserva stabilizzatrice del mercato ETS, che si sostenga l'estensione delle quote gratuite oltre il 2034, nonché un approccio graduale all'eliminazione di tali quote a partire dal 2028. Chiede inoltre che si operi affinché sia sospesa la sua applicazione alla produzione di elettricità da fonti termiche almeno fino a quando i livelli dei prezzi energetici non siano tornati a quelli precedenti alla crisi in Medio Oriente.

La IX Commissione formula osservazioni analoghe rispetto all'estensione delle quote gratuite, chiedendo anche di valutare

specifiche deroghe sino al 2035 per le regioni insulari europee maggiormente penalizzate dalla discontinuità territoriale. Chiede inoltre che:

si promuova l'introduzione, nell'ambito dell'EU ETS, di esenzioni per i collegamenti con le isole;

si valuti attentamente la necessità di un'ulteriore posticipazione della piena operatività del sistema di scambio di quote di emissione nei settori del trasporto su strada, degli edifici e di altri comparti interessati (EU ETS 2).

Il tema è stato oggetto anche dell'attività conoscitiva della XIV Commissione.

In particolare, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha sottolineato che deve essere rivolta particolare attenzione al sistema ETS e, più in generale, agli strumenti europei di decarbonizzazione, in quanto gli strumenti regolatori e di mercato devono essere valutati anche in relazione ai loro effetti territoriali, industriali e sociali.

Energia

La Relazione si sofferma ampiamente anche sull'Unione dell'energia e in particolare sull'iniziativa legislativa relativa allo sviluppo delle infrastrutture e dei mercati per il trasporto della CO₂ che dovrà essere presentata dalla Commissione europea, sul pacchetto reti europee, sulla proposta di regolamento che istituisce il fondo temporaneo per la decarbonizzazione e sulla modifica del regolamento CBAM, rispetto al quale il Governo auspica la creazione delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento delle attività nella fase di avvio del regime definitivo.

Con specifico riferimento alla riforma del CBAM, il parere della VIII Commissione chiede che si assicuri nei negoziati che la declinazione normativa e tecnica dell'obiettivo strategico generale sia realmente efficace, ciò con particolare riferimento alla completezza e coerenza interna dell'elenco dei nuovi prodotti a valle, alla

verifica dei meccanismi antielusione, agli impatti sul mercato energetico e alle interazioni della proposta con la vigente normativa in materia di mercato elettrico, nonché agli eventuali oneri aggiuntivi di adempimento – in particolare maggiori obblighi informativi – per gli operatori economici e le amministrazioni nazionali competenti. Chiede, inoltre, che si operi per garantire una piena coerenza tra la revisione del CBAM e la revisione dell'EU ETS, affinché tali strumenti siano pienamente allineati e funzionali alla tutela della base produttiva europea.

Nella Relazione attenzione specifica è dedicata altresì all'atto legislativo sull'economia circolare, in programma per il terzo trimestre 2026, di cui vengono individuati i punti chiave.

Il parere dell'VIII Commissione chiede che nella predisposizione della proposta legislativa in materia di economia circolare sia perseguito un approccio equilibrato che tenga conto delle specificità e delle migliori prassi dei vari Stati membri.

Parallelamente, anche nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi in XIV Commissione, sono emerse alcune richieste riferite a questo specifico atto legislativo.

In particolare, i rappresentanti di Confartigianato e CNA hanno sottolineato di accogliere positivamente l'iniziativa della Commissione europea, chiedendo allo stesso tempo che il nuovo quadro normativo sia chiaro, coerente e realmente accessibile, in grado di favorire la partecipazione diffusa delle micro e piccole imprese e di valorizzare il ruolo dell'economia circolare nei processi produttivi. In questa prospettiva, hanno sottolineato l'importanza di promuovere condizioni che favoriscano lo sviluppo di un mercato europeo più integrato delle materie prime secondarie, riducendo frammentazioni e ostacoli normativi che ne limitano la diffusione. Per Confindustria, come chiarito nella relativa memoria trasmessa, tale atto costituisce uno degli strumenti chiave per favorire una transizione reale verso un'economia più sostenibile e competitiva. Ha riferito infatti di aver presentato la propria risposta alla consultazione pubblica formulando specifiche ri-

chieste con riferimento, tra l'altro, all'inserimento di un principio orizzontale di coordinamento normativo, alla definizione di tempistiche massime armonizzate e alla creazione di strumenti semplificati per la sperimentazione e l'istituzione di meccanismi di coordinamento tra politiche di economia circolare, energia e materie prime critiche.

Politiche abitative

La Relazione si occupa del tema degli alloggi, nella più ampia sezione dedicata al sostegno delle persone e al modello sociale europeo, facendo anzitutto riferimento alla revisione della normativa in materia di aiuti di Stato proposta dalla Commissione nel Programma di lavoro per consentire agli Stati membri di fornire sostegno rapido e semplice alla creazione, e messa a disposizione, di alloggi a prezzi accessibili. Il Governo ritiene che una disciplina unionale più flessibile possa favorire la mobilitazione di risorse, anche con il coinvolgimento di capitali privati. Sottolinea inoltre la necessità di garantire un coordinamento tra le politiche per l'alloggio e quelle per il clima, al fine di massimizzare le sinergie.

In merito, il parere dell'VIII Commissione (Ambiente) chiede di tenere in debita considerazione le peculiarità nazionali e le relative esigenze e tempistiche e promuovere una revisione mirata della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, che impone oneri eccessivi in assenza di incentivi finanziari adeguati.

La memoria trasmessa dall'ANCE valuta con favore il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili, condividendone i pilastri relativi all'aumento dell'offerta, alla mobilitazione di finanziamenti, alle semplificazioni e alle riforme. Il Piano è accolto positivamente anche da Confartigianato e CNA affermando che l'aumento dei costi degli alloggi incide sulla disponibilità di forza lavoro e sull'attrattività dei territori.

Immigrazione, asilo e frontiere esterne

La Relazione dedica ampio spazio alle misure da attuare o in corso di elabora-

zione in materia di migrazione e l'asilo, nonché alla riforma del Codice frontiere Schengen, alla cooperazione in materia migratoria con i principali Paesi di origine e transito dei flussi.

Il parere della I Commissione (Affari costituzionali) condivide la linea governativa e con riferimento alle politiche relative alla gestione dei flussi migratori e all'asilo ravvisa l'esigenza di:

proseguire nella definizione di una politica di gestione dei flussi migratori improntata a criteri di legalità e controllo delle frontiere, idonea a prevenire ingressi non autorizzati di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'UE, nel quadro di un approccio europeo coerente e strutturato alla *governance* dei fenomeni migratori;

continuare a monitorare attentamente l'attuazione delle iniziative dell'UE in materia di immigrazione, con particolare riferimento all'attuazione del Patto in materia di migrazione e asilo, al fine di verificarne l'efficacia e assicurare l'effettiva operatività dei meccanismi di solidarietà tra Stati membri;

proseguire nell'elaborazione di soluzioni innovative per una gestione efficace e ordinata dei flussi migratori, volte a prevenire ingressi irregolari di soggetti privi dei requisiti e a rafforzare i meccanismi di rimpatrio di quanti soggiornano illegalmente nell'Unione europea, anche alla luce dell'esperienza dell'accordo bilaterale Italia-Albania, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

proseguire gli sforzi per rafforzare le relazioni strategiche con i Paesi di origine e di transito, anche mediante partenariati strategici già esistenti e nuovi recanti responsabilità e risultati chiari in molteplici settori, quali investimenti nell'istruzione, nelle infrastrutture economiche, nello sviluppo di talenti e di percorsi legali migratori, affinché le competenze dei cittadini di Paesi terzi possano colmare le lacune del mercato del lavoro in Europa;

rafforzare, in tale contesto, i legami con il continente africano, in linea con il lavoro già svolto e prospettato con il Piano

Mattei per l'Africa, sviluppando ulteriori progetti concreti con Paesi strategici, come già fatto con quelli della sponda sud del Mediterraneo, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco;

con riferimento all'istituzione e al rafforzamento dei partenariati con i Paesi di origine dei flussi migratori, anche nel quadro del Patto per il Mediterraneo, promuovere percorsi di mobilità regolare, sia mediante l'attuazione di strumenti bilaterali di cooperazione in ambito migratorio, sia con la messa a punto di percorsi di mobilità internazionale per motivi di lavoro;

rafforzare le capacità operative per la gestione delle frontiere – anche grazie all'attuazione del Patto sull'asilo e la migrazione – attribuendo maggiori risorse umane e finanziarie a Frontex nell'ambito della imminente revisione del relativo regolamento;

considerare attentamente e monitorare i rischi connessi all'utilizzo dei flussi migratori quale strumento per azioni ibride di destabilizzazione delle democrazie europee.

In audizione il sindaco di Ventimiglia Di Muro ha affermato di condividere l'impostazione del Governo in materia.

I rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ritengono necessario che le regioni siano coinvolte in modo preventivo nella definizione delle scelte nazionali ed europee, con risorse adeguate e criteri di riparto trasparenti, affinché le politiche migratorie non restino misure emergenziali, ma diventino politiche ordinate, sostenibili e rispettose della dignità delle persone e della coesione delle comunità locali.

Lotta alla criminalità

La Relazione segnala che il Governo intende rappresentare gli interessi nazionali nelle fasi di definizione degli obiettivi relativi alla nuova Strategia dell'UE in materia di droghe, al Piano d'azione dell'UE contro il traffico di droga, alla revisione

della normativa sui precursori di droghe e alla revisione della decisione quadro sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, con l'obiettivo di garantire strumenti più efficaci per il contrasto operativo e investigativo, anche in relazione alle minacce tecnologiche e all'evoluzione delle reti criminali transnazionali.

Con riguardo al contrasto alla criminalità transfrontaliera, il parere della I Commissione segnala l'esigenza di:

apportare le modifiche appropriate alla legislazione dell'UE, a partire dalla imminente revisione del Regolamento istitutivo di Frontex, al fine di stabilire un equilibrio avanzato tra la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e i diritti fondamentali, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati personali;

rafforzare il quadro legislativo per il contrasto della criminalità organizzata, con particolare riguardo alle attività connesse al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, assicurando un più effettivo coordinamento operativo tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali competenti, al fine di incrementare in modo significativo l'efficacia e la capacità di risposta; in tale contesto, occorre, in particolare, assicurare al contempo uno scambio di informazioni e dati sistematico tra tutte le agenzie dell'UE competenti per la prevenzione e il contrasto della criminalità e le autorità degli Stati membri, in particolare nei medesimi ambiti;

rafforzare ulteriormente, in tale prospettiva, il mandato di Europol e il suo sostegno alle agenzie nazionali di contrasto, tenendo in considerazione, in particolare, due aspetti critici: il primo attiene all'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie poste a disposizione dell'Agenzia; il secondo, invece, concerne l'esigenza di evitare un'eccessiva formalizzazione di procedure e strumenti di cooperazione, come le *task force* operative, che rischia di togliere all'azione di contrasto la flessibilità necessaria a fronte della rapida e continua evoluzione delle attività criminali;

sostenere l'azione volta al consolidamento della gestione, anche digitale, delle

frontiere e al rafforzamento della capacità operativa di Frontex e del sistema Schengen;

tutelare la trasparenza e la libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e notizie aventi rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche;

promuovere un approccio unitario alla sicurezza, anche mediante un nuovo Sistema europeo di comunicazione critica a disposizione delle autorità responsabili della sicurezza, per assicurare la cooperazione operativa.

Politiche sociali

La Relazione si concentra poi sul pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori, atteso per il terzo trimestre 2026, esprimendo sostegno sulla Strategia sull'equità intergenerazionale e rimarcando l'urgente necessità di garantire un adeguato rinnovamento generazionale della forza lavoro.

Il parere reso alla XIV Commissione dalla XI Commissione Lavoro esprime apprezzamento in merito.

Salute

Con riguardo alle politiche europee in materia sanitaria e farmaceutica il parere reso alla XIV Commissione dalla XII Commissione (Affari sociali) ritiene condivisibili gli obiettivi delineati dal Governo nella Relazione, con particolare riferimento allo sviluppo della sanità digitale, al rafforzamento della strategia farmaceutica europea, alle iniziative di prevenzione e contrasto delle principali patologie, nonché alle politiche di contrasto alla violenza di genere. Ritiene inoltre opportuno rafforzare, nell'ambito della strategia farmaceutica europea, un approccio integrato che coniughi l'accesso equo e tempestivo ai medicinali con il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione industriale nel territorio dell'Unione, anche al fine di ridurre le dipendenze strategiche e rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica del sistema sanitario europeo, preservando al

contempo la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari nazionali.

Istruzione

Il Governo, e la Commissione nel suo programma di lavoro, attribuiscono una crescente centralità alle politiche della conoscenza – istruzione, università, ricerca e cultura – quali fattori abilitanti delle principali transizioni e componenti essenziali della competitività e della coesione europea. Al riguardo, il parere reso alla XIV Commissione dalla VII Commissione (Cultura) sottolinea che il rafforzamento dei sistemi educativi e della ricerca richiede un adeguato coordinamento tra politiche nazionali ed europee, nonché investimenti efficaci e stabili volti allo sviluppo del capitale umano, alla diffusione di competenze avanzate ed al sostegno delle carriere scientifiche e della mobilità dei ricercatori, contribuendo al contempo al superamento della frammentazione del sistema europeo della ricerca. Rileva altresì che la dimensione culturale continua a rappresentare un elemento fondamentale di coesione e identità europea, nonché un fattore rilevante nella proiezione esterna dell'UE e nella promozione dei suoi valori. Considera infine che la crescente interconnessione tra sviluppo tecnologico e implicazioni etiche e sociali rende necessario un approccio equilibrato, che coniughi il sostegno all'innovazione con la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto dei valori europei.

Agricoltura

La Relazione si occupa anche di dossier legislativi concernenti l'agricoltura, la sicurezza alimentare, l'acqua e la natura. Il Governo intende impegnarsi per ridurre gli oneri nel settore agroalimentare, contrastare le pratiche sleali e contribuire allo sviluppo della piattaforma europea per la resilienza idrica.

Con riguardo alle iniziative per la riforma della politica agricola comune, il parere reso alla XIV Commissione dalla XIII Commissione (Agricoltura) ribadisce la necessità di:

promuovere il carattere prioritario della sovranità alimentare europea come

obiettivo strategico dell'Unione, assicurando al contempo l'indipendenza dei processi produttivi, la certezza delle forniture e la salvaguardia dei livelli reddituali degli agricoltori di fronte alle attuali fasi di incertezza sugli scenari geopolitici e sui mercati internazionali;

mantenere costante un dialogo con il Parlamento e con le rappresentanze del settore agricolo in merito agli sviluppi delle trattative in sede europea, nonché riguardo ai provvedimenti adottati per la protezione e il rilancio del sistema agricolo del nostro Paese.

In audizione, Confartigianato e CNA hanno espresso l'auspicio che nel contesto della normativa sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare siano particolarmente tutelati i fornitori di piccole dimensioni, particolarmente esposti a tali dinamiche.

Difesa della democrazia

Una parte della Relazione è dedicata altresì alla difesa della democrazia, allo Stato di diritto e ai valori dell'UE. In particolare, il Governo preannuncia il suo impegno volto a proteggere istituzioni e società democratiche contro le insidie dell'estremismo, della disinformazione, della corruzione, degli attacchi informatici e delle ingerenze straniere e per stabilire, mediante lo Scudo europeo per la democrazia, un quadro strategico che protegga la democrazia e che contrasti la manipolazione e l'ingerenza straniera nell'informazione.

A questo riguardo, il parere della I Commissione (Affari costituzionali) ravvisa l'esigenza di:

assicurare che il monitoraggio del rispetto dello Stato di diritto negli ordinamenti nazionali, effettuato tramite diversi strumenti, tra cui anche la relazione annuale predisposta dalla Commissione europea, si fondi su una profonda conoscenza delle specificità del sistema di pesi e contrappesi costituzionali di ciascun Paese, come pure del reale funzionamento delle sue istituzioni, senza spingersi a sindacare le

scelte politiche e legislative di competenza dei Parlamenti e delle altre istituzioni nazionali;

applicare pertanto anche le condizioni di bilancio, in particolare quelle legate allo Stato di diritto, in modo coerente e rigoroso, in coerenza con le previsioni dei Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia;

proseguire nell'adozione di strumenti normativi adeguati ed efficaci per prevenire e contrastare gli attacchi ai sistemi e alle istituzioni democratiche europee, con particolare attenzione al crescente numero di minacce, sia interne sia esterne, all'evoluzione dei metodi impiegati e all'uso sempre più pervasivo degli strumenti digitali e del *web*.

Con riferimento, invece, alla proposta di direttiva che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi, il Governo si pone l'obiettivo di mantenere un bilanciamento fra l'esigenza di trasparenza delle attività di rappresentanza di interessi svolte per conto di Paesi terzi e la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle entità e delle autorità pubbliche, nel rispetto dei principi di semplificazione, proporzionalità e « *once only* ».

Nel 2026, segnala altresì la Relazione, è prevista la revisione della direttiva sui servizi dei media audiovisivi, con riguardo alla quale il Governo intende tra l'altro garantire un rafforzamento della promozione della diversità culturale e linguistica nel mercato digitale, evitare che opere prodotte principalmente da Paesi extra-UE rientrino nell'attuale definizione di opere europee ai sensi della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, giungere a una definizione più efficace di « opera europea » e a una maggiore tutela della proprietà intellettuale e mantenere l'esclusione dell'audiovisivo dalle norme dell'UE sul commercio elettronico.

Infine, la Relazione segnala che è in fase di avvio l'attività finalizzata all'individuazione delle modifiche da apportare alla normativa processuale per dare attuazione

alla direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, cd. azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (*Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP*). Il Governo intende determinare la tipologia di intervento normativo da adottare e individuare le modifiche da apportare alla disciplina del processo civile.

Azione esterna

La seconda parte della Relazione è dedicata alla dimensione esterna dell'UE.

Nell'ambito della politica di sicurezza e difesa dell'UE, il Governo intende:

mobilitare flussi più consistenti di risorse pubbliche e private a favore dell'industria europea della difesa;

affermare un approccio « aperto » all'autonomia strategica dell'UE, bilanciando il rafforzamento della difesa europea con la collaborazione industriale con Paesi terzi;

rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, includendo anche Stati europei non UE e alleati NATO;

garantire maggiore coerenza strategica dell'UE, rafforzando il ruolo politico degli Stati membri con una *governance* chiara e trasparente;

aumentare l'interoperabilità e la capacità operativa europea mediante requisiti comuni;

potenziare la resilienza dell'UE contro minacce ibride, *cyber*, spaziali e sottomarine, anche attraverso la creazione di un Centro europeo per la guerra ibrida;

migliorare la prontezza operativa e la sostenibilità nel lungo periodo;

rafforzare la complementarità UE-NATO.

Gli intenti del Governo sono sostanzialmente ripresi dal parere reso alla XIV Commissione dalla IV Commissione (Difesa) che, tra l'altro, richiama la centralità

del rapporto tra Unione europea ed Alleanza atlantica, sottolinea l'importanza del sostegno all'Ucraina, evidenzia la crescente importanza della base industriale e tecnologica della difesa europea quale fattore strategico di sicurezza, resilienza e competitività, valuta positivamente le iniziative europee volte al rafforzamento dell'ecosistema industriale della difesa, tra cui l'Azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) e il Programma per l'industria europea della difesa (EDIP), ritenendo, tuttavia, che esse debbano svilupparsi nel rispetto delle prerogative nazionali, della sostenibilità finanziaria e dell'esigenza di valorizzare pienamente il contributo delle industrie strategiche italiane e delle filiere produttive nazionali, e richiama, infine, l'importanza della mobilità militare, della sicurezza delle infrastrutture critiche, della difesa antidrone, delle capacità spaziali e della resilienza rispetto alle minacce ibride e sottomarine.

La IV Commissione chiede, infine, di valutare l'esigenza di promuovere un progressivo consolidamento delle forme di controllo democratico e di raccordo parlamentare nelle materie della politica estera, di sicurezza e difesa comune, valorizzando il ruolo dei Parlamenti nazionali e delle sedi di cooperazione interparlamentare.

In ambito di « Europa globale », la Relazione evidenzia che l'attività di espansione della rete di accordi di libero scambio e di partenariati economici dell'UE con Paesi terzi continuerà anche nel 2026 in ragione degli accordi Mercosur, Messico e Indonesia e dei negoziati con *partner* commerciali di rilievo (India, Thailandia, Filippine, Emirati Arabi Uniti e Malaysia). Particolare menzione viene fatta dell'Accordo di partenariato UE-Mercosur, rispetto al quale si sottolinea che la posizione del Governo mira a coglierne il potenziale, « a condizione che vengano tutelate le filiere agricole italiane ». Il parere della III Commissione (Affari esteri) rileva l'importanza di proseguire l'espansione della rete di accordi commerciali e di partenariato economico dell'UE con Paesi terzi, assicurando la piena tutela delle filiere produttive europee e nazionali, con particolare attenzione ai

settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale.

Con riguardo agli accordi di libero scambio e di partenariato economico dell'UE con Stati terzi e, in particolare, con i Paesi del Mercosur, il parere della XIII Commissione segnala l'esigenza di:

impegnarsi in tutte le sedi opportune per la salvaguardia della competitività della filiera agroalimentare italiana, attraverso l'inserimento di ferree clausole di reciprocità nei trattati commerciali, così da proteggere le produzioni agricole italiane dalle dinamiche di concorrenza asimmetrica e sleale esercitate da Paesi extra-UE affinché chi esporta in Europa rispetti gli stessi altissimi standard ambientali, sanitari e di benessere animale dei produttori italiani ed europei nonché garantire la solidità economica delle aziende agricole e zootecniche nazionali, con un'attenzione specifica per le realtà produttive localizzate nelle aree svantaggiate, montane e interne;

promuovere e sostenere attivamente lo stanziamento di strumenti compensativi idonei, a livello europeo e nazionale, destinati a ristorare le imprese che dovessero subire ripercussioni negative o danni economici derivanti da nuovi accordi commerciali con Paesi terzi.

La Relazione afferma che il rapporto con gli Stati Uniti rappresenta un « punto di riferimento imprescindibile della proiezione esterna dell'Unione e cornice fondamentale entro cui sviluppare e tutelare gli interessi e i valori europei ». Osserva, altresì, che « le forti innovazioni impresse dall'amministrazione USA alle relazioni transatlantiche, orientate a promuovere un'agenda "*America first*", delineano un quadro inedito, con implicazioni sui rapporti commerciali, sul *burden sharing* della difesa collettiva, sulla portata dell'impegno USA per la sicurezza europea ». Il Governo intende in particolare consolidare il partenariato transatlantico nei settori di interesse comune, dalla difesa collettiva alla cooperazione scientifica ed energetica, dalla risoluzione dei conflitti in Europa e Medio Oriente al rilancio della competitività globale dei settori produttivi, con azioni fra

l'altro volte a eliminare o mitigare la politica tariffaria statunitense.

Altro dossier ritenuto prioritario dalla Relazione riguarda il Patto per il Mediterraneo. Il Governo dichiara di volerne promuovere la piena attuazione e che si impegnerà per un rafforzamento dei rapporti bilaterali fra l'UE e i *partner* del vicinato Sud, sia tramite l'attuazione dei partenariati strategici e globali già conclusi con Tunisia, Egitto e Giordania, sia favorendo l'istituzione di analoghi partenariati con altri Paesi cruciali per la stabilità del Mediterraneo.

La Relazione si sofferma pure sulla Strategia per il Medio Oriente, affermando che il Governo intende prendere parte attiva agli sforzi negoziali internazionali volti alla stabilizzazione dell'area del Medio Oriente e del Mediterraneo, indirizzandone l'esito verso gli obiettivi strategici di lungo termine dell'Italia e dell'Unione europea, con ritorni in termini di sicurezza, interconnessioni economiche, affidabilità delle forniture energetiche, contenimento del fenomeno delle migrazioni illegali e promozione dei diritti umani fondamentali. Particolare attenzione sarà rivolta all'area israelo-palestinese, alla Siria e al Libano, nonché alla stabilizzazione della Libia e all'Iran, all'Iraq e allo Yemen.

In materia di allargamento, invece, il Governo preannuncia che continuerà a: sostenere sul piano politico e tecnico tutti i Paesi candidati all'adesione, con particolare attenzione ai Paesi dei Balcani occidentali; perseguire, nelle opportune sedi europee, l'obiettivo di semplificare il processo di allargamento, garantendo parità di trattamento per tutti i candidati, e di realizzare un'ambiziosa comunicazione strategica rivolta sia agli Stati membri che ai Paesi candidati per preparare le rispettive opinioni pubbliche alle nuove adesioni. Il parere della III Commissione condivide l'obiettivo di sostenere attivamente il processo di allargamento dell'Unione europea, con particolare attenzione ai Paesi dei Balcani occidentali, nel rispetto del principio del merito.

Tra le altre cose il Governo riferisce di essere impegnato nel seguire il processo di

estensione delle Reti transeuropee dei trasporti ai Paesi terzi e in particolare ai Balcani occidentali e nel favorire la definizione di un possibile meccanismo unionale di supporto agli studenti palestinesi, potenzialmente modellato sulla struttura di Erasmus+.

Anche il parere reso dalla III Commissione (Affari esteri) sottolinea, tra le altre cose, la centralità del partenariato transatlantico quale riferimento imprescindibile della proiezione esterna dell'Unione e condivide la necessità di promuovere una più solida autonomia strategica europea, declinata nella dimensione esterna, anche attraverso il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e difesa comune. La III Commissione ribadisce la centralità del sostegno all'Ucraina sotto il profilo politico, finanziario e militare e nel percorso di ricostruzione e di progressiva integrazione europea. La III Commissione ritiene, infine, che il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione europea debba accompagnarsi ad un progressivo consolidamento delle forme di controllo democratico e di indirizzo politico-parlamentare nelle materie della politica estera, di sicurezza e difesa e in tale prospettiva sottolinea l'opportunità di valorizzare e sviluppare ulteriormente il ruolo delle sedi di cooperazione interparlamentare in ambito UE, ed in particolare della Conferenza interparlamentare sulla PESC e PSDC.

La memoria trasmessa da Confindustria ritiene che gli incrementi dei bilanci nazionali nei settori difesa e spazio devono fungere da catalizzatore per una cooperazione europea più profonda, anziché rimanere frammentati a livello nazionale.

Ritardi nei pagamenti

La Relazione dà menzione anche altri fascicoli legislativi europei, tra cui la proposta di regolamento relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, indicando che l'Italia è per una revisione della direttiva, introducendo emendamenti mirati, volti a favorire una migliore applicazione delle norme e a ga-

rantire una maggiore tutela alle PMI, specie quando si trovano nella posizione di creditrici in rapporti commerciali con imprese di dimensioni maggiori.

Confartigianato e CNA auspicano che l'iter legislativo di tale provvedimento possa presto riprendere in quanto il contrasto ai ritardi di pagamento assume un ruolo decisivo per garantire condizioni di accesso più eque e migliorare la liquidità delle piccole imprese, ancora oggi penalizzate da squilibri strutturali nei rapporti commerciali.

Accise sul tabacco

La Relazione si sofferma anche sulla revisione della normativa in materia di accise gravanti sui prodotti del tabacco e sui prodotti correlati. Il Governo esprime l'impegno a raggiungere una posizione negoziale che rispetti pienamente le indicazioni del parere motivato approvato dalla Commissione Politiche dell'UE il 15 ottobre 2025. In linea con quest'ultimo, infatti, intende operare per assicurare un equilibrio sostenibile tra le esigenze di buon funzionamento del mercato interno e la tutela degli investimenti effettuati e in corso, il mantenimento dei livelli occupazionali nella filiera produttiva del tabacco e la competitività internazionale del settore, con particolare attenzione ai prodotti innovativi, la cui quota di mercato è in rapida crescita. Intende inoltre scongiurare il rischio che repentini e drastici aumenti delle aliquote minime determinino un aumento della diffusione di fenomeni di contrabbando e traffici illeciti ed evitare che l'applicazione del meccanismo di adeguamento automatico all'inflazione abbia effetti deleteri sull'andamento del livello dei prezzi dei prodotti del tabacco.

Gli orientamenti governativi sono condivisi e sostenuti dalla VI Commissione (Finanze) che, nel parere reso alla XIV Commissione, ribadisce che la proposta deve «tenere adeguatamente conto degli assetti economici e produttivi nazionali, evitando di mettere in pericolo interi comparti strategici dal punto di vista sia economico che occupazionale e la sostenibilità complessiva».

siva della filiera del tabacco » e « scongiurare il rischio che repentini e drastici aumenti delle aliquote minime determinino uno spostamento dei consumi dei prodotti del tabacco verso il mercato illegale, rischiando di sottrarre risorse alle finanze pubbliche, incentivando il sistema della criminalità organizzata e creando danni ulteriori alla salute pubblica ».

Il raccordo tra Parlamento e Governo

La relazione dà grande evidenza agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012 in capo al Governo nei confronti del Parlamento e volti ad assicurare un flusso costante, completo e tempestivo di informazioni su ciascun atto o iniziativa dell'Unione europea. Nel 2026, il Governo prevede di:

intensificare il dialogo con le amministrazioni, in particolare per quanto riguarda il flusso documentale destinato al Parlamento sotto forma di relazioni governative e relativi seguiti agli atti di indirizzo;

garantire la costante informazione al Parlamento sui progetti di atti dell'UE, inclusi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni;

assicurare la pubblicazione periodica degli strumenti di ricognizione degli atti legislativi e non legislativi dell'UE, anche quale misura di trasparenza amministrativa.

Si tratta di impegni apprezzabili che confermano la grande attenzione del Governo verso il Parlamento nel settore europeo.

In audizione, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno sottolineato l'importanza di coinvolgere le Assemblee legislative regionali nella formazione della posizione nazionale affinché quest'ultima sia fondata su una conoscenza effettiva delle esigenze dei territori, delle filiere produttive, delle comunità locali e delle amministrazioni chiamate ad attuare concretamente molte delle decisioni assunte a livello europeo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:

Audizione di Giovanna Lebboroni, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Roma, e di Lidia Salerno, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma 206

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI:

Audizione di Nunzio Fragliasso, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata 206

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI

Mercoledì 13 maggio 2026.

Audizione di Giovanna Lebboroni, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Roma, e di Lidia Salerno, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma.

Il comitato VI si è riunito dalle 8.40 alle 10.05.

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Mercoledì 13 maggio 2026.

Audizione di Nunzio Fragliasso, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Il comitato III si è riunito dalle 14 alle 15.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025 (<i>Esame e rinvio</i>)	207
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	207
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	207

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'argomento all'ordine del giorno. Intervengono la senatrice Ester MIELI, *relatrice*, i senatori Enrico BORGHI (IV-C-RE), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Lorenzo GUERINI, *presidente*, Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Intervengono la senatrice Ester MIELI (FDI), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), i deputati Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	208
Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.	
Audizione del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, Fiorenzo Sirianni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	208

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, Fiorenzo Sirianni.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, dottor Fiorenzo Sirianni, che è ac-

compagnato dalla dottoressa Luigia Caputo, Direttore della Direzione normativa, affari giuridici e magistrati, dal dottor Martino Loddo, Direttore della Direzione sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio, e dalla dottoressa Paola Agata Di Re, Dirigente dell'Ufficio I del Dipartimento della giustizia tributaria.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, invitando il dottor Sirianni a svolgere la propria relazione.

Fiorenzo SIRIANNI, *direttore del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, il senatore Antonio Salvatore TREVISI (FI-BP-PPE), il deputato Giulio CENTEMERO (LEGA) e Maurizio CASASCO, *presidente*, ai quali risponde Fiorenzo SIRIANNI, *direttore del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Maurizio CASASCO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	209
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dall'ingegner Stefano Betti, vicepresidente Edilizia e territorio, accompagnato dall'ingegner Romain Bocognani, direttore generale, dall'avvocato Francesca Zaccagnini, funzionario responsabile – Direzione edilizia e territorio, e dall'avvocato Natascia

Ferrante, dirigente responsabile Relazioni istituzionali. Introduce quindi l'audizione.

Stefano BETTI, *vicepresidente Edilizia e Territorio dell'ANCE*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Antonino IARIA (M5S) e Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ai quali risponde Stefano BETTI, *vicepresidente Edilizia e Territorio dell'ANCE*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'auditore per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 13 maggio 2026 – Presidenza
del presidente Martina SEMENZATO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	211
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti (Svolgimento e conclusione)	211

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Tommaso FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Marco MELONI (PD-IDP) e Antonio NICITA (PD-IDP), collegati in videoconferenza, Raoul RUSSO (FdI), nonché i deputati Silvio LAI (PD-IDP), Francesca GHIRRA (AVS), collegata in videoconferenza, e Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FdI), e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Tommaso FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per la relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	212
Audizione di Stefano Brogioni, giornalista de La Nazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza della vicepresidente Elisa MONTEMAGNI.

La seduta comincia alle 8.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elisa MONTEMAGNI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Stefano Brogioni, giornalista de La Nazione.

(Svolgimento e conclusione).

Elisa MONTEMAGNI, *presidente*, introduce l'audizione di Stefano Brogioni, giornalista de La Nazione. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Stefano BROGIONI, *giornalista de La Nazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Elisa MONTEMAGNI, *presidente*, e la deputata Stefania ASCARI (M5S),

Stefano BROGIONI, *giornalista de La Nazione*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Elisa MONTEMAGNI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.10 alle 9.45

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	213
Audizione, in videoconferenza, del co-direttore generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Umberto Guidoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 maggio 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non ci sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del co-direttore generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Umberto Guidoni.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del co-direttore generale

dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Umberto Guidoni. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Umberto GUIDONI, *co-direttore generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, al quale risponde Umberto GUIDONI, *co-direttore generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. C. 2826 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	6
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	9
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	11

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

ESAME DI UNA RICHIESTA PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	28
Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, e conclusione</i>) .	28

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio	
--	--

1998, n. 58. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30
Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	32

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	71
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	72
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05323 Penza: Sulle iniziative di competenza di natura preventiva per la bonifica e la riqualificazione del quartiere Esquilino di Roma e delle aree limitrofe	74
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	78
--	----

5-05324 Boschi: Sui tempi di rilascio della Carta di identità elettronica per i cittadini iscritti all'AIRE	74
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	80
--	----

5-05325 Bonafè: Sulle iniziative di competenza per il rispetto della procedura di dissesto finanziario del comune di Castel Morrone (CE)	74
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	81
--	----

5-05326 Urzì: Sulle esigenze di sicurezza nei territori delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, con particolare riferimento al rafforzamento degli organici delle forze di polizia .	75
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	82
--	----

5-05375 Gentile: Sul rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nei pressi degli istituti scolastici nella città di Cosenza	75
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	84
--	----

5-05376 Magi: Sulle pratiche amministrative di competenza degli Uffici immigrazione delle Questure	76
--	----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	86
--	----

5-05377 Iezzi: Sulle iniziative di competenza per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico nell'area occupata da un campo nomadi in via Monte Bisbino a Milano	76
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	88
5-05378 Zaratti: Sulle iniziative di competenza per garantire l'ordine pubblico nella città di Roma in occasione della partita del campionato di calcio di Serie A Roma-Lazio e della finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis	76
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, di Enrico Grosso, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, e, in videoconferenza, di Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	77

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	91
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	95
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra)	97
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico)	99

SEDE CONSULTIVA:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	93
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	102

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo .	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-05064 Onori: Sul potenziamento dei servizi consolari relativi al rilascio della carta d'identità elettronica	104
ALLEGATO (Testo della risposta)	107

RISOLUZIONI:

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi del Consolato di Manchester.	
7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.	

7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	105
--	-----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
--	-----

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	106
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Audizione, in videoconferenza, di Claude Véron-Réville, Inviata speciale dell'Unione europea per l'Artico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	111
Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	111
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Atto n. 398 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che

abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti. C. 2543 Giorgianni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Matteo Marani, presidente della Lega italiana calcio professionistico (Lega Pro), sulla crisi e le prospettive del calcio italiano	122
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 Deborah Bergamini, C. 1253 Simiani e C. 2712 Montemagni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbina-mento della proposta di legge C. 2712 Montemagni</i>)	122
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2225 Bergamini, C. 1253 Simiani e C. 2712 Montemagni, recanti istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di:	
Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana, in videoconferenza;	
Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca;	
Giorgio Del Ghingaro, sindaco del Comune di Viareggio, in videoconferenza;	
Daniela Rombi, presidente dell'associazione « Il Mondo che vorrei » ONLUS, in videoconferenza	123

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
AVVERTENZA	132

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	133
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025)870 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	136

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra	
--	--

l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	134
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	141
5-05379 Pandolfo: Sulla convocazione di un tavolo nazionale di confronto sulla vicenda Electrolux	141
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	145
5-05380 Ghirra: Sulla convocazione di un tavolo di confronto con la Regione Sardegna, le organizzazioni sindacali e Ceramica Mediterranea S.p.A.	142
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	146
5-05381 Cavo: Misure di competenza volte a rendere possibile la vendita unitaria degli stabilimenti di Sanac S.p.A.	142
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	147
5-05382 Appendino: Iniziative di competenza per la definizione delle linee guida in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche	142
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	148

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate)	149
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144
AVVERTENZA	144

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Storari, sostituto procuratore della Repub- blica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CIGIL, CISL, in videoconferenza, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occu- pazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti	

in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
Audizione informale di rappresentanti di ANPIT, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Cooperazione Finanza Impresa (CFI) e CoLAP, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Voza, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari, Piergiorgio Alleva, giuslavorista e già professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Ancona, e Marco Barbieri, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2911, di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »	166
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	167
Istituzione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS <i>Academy</i>) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni. C. 2644 D'Attis (<i>Esame e rinvio</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

XII Affari sociali

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma. C. 813-B, approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	169

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
ALLEGATO (<i>Subemendamenti presentati agli emendamenti 1.100 e 2.200 del Relatore</i>)	174
Disposizioni concernenti l'attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale. C. 2218 Benigni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2839 Quartini</i>)	172
Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. C. 2715 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/26 – Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	177

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	176
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Federippodromi e, in videoconferenza, dell'Unione nazionale ippodromi (UNI), di Coordinamento ippodromi, dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (ANACT), dell'Associazione nazionale allevatori cavallo puro-sangue (ANAC), del Comitato amici del Palio e del Consorzio tutela del Palio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione »	176
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Italian Tech Alliance, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final)	180
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNEM, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	180
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	180
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	186

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	183
ALLEGATO 2 (<i>Relazione finale per l'Assemblea approvata dalla Commissione</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	183
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria-Federbeton, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per	

l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	183
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	184
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anitec-Assinform, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)	184
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Assonime, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final)	184
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Innovup, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final)	184
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato e CNA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final)	184
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Federacciai, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final) ...	184
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Anfia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	184
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANIE, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 final)	185
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assotelecomunicazioni-ASSTEL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)	185

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:

Audizione di Giovanna Lebboroni, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Roma, e di Lidia Salerno, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma 206

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI:

Audizione di Nunzio Fragliasso, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata 206

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025 (*Esame e rinvio*) 207

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 207

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 207

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 208

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, Fiorenzo Sirianni (*Svolgimento e conclusione*) 208

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 209

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (*Svolgimento e conclusione*) 209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 210

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 211

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti (Svolgimento e conclusione)	211
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	212
Audizione di Stefano Brogioni, giornalista de La Nazione (Svolgimento e conclusione)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLO-
GICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMER-
GENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI DALL'ANNO 2019**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	213
Audizione, in videoconferenza, del co-direttore generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Umberto Guidoni (Svolgimento e conclusione)	213

PAGINA BIANCA



19SMC0196161